

**REGOLAMENTO (UE) n. .../2013
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

del

recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 177,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visti i pareri del Comitato economico e sociale europeo¹,

visti i pareri del Comitato delle regioni²,

visti i pareri della Corte dei conti³,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria⁴,

considerando quanto segue:

¹ GU C 191 del 29.6.2012, pag. 30, GU C 44 del 15.2.2013, pag. 76, e GU C 271 del 19.9.2013, pag.101.

² GU C 225 del 27.7.2012, pag. 58, e GU C 17 del 19.1.2013, pag. 56.

³ GU C 47 del 17.2.2011, pag. 1, GU C 13 del 16.1.2013, pag. 1 e GU C 267 del 17.9.2013, pag. 1.

⁴ Posizione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del

- (1) L'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sancisce che, per rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale al suo interno, l'Unione deve mirare a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite o insulari, **e che un'attenzione particolare deve essere rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, tra cui le regioni ultraperiferiche, le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna.** L'articolo 175 TFUE prevede che l'Unione debba appoggiare la realizzazione di tali obiettivi con l'azione che essa svolge attraverso il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "orientamento", il Fondo sociale europeo, il Fondo europeo di sviluppo regionale, la Banca europea per gli investimenti e altri strumenti.
- (1 bis) Il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ (il "regolamento finanziario") sancisce i principi generali riguardanti l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione ("bilancio dell'Unione"). È necessario garantire la coerenza tra il suddetto regolamento e il presente regolamento.*
- (2) Conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo del 17 giugno 2010, con le quali è stata adottata la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva ("strategia Europa 2020"), l'Unione e gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per conseguire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, promuovendo nel contempo lo sviluppo armonioso dell'Unione e riducendo le disparità regionali. **La politica di coesione svolge un ruolo prioritario ai fini del conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 e una solida politica di coesione autonoma è una condizione essenziale per un'attuazione efficace di tale strategia.**
- (3) Al fine di migliorare il coordinamento e armonizzare l'attuazione dei fondi che forniscono sostegno nell'ambito della politica di coesione, cioè il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo di coesione (FC), con i Fondi per lo sviluppo rurale, cioè il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), e per il settore marittimo e della pesca, cioè il Fondo europeo per gli affari marittimi e la

¹ **Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).**

pesca (FEAMP), si dovrebbero stabilire disposizioni comuni per tutti questi fondi (i "fondi *strutturali e di investimento europei – fondi SIE*"). Inoltre, il presente regolamento reca disposizioni comuni al FESR, al FSE e al FC, che non si applicano però al FEASR e al FEAMP, nonché disposizioni comuni al FESR, al FSE, al FC e al FEAMP, ma che non si applicano al FEASR. Date le particolarità di ciascun *fondo SIE*, le norme specifiche applicabili a ciascun fondo *SIE* e all'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" nel quadro del FESR dovrebbero essere specificate in regolamenti distinti.

- (4) Per quanto concerne la politica agricola comune (PAC), si sono già ottenute importanti sinergie grazie a regole di gestione e controllo uniformi e armonizzate per il primo pilastro (Fondo europeo agricolo di garanzia - FEAGA) e il secondo pilastro (FEASR) della PAC. É pertanto opportuno preservare lo stretto legame tra FEAGA e FEASR e le strutture già in essere negli Stati membri dovrebbero essere conservate.
- (5) Le regioni ultraperiferiche dovrebbero beneficiare di *efficaci* misure specifiche e di *sufficienti* finanziamenti supplementari volti *a tenere in considerazione la grande distanza, l'insularità, la situazione strutturale socioeconomica* e a compensare gli svantaggi derivanti dai fattori di cui all'articolo 349 TFUE.
- (6) Per garantire l'interpretazione corretta e coerente delle disposizioni e contribuire alla certezza del diritto per gli Stati membri e i beneficiari, è necessario definire alcuni termini utilizzati nel presente regolamento.
- (7) Il presente regolamento è strutturato in quattro parti: la prima comprende i considerando e le definizioni, la seconda comprende le regole applicabili a tutti i fondi *SIE*, la terza include disposizioni applicabili esclusivamente al FESR, al FSE e al FC ("i fondi") e la quarta comprende disposizioni applicabili ai fondi e al FEAMP.
- (8) Ai sensi dell'articolo 317 TFUE e nell'ambito della gestione concorrente è opportuno specificare le condizioni in base alle quali la Commissione esercita le proprie competenze per l'esecuzione del bilancio dell'Unione e precisare le competenze in materia di cooperazione con gli Stati membri. Tali condizioni dovrebbero consentire alla Commissione di assicurarsi che gli Stati membri utilizzano i fondi *SIE* legittimamente, regolarmente e conformemente al principio di sana gestione finanziaria di cui al regolamento finanziario. É opportuno che gli Stati membri e gli organismi da essi designati a tal fine siano responsabili della preparazione e dell'attuazione dei programmi al

livello territoriale appropriato, secondo il quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro interessato. Dette disposizioni dovrebbero altresì garantire che si presti attenzione alla necessità di assicurare la complementarità e la coerenza dell'intervento dell'Unione, la proporzionalità delle disposizioni amministrative per l'esecuzione e l'utilizzo dei fondi SIE e una riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari dei fondi **SIE**.

- (9) Ogni Stato membro dovrebbe organizzare, rispettivamente per *l'accordo* di partenariato e per ciascun programma, un partenariato con le autorità regionali, locali, cittadine e le altre autorità pubbliche competenti, le parti economiche e sociali e i **competenti** organismi che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione, **nonché, se del caso, le organizzazioni ombrello di tali autorità e organismi**. L'obiettivo di tale partenariato è rispettare **i principi** della governance a più livelli, **come pure della sussidiarietà e della proporzionalità, e le specificità dei diversi quadri istituzionali e giuridici degli Stati membri, nonché** garantire la titolarità degli interventi programmati in capo alle parti interessate e sfruttare l'esperienza e le competenze dei soggetti coinvolti. È opportuno che **gli Stati membri individuino i partner pertinenti maggiormente rappresentativi. Tali partner dovrebbero comprendere le istituzioni, le organizzazioni e i gruppi che possono influire sulla preparazione dei programmi o essere interessati dalla loro preparazione e attuazione. In tale contesto gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la possibilità di individuare, se del caso,**
- come partner pertinenti le organizzazioni ombrello, che sono le associazioni, federazioni o confederazioni delle pertinenti autorità regionali, locali e cittadine o altri organismi conformemente al diritto e alla prassi nazionali in vigore.** Dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare **un atto delegato recante** un codice europeo di condotta per sostenere e **agevolare gli Stati membri nell'organizzazione del partenariato al fine di** garantire il coinvolgimento costante dei partner **pertinenti** nella stesura, nell'attuazione, nel controllo e nella valutazione **degli accordi** di partenariato e dei programmi. **L'atto delegato adottato non dovrebbe in nessun caso avere, né essere interpretato come avente, effetto retroattivo e non dovrebbe fornire una base per irregolarità che portino a rettifiche finanziarie. L'atto delegato adottato non dovrebbe entrare in vigore prima della data della sua adozione. L'atto delegato adottato dovrebbe consentire agli Stati membri di decidere le disposizioni dettagliate più adeguate per l'attuazione del**

partenariato conformemente ai loro quadri giuridici e istituzionali nonché alle loro competenze nazionali e regionali, a condizione che siano conseguiti gli obiettivi del medesimo quali stabiliti dal presente regolamento.

- (10) Le attività dei fondi **SIE** e gli interventi da essi finanziati dovrebbero essere conformi alle norme applicabili del diritto dell'Unione e al relativo diritto nazionale *che attua* direttamente o indirettamente *le disposizioni del presente regolamento e le norme specifiche dei fondi.*
- (11) Nel quadro dell'impegno inteso a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale, l'Unione dovrebbe mirare, in tutte le fasi di attuazione dei fondi SIE, a eliminare le ineguaglianze e promuovere la parità tra uomini e donne e a *integrare l'ottica di genere, nonché a* combattere le discriminazioni fondate su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, *come sancito dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE), dall'articolo 10 TFUE e dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali, con particolare attenzione per l'accessibilità per le persone con disabilità.*
- (12) Gli obiettivi dei fondi **SIE** dovrebbero essere perseguiti nell'ambito dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell'Unione, allo scopo di *preservare*, tutelare e migliorare *la qualità dell'*ambiente, conformemente agli articoli 11 e *191, paragrafo 1, TFUE*, tenendo conto del principio "chi inquina paga". *A tal fine, gli* Stati membri dovrebbero fornire informazioni sul sostegno agli obiettivi relativi al cambiamento climatico, conformemente all'impegno ambizioso di destinare almeno il 20% del bilancio dell'Unione ■ a tali obiettivi, sulla base *delle categorie di intervento, dei settori prioritari o delle misure adottate* dalla Commissione mediante un atto di esecuzione *che rifletta il principio di proporzionalità.*
- (13) Al fine di contribuire alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva *e alle missioni specifiche di ciascun fondo conformemente ai loro obiettivi basati sul trattato, compresa la coesione economica, sociale e territoriale*, i fondi **SIE** dovrebbero concentrare il sostegno su un numero limitato di obiettivi tematici. È opportuno che l'ambito preciso di ciascuno dei fondi **SIE** sia descritto nelle norme specifiche di ciascun fondo. Dovrebbe essere possibile circoscrivere detto ambito ad alcuni soltanto degli obiettivi tematici definiti nel presente regolamento.

- (14) Al fine di massimizzare il sostegno da parte dei fondi SIE e di ***delineare principi guida strategici per facilitare il*** processo di programmazione a livello di Stati membri e di regioni, è opportuno istituire un quadro strategico comune ("QSC"). Il QSC dovrebbe agevolare il coordinamento settoriale e territoriale dell'intervento dell'Unione nell'ambito dei fondi ***SIE*** e con altre politiche e altri strumenti pertinenti dell'Unione, ***in linea con le finalità e gli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tenendo conto delle principali sfide di varie tipologie di territori.***
- (15) Il QSC dovrebbe pertanto definire ***le modalità con cui i fondi SIE contribuiranno alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, le modalità per promuovere un uso integrato dei fondi SIE, le modalità per coordinare i fondi SIE con le altre politiche e gli altri strumenti pertinenti dell'Unione,*** i principi orizzontali e gli obiettivi strategici trasversali per l'attuazione dei fondi SIE, ***le modalità per affrontare le principali sfide territoriali e i settori prioritari per le attività di cooperazione nell'ambito dei fondi SIE.***
- (15 bis) ***Gli Stati membri e le regioni si trovano sempre più spesso ad affrontare sfide relative all'impatto della globalizzazione, a preoccupazioni in merito all'ambiente e all'energia, all'invecchiamento della popolazione e ai cambiamenti demografici, alla domanda di trasformazione e innovazione tecnologica e alla disuguaglianza sociale. In ragione della natura complessa e correlata di tali sfide, le soluzioni sostenute dai fondi SIE dovrebbero essere di carattere integrato, multisetoriale e multidimensionale. In tale contesto, e al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia delle politiche, dovrebbe essere possibile combinare i fondi SIE in modo da creare pacchetti integrati personalizzati in funzione delle esigenze territoriali specifiche.***
- (15 ter) ***La diminuzione della popolazione attiva, unitamente all'aumento del numero di pensionati in seno alla popolazione in generale, nonché i problemi associati alla dispersione della popolazione continueranno a mettere a dura prova, tra gli altri, i sistemi d'istruzione e di assistenza sociale degli Stati membri e quindi la competitività economica dell'Unione. L'adattamento a tali cambiamenti demografici costituisce una delle sfide principali che gli Stati membri e le regioni si troveranno ad affrontare nei prossimi anni, e come tale dovrebbe essere oggetto di una considerazione particolarmente elevata nei confronti delle regioni più colpite dai cambiamenti demografici.***

- (16) In base al QSC, ogni Stato membro dovrebbe elaborare un **accordo** di partenariato in collaborazione con i partner e in dialogo con la Commissione. **L'accordo** di partenariato dovrebbe trasferire gli elementi contenuti nel QSC nel contesto nazionale e stabilire impegni forti per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei fondi **SIE**. **L'accordo di partenariato dovrebbe definire le modalità per garantire l'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché con le missioni specifiche di ciascun fondo conformemente ai loro obiettivi basati sul trattato, le modalità per garantire un'efficace attuazione dei fondi SIE e le disposizioni relative all'applicazione del principio di partenariato, di un approccio integrato allo sviluppo territoriale e le modalità per garantire l'efficace attuazione dei fondi SIE. Dovrebbe essere operata una distinzione tra gli elementi essenziali dell'accordo di partenariato che sono oggetto di una decisione della Commissione e altri elementi che non sono oggetto della decisione della Commissione e possono essere modificati dallo Stato membro .**
- (17) Gli Stati membri dovrebbero concentrare il loro sostegno per garantire un contributo significativo al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione secondo le loro specifiche esigenze di sviluppo nazionali e regionali. Si dovrebbero definire condizionalità *ex ante*, **nonché una serie completa di criteri oggettivi per la relativa valutazione**, per garantire che sussistano le condizioni essenziali per un uso efficace del sostegno dell'Unione. **A tal fine, una condizionalità ex ante dovrebbe applicarsi alla priorità di un determinato programma solo qualora presenti un nesso diretto e concreto ed effetti diretti in relazione al raggiungimento efficace ed efficiente di un obiettivo specifico relativo a una priorità di investimento o una priorità dell'Unione, laddove non tutti gli obiettivi specifici sono necessariamente collegati a una condizionalità ex ante prevista dalle norme specifiche di ciascun fondo. La valutazione dell'applicabilità ex ante dovrebbe tenere conto del principio di proporzionalità con riguardo al livello del sostegno assegnato, se del caso.** Il rispetto **delle** condizionalità *ex ante applicabili* dovrebbe essere **valutato dallo Stato membro** nel contesto della **elaborazione dei programmi e, se del caso, dell'accordo di partenariato e successivamente verificato dalla Commissione.** Nei casi in cui **una condizionalità ex ante applicabile** non venisse soddisfatta **entro il termine fissato**, la Commissione dovrebbe avere il potere di sospendere i pagamenti **intermedi** a favore **delle priorità pertinenti** del programma, **a precise condizioni prestabilite.**

(18) Per ciascun programma si dovrebbe definire un quadro di riferimento dei risultati al fine di monitorare i progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici stabiliti nel corso del periodo di programmazione. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, dovrebbe effettuare una verifica dei risultati nel 2019. ***Nei casi in cui detta verifica dei risultati dimostri che una priorità non ha conseguito le tappe fondamentali stabilite nel quadro di riferimento dei risultati, la Commissione dovrebbe invitare lo Stato membro a proporre emendamenti al relativo programma e, qualora lo Stato membro non risponda in modo soddisfacente entro tre mesi, la Commissione dovrebbe poter sospendere del tutto o in parte un pagamento intermedio relativo a una priorità di un programma*** , al fine di garantire che il bilancio dell'Unione non sia sprecato o usato in modo inefficiente. ***La sospensione dovrebbe essere revocata non appena lo Stato membro adotti i provvedimenti necessari.***

(18 bis) Sulla base delle conclusioni del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 2012, la spesa pubblica degli Stati membri destinata al cofinanziamento dei programmi finanziati dai fondi SIE non dovrebbe essere tenuta in considerazione nel calcolo del disavanzo dello Stato membro in questione.

(19) Stabilire un legame più stretto tra politica di coesione e governance economica dell'Unione garantirà che l'efficacia della spesa nell'ambito dei fondi ***SIE*** si basi su politiche economiche sane e che i fondi ***SIE*** possano, se necessario, essere riorientati per rispondere ai problemi economici che un paese si trova ad affrontare. ***Le disposizioni in materia di condizionalità derivanti dal Patto di stabilità e crescita dovrebbero applicarsi al FC in relazione al rispetto delle condizioni di governance economica. È essenziale che tale processo sia graduale e che il punto di partenza siano le modifiche dell'accordo di partenariato e dei programmi a sostegno delle raccomandazioni del Consiglio volte ad affrontare gli squilibri macroeconomici e le difficoltà socioeconomiche.***

(20) ***I fondi SIE dovrebbero essere attuati attraverso programmi che coprano il periodo di programmazione conformemente all'accordo di partenariato. I programmi dovrebbero essere elaborati dagli Stati membri basandosi su procedure che siano trasparenti e conformemente al loro quadro istituzionale e giuridico. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero cooperare per garantire il coordinamento e la coerenza delle modalità di programmazione dei fondi SIE. Poiché il contenuto dei programmi è strettamente interconnesso con quello dell'accordo di partenariato, i programmi***

dovrebbero essere presentati entro tre mesi dalla presentazione dell'accordo di partenariato. Si dovrebbe prevedere un termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per la presentazione dei programmi nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea al fine di tenere conto del loro carattere plurinazionale. In particolare, è opportuno distinguere tra gli elementi centrali dell'accordo di partenariato e dei programmi, che dovrebbero essere soggetti a una decisione della Commissione e altri elementi che non sono contemplati dalla decisione della Commissione e che possono essere modificati sotto la responsabilità degli Stati membri. La programmazione dovrebbe garantire la coerenza con il QSC e l'accordo di partenariato, il coordinamento dei fondi SIE con gli altri strumenti finanziari esistenti e con l'intervento della Banca europea per gli investimenti, se del caso.

(20 bis) Al fine di assicurare la coerenza tra programmi sostenuti a titolo di diversi fondi SIE, in particolare per assicurare un contributo alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, è necessario stabilire requisiti minimi comuni per quanto concerne il contenuto dei programmi, che può essere integrato da norme specifiche di ciascun fondo per tenere conto della natura specifica di ciascun fondo SIE.

(20 ter) Occorre stabilire procedure chiare per la valutazione, l'adozione e la modifica dei programmi da parte della Commissione. Per garantire la coerenza tra l'accordo di partenariato e i programmi si dovrebbe precisare che i programmi, a eccezione dei programmi nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, non possono essere approvati prima dell'adozione da parte della Commissione di una decisione recante approvazione dell'accordo di partenariato. In particolare, è opportuno distinguere tra gli elementi centrali di un accordo di partenariato e dei programmi che dovrebbero essere soggetti a una decisione della Commissione e altri elementi che potrebbero essere adottati dagli stessi Stati membri. Per ridurre gli oneri amministrativi a carico degli Stati membri, qualsiasi approvazione di una modifica di determinati elementi di un programma da parte della Commissione dovrebbe tradursi automaticamente in una modifica dei pertinenti elementi dell'accordo di partenariato.

(20 quater) Al fine di ottimizzare il valore aggiunto degli investimenti finanziati in tutto o in parte attraverso il bilancio dell'Unione nel settore della ricerca e dell'innovazione, è opportuno cercare sinergie in particolare tra l'intervento dei fondi SIE e Orizzonte

2020, nel rispetto dei loro diversi obiettivi. I meccanismi fondamentali al fine di ottenere tali sinergie dovrebbero essere il riconoscimento dei tassi forfettari per i costi ammissibili a titolo di Orizzonte 2020 per una tipologia analoga di intervento e di beneficiario e la possibilità di combinare nello stesso intervento finanziamenti provenienti da diversi strumenti dell'Unione, fra cui i fondi SIE e Orizzonte 2020, evitando nel contempo il doppio finanziamento. Al fine di rafforzare le capacità di ricerca e innovazione degli attori nazionali e regionali e conseguire l'obiettivo di costruire una "scala verso l'eccellenza" nelle regioni meno sviluppate, è opportuno sviluppare strette sinergie tra i fondi SIE e Orizzonte 2020 in tutte le pertinenti priorità programmatiche.

(21) Il TFUE ha aggiunto la coesione territoriale agli obiettivi della coesione economica e sociale ed è necessario affrontare il ruolo delle città, delle aree geografiche funzionali e dei territori subregionali che hanno specifici problemi geografici o demografici. A tal fine, e per sfruttare meglio le potenzialità a livello locale, occorre rafforzare e agevolare le iniziative di sviluppo locale di tipo partecipativo stabilendo norme comuni e prevedendo uno stretto coordinamento per tutti i fondi *SIE*. *Le iniziative di sviluppo locale di tipo partecipativo dovrebbero tenere in considerazione le esigenze e le potenzialità locali, nonché le pertinenti caratteristiche socioculturali.* Un principio essenziale dovrebbe essere quello di assegnare ai gruppi di azione locale che rappresentano gli interessi della collettività la responsabilità *dell'elaborazione e dell'attuazione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo. Disposizioni dettagliate sulla definizione del territorio e della popolazione interessati dalle strategie dello sviluppo locale di tipo partecipativo dovrebbero essere stabilite nei relativi programmi, conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.*

(21 bis) Per facilitare un approccio agevole all'integrazione dello sviluppo locale di tipo partecipativo nel processo di programmazione, esso potrebbe svolgersi nell'ambito di un unico obiettivo tematico al fine di promuovere l'inclusione sociale e lottare contro la povertà, o di promuovere l'occupazione e la mobilità dei lavoratori, sebbene le azioni finanziate nell'ambito dello sviluppo locale di tipo partecipativo possano contribuire a tutti gli altri obiettivi tematici.

(22) Gli strumenti finanziari sono sempre più importanti dato il loro effetto moltiplicatore sui fondi *SIE*, la loro capacità di associare diverse forme di risorse pubbliche e private a

sostegno di obiettivi di politiche pubbliche e *la loro capacità di garantire un flusso a rotazione di mezzi finanziari per gli investimenti strategici, favorendo gli investimenti sostenibili a lungo termine e rafforzando il potenziale di crescita dell'Unione.*

L'erogazione delle sovvenzioni dovrebbe continuare a essere opzionale e dovrebbe spettare agli attori in loco impiegare le forme di finanziamento più idonee in base alle esigenze regionali.

- (23) Gli strumenti finanziari sostenuti dai fondi **SIE** dovrebbero essere usati per rispondere a specifiche esigenze di mercato in modo efficace sotto il profilo dei costi, conformemente agli obiettivi dei programmi, evitando di produrre effetti di esclusione (crowd-out) dei finanziamenti privati. La decisione di finanziare misure di sostegno tramite strumenti finanziari dovrebbe quindi essere adottata sulla base di una valutazione *ex ante* **che ha prove riconosciute di fallimenti del mercato o condizioni di investimento non ottimali e il valore stimato dell'entità delle necessità di investimento pubblico. Gli elementi essenziali delle valutazioni ex ante dovrebbero essere chiaramente definiti nel presente regolamento. Vista l'articolazione dettagliata della valutazione ex ante, è opportuno definire disposizioni che consentano di eseguire le valutazioni ex ante per fasi e di procedere all'aggiornamento e alla valutazione ex ante nel corso dell'attuazione.**
- (24) Gli strumenti finanziari dovrebbero essere concepiti e attuati in modo da promuovere una notevole partecipazione degli investitori privati e delle istituzioni finanziarie, sulla base di un'adeguata condivisione dei rischi. Per risultare abbastanza interessanti da attrarre i privati, è essenziale che gli strumenti finanziari siano concepiti e attuati in modo flessibile. Le autorità di gestione dovrebbero quindi decidere in merito alle forme di attuazione degli strumenti finanziari più appropriate per rispondere ai bisogni specifici delle regioni beneficiarie, conformemente agli obiettivi del programma interessato, **ai risultati della valutazione ex ante e alle norme in vigore in materia di aiuti di Stato. Se del caso, detta flessibilità dovrebbe comprendere la possibilità di riutilizzare parte delle risorse rimborsate nel corso del periodo di ammissibilità al fine di fornire una remunerazione preferenziale degli investitori privati o degli investitori pubblici operanti secondo il principio dell'economia di mercato. Una siffatta remunerazione preferenziale dovrebbe tenere in conto le norme di mercato e assicurare che ogni aiuto di Stato sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile e sia limitato all'importo minimo necessario a compensare la mancanza di capitale privato disponibile, tenendo conto della carenze del mercato o delle condizioni di investimento non ottimali.**

(24 bis) Per tenere conto del carattere rimborsabile del sostegno fornito mediante gli strumenti finanziari e per allinearsi alle pratiche di mercato, il sostegno fornito dai fondi SIE ai beneficiari finali sotto forma di investimenti in equity o quasi-equity, prestiti o garanzie o altri strumenti di condivisione del rischio può riguardare la totalità dell'investimento effettuato dai beneficiari finali, senza distinzione di costi relativi all'IVA. Di conseguenza, soltanto nei casi in cui gli strumenti finanziari siano abbinati a sovvenzioni, il modo in cui l'IVA viene presa in considerazione a livello del beneficiario finale dovrebbe essere rilevante ai fini della determinazione dell'ammissibilità della spesa connessa alla sovvenzione.

(24 ter) Potrebbe risultare giustificato, nei casi in cui taluni elementi di un investimento non inneschino rendimenti finanziari diretti, combinare gli strumenti finanziari con sovvenzioni, nei limiti consentiti dalle norme vigenti in materia di aiuti di Stato, affinché i progetti siano economicamente sostenibili. Dovrebbero essere stabilite condizioni specifiche che evitino in questo caso il doppio finanziamento.

(25) Le autorità di gestione dovrebbero avere *la flessibilità per* fornire risorse dei programmi agli strumenti finanziari istituiti a livello di Unione *e gestiti direttamente o indirettamente dalla Commissione*, o agli strumenti istituiti a livello *nazionale*, regionale, *transnazionale o transfrontaliero e gestiti dall'autorità di gestione o sotto la sua responsabilità*. Le autorità di gestione dovrebbero inoltre avere la facoltà di attuare direttamente gli strumenti finanziari, attraverso fondi *esistenti o creati ex novo* o fondi di fondi *istituiti per fornire il sostegno dei programmi a diversi organismi che attuano gli strumenti finanziari*.

(25 bis) Al fine di garantire dispositivi di controllo proporzionati e di salvaguardare il valore aggiunto degli strumenti finanziari, i destinatari finali non dovrebbero essere dissuasi da eccessivi oneri amministrativi. Gli organismi responsabili dell'audit dei programmi dovrebbero, innanzi tutto, effettuare audit a livello delle autorità di gestione e degli organismi che applicano lo strumento finanziario, compresi fondi di fondi. Tuttavia, possono verificarsi circostanze specifiche in cui la documentazione necessaria ai fini dell'esecuzione di tali audit non sia disponibile al livello delle autorità di gestione o al livello degli organismi che applicano lo strumento finanziario o i documenti non costituiscono una registrazione fedele ed esatta del sostegno fornito. In simili casi specifici risultano necessarie disposizioni che consentano gli audit anche a livello dei destinatari finali.

- (26) L'ammontare delle risorse versate in qualsiasi momento dai fondi **SIE** agli strumenti finanziari dovrebbe corrispondere all'importo necessario per realizzare gli investimenti previsti e i pagamenti ai destinatari finali, compresi i costi e le spese di gestione. **■**
Pertanto, le domande di pagamento intermedio dovrebbero essere scaglionate. L'importo da versare come pagamento intermedio dovrebbe essere soggetto a un massimale del 25 % dell'importo totale dei contributi del programma impegnati a favore dello strumento finanziario nell'ambito del pertinente accordo di finanziamento, con i successivi pagamenti intermedi subordinati a una percentuale minima degli effettivi importi inseriti in precedenti domande di pagamento spesi in quanto spesa ammissibile.
- (27) È necessario definire norme specifiche riguardanti gli importi da accettare come spese ammissibili alla chiusura di un programma, per garantire che le risorse versate dai fondi **SIE**, compresi i costi e le spese di gestione, siano effettivamente usate per gli investimenti e i pagamenti ai destinatari finali. ***Le norme dovrebbero essere abbastanza flessibili da rendere possibile il sostegno a strumenti azionari a vantaggio delle imprese destinatarie e, pertanto, dovrebbero tenere in conto talune caratteristiche specifiche degli strumenti azionari per le imprese, quali le pratiche di mercato in connessione con la concessione di finanziamenti di follow-up nel settore dei fondi di capitale di rischio. Conformemente alle condizioni enunciate nel presente regolamento, le imprese destinatarie dovrebbero poter beneficiare di un sostegno continuo dai fondi SIE per tali strumenti dopo il termine del periodo di ammissibilità.***
- (27 bis) È altresì necessario stabilire norme specifiche riguardanti il reimpiego delle risorse imputabili al sostegno da parte dei fondi SIE fino alla fine del periodo di ammissibilità e stabilire ulteriori norme riguardanti l'impiego delle risorse ancora disponibili dopo la fine del periodo di ammissibilità.***
- (27 ter) Come norma generale, il sostegno dei fondi SIE non dovrebbe essere utilizzato per finanziare investimenti già materialmente completati o realizzati alla data della decisione di investimento. Tuttavia, per quanto riguarda gli investimenti in infrastrutture destinate a sostenere lo sviluppo urbano o il risanamento urbano o investimenti analoghi in infrastrutture allo scopo di diversificare attività non agricole in zone rurali, un determinato importo di sostegno può risultare necessario per riorganizzare il portafoglio di debiti collegati a componenti infrastrutturali del nuovo investimento. In simili circostanze dovrebbe essere possibile utilizzare il sostegno dei***

fondi SIE per riorganizzare il portafoglio di debiti fino a non più del 20% dell'importo totale del sostegno al programma dallo strumento finanziario all'investimento.

- (28) È opportuno che gli Stati membri provvedano al controllo dei programmi al fine di esaminare l'attuazione e i progressi verso il raggiungimento dei loro obiettivi. A tal fine ***gli Stati membri, conformemente ai rispettivi ordinamenti istituzionali, giuridici e finanziari***, dovrebbero ***istituire*** comitati di sorveglianza per i fondi SIE, definendone la composizione e le funzioni. ***Vista la natura specifica dei programmi a titolo dell'obiettivo della cooperazione territoriale europea, è opportuno definire norme specifiche per i comitati di sorveglianza di detti programmi.*** Si potrebbero istituire comitati di sorveglianza congiunti per agevolare il coordinamento tra i fondi SIE. Per garantire l'efficacia, ***un comitato*** di sorveglianza ***dovrebbe*** avere la facoltà di formulare ***osservazioni*** alle autorità di gestione circa l'attuazione e la valutazione del programma, ***comprese azioni per ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari***, e di verificare i provvedimenti adottati in risposta a tali ***osservazioni***.
- (29) L'allineamento delle disposizioni riguardanti la sorveglianza e la rendicontazione dei fondi ***SIE*** è necessario per semplificare i meccanismi di gestione a tutti i livelli. È importante garantire obblighi di rendicontazione proporzionati, ma anche la disponibilità di informazioni esaustive sui progressi compiuti quando si effettuano le verifiche principali. È pertanto necessario che gli obblighi di rendicontazione riflettano le esigenze di informazione che emergono in determinati anni e siano in linea con la programmazione delle verifiche dei risultati.
- (30) Ai fini del controllo dell'andamento dei programmi, si dovrebbe svolgere ogni anno una riunione di riesame fra ciascuno Stato membro e la Commissione. Per evitare inutili oneri amministrativi, è tuttavia opportuno che gli Stati membri e la Commissione possano decidere di non organizzare la riunione, ***salvo nel 2017 e 2019.***
- (31) Per consentire alla Commissione di verificare i progressi verso la realizzazione degli obiettivi dell'Unione ***nonché le missioni specifiche di ciascun fondo conformemente ai propri obiettivi basati sul trattato***, gli Stati membri dovrebbero presentare relazioni sullo stato di attuazione ***degli accordi*** di partenariato. Sulla base di queste relazioni la Commissione dovrebbe presentare nel 2017 e nel 2019 una relazione strategica sui progressi realizzati. ***Al fine di provvedere a un dibattito politico e strategico regolare sul contributo dei fondi SIE al conseguimento della strategia dell'Unione per una crescita***

intelligente, sostenibile e inclusiva e di migliorare la qualità della spesa e l'efficacia dell'azione politica alla luce del semestre europeo, le relazioni strategiche dovrebbero formare oggetto di discussione nel Consiglio sulla base del contributo potenziale del Consiglio alla valutazione effettuata nelle riunioni di primavera del Consiglio europeo sul ruolo di tutte le politiche e gli strumenti dell'Unione nell'ottica di conseguire una crescita sostenibile generatrice di posti di lavoro nell'Unione europea.

- (32) È necessario valutare l'efficacia, l'efficienza e l'impatto dell'assistenza erogata dai fondi **SIE** al fine di migliorare la qualità dell'elaborazione e dell'esecuzione dei programmi e determinarne l'impatto in rapporto agli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva **e tenendo conto delle dimensioni del programma** in rapporto al prodotto interno lordo (PIL) e al tasso di disoccupazione **della zona oggetto del programma**, ove appropriato. È opportuno precisare le responsabilità degli Stati membri e della Commissione al riguardo.
- (33) Per migliorare la qualità dell'elaborazione di ciascun programma, e per verificare che i suoi obiettivi e le sue finalità generali e specifici possano essere conseguiti, è opportuno effettuare una valutazione *ex ante* di ogni programma.
- (34) L'autorità **di gestione o lo Stato membro** dovrebbero **preparare un piano** di valutazione che **possa riguardare più programmi**. Nel corso del periodo di programmazione, le autorità di gestione dovrebbero **garantire che siano effettuate** valutazioni intese a valutare l'efficacia, l'efficienza e l'impatto di un programma. Il comitato di sorveglianza e la Commissione dovrebbero essere informati in merito ai risultati delle valutazioni cosicché le decisioni di gestione risultino agevolate.
- (35) Dovrebbero essere effettuate valutazioni *ex post* per esaminare l'efficacia e l'efficienza dei fondi SIE e il loro impatto rispetto agli obiettivi generali dei fondi SIE e alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, **tenendo in considerazione gli obiettivi definiti per la strategia dell'Unione. Per ciascuno dei fondi SIE, la Commissione dovrebbe elaborare una relazione di sintesi che illustri le principali conclusioni delle valutazioni ex post.**
- (36) È utile precisare i tipi di intervento che possono essere realizzati come assistenza tecnica su iniziativa della Commissione e degli Stati membri con il sostegno dei fondi SIE.

(37) Al fine di garantire un uso efficace delle risorse dell'Unione ed evitare di concedere finanziamenti eccessivi a favore di interventi generatori di entrate **■** *nette dopo il completamento, dovrebbero essere utilizzati differenti metodi per determinare le entrate nette generate degli interventi, tra cui un approccio semplificato, basato su tassi forfettari per settori o sottosectori. I tassi forfettari dovrebbero basarsi sui dati storici a disposizione della Commissione, sul potenziale di recupero dei costi e sul principio "chi inquina paga", ove applicabile. Dovrebbe essere altresì prevista l'estensione dei tassi forfettari a nuovi settori, l'introduzione di sottosectori o la revisione dei tassi per gli interventi futuri, qualora siano disponibili nuovi dati, mediante un atto delegato. L'impiego dei tassi forfettari potrebbe essere particolarmente opportuno nei settori delle TCI, della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione, nonché dell'efficienza energetica.*

(37 bis) Inoltre, per garantire l'applicazione del principio di proporzionalità e per tenere conto di altre disposizioni regolamentari e contrattuali eventualmente applicabili, è necessario stabilire le esenzioni a tali norme.

(37 ter) Occorre predisporre un approccio proporzionale ed evitare ripetizioni della verifica del fabbisogno di finanziamento in caso di interventi che generano entrate nette dopo il loro completamento, che sono disciplinati anche dalle norme sugli aiuti di Stato, dato che tali norme prescrivono anche limiti sul sostegno che può essere concesso. Pertanto, in caso di aiuti d'importanza minore, di aiuti di Stato compatibili alle PMI con applicazione di un'intensità o di limiti all'aiuto, ovvero aiuti di Stato compatibili a imprese maggiori con contestuale verifica specifica del fabbisogno di finanziamento conformemente alle norme sugli aiuti di Stato, non dovrebbero essere applicate le disposizioni che impongono il calcolo delle entrate nette. Gli Stati membri dovrebbero conservare tuttavia la facoltà di applicare i metodi di calcolo delle entrate nette previsto nelle norme nazionali.

(37 quater) I partenariati pubblico privato ("PPP") possono essere un mezzo efficace per realizzare interventi che garantiscono il conseguimento di obiettivi di politiche pubbliche riunendo forme diverse di risorse pubbliche e private. Per facilitare l'uso dei fondi SIE a sostegno degli interventi strutturati come PPP, il presente regolamento dovrebbe tenere conto di talune caratteristiche specifiche dei PPP adeguando alcune disposizioni comuni dei fondi SIE.

- (38) Le date rispettivamente iniziale e finale di ammissibilità della spesa dovrebbero essere definite in modo da garantire una norma equa e uniforme applicabile all'attuazione dei fondi **SIE** in tutta l'Unione. Al fine di agevolare l'esecuzione dei programmi, è opportuno specificare che la data iniziale di ammissibilità della spesa può essere anteriore al 1° gennaio 2014 se lo Stato membro in questione presenta un programma prima di tale data. ***Come deroga, al fine di sostenere l'attuazione immediata dell'iniziativa per l'occupazione giovanile (IOG), la data di inizio dell'ammissibilità della spesa a titolo di detta iniziativa andrebbe fissata al 1° settembre 2013.*** Al fine di garantire un uso efficace dei fondi SIE e di ridurre i rischi per il bilancio dell'Unione, è necessario prevedere restrizioni al sostegno a favore di interventi conclusi.
- (39) Conformemente al principio di sussidiarietà e fatte salve le eccezioni previste dal/i regolamento/i (UE) n. .../2013⁺, gli Stati membri dovrebbero adottare norme nazionali sull'ammissibilità delle spese.
- (39 bis) I fondi SIE dovrebbero poter fornire sostegno sotto forma di sovvenzioni, premi, assistenza rimborsabile o strumenti finanziari, o una combinazione degli stessi, per consentire agli organismi responsabili di scegliere la forma più appropriata di sostegno per affrontare le necessità individuate.
- (40) Per semplificare l'impiego dei fondi **SIE** e ridurre il rischio di errori prevedendo, ove necessario, una differenziazione per tenere conto delle specificità della politica, è opportuno definire le forme di sostegno, le condizioni armonizzate **per il** rimborso delle sovvenzioni e **dell'assistenza rimborsabile** dei finanziamenti a tasso forfettario, le norme specifiche in materia di ammissibilità per le sovvenzioni e **l'assistenza rimborsabile nonché** le condizioni specifiche relative all'ammissibilità degli interventi in funzione dell'ubicazione. ***Risulta in particolare necessario stabilire che il sostegno dovrebbe essere fornito sotto forma di sovvenzioni, abbuoni di interesse e abbuoni di commissioni di garanzia, da equiparare a sovvenzioni, premi, assistenza rimborsabile e strumenti finanziari o a una combinazione degli stessi.***
- (41) Perché l'intervento dei fondi SIE sia efficace ed equo e produca un impatto sostenibile, dovrebbero vigere disposizioni che garantiscano il carattere durevole degli investimenti nelle imprese e nelle infrastrutture e impediscano che i fondi SIE siano sfruttati per

⁺ GU: inserire il numero dei [regolamenti FESR, FSE, FC, CTE, FEASR, FEAMP].

produrre un vantaggio indebito. L'esperienza ha dimostrato che un periodo di cinque anni è un periodo ■ appropriato da applicare, tranne nel caso in cui le norme sugli aiuti di Stato prevedano un periodo diverso. *Tuttavia, in linea con il principio di proporzionalità, può essere giustificato un periodo più limitato, pari a tre anni, qualora l'investimento riguardi il mantenimento di investimenti o posti di lavoro creati da PMI. Si ritiene altresì che, nel caso di un intervento che comporti investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi o quando il destinatario non sia una PMI, il contributo fornito dai fondi SIE dovrebbe essere rimborsato se, entro dieci anni dal pagamento finale al beneficiario l'unità produttiva è rilocalizzata al di fuori dell'Unione.* È opportuno escludere dal requisito generale della durata nel tempo le azioni sostenute dal FSE e le azioni che non comportano un investimento produttivo o un investimento in infrastrutture, salvo che tale requisito derivi dalle norme applicabili sugli aiuti di Stato, come pure i contributi agli o dagli strumenti finanziari. *Gli importi indebitamente pagati dovrebbero essere recuperati e soggetti alle procedure applicabili alle irregolarità.*

- (42) Gli Stati membri dovrebbero adottare misure adeguate per garantire l'istituzione e il funzionamento corretti dei loro sistemi di gestione e di controllo al fine di garantire l'uso legittimo dei fondi **SIE**. Dovrebbero pertanto essere specificati gli obblighi degli Stati membri relativamente ai sistemi di gestione e di controllo dei programmi e alla prevenzione, individuazione e rettifica delle irregolarità e delle violazioni del diritto dell'Unione.
- (43) Conformemente ai principi della gestione concorrente, gli Stati membri *e la Commissione dovrebbero avere la responsabilità della gestione e del controllo dei programmi. Gli Stati membri* dovrebbero avere la responsabilità primaria, attraverso i propri sistemi di gestione e di controllo, dell'attuazione e del controllo degli interventi dei programmi. Per rafforzare l'efficacia del controllo relativo alla selezione e alla realizzazione degli interventi e il funzionamento del sistema di gestione e controllo, dovrebbero essere precisate le funzioni dell'autorità di gestione.
- (44) ■ È opportuno che *gli Stati membri adempiano agli obblighi di gestione, controllo e audit e assumano le responsabilità conseguenti, che sono indicate nelle norme sulla gestione concorrente di cui al presente regolamento, al regolamento finanziario e alle norme specifiche di ciascun fondo. Gli Stati membri dovrebbero provvedere a che, conformemente alle condizioni stabilite nel presente regolamento, siano introdotte*

disposizioni efficaci per l'esame dei reclami concernenti i fondi SIE. Conformemente al principio di sussidiarietà, gli Stati membri, su richiesta della Commissione, dovrebbero esaminare i reclami presentati alla Commissione che ricadono nell'ambito delle rispettive modalità e informare la Commissione sull'esito degli esami su richiesta.

- (45) Si dovrebbero definire i poteri e le responsabilità della Commissione relativi alla verifica del buon funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo, nonché i suoi poteri e responsabilità di imporre agli Stati membri l'adozione di provvedimenti. La Commissione dovrebbe anche avere la facoltà di effettuare audit in loco e controlli mirati su questioni relative alla sana gestione finanziaria al fine di trarre conclusioni sull'efficacia e sull'efficienza dei fondi SIE.
- (46) Gli impegni di bilancio dell'Unione dovrebbero essere effettuati annualmente. Per garantire una gestione efficace dei programmi è necessario stabilire norme comuni relative **al prefinanziamento**, alle richieste di pagamento intermedio ■ e al pagamento del saldo finale, fatte salve le norme specifiche prescritte per ciascuno dei fondi SIE.
- (47) Il pagamento del prefinanziamento all'avvio dei programmi fa sì che uno Stato membro abbia i mezzi per fornire ai beneficiari il sostegno *ex ante fin dall'inizio dell'attuazione* del programma, **cosicché detti beneficiari ricevano gli anticipi eventualmente necessari al fine di effettuare gli investimenti pianificati e siano rimborsati rapidamente dopo la presentazione della richiesta di pagamento**. Pertanto, nell'ambito dei fondi SIE si dovrebbero prevedere prefinanziamenti iniziali. La liquidazione contabile del prefinanziamento iniziale dovrebbe essere effettuata integralmente al momento della chiusura del programma.
- (48) Per salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione, è opportuno che talune misure siano limitate nel tempo cosicché l'ordinatore delegato possa interrompere i pagamenti qualora emergano prove **evidenti** che lascino supporre una carenza significativa nel funzionamento del sistema di gestione e di controllo, prove di irregolarità riguardanti una domanda di pagamento, ovvero in caso di mancata presentazione di documenti ai fini **dell'esame e dell'accettazione** dei conti. **La durata del periodo di interruzione dovrebbe essere pari a un periodo di sei mesi, con possibile prolungamento a nove mesi con il consenso dello Stato membro onde consentire tempo sufficiente per porre rimedio alle cause dell'interruzione e quindi evitare l'applicazione di sospensioni.**

- I
- (50) Per salvaguardare il bilancio dell'Unione, può essere necessario che la Commissione apporti rettifiche finanziarie. Per garantire la certezza del diritto per gli Stati membri, è importante definire le circostanze in cui le violazioni del diritto *dell'Unione o del diritto nazionale relativo alla sua applicazione* possono portare a rettifiche finanziarie da parte della Commissione. Per assicurare che le rettifiche finanziarie che la Commissione può imporre agli Stati membri siano connesse alla protezione degli interessi finanziari dell'Unione, esse dovrebbero limitarsi ai casi in cui la violazione del diritto *applicabile dell'Unione o del diritto nazionale relativo alla sua applicazione* riguarda direttamente o indirettamente l'ammissibilità, la regolarità, la gestione o il controllo degli interventi e della spesa corrispondente *dichiarata alla Commissione*. Per garantire la proporzionalità, è opportuno che la Commissione valuti la natura e la gravità della violazione *e la relativa incidenza finanziaria per il bilancio dell'Unione al momento di* decidere l'importo *di una* rettifica finanziaria.
- (51) Al fine di incoraggiare la disciplina finanziaria, è opportuno definire le modalità di disimpegno di una parte dell'impegno di bilancio in un programma, in particolare se un importo può essere escluso dal disimpegno, soprattutto quando i ritardi di attuazione derivano da circostanze indipendenti dalla volontà del soggetto interessato, anormali o imprevedibili, e le cui conseguenze sono inevitabili malgrado la diligenza dimostrata, *nonché in una situazione in cui è stata inoltrata una richiesta di pagamento ma il cui rimborso è stato sospeso*.
- (52) Sono necessarie disposizioni generali supplementari riguardanti il funzionamento specifico dei fondi. In particolare, per accrescerne il valore aggiunto e per rafforzare il loro contributo *alla coesione economica, sociale e territoriale e* alle priorità della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, il funzionamento dei fondi dovrebbe essere semplificato e concentrarsi sugli obiettivi "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" e "Cooperazione territoriale europea".
- (53) Disposizioni supplementari per il funzionamento specifico del FEASR e del FEAMP sono riportate nella normativa settoriale pertinente.
- (54) Al fine di promuovere gli obiettivi del TFUE in materia di coesione economica, sociale e territoriale, l'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" dovrebbe

sostenere tutte le regioni. Per garantire un sostegno equilibrato e graduale ed essere in linea con il livello di sviluppo socioeconomico, le risorse del FESR e del FSE destinate a tale obiettivo dovrebbero essere ripartite fra le regioni meno sviluppate, le regioni in transizione e le regioni più sviluppate in base al loro PIL pro capite rispetto alla media UE-27. Per garantire la sostenibilità a lungo termine degli investimenti dei fondi strutturali, ***per consolidare lo sviluppo realizzato e per promuovere la crescita economica e la coesione sociale delle regioni dell'Unione***, le regioni il cui PIL pro capite nel periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75% della media della UE-25 per il periodo di riferimento, ma è salito a più del 75% in rapporto alla media UE-27 ***e le regioni dell'Unione alle quali è stato assegnato lo status phasing-out per il periodo 2007-2013*** dovrebbero ricevere almeno due terzi di quella che è stata la loro dotazione per il periodo 2007-2013. Gli Stati membri il cui reddito nazionale lordo (RNL) pro capite è inferiore al 90% della media dell'Unione dovrebbero beneficiare del fondo di coesione nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione". ***I singoli Stati insulari ammissibili al finanziamento fornito dal fondo di coesione nel 2013 nonché le regioni ultraperiferiche che rientrano nelle categorie di regioni in transizione e di regioni più sviluppate dovrebbero ricevere una dotazione nell'ambito dei fondi pari almeno ai quattro quinti delle rispettive dotazioni per il periodo 2007-2013.***

- (55) Si dovrebbero fissare criteri obiettivi per designare le regioni e le zone ammesse a beneficiare del sostegno dei fondi. A tal fine, l'individuazione delle regioni e zone a livello di Unione dovrebbe basarsi sul sistema comune di classificazione delle regioni introdotto dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio¹. ***È opportuno prestare particolare attenzione alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni con una bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna, tenendo conto del fatto che tali caratteristiche territoriali non corrispondono necessariamente alla classificazione NUTS.***
- (56) Per definire un quadro finanziario adeguato, la Commissione dovrebbe stabilire, mediante atti di esecuzione, la ripartizione annuale degli stanziamenti d'impegno disponibili

¹ Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

servendosi di un metodo obiettivo e trasparente, al fine di indirizzare il sostegno verso le regioni in ritardo di sviluppo, incluse quelle che ricevono un sostegno transitorio.

(57) È necessario fissare i limiti delle risorse per l'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" e adottare criteri oggettivi per la loro assegnazione alle regioni e agli Stati membri. Al fine di incoraggiare la necessaria accelerazione dello sviluppo di infrastrutture nei settori del trasporto, dell'energia e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione in tutta l'Unione, viene introdotto un "meccanismo per collegare l'Europa" (*CEF*). **Il Fondo di coesione *dovrebbe sostenere i progetti d'infrastrutture di trasporto a valore aggiunto europeo tra i progetti pre-individuati elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. .../2013⁺ del Parlamento europeo e del Consiglio¹ che dovrebbero essere realizzati in ciascuno* Stato membro conformemente al presente regolamento. *Le dotazioni nazionali a titolo del Fondo di coesione dovrebbero essere integralmente rispettate fino al 31 dicembre 2016.*** Inoltre, in linea con l'obiettivo principale di riduzione della povertà, è necessario riorientare il programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti per promuovere l'inclusione sociale e lo sviluppo armonioso dell'Unione. Si prevede un meccanismo che trasferisca risorse a detto strumento e garantisca che tali risorse siano costituite da contributi del FSE attraverso una diminuzione corrispondente implicita della percentuale minima di fondi strutturali da destinare al FSE in ciascun Stato membro.

(57 bis) Data l'urgente priorità del problema della disoccupazione giovanile nelle regioni più colpite dell'Unione, ***così come nell'Unione nel suo complesso***, è istituita un'I OG ed è finanziata con fondi specifici e investimenti mirati del FSE. L'I OG dovrebbe mirare a sostenere giovani disoccupati, che non frequentano corsi di istruzione o di formazione, residenti nelle regioni ammissibili, ***compresi coloro che abbandonano i sistemi di formazione senza ottenere una qualifica, fornendo un'offerta di buona qualità a livello di occupazione, formazione continua, apprendistato o tirocinio entro un periodo di quattro mesi dalla perdita del lavoro o dall'abbandono dell'istruzione formale.*** È opportuno che l'I OG sia attuata nel quadro degli investimenti a favore della crescita e dell'occupazione.

⁺ GU: inserire il numero (nel testo e nella nota a piè di pagina), la data e il riferimento della GU (nella nota a piè di pagina) del regolamento di cui al documento PE-CONS 76/13.

¹ ***Regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa, che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e n. 67/2010 (GU L ..., pag.).***

- I
- (59) Per quanto riguarda i fondi e al fine di garantire una ripartizione adeguata fra le categorie di regioni, le risorse non dovrebbero essere trasferite fra regioni meno sviluppate, in transizione e più sviluppate, tranne in circostanze debitamente giustificate legate al conseguimento di uno o più obiettivi tematici. Tali trasferimenti non dovrebbero essere superiori al 3% dello stanziamento complessivo per la categoria di regioni in questione.
- (60) Per garantire un effettivo impatto economico, i contributi dei fondi non dovrebbero sostituire le spese strutturali pubbliche o assimilabili degli Stati membri ai sensi del presente regolamento. Inoltre, affinché il sostegno dei fondi tenga conto del contesto economico generale, il livello della spesa pubblica dovrebbe essere determinato in funzione delle condizioni macroeconomiche generali in cui ha luogo il finanziamento, sulla base degli indicatori previsti nei programmi di stabilità e convergenza presentati annualmente dagli Stati membri ai sensi del regolamento (CE) n. 1466/1997 del Consiglio¹. La verifica del principio di addizionalità, effettuata dalla Commissione, dovrebbe concentrarsi sugli Stati membri in cui le regioni meno sviluppate e in transizione coprono almeno il 15% della popolazione, data l'entità delle risorse finanziarie a esse assegnata.
- (61) È necessario prevedere disposizioni supplementari riguardanti la programmazione, la gestione, la sorveglianza e il controllo dei programmi operativi finanziati dai fondi *per rafforzare l'attenzione verso i risultati. In particolare, è necessario definire requisiti dettagliati per il contenuto dei programmi operativi. Ciò dovrebbe facilitare la presentazione di* una logica di intervento coerente per rispondere alle esigenze di sviluppo individuate, stabilire il quadro per la valutazione dei risultati *e* sostenere l'attuazione efficace ed efficiente *dei* fondi. *In generale, un asse prioritario dovrebbe coprire un obiettivo tematico, un fondo e una categoria di regioni. Ove opportuno e al fine di aumentare l'efficacia nel quadro di un approccio integrato coerente dal punto di vista tematico, un asse prioritario dovrebbe poter riguardare più di una categoria di regioni e combinare una o più priorità d'investimento complementari a titolo del FESR, del FSE e del FC nell'ambito di uno o più obiettivi tematici.*

¹ Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1).

(61 bis) Nei casi in cui uno Stato membro elabora al massimo un programma operativo per ciascun Fondo, determinando una situazione in cui i programmi e l'accordo di partenariato sono entrambi elaborati a livello nazionale, dovrebbero essere stabilite modalità specifiche per assicurare la complementarità di tali documenti.

(61 ter) Al fine di conciliare la necessità di programmi operativi concisi che stabiliscano impegni concreti da parte degli Stati membri e la necessità di lasciare un margine di flessibilità per l'adeguamento all'evolversi della situazione, dovrebbe essere operata una distinzione tra gli elementi essenziali del programma operativo che sono oggetto di una decisione della Commissione e altri elementi che non sono oggetto di una decisione della Commissione e possono essere modificati da uno Stato membro. Di conseguenza, si dovrebbero prevedere procedure che consentano la modifica di tali elementi non essenziali dei programmi operativi a livello nazionale senza una decisione della Commissione.

(62) Al fine di migliorare le complementarità e semplificare l'esecuzione, dovrebbe essere possibile associare il sostegno del FC e del FESR a quello erogato dal FSE nei programmi operativi comuni rientranti nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione".

(63) I grandi progetti rappresentano una quota ingente della spesa dell'Unione e spesso rivestono un'importanza strategica rispetto al raggiungimento degli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. È dunque giustificato che gli interventi *al di sopra di determinate soglie* continuino a essere soggetti *a specifiche procedure di approvazione* a norma del presente regolamento. *La soglia dovrebbe essere stabilita in relazione ai costi ammissibili totali dopo aver tenuto conto delle entrate nette attese, con una soglia più elevata per i progetti in materia di trasporti, dal momento che l'entità degli investimenti in quel settore è tipicamente maggiore.* Onde garantire la chiarezza, è per questo opportuno definire il contenuto di *una domanda di* progetto di grandi dimensioni. ■

(63 bis) Per promuovere la preparazione e l'attuazione di progetti di grandi dimensioni su una base economica e tecnica sana, in merito ai quali esperti indipendenti sostenuti dall'assistenza tecnica della Commissione o, di concerto con la Commissione, altri esperti indipendenti possono fornire dichiarazioni sulla fattibilità e sostenibilità economica di progetti di grandi dimensioni, la procedura di approvazione della

Commissione dovrebbe essere resa più snella. La Commissione dovrebbe poter rifiutare l'approvazione del contributo finanziario soltanto se accerta una lacuna significativa nell'analisi qualitativa indipendente.

(63 ter) Se un'analisi qualitativa indipendente non ha avuto luogo, lo Stato membro dovrebbe trasmettere tutte le informazioni richieste e la Commissione dovrebbe valutare il progetto di grandi dimensioni onde determinare se sia giustificato il contributo finanziario richiesto.

(63 quater) Ai fini della continuità dell'attuazione, per evitare oneri amministrativi superflui e allinearsi alla decisione della Commissione sugli orientamenti sulla chiusura del periodo di programmazione 2007-2013, sono stabilite disposizioni di scaglionamento per i progetti di grandi dimensioni approvati a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio¹ il cui periodo di attuazione previsto si estende oltre il periodo di programmazione coperto dal presente regolamento. In determinate condizioni, è opportuno prevedere una procedura prioritaria per la notifica e l'approvazione di una seconda fase o fase successiva di un progetto di grandi dimensioni per il quale la fase o le fasi precedenti sono state approvate dalla Commissione a titolo del periodo di programmazione 2007-2013. Ogni singola fase dell'intervento scaglionato, che concorre allo stesso obiettivo globale, dovrebbe essere attuata secondo le norme del rispettivo periodo di programmazione.

(64) Per consentire agli Stati membri di attuare parte di un programma operativo utilizzando un approccio basato sui risultati, è utile prevedere un piano d'azione comune comprendente **un progetto o un gruppo di progetti** o che un beneficiario deve svolgere per contribuire agli obiettivi del programma operativo. Al fine di semplificare e rafforzare l'orientamento dei fondi verso i risultati, la gestione del piano d'azione comune dovrebbe basarsi esclusivamente sulle tappe fondamentali, sulle realizzazioni e sui risultati stabiliti in comune e definiti nella decisione della Commissione che adotta il piano d'azione comune. Anche le attività di controllo e di audit del piano d'azione comune dovrebbero essere limitate al conseguimento di tali tappe fondamentali, realizzazioni e risultati. Di conseguenza, è necessario stabilire norme concernenti la preparazione, il contenuto, l'adozione, la gestione finanziaria e il controllo di tali piani d'azione comuni.

¹ Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

- (65) Qualora una strategia di sviluppo urbano o territoriale richieda un approccio integrato in quanto comporta investimenti nell'ambito di più assi prioritari di uno o più programmi operativi, **è opportuno che l'azione sostenuta dai fondi, che può essere integrata con un sostegno finanziario a titolo del FEASR o del FEAMP, sia** effettuata sotto forma di investimento territoriale integrato nell'ambito di un programma operativo.
- (66) È necessario adottare norme specifiche relativamente alle funzioni del comitato di sorveglianza e alle relazioni annuali sull'attuazione dei programmi operativi sostenuti dai fondi. È opportuno che disposizioni supplementari per il funzionamento specifico del FEASR siano riportate nella normativa settoriale pertinente.
- (67) Per assicurare la disponibilità di informazioni essenziali e aggiornate sull'attuazione dei programmi, è necessario che gli Stati membri forniscano regolarmente alla Commissione i dati principali. Per evitare un onere supplementare per gli Stati membri, tali informazioni dovrebbero limitarsi ai dati raccolti continuamente e la trasmissione dovrebbe avvenire mediante lo scambio elettronico di dati.
- (67 bis) Al fine di rafforzare il monitoraggio dei progressi dell'attuazione dei fondi e facilitare la gestione finanziaria, è necessario garantire tempestivamente la disponibilità di dati finanziari di base sui progressi dell'attuazione.**
- (68) Ai sensi dell'articolo 175 TFUE, la Commissione è tenuta a presentare ogni tre anni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sui progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione. Occorre definire disposizioni concernenti il contenuto di detta relazione.
- (70) È importante portare all'attenzione del grande pubblico i risultati dei fondi dell'Unione e aumentare la consapevolezza degli obiettivi della politica di coesione. I cittadini dovrebbero avere il diritto di sapere come sono investite le risorse finanziarie dell'Unione. La responsabilità di garantire la comunicazione al pubblico di informazioni adeguate dovrebbe spettare sia alle autorità di gestione sia ai beneficiari dei progetti, **nonché alle istituzioni e agli organismi consultivi dell'Unione**. Per garantire una maggiore efficienza della comunicazione diretta al grande pubblico e maggiori sinergie tra le attività di comunicazione svolte su iniziativa della Commissione, le risorse destinate alle attività di comunicazione a norma del presente regolamento **dovrebbero** anche contribuire a **coprire**

la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui sono collegate agli obiettivi generali del presente regolamento.

- (70 bis) Per migliorare l'accessibilità e la trasparenza delle informazioni sulle opportunità di finanziamento e sui beneficiari dei progetti, in ogni Stato membro dovrebbe essere messo a disposizione un unico sito o portale Internet che fornisca informazioni su tutti i programmi operativi, compresi gli elenchi degli interventi finanziati nell'ambito di ciascun programma operativo.
- (71) Al fine di assicurare un'ampia diffusione delle informazioni sull'attuazione dei fondi e sul ruolo dall'Unione in questo ambito, e per informare i potenziali beneficiari in merito alle opportunità di finanziamento, si dovrebbero definire nell'ambito del presente regolamento disposizioni dettagliate, ***tenendo conto delle dimensioni dei programmi operativi conformemente al principio di proporzionalità, in merito*** alle misure in materia di informazione e comunicazione e a talune caratteristiche tecniche di tali misure.
- (71 bis) Al fine di assicurare che la dotazione di ciascun fondo sia mirata alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, nonché alle missioni specifiche di ciascun fondo conformemente ai loro obiettivi basati sul trattato, risulta necessario fissare soglie per la dotazione destinata all'assistenza tecnica dello Stato membro. È inoltre necessario garantire che il quadro giuridico per la programmazione dell'assistenza tecnica faciliti la creazione di modalità di realizzazione semplificate in un contesto in cui gli Stati membri attuano più fondi in parallelo e possono comprendere diverse categorie di regioni.***
- (73) È necessario determinare gli elementi che consentono di modulare il tasso di cofinanziamento dei fondi ai programmi operativi, in particolare per accrescere l'effetto moltiplicatore delle risorse dell'Unione. Occorre inoltre stabilire i tassi massimi di cofinanziamento per categoria di regioni in modo da garantire il rispetto del principio del cofinanziamento mediante un livello adeguato di partecipazione nazionale, ***sia in ambito pubblico che privato.***
- (74) È necessario che gli Stati membri designino un'autorità di gestione, un'autorità di certificazione e un'autorità di audit funzionalmente indipendente per ciascun programma operativo. Per garantire agli Stati membri flessibilità in rapporto all'istituzione dei sistemi di controllo, è opportuno prevedere la possibilità che le funzioni dell'autorità di

certificazione siano svolte dall'autorità di gestione. Lo Stato membro dovrebbe inoltre poter designare organismi intermedi cui affidare taluni compiti dell'autorità di gestione o dell'autorità di certificazione. In tal caso lo Stato membro dovrebbe precisare le rispettive responsabilità e funzioni.

- (74 bis) Conformemente al regolamento finanziario e al fine di tenere conto dell'organizzazione specifica dei sistemi di gestione e di controllo per i fondi e il FEAMP e della necessità di garantire un approccio proporzionato, è opportuno stabilire disposizioni specifiche relative alla designazione delle autorità di gestione e di certificazione. Al fine di evitare inutili oneri amministrativi, la verifica ex ante del rispetto dei criteri di designazione di cui al presente regolamento dovrebbe essere limitata all'autorità di gestione e di certificazione e, conformemente alle condizioni stabilite nel presente regolamento, nessuna attività aggiuntiva di audit dovrebbe essere richiesta quando il sistema è essenzialmente lo stesso del periodo 2007-2013. Non ci dovrebbe essere alcun obbligo di approvare la designazione da parte della Commissione. Tuttavia, al fine di aumentare la certezza del diritto, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di presentare i documenti concernenti la designazione alla Commissione, fatte salve determinate condizioni stabilite dal presente regolamento. La sorveglianza del rispetto dei criteri di designazione effettuata sulla base di accordi di audit e di controllo dovrebbero, se i risultati dimostrano la mancata osservanza dei criteri, dare luogo ad azioni correttive e alla possibile fine della designazione.
- (75) L'autorità di gestione è la responsabile principale dell'attuazione efficace ed efficiente dei fondi e del FEAMP e svolge un gran numero di funzioni connesse alla gestione e al controllo del programma, alla gestione e ai controlli finanziari, nonché alla scelta dei progetti. Le sue responsabilità e le sue funzioni dovrebbero essere definite.
- (76) L'autorità di certificazione dovrebbe compilare e inviare le domande di pagamento alla Commissione. Dovrebbe preparare i bilanci ■, certificarne la completezza, l'esattezza e la veridicità e certificare che la spesa iscritta nel bilancio rispetta le norme dell'Unione e nazionali applicabili. Le sue responsabilità e le sue funzioni dovrebbero essere definite.
- (77) L'autorità di audit dovrebbe garantire lo svolgimento di attività di audit sui sistemi di gestione e controllo su un campione adeguato di interventi e sui bilanci ■. Le sue responsabilità e le sue funzioni dovrebbero essere definite. ***Gli audit delle spese dichiarate dovrebbero essere effettuati su un campione rappresentativo di interventi al***

fine di consentire risultati idonei a estrapolazione. Come norma generale, dovrebbe essere utilizzato un metodo di campionamento statistico mirato a fornire un campione rappresentativo attendibile. Le autorità di audit possono comunque utilizzare, in circostanze motivate, un metodo di campionamento non statistico purché nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente regolamento.

- (79) Fatti salvi i poteri della Commissione in materia di controllo finanziario, è opportuno rafforzare la cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione in questo campo e fissare criteri che consentano alla Commissione di determinare, nell'ambito della strategia di controllo dei sistemi nazionali, il grado di affidabilità che dovrebbe ottenere dagli organismi di audit nazionali.
- (80) Oltre alle norme comuni in materia di gestione finanziaria, sono necessarie disposizioni supplementari per *i fondi* e il FEAMP. In particolare, al fine di assicurare alla Commissione garanzie ragionevoli prima *dell'accettazione* dei conti, le domande di pagamento intermedio dovrebbero essere rimborsate a un tasso pari al 90% dell'importo che si ottiene applicando il tasso di cofinanziamento per ciascuna priorità stabilito nella decisione di adozione del programma operativo alla spesa ammissibile per *l'asse prioritario* in questione. Gli importi dovuti dovrebbero essere pagati agli Stati membri *all'accettazione* dei conti, purché *la Commissione sia in grado di deliberare che i conti sono completi, esatti e veritieri*.
- (81) *I beneficiari dovrebbero ricevere il sostegno completo entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta di pagamento da parte del beneficiario, fatta salva la disponibilità di fondi dal prefinanziamento iniziale e annuale e pagamenti intermedi. L'autorità di gestione può sospendere le scadenze qualora i documenti giustificativi non siano completi o in presenza di prove di irregolarità che esigono ulteriori indagini.* Si dovrebbe ogni anno prevedere un prefinanziamento *iniziale e annuale* per garantire che gli Stati membri abbiano mezzi sufficienti per *attuare i programmi* secondo dette modalità. *Il prefinanziamento annuale* dovrebbe essere liquidato ogni anno con *l'accettazione* dei conti.
- (81 bis) Per ridurre il rischio di dichiarazione di spese irregolari, dovrebbe essere possibile per un'autorità di certificazione, senza necessità di una giustificazione aggiuntiva, includere gli importi che richiedono ulteriore verifica in una domanda di pagamento intermedio dopo il periodo contabile nel quale sono stati contabilizzati.*

- (82) Per garantire l'applicazione corretta delle regole generali sul disimpegno, le regole stabilite per i fondi *e il FEAMP* dovrebbero specificare come si determinano le scadenze del disimpegno e come si calcolano gli importi in questione.
- (82 bis) *Ai fini dell'applicazione del regolamento finanziario alla gestione finanziaria dei fondi e del FEAMP, risulta necessario istituire procedure per la preparazione, l'esame e l'accettazione dei conti tali da assicurare basi chiare e certezza giuridica per tali accordi. Inoltre, al fine di consentire agli Stati membri di adempiere correttamente alle loro responsabilità, lo Stato membro dovrebbe avere la facoltà di escludere importi oggetto di valutazione in corso della loro legittimità e regolarità.***
- (84) *Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, dovrebbero essere previsti limiti per il periodo in cui le autorità di gestione sono tenute ad assicurare la disponibilità di documenti per interventi dopo la presentazione delle spese o il completamento di un intervento. Conformemente al principio di proporzionalità, il periodo per la conservazione dei documenti dovrebbe essere differenziato a seconda della spesa totale ammissibile di un intervento.*
- (84 bis) *Poiché i conti sono verificati e accettati ogni anno, dovrebbe essere introdotta una semplificazione significativa della procedura di chiusura. La chiusura finale del programma dovrebbe pertanto fare riferimento soltanto ai documenti concernenti il periodo contabile finale e la relazione di attuazione finale o all'ultima relazione di attuazione annuale, senza alcuna necessità di produrre documenti aggiuntivi.***
- (85) Per salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione e fornire i mezzi che consentano un'attuazione efficace dei programmi, si dovrebbero stabilire disposizioni che consentano alla Commissione di sospendere i pagamenti a livello di priorità o di programma operativo.
- (86) Al fine di garantire la certezza del diritto per gli Stati membri, è opportuno stabilire modalità e procedure specifiche per le rettifiche finanziarie da parte degli Stati membri e della Commissione riguardanti i fondi *conformemente al principio di proporzionalità*.
- (86 bis) *È necessario istituire un quadro giuridico che fornisca solidi sistemi di gestione e di controllo a livello nazionale e regionale e un'adeguata divisione dei ruoli e delle responsabilità nel contesto della gestione concorrente. È opportuno pertanto precisare e***

chiarire il ruolo della Commissione e stabilire norme proporzionate per l'applicazione delle rettifiche finanziarie da parte della Commissione.

- (87) La frequenza dei controlli di audit sugli interventi dovrebbe essere proporzionale all'entità del sostegno dell'Unione erogato attraverso i fondi. In particolare, si dovrebbe ridurre il numero di controlli di audit nei casi in cui la spesa totale ammissibile per un intervento non superi i 200 000 EUR per il FESR e il FC, i 150 000 EUR per il FSE e i 100 000 EUR per il FEAMP. Ciononostante dovrebbe essere possibile effettuare controlli di audit in qualsiasi momento laddove emerga prova di un'irregolarità o frode o, in seguito alla chiusura di un intervento completato, nell'ambito di un campione da sottoporre ad audit. La Commissione dovrebbe essere in grado di riesaminare la pista di controllo dell'autorità di audit o di partecipare alle verifiche in loco dell'autorità di audit. Se la Commissione non ottiene le necessarie garanzie circa l'efficace funzionamento dell'autorità di audit con questi mezzi, la Commissione dovrebbe essere in grado di effettuare una nuova esecuzione dell'attività di audit se conformemente agli standard di audit accettati a livello internazionale. Perché il livello di controlli audit effettuati dalla Commissione sia proporzionato al rischio, la Commissione dovrebbe avere la possibilità di ridurre le proprie attività di audit relative ai programmi operativi se non sussistono carenze significative o le autorità di audit sono affidabili. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, norme specifiche dovrebbero essere introdotte per ridurre il rischio di sovrapposizione tra audit delle stesse operazioni da parte di istituzioni diverse, vale a dire la Corte dei conti europea, la Commissione e l'autorità di audit.
- (88) Al fine di integrare e modificare alcuni elementi non essenziali del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo a un codice di condotta che stabilisca gli obiettivi e i criteri per sostenere l'attuazione del partenariato, integrazioni e modifiche delle sezioni del quadro strategico comune, norme dettagliate sui criteri per determinare il livello di rettifica finanziaria da applicare, norme specifiche supplementari sull'acquisto di terreni e sulla combinazione di supporto tecnico con strumenti finanziari, norme specifiche supplementari sul ruolo, le passività e le responsabilità degli organismi di attuazione degli strumenti finanziari, criteri di selezione correlati e prodotti che possono essere consegnati attraverso strumenti finanziari, la gestione e il controllo degli strumenti finanziari, le norme per il ritiro dei pagamenti agli strumenti finanziari e le conseguenti rettifiche relative alle domande di pagamento e norme specifiche concernenti l'istituzione di un

sistema di capitalizzazione delle rate annuali per abbuoni di interessi e abbuoni di commissioni di garanzia, norme specifiche relative ai criteri di determinazione dei costi e delle commissioni di gestione in base alle prestazioni e ai massimali applicabili, nonché le norme per il rimborso dei costi di gestione capitalizzati e delle commissioni per strumenti azionari e di microcredito, l'adeguamento dei tassi forfettari, l'istituzione di tariffe forfettarie per settori o sottosettori nei settori delle TIC, ricerca, sviluppo e innovazione e l'efficienza energetica e l'aggiunta di settori o sottosettori, **il metodo di calcolo del valore corrente dell'entrata netta scontata** per gli interventi generatori di entrate, norme supplementari sulla sostituzione di un beneficiario e su un cambiamento delle relative responsabilità, requisiti minimi da inserire negli accordi PPP che sono necessari per l'applicazione di una deroga,

definizione del tasso forfettario e relative modalità, la metodologia da utilizzare per effettuare la revisione della qualità di un progetto di grandi dimensioni, ulteriori norme specifiche sui criteri di determinazione dei casi di irregolarità da segnalare, i dati da fornire e le condizioni e le procedure da applicare per determinare se gli importi che risultano irrecuperabili sono rimborsati dagli Stati membri, **norme dettagliate per istituire un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati nell'ambito del sistema di sorveglianza**, requisiti minimi dettagliati per la pista di controllo, **portata e contenuto di audit degli interventi e audit dei conti e la metodologia per la selezione del campione di interventi e le norme sull'utilizzo dei dati raccolti durante i controlli di audit, norme dettagliate sui casi da considerarsi carenze gravi** nell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti.

- (89) Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (90) **Per quanto riguarda tutti i fondi SIE, dovrebbe esser delegato alla** Commissione il potere di adottare, mediante atti di esecuzione, **■** le decisioni di approvazione **degli accordi** di partenariato **■** o dell'accordo di partenariato riveduto, le decisioni sul raggiungimento delle tappe fondamentali previste dai programmi e sulle priorità, la modifica dei programmi come conseguenza delle azioni correttive in materia di

trasferimento delle dotazioni finanziarie e le decisioni che stabiliscono le modalità per garantire un approccio coerente per fissare le tappe fondamentali e le finalità nell'ambito delle prestazioni per ciascuna priorità e per la valutazione del conseguimento delle tappe fondamentali e delle finalità, le decisioni circa l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione, e, in caso di disimpegno, le decisioni che modificano le decisioni di adozione dei programmi e, per quanto riguarda i fondi, le decisioni che identificano le regioni e gli Stati membri che soddisfano i criteri relativi all'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", le decisioni che attribuiscono la ripartizione annuale degli stanziamenti d'impegno agli Stati membri, le decisioni che stabiliscono *il sostegno da assegnare a titolo del Fondo di coesione ai progetti di infrastrutture di trasporto a valore aggiunto europeo e i progetti pre-individuati elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. .../2013⁺ che saranno realizzati in ciascuno Stato membro, le decisioni di accettare trasferimenti di parte degli stanziamenti per l'obiettivo di cooperazione territoriale europea agli investimenti per la crescita e l'occupazione, le decisioni che stabiliscono l'importo da trasferire dalla dotazione dei Fondi strutturali di ciascuno Stato membro agli aiuti agli indigenti, le decisioni relative alle rettifiche finanziarie, le decisioni di approvazione degli elementi del programma operativo, le decisioni di approvazione del contributo finanziario per il progetto di grandi dimensioni selezionato e l'estensione del periodo per la realizzazione della condizione relativa alla approvazione dei progetti di grandi dimensioni, le decisioni che negano il contributo finanziario per un progetto di grandi dimensioni, le decisioni sui piani d'azione congiunti, le decisioni sull'importo imputabile ai fondi per l'esercizio contabile e le decisioni di sospensione dei pagamenti intermedi.*

- (91) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione riguardo al modello da utilizzare per la presentazione della relazione intermedia, al modello del programma operativo per i fondi, alla metodologia da usare nell'effettuare l'analisi costi-benefici dei progetti di grandi dimensioni, al formato delle informazioni sui progetti di grandi dimensioni, al modello per il piano d'azione comune, al modello della relazione annuale e della relazione di attuazione finale, alla frequenza della segnalazione delle irregolarità e al formato della segnalazione di irregolarità, al modello della dichiarazione di gestione e ai modelli per la strategia di audit, il parere e la relazione annuale di

⁺ GU: inserire il numero del regolamento di cui al documento PE-CONS 76/13.

controllo. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.

(91 bis) Al fine di provvedere al necessario apporto e al migliore coinvolgimento degli Stati membri, quando esercita le proprie competenze di esecuzione ai fini dell'attuazione del presente regolamento in determinati settori politici sensibili legati ai fondi SIE e per rafforzare il ruolo degli Stati membri ai fini dell'adozione di condizioni uniformi in materia o per altre misure esecutive con incidenza sostanziale o con un'incidenza potenziale rilevante sull'economia nazionale, sul bilancio nazionale o sul corretto funzionamento della pubblica amministrazione degli Stati membri, gli atti di esecuzione riguardanti la metodologia per produrre dati sul sostegno agli obiettivi relativi al cambiamento climatico; i termini e le condizioni uniformi per la sorveglianza degli strumenti finanziari; le modalità per il trasferimento e la gestione dei contributi di programma per quanto riguarda determinati strumenti finanziari; i modelli da utilizzare al momento della presentazione di ulteriori informazioni relative agli strumenti finanziari con le domande di pagamento alla Commissione; i modelli da utilizzare nelle relazioni sugli strumenti finanziari alla Commissione; i termini e le condizioni dello scambio elettronico di dati che devono essere stabiliti per gli scambi ufficiali di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione, comprese le informazioni relative alle responsabilità degli Stati membri; la nomenclatura sulla cui base possono essere definite le categorie di intervento riguardanti l'asse prioritario nei programmi operativi; il formato della notifica del rifiuto della Commissione di alcun contributo finanziario a un progetto di grandi dimensioni; il modello da utilizzare per la presentazione dei dati finanziari alla Commissione a fini di sorveglianza; le caratteristiche tecniche di misure di informazione e comunicazione per l'intervento e le istruzioni per creare l'emblema e la definizione dei colori standard; le norme in materia di scambio di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi; il modello per la relazione e il parere dell'organismo di audit indipendente e la descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per le autorità di gestione e, se del caso, le autorità di certificazione; le specifiche tecniche del sistema di gestione e controllo; i modelli per le domande di

¹ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

pagamento e per la contabilità dovrebbero essere adottati secondo la procedura di cui al regolamento (UR) n. 182/2011.

- (93) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite o insulari, in particolare le zone rurali, le zone interessate da transizione industriale e le regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, ***come le regioni più settentrionali con bassa densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna, e le regioni ultraperiferiche, le zone urbane svantaggiate e le città di confine periferiche,*** non può essere conseguito in maniera sufficiente dagli Stati membri ma può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (93 bis) Poiché il presente regolamento sostituisce il regolamento (CE) n. 1083/2006, è opportuno abrogare detto regolamento. *Tuttavia, il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare il proseguimento o la modifica degli interventi approvati dalla Commissione sulla base del regolamento (CE) n 1083/2006 o di qualsiasi altro atto normativo applicabile a detto intervento il 31 dicembre 2013. Tale regolamento o tale altra normativa applicabile dovrebbero di conseguenza continuare ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2013 a detto intervento o ai progetti interessati fino alla loro chiusura. Le domande di assistenza presentate o approvate ai sensi del regolamento (CE) n 1083/2006 dovrebbero rimanere valide. Dovrebbe essere messa a disposizione degli Stati membri l'opzione che consente all'autorità di gestione di svolgere le funzioni dell'autorità di certificazione per i programmi operativi corrispondenti attuati sulla base del regolamento (CE) n. 1083/2006.*
- (93 ter) *Onde consentire l'immediata applicazione delle misure previste nel presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,*

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

PARTE I OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo (FSE), al Fondo di coesione (FC), al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), che operano nell'ambito **di un** quadro comune ("i fondi **strutturali e di investimento europei- fondi SIE**"). Esso stabilisce altresì le disposizioni necessarie per garantire l'efficacia dei fondi **SIE** e il coordinamento dei fondi tra loro e con altri strumenti dell'Unione. Le norme comuni applicabili ai fondi SIE sono definite nella parte II.

La parte III stabilisce le norme generali che disciplinano il FESR e il FSE ("i fondi strutturali") e il FC per quanto riguarda i compiti, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione dei fondi strutturali e del FC ("i fondi"), i criteri che gli Stati membri e le regioni sono tenuti a soddisfare per essere ammissibili al sostegno dei fondi **SIE**, le risorse finanziarie disponibili e i criteri per la loro ripartizione.

La parte IV stabilisce norme generali applicabili ai fondi e al FEAMP sulla gestione e sul controllo, sulla gestione finanziaria, sui conti e sulle rettifiche finanziarie.

L'applicazione delle norme stabilite nel presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni di cui al regolamento (UE) n. .../2013⁺ del Parlamento europeo e del Consiglio¹ e le disposizioni specifiche di cui ai seguenti regolamenti **a norma dell'ultimo comma del presente articolo**:

- 1) regolamento (UE) n. .../2013⁺ del Parlamento europeo e del Consiglio¹ (il "regolamento FESR");

⁺ GU: inserire il riferimento di pubblicazione del COD 2011/0288.

¹ Regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (GU L ... del ..., pag. ...).

⁺ GU: inserire il riferimento di pubblicazione del COD 2011/0273.

- 2) regolamento (UE) n. .../2013⁺⁺ del Parlamento europeo e del Consiglio² (il "regolamento FSE");
- 3) regolamento (UE) n. .../2013⁺ del Parlamento europeo e del Consiglio³ (il "regolamento FC");
- 4) regolamento (UE) n. .../2013⁺⁺ del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ (il "regolamento CTE");
- 5) regolamento (UE) n. .../2013⁺⁺⁺ del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ (il "regolamento FEASR"); e
- 6) un futuro atto giuridico dell'Unione che stabilisca le condizioni per il sostegno finanziario alla politica marittima e della pesca per il periodo 2014-2020.

La parte II del presente regolamento si applica a tutti i fondi SIE, tranne quando le pertinenti norme specifiche di ciascun fondo stabiliscono norme speciali che derogano alle disposizioni comuni, nel qual caso si applicano le norme speciali. Qualsiasi norma specifica di ciascun fondo che ricada nell'ambito del quadro strategico comune può stabilire norme complementari rispetto alle disposizioni comuni. Tali norme complementari, tuttavia, non possono contraddire le disposizioni comuni. In caso di dubbio circa l'applicazione delle disposizioni di cui alla parte II del presente regolamento ovvero delle corrispondenti norme specifiche di ciascun fondo, si applicano le disposizioni comuni.

¹ Regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L ... del..., pag. ...).

⁺⁺ GU: inserire il riferimento di pubblicazione del COD 2011/0268.

² Regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 (GU L ... del..., pag. ...).

⁺ GU: inserire il riferimento di pubblicazione del COD 2011/0274.

³ Regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 (GU L ... del..., pag. ...).

⁺⁺ GU: inserire il riferimento di pubblicazione del COD 2011/0272.

⁴ Regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativo alla cooperazione territoriale europea (GU L ... del ..., pag. ...).

⁺⁺⁺ GU: inserire il riferimento di pubblicazione del COD 2011/0282.

⁵ Regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativo al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 (GU L ... del ..., pag. ...).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, *si applicano* le *seguenti* definizioni:

- 1) "strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva": gli scopi e gli obiettivi condivisi che guidano l'azione degli Stati membri e dell'Unione definiti **■** nelle conclusioni adottate dal Consiglio europeo del 17 giugno 2010 come allegato I (Nuova strategia europea per l'occupazione e la crescita, obiettivi principali dell'UE), nella raccomandazione del Consiglio del 13 luglio 2010¹ e nella decisione 2010/707/UE del Consiglio², e qualsiasi revisione di tali scopi e obiettivi condivisi;
- 2 bis) ***"quadro politico strategico": un documento o una serie di documenti elaborati a livello nazionale o regionale che definisce un numero limitato di priorità coerenti stabilite sulla base di prove e un calendario per l'attuazione di tali priorità e che può includere un meccanismo di monitoraggio;***
- 2 ter) ***"strategia di specializzazione intelligente": le strategie di innovazione nazionali o regionali che definiscono le priorità allo scopo di creare un vantaggio competitivo sviluppando i loro punti di forza in materia di ricerca e innovazione e accordandoli alle esigenze imprenditoriali, al fine di sfruttare le opportunità emergenti e gli sviluppi del mercato in modo coerente, evitando nel contempo la duplicazione e la frammentazione degli sforzi ; una "strategia di specializzazione intelligente" può assumere la forma di un quadro politico strategico per la ricerca e l'innovazione (R&I) nazionale o regionale o esservi incluse;***
- 5) "norme specifiche di ciascun fondo": le disposizioni di cui alla parte III o alla parte IV del presente regolamento o stabilite sulla base della parte III o della parte IV del presente regolamento o in un regolamento specifico o generico che disciplina uno o più fondi **SIE** menzionati o elencati nell'articolo 1, quarto comma;
- 6) "programmazione": l'iter organizzativo, decisionale e di ripartizione delle risorse finanziarie in più fasi, ***con il coinvolgimento dei partner conformemente all'articolo 5,***

¹ Raccomandazione del Consiglio, del 13 luglio 2010, sugli orientamenti di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione (GU L 191 del 23.7.2010, pag. 28).

² Decisione del Consiglio 2010/707/UE, del 21 ottobre 2010, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (GU L 308 del 24.11.2010, pag. 46).

finalizzato all'attuazione, su base pluriennale, dell'azione congiunta dell'Unione e degli Stati membri per realizzare **gli obiettivi della** strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

- 7) "programma": un "programma operativo" di cui alla parte III o alla parte IV del presente regolamento e a un futuro atto giuridico dell'Unione che stabilisca le condizioni per il sostegno finanziario per la politica marittima e della pesca per il periodo 2014-2020 e il "programma di sviluppo rurale" di cui al regolamento FEASR;
- 8) "priorità": **nelle parti II e IV del presente regolamento** l'"asse prioritario" di cui alla parte III del presente regolamento **per FESR, FSE e FC** e la "priorità dell'Unione" di cui al regolamento FEAMP e a un futuro atto giuridico dell'Unione che stabilisca le condizioni per il sostegno finanziario per la politica marittima e della pesca per il periodo 2014-2020;
- 9) "intervento": un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati dalle autorità di gestione dei programmi in questione o sotto la loro responsabilità, che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di una priorità o delle priorità connesse; nel contesto degli strumenti finanziari, un intervento è costituito dai contributi finanziari di un programma agli strumenti finanziari e dal successivo sostegno finanziario fornito da tali strumenti finanziari;
- 10) "beneficiario": un organismo pubblico o privato **e, solo ai fini del regolamento FEASR e di un futuro atto giuridico dell'Unione che stabilisca le condizioni per il sostegno finanziario per la politica marittima e della pesca per il periodo 2014-2020, una persona fisica**, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione degli interventi; e, nel quadro **dei regimi di aiuti di Stato, quali definiti al punto 12 del presente articolo**, l'organismo che riceve l'aiuto; e, nel quadro degli strumenti finanziari **ai sensi del titolo IV della parte II del presente regolamento**, l'organismo che attua lo strumento finanziario **ovvero, se del caso, il fondo di fondi**;
- 10 bis) "strumenti finanziari": le definizioni di strumenti finanziari fornite dal regolamento finanziario si applicano, mutatis mutandis, ai fondi SIE, salvo disposizioni contrarie del presente regolamento;**
- 11) "destinatario finale": una persona fisica o giuridica che riceve sostegno finanziario da uno strumento finanziario;

- 12) "aiuti di Stato": gli aiuti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE che, ai fini del presente regolamento, si considerano includere anche gli aiuti *de minimis* ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione¹, del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione² e del regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione³;
- 13) "intervento completato": un intervento che è stato materialmente completato o pienamente realizzato e per il quale tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari e il contributo pubblico corrispondente è stato corrisposto ai beneficiari;
- 14) "**spesa pubblica**": qualsiasi **contributo pubblico** al finanziamento di **interventi** proveniente dal bilancio di un'autorità pubblica nazionale, regionale o locale, dal bilancio dell'Unione destinato ai fondi **SIE**, dal bilancio di un organismo di diritto pubblico o dal bilancio di associazioni di autorità pubbliche o di organismi di diritto pubblico **e, allo scopo di determinare il tasso di cofinanziamento dei programmi FSE, può comprendere eventuali risorse finanziarie costituite collettivamente da datori di lavoro e lavoratori**;
- 15) "organismo di diritto pubblico": qualsiasi organismo di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ e qualsiasi gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) istituito a norma del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵, indipendentemente dal fatto che le pertinenti disposizioni nazionali di attuazione considerino il GECT un organismo di diritto pubblico o di diritto privato;

¹ Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5).

² Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli (GU L 337 del 21.12.2007, pag. 35).

³ Regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004 (GU L 193 del 25.7.2007, pag. 6).

⁴ Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114).

⁵ Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19).

- 16) "documento": un supporto cartaceo o elettronico recante informazioni pertinenti nell'ambito del presente regolamento;
- 17) "organismo intermedio": qualsiasi organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'autorità di gestione o di certificazione o che svolge mansioni per conto di questa autorità in relazione agli interventi di attuazione dei beneficiari;
- 18) "strategia di sviluppo locale **di tipo partecipativo**": una serie coerente di interventi rispondenti a obiettivi e bisogni locali, che contribuisce alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e che è **concepita ed eseguita da un gruppo di azione locale**;
- 20) "**accordo** di partenariato": un documento preparato da uno Stato membro con il coinvolgimento dei partner in linea con l'approccio della governance a più livelli, che definisce la strategia e le priorità di tale Stato membro nonché le modalità di impiego efficace ed efficiente dei fondi **SIE** al fine di perseguire la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e approvato dalla Commissione in seguito a valutazione e dialogo con lo Stato membro interessato;
- 21) "categoria di regioni": la classificazione delle regioni come "regioni meno sviluppate", "regioni in transizione" e "regioni più sviluppate", conformemente all'articolo 82, paragrafo 2;
- 22) "richiesta di pagamento": una domanda di pagamento o una dichiarazione di spesa presentata alla Commissione da uno Stato membro;
- 23) "BEI": la Banca europea per gli investimenti, il Fondo europeo per gli investimenti o una società controllata della Banca europea per gli investimenti;
- 23 bis) "conto di garanzia": un conto bancario oggetto di un accordo scritto tra un'autorità di gestione, o un organismo intermedio, e l'organismo che attua uno strumento finanziario, o, nel caso di un intervento PPP, un accordo scritto tra un organismo pubblico beneficiario e il partner privato approvato dall'autorità di gestione (o da un organismo intermedio), aperto specificatamente per detenere fondi che saranno erogati dopo il periodo di ammissibilità, esclusivamente per gli scopi di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), all'articolo 36, paragrafi 2 e 2 bis, e dall'articolo 54 quater,**

oppure un conto bancario aperto sulla base di condizioni che offrano garanzie equivalenti circa i pagamenti effettuati tramite il fondo;

- 23 ter) *"fondo di fondi": un fondo istituito con l'obiettivo di fornire sostegno mediante un programma o programmi a diversi organismi di attuazione degli strumenti finanziari. Qualora gli strumenti finanziari siano attuati attraverso un fondo di fondi, l'organismo che attua il fondo di fondi è considerato l'unico beneficiario;*
- 24) "PMI": le microimprese, le piccole imprese o le medie imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione¹;
- 25) "periodo contabile": ai fini della parte III e della parte IV, il periodo che va dal 1° luglio al 30 giugno, tranne per il primo periodo contabile dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, relativamente al quale si intende il periodo che va dalla data di inizio dell'ammissibilità della spesa al 30 giugno 2015. Il periodo contabile finale andrà dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024;
- 26) "esercizio finanziario": ai fini della parte III e della parte IV, il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre;
- 26 bis) *"strategia macroregionale": un quadro integrato approvato dal Consiglio europeo, che potrebbe essere sostenuto dai fondi SIE tra gli altri, per affrontare sfide comuni riguardanti un'area geografica definita, connesse agli Stati membri e ai paesi terzi situati nella stessa area geografica, che beneficiano così di una cooperazione rafforzata che contribuisce al conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale;*
- 26 ter) *"strategia del bacino marittimo": un quadro strutturato di cooperazione con riguardo a una zona geografica determinata, elaborato dalle istituzioni dell'Unione, dagli Stati membri, dalle loro regioni e, ove del caso, da paesi terzi che condividono un bacino marittimo; tale strategia del bacino marittimo tiene conto delle specifiche caratteristiche geografiche, climatiche, economiche e politiche del bacino marittimo;*
- 26 quater) *"condizionalità applicabile ex ante": un fattore critico concreto e predefinito con precisione, che rappresenta una condizione essenziale per l'efficace ed efficiente raggiungimento di un obiettivo specifico relativo a una priorità d'investimento o a una*

¹ Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

priorità dell'Unione – al quale tale fattore è direttamente ed effettivamente collegato e sul quale ha un impatto diretto;

- 26 quinquies) "obiettivo specifico": la finalità alla quale contribuisce una priorità d'investimento o una priorità dell'Unione in uno specifico contesto nazionale o regionale mediante azioni o misure intraprese nell'ambito di tale priorità;*
- 26 sexies) "raccomandazioni pertinenti specifiche per paese adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE" e "raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE": le raccomandazioni relative alle sfide strutturali che possono essere opportunamente affrontate mediante investimenti pluriennali che ricadono direttamente nell'ambito di applicazione dei fondi SIE, come stabilito nei regolamenti specifici dei fondi;*
- 26 septies) "partenariati pubblico-privati" (PPP): forme di cooperazione tra organismi pubblici e il settore privato, finalizzate a migliorare la realizzazione di investimenti in progetti infrastrutturali o in altre tipologie di interventi che offrono servizi pubblici mediante la condivisione del rischio, la concentrazione di competenze del settore privato, o fonti aggiuntive di capitale;*
- 26 octies) "irregolarità": qualsiasi violazione del diritto dell'Unione o nazionale sulla sua applicazione derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell'Unione mediante l'imputazione di spese indebite al bilancio dell'Unione.*
- 26 octies bis) "operatore economico": qualsiasi persona fisica o giuridica o altra entità che partecipa all'esecuzione dell'assistenza dei fondi SIE, a eccezione di uno Stato membro nell'esercizio delle sue prerogative di autorità pubblica;*
- 26 nonies) "irregolarità sistemica": qualsiasi irregolarità, compresa una di natura ricorrente, con un'elevata probabilità di verificarsi in tipi simili di interventi, che deriva da una grave carenza nel funzionamento efficace di un sistema di gestione e di controllo, compresa la mancata istituzione di procedure adeguate conformemente al presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo;*

26 decies) "carenza grave nell'efficace funzionamento di un sistema di gestione e di controllo": ai fini dell'attuazione dei fondi e del FEAMP di cui alla parte IV, una carenza per la quale risultano necessari perfezionamenti sostanziali nel sistema, tali da esporre i fondi e il FEAMP a un rischio rilevante di irregolarità e la cui esistenza è incompatibile con un revisione contabile senza rilievi sul funzionamento del sistema di gestione e di controllo.

Articolo 2 bis

Calcolo dei termini per le decisioni della Commissione

Ove, conformemente all'articolo 15, paragrafi 2 e 3, all'articolo 25, paragrafo 3, all'articolo 26, paragrafo 2, all'articolo 92, paragrafo 2, all'articolo 96, paragrafo 2, e all'articolo 97, paragrafo 3, è stabilito un termine per l'adozione o la modifica di una decisione da parte della Commissione mediante un atto di esecuzione, tale termine non comprende il periodo che ha inizio il giorno successivo alla data in cui la Commissione trasmette le sue osservazioni allo Stato membro, e si estende fin quando lo Stato membro non risponde alle osservazioni.

PARTE II

DISPOSIZIONI COMUNI APPLICABILI AI FONDI **SIE**

TITOLO I

Principi di intervento dell'Unione per i fondi **SIE**

I

Articolo 4

Principi generali

1. I fondi **SIE** intervengono, mediante programmi pluriennali, a complemento delle azioni nazionali, regionali e locali, per realizzare la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva **nonché le missioni specifiche di ciascun fondo conformemente agli obiettivi di tali missioni basati sul trattato, compresa la coesione economica, sociale e territoriale**, tenendo conto **dei pertinenti** orientamenti integrati Europa 2020 e delle **pertinenti** raccomandazioni specifiche per ciascun paese **adottate a norma** dell'articolo 121, paragrafo 2, **TFUE**, delle pertinenti raccomandazioni del Consiglio adottate **a norma** dell'articolo 148, paragrafo 4, **TFUE e, ove appropriato a livello nazionale, del programma nazionale di riforma.**

2. La Commissione e gli Stati membri provvedono, ***tenendo conto del contesto specifico di ciascuno Stato membro***, affinché l'intervento dei fondi ***SIE*** sia coerente con le ***pertinenti*** politiche, ***con i principi orizzontali di cui agli articoli 5, 7 e 8*** e ***con*** le priorità dell'Unione ed è complementare agli altri strumenti dell'Unione.
3. L'intervento dei fondi ***SIE*** è eseguito in stretta cooperazione fra la Commissione e gli Stati membri ***conformemente al principio di sussidiarietà***.
4. Gli Stati membri, ***al livello territoriale appropriato e conformemente al proprio quadro istituzionale, giuridico e finanziario***, e gli organismi da essi designati a tale scopo sono responsabili ***della preparazione e*** dell'esecuzione dei programmi e svolgono i rispettivi compiti, ***in partenariato con i partner pertinenti di cui all'articolo 5, conformemente*** al presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo ■ .
5. Le modalità di attuazione e di impiego dei fondi ***SIE***, in particolare le risorse finanziarie e amministrative richieste per la loro ***preparazione e*** attuazione, riguardanti ***la sorveglianza***, la rendicontazione, la valutazione, la gestione e il controllo, ***rispettano il*** principio di proporzionalità con riguardo al livello del sostegno assegnato ***e tengono conto della finalità generale di ridurre gli oneri amministrativi a carico degli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo dei programmi***.
6. In base alle rispettive responsabilità, la Commissione e gli Stati membri provvedono al coordinamento dei fondi ***SIE*** tra loro e con altre politiche, ***altre strategie*** e altri strumenti ***pertinenti*** dell'Unione, tra cui quelli compresi nell'ambito dell'azione esterna dell'Unione.
7. La parte del bilancio dell'Unione destinata ai fondi ***SIE*** è eseguita nell'ambito della gestione concorrente degli Stati membri e della Commissione, ai sensi dell'***articolo 59*** del regolamento finanziario, fatta eccezione per l'importo del sostegno del FC trasferito al CEF di cui all'articolo 84, paragrafo 4, del presente regolamento e le azioni innovative su iniziativa della Commissione ai sensi dell'***articolo 8 (ex articolo 9)*** del regolamento FESR e l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.
8. La Commissione e gli Stati membri rispettano il principio di sana gestione finanziaria di cui all'***articolo 30*** del regolamento finanziario.

9. La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché la preparazione e l'attuazione dei fondi **SIE** sia efficace *per quanto riguarda* la sorveglianza, la valutazione e la rendicontazione.
10. La Commissione e gli Stati membri svolgono i rispettivi ruoli in relazione ai fondi **SIE** in modo da ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari.

Articolo 5

Partenariato e governance a più livelli

1. Ogni Stato membro organizza, per *l'accordo* di partenariato e per ciascun programma, *conformemente al suo quadro istituzionale e giuridico*, un partenariato con *le competenti autorità regionali e locali*. *Il partenariato include altresì* tutti i seguenti partner:
 - a) le autorità ■ cittadine e le altre autorità pubbliche competenti;
 - b) le parti economiche e sociali;
 - c) *i pertinenti* organismi che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione *dell'inclusione sociale*, della parità *di genere* e della non discriminazione.
2. Conformemente al sistema della governance a più livelli, gli Stati membri associano i partner *di cui al paragrafo 1* alle attività di preparazione *degli accordi* di partenariato e delle relazioni sullo stato di attuazione e *a tutte le* attività di preparazione *e* attuazione ■ dei programmi, *anche attraverso la partecipazione* ai comitati di sorveglianza dei programmi *a norma dell'articolo 42*.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare *un atto delegato* conformemente all'articolo 142 per stabilire un codice europeo di condotta, *allo scopo di sostenere e agevolare gli Stati membri nell'organizzazione del partenariato a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo*. *Il codice di condotta definisce il quadro all'interno del quale gli Stati membri, conformemente al proprio quadro istituzionale e giuridico nonché alle rispettive competenze nazionali e regionali, perseguono* l'attuazione del partenariato ■ . *Nel pieno rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, il codice di condotta definisce i seguenti elementi:*

- a) *i principi essenziali relativi a procedure trasparenti da seguire per l'identificazione dei partner pertinenti comprese, se del caso, le loro organizzazioni ombrello, allo scopo di agevolare la designazione, da parte degli Stati membri, dei partner pertinenti più rappresentativi, conformemente al loro quadro giuridico e istituzionale;*
- b) *i principi essenziali e le migliori prassi concernenti il coinvolgimento delle diverse categorie di partner pertinenti, come disposto al paragrafo 1, nella preparazione dell'accordo di partenariato e dei programmi, le informazioni da fornire in merito al loro coinvolgimento e le diverse fasi dell'attuazione;*
- c) *le migliori prassi concernenti la formulazione delle norme di associazione e delle procedure interne dei comitati di sorveglianza che devono essere decise, ove appropriato, dagli Stati membri o dai comitati di sorveglianza dei programmi conformemente alle pertinenti disposizioni del presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo;*
- d) *i principali obiettivi e le migliori pratiche nei casi in cui l'autorità di gestione coinvolge i partner pertinenti nella preparazione di inviti a presentare proposte e, in particolare, le migliori pratiche per evitare potenziali conflitti di interesse nei casi in cui è possibile che i partner pertinenti siano anche potenziali beneficiari, e per coinvolgere i partner pertinenti nella preparazione delle relazioni sullo stato di attuazione e in connessione alla sorveglianza e alla valutazione dei programmi conformemente alle pertinenti disposizioni del presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo;*
- e) *le aree di massima, le tematiche e le migliori prassi concernenti il modo in cui le autorità competenti degli Stati membri possono utilizzare i fondi SIE, compresa l'assistenza tecnica, quando rafforzano la capacità istituzionale dei partner pertinenti conformemente alle pertinenti disposizioni del presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo;*
- f) *il ruolo della Commissione nella divulgazione delle migliori prassi;*
- g) *i principi essenziali e le migliori prassi atte ad agevolare la valutazione, da parte degli Stati membri, dell'attuazione del partenariato e del suo valore aggiunto.*

Le disposizioni del codice di condotta non contraddicono in alcun modo le pertinenti disposizioni del presente regolamento né le norme specifiche di ciascun fondo.

- 3 bis.** *La Commissione dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio dell'atto delegato di cui al paragrafo 3 del presente articolo relativo al codice europeo di condotta per il partenariato, entro ⁺. Tale atto delegato non indica una data di entrata in vigore che sia anteriore al giorno della sua adozione.*
- 3 ter.** *Una violazione di un qualsiasi obbligo imposto agli Stati membri dal presente articolo o dall'atto delegato adottato ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo non costituisce un'irregolarità tale da condurre a una rettifica finanziaria a norma dell'articolo 77.*
- 4.** Per ciascun fondo **SIE** la Commissione consulta, almeno una volta l'anno, le organizzazioni che rappresentano i partner a livello di Unione in merito all'esecuzione dell'intervento dei fondi **SIE** e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati.

Articolo 6

Conformità al diritto dell'Unione e nazionale

Gli interventi *sostenuti* dai fondi **SIE** sono conformi *al diritto* dell'Unione e nazionale applicabile *relativo alla sua attuazione (diritto dell'Unione e nazionale applicabile)*.

Articolo 7

Promozione della parità fra uomini e donne e non discriminazione

Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché la parità tra uomini e donne e l'integrazione della prospettiva di genere siano *tenute in considerazione* e promosse *in tutte le fasi* della preparazione e dell'esecuzione dei programmi, *nonché in connessione alla sorveglianza, alla rendicontazione e alla valutazione*.

Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale durante la preparazione e l'esecuzione dei programmi. *In particolare, si tiene conto della possibilità di accesso per le persone con disabilità in tutte le fasi della preparazione e dell'esecuzione dei programmi.*

⁺ GU: inserire la data corrispondente a quattro mesi dall'adozione del presente regolamento.

Articolo 8
Sviluppo sostenibile

Gli obiettivi dei fondi **SIE** sono perseguiti nell'ambito dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell'Unione, dell'obiettivo di **preservare**, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, conformemente all'articolo 11 **e all'articolo 191, paragrafo 1**, TFUE, tenendo conto del principio "chi inquina paga".

Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché nella preparazione e nell'esecuzione **degli accordi** di partenariato e dei programmi siano promossi gli obblighi in materia di tutela dell'ambiente, l'impiego efficiente delle risorse, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, **la protezione della biodiversità**, la resilienza alle catastrofi, nonché la prevenzione e la gestione dei rischi. Gli Stati membri forniscono informazioni sul sostegno agli obiettivi relativi al cambiamento climatico servendosi della metodologia **basata sulle categorie di intervento, sui settori prioritari o sulle misure adottate in quanto appropriate per ciascuno dei fondi SIE**. **Tale metodologia consiste nell'assegnare una ponderazione specifica al sostegno fornito a titolo dei fondi SIE a un livello corrispondente alla rilevanza del sostegno stesso in quanto contributo agli obiettivi dei cambiamenti climatici. La ponderazione specifica attribuita è differenziata valutando se il sostegno fornisce un contributo rilevante o modesto agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici. Se il sostegno non concorre a detti obiettivi o il contributo è insignificante, si assegna la ponderazione zero. Per quanto riguarda FESR, FES e FC, la ponderazione è attribuita alla categorie di intervento stabilite nella nomenclatura adottata dalla Commissione. Per quanto riguarda il FEASR, la ponderazione è attribuita ai settori prioritari definiti nel regolamento FEASR e per quanto riguarda il FEAMP a misure di cui a un futuro atto giuridico dell'Unione che stabilisca le condizioni per il sostegno finanziario per la politica marittima e della pesca per il periodo 2014-2020.**

La Commissione **stabilisce condizioni uniformi per ognuno dei fondi SIE ai fini dell'applicazione della metodologia di cui al secondo comma** mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3.

TITOLO II APPROCCIO STRATEGICO

CAPO I

Obiettivi tematici per i fondi **SIE** e quadro strategico comune

Articolo 9

Obiettivi tematici

Al fine di contribuire alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, *e delle missioni specifiche di ciascun fondo conformemente ai loro obiettivi basati sul trattato, compresa la coesione economica, sociale e territoriale*, ogni fondo **SIE** sostiene ■ gli obiettivi tematici seguenti:

- 1) rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione;
- 2) migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle medesime;
- 3) promuovere la competitività delle PMI, del settore agricolo (per il FEASR) e del settore della pesca e dell'acquacoltura (per il FEAMP);
- 4) sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori;
- 5) promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi;
- 6) *preservare e* tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse;
- 7) promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete;
- 8) promuovere *un'*occupazione *sostenibile e di qualità* e sostenere la mobilità dei lavoratori;
- 9) promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà *e la discriminazione*;
- 10) investire *nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale finalizzate alle* competenze ■ e nell'apprendimento permanente;

- 11) rafforzare la capacità istituzionale *delle autorità pubbliche e delle parti interessate* e promuovere un'amministrazione pubblica efficiente;

Gli obiettivi tematici sono tradotti in priorità specifiche per ciascun fondo *SIE* e sono stabiliti nelle norme specifiche di ciascun fondo.

Articolo 10

Quadro strategico comune

- 1.** Al fine di promuovere lo sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile dell'Unione, un quadro strategico comune ("QSC") stabilisce *orientamenti strategici per agevolare il* processo di programmazione e **il** coordinamento settoriale e territoriale degli interventi dell'Unione nel quadro dei fondi *SIE* e con altre politiche e altri strumenti pertinenti dell'Unione, in linea con le finalità e gli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, *tenendo conto delle principali sfide territoriali delle varie tipologie di territorio.*
- 1 bis.** *Gli orientamenti strategici indicati nel QSC sono stabiliti in linea con le finalità e nell'ambito del sostegno fornito da ciascun fondo SIE, e con le norme che disciplinano il funzionamento di ciascun fondo SIE definite nel presente regolamento e nelle norme specifiche di ciascun fondo. Il QSC non impone agli Stati membri obblighi aggiuntivi oltre a quelli definiti nell'ambito delle pertinenti politiche settoriali dell'Unione.*
- 1 ter.** *Il QSC agevola la preparazione dell'accordo di partenariato e dei programmi in ottemperanza ai principi di proporzionalità e di sussidiarietà e tenendo conto delle competenze nazionali e regionali, allo scopo di decidere le misure politiche e di coordinamento specifiche e appropriate.*

Articolo 11

Contenuto

Il *QSC* stabilisce:

- a) i *meccanismi* per garantire *il contributo dei fondi SIE alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva*, e la coerenza della programmazione dei fondi *SIE rispetto alle pertinenti* raccomandazioni specifiche per ciascun paese *adottate a norma* dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e alle pertinenti raccomandazioni del

Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE *nonché, ove appropriato a livello nazionale, al programma nazionale di riforma;*

- a bis) *le disposizioni volte a promuovere un uso integrato dei fondi SIE;*
- b) *le disposizioni volte a* coordinare i fondi *SIE* con **■** *le altre politiche e gli altri strumenti pertinenti dell'Unione, compresi gli strumenti per la cooperazione esterna;*
- c) *i principi orizzontali e gli obiettivi strategici trasversali per l'attuazione dei fondi SIE;*
- d) *le modalità per affrontare le principali sfide territoriali per le zone urbane, rurali, costiere e di pesca, ■ le sfide demografiche delle regioni o le esigenze specifiche delle zone geografiche che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici di cui all'articolo 174 TFUE, e le sfide specifiche delle regioni ultraperiferiche ai sensi dell'articolo 349 TFUE;*
- f) *i settori prioritari per le attività di* cooperazione nell'ambito dei fondi *SIE*, tenendo conto, se del caso, delle strategie macroregionali e di quelle relative ai bacini marittimi.

Articolo 12

Revisione

Il QSC è stabilito nell'allegato I del presente regolamento.

Qualora subentrino importanti cambiamenti nella *situazione sociale ed economica dell'Unione o nella* strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, la Commissione *può presentare una proposta di riesame del QSC, oppure il Parlamento europeo o il Consiglio, agendo rispettivamente a norma dell'articolo 225 o dell'articolo 241 TFUE, possono chiedere alla Commissione di presentare tale proposta.*

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 142 allo scopo di integrare o modificare la sezione 4 (Coordinamento e sinergie tra i fondi SIE e altre politiche e strumenti dell'Unione) e la sezione 7 (Attività di coordinamento) dell'allegato I, ove sia necessario tener conto di eventuali modifiche nelle politiche o negli strumenti dell'Unione di cui alla sezione 4, ovvero di eventuali modifiche nelle attività di cooperazione di cui alla sezione 7, oppure tener conto dell'introduzione di nuove politiche, strumenti o attività di cooperazione dell'Unione.

Articolo 12 bis

Orientamenti per i beneficiari

- 1. La Commissione redige una guida che illustra le modalità di accesso ai fondi coperti dai fondi SIE e le modalità per un loro utilizzo efficiente, nonché il modo per sfruttare al meglio la complementarietà con altri strumenti delle pertinenti politiche dell'Unione.*
- 2. La guida è redatta entro il 30 giugno 2014 e fornisce, per ciascun obiettivo tematico, una panoramica degli strumenti pertinenti disponibili a livello dell'Unione, corredata di dettagliate fonti di informazione, esempi di migliori pratiche per combinare gli strumenti di finanziamento disponibili nello stesso settore strategico o a livello intersettoriale, una descrizione delle autorità competenti e degli organismi partecipanti alla gestione di ciascuno strumento e un elenco di controllo per i potenziali beneficiari al fine di assisterli nell'individuazione delle risorse di finanziamento più idonee.*
- 3. La guida è pubblicata sul sito Internet delle pertinenti direzioni generali della Commissione. La Commissione e le autorità di gestione, in cooperazione con il Comitato delle regioni, garantiscono la divulgazione della guida ai potenziali beneficiari.*

CAPO II

Accordo di partenariato

Articolo 13

Preparazione dell'accordo di partenariato

- 1. Ogni Stato membro prepara un **accordo** di partenariato per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020.*
- 2. **L'accordo** di partenariato è elaborato dagli Stati membri in cooperazione con i partner di cui all'articolo 5. **L'accordo** di partenariato è preparato in dialogo con la Commissione. **Gli Stati membri elaborano l'accordo di partenariato sulla base di procedure trasparenti nei confronti del pubblico e conformemente ai propri quadri istituzionali e giuridici.***
- 3. **L'accordo** di partenariato si applica alla totalità del sostegno fornito dai fondi **SIE** nello Stato membro interessato.*

4. Ogni Stato membro trasmette alla Commissione *l'accordo* di partenariato entro ...*.

4 bis. *Qualora uno o più regolamenti relativi a un fondo specifico non entrino in vigore o non ne sia prevista l'entrata in vigore entro ...*, l'accordo di partenariato presentato da uno Stato membro di cui al paragrafo 4 non deve contenere gli elementi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), punti ii), iii), iv) e vi), per il fondo SIE oggetto del differimento o dell'atteso differimento dell'entrata in vigore del corrispondente regolamento relativo a un fondo specifico.*

Articolo 14

Contenuto *dell'accordo* di partenariato

1. *L'accordo* di partenariato stabilisce:

- a) le modalità per garantire l'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, ***nonché le missioni specifiche di ciascun fondo secondo gli obiettivi specifici basati sul trattato, inclusa la coesione economica, sociale e territoriale***, tra cui:
 - i) un'analisi delle disparità, delle esigenze di sviluppo ***e del potenziale di crescita*** con riguardo agli obiettivi tematici ***e alle sfide territoriali e tenendo conto del programma nazionale di riforma dello Stato membro, ove appropriato, e delle pertinenti*** raccomandazioni specifiche per ciascun paese ***adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e delle pertinenti*** raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE;
 - ii) ***una sintesi*** delle valutazioni *ex ante* dei programmi ***o delle conclusioni chiave delle valutazioni ex ante dell'accordo di partenariato qualora intraprese dallo Stato membro su propria iniziativa***;
 - iii) ***una selezione di obiettivi tematici, e per ciascuno di essi una sintesi*** dei principali risultati attesi per ***ciascuno dei fondi SIE***;

* GU: inserire la data corrispondente a ***quattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento***.

* GU: inserire la data corrispondente a ***due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento***.

- iv) la ripartizione indicativa del sostegno dell'Unione per obiettivo tematico a livello nazionale per ciascun fondo **SIE**, nonché l'importo complessivo indicativo del sostegno previsto per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico;
 - vi) ***l'applicazione dei*** principi orizzontali e gli obiettivi strategici per l'attuazione dei fondi **SIE**;
 - vii) l'elenco dei programmi nell'ambito del FESR, del FSE e del FC, tranne quelli rientranti nell'obiettivo "cooperazione territoriale europea", e dei programmi del FEASR e del FEAMP, con le rispettive dotazioni annuali indicative per ciascun fondo **SIE**;
- b) ***disposizioni volte a garantire l'efficace attuazione dei fondi SIE, tra cui:***
- i) ***disposizioni, conformemente al quadro istituzionale degli Stati membri,*** che garantiscono il coordinamento tra i fondi **SIE** e gli altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali e con i fondi della BEI;
 - ii) ***le informazioni necessarie per la verifica ex ante della conformità alle norme in materia di addizionalità, definite nella parte III del presente regolamento;***
- ii bis)*** ***una sintesi della valutazione dell'adempimento delle condizionalità ex ante applicabili ai sensi dell'articolo 17 e dell'allegato V a livello nazionale e, ove le condizionalità ex ante applicabili non siano ottemperate, delle azioni da adottare, degli organismi responsabili e delle tempistiche di attuazione di tali azioni;***
- ii ter)*** ***la metodologia e i meccanismi volti a garantire la coerenza del funzionamento del quadro di riferimento dei risultati ai sensi dell'articolo 19;***
- ii quater)*** ***una valutazione che indichi se sussiste o meno la necessità di rafforzare la capacità amministrativa delle autorità coinvolte nella gestione e nel controllo dei programmi e, se del caso, dei beneficiari, nonché, se necessario, una sintesi delle azioni da***

adottare a tale scopo;

ii quinquies) una sintesi delle azioni previste nei programmi, compreso un calendario indicativo per conseguire una riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari;

c) disposizioni per il principio di partenariato di cui all'articolo 5;

c bis) un elenco indicativo dei partner di cui all'articolo 5 e una sintesi delle azioni adottate al fine di coinvolgerli a norma dell'articolo 5 e del loro ruolo nella preparazione dell'accordo di partenariato, nonché la relazione di avanzamento di cui all'articolo 46.

■

1 bis. L'accordo di partenariato indica altresì:

a) un approccio integrato allo sviluppo territoriale sostenuto mediante i fondi SIE o una sintesi degli approcci integrati allo sviluppo territoriale sulla base dei contenuti dei programmi, che definisca:

i) le disposizioni volte a garantire un approccio integrato all'uso dei fondi SIE per lo sviluppo territoriale di singole aree subregionali, in particolare le modalità di applicazione degli articoli 28, 29 e 99, corredate dei principi per l'individuazione delle zone urbane in cui devono essere realizzate le azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile;

ii) principali settori prioritari per la cooperazione nell'ambito dei fondi SIE, tenendo conto, se del caso, delle strategie macroregionali e delle strategie relative ai bacini marittimi;

iii) se del caso, un approccio integrato per rispondere ai bisogni specifici delle aree geografiche particolarmente colpite dalla povertà o dei gruppi di destinatari a più alto rischio di discriminazione o esclusione sociale, con particolare riguardo per le comunità emarginate, le persone con disabilità, i disoccupati di lungo periodo e i giovani disoccupati e che non frequentano corsi di istruzione o di formazione;

- iv) *se del caso, un approccio integrato volto ad affrontare le sfide demografiche delle regioni o a rispondere a esigenze specifiche di aree geografiche caratterizzate da gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici di cui all'articolo 174 TFUE;*
- b) *modalità per garantire l'efficace attuazione dei fondi SIE, tra cui una valutazione dei sistemi esistenti per lo scambio elettronico di dati e una sintesi delle azioni pianificate per consentire gradualmente che tutti gli scambi di informazioni tra i beneficiari e le autorità responsabili della gestione e del controllo dei programmi avvengano mediante scambio elettronico dei dati.*

Articolo 15

Adozione e modifica *dell'accordo* di partenariato

1. La Commissione valuta la coerenza *dell'accordo* di partenariato con il presente regolamento *tenendo conto del programma nazionale di riforma, ove appropriato, e delle pertinenti* raccomandazioni specifiche per ciascun paese *adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e delle pertinenti* raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE, *nonché* delle valutazioni *ex ante* dei programmi, e formula osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione, *da parte dello Stato membro, del relativo accordo* di partenariato. Lo Stato membro in questione fornisce tutte le informazioni supplementari necessarie e, se del caso, rivede *l'accordo* di partenariato.
2. La Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, con la quale approva *gli elementi dell'accordo* di partenariato *contemplati dall'articolo 14, paragrafo 1 e quelli contemplati dall'articolo 14, paragrafo 1 bis, qualora uno Stato membro si sia avvalso delle disposizioni di cui all'articolo 87, paragrafo 5 ter, per gli elementi che richiedono una decisione della Commissione ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 5 sexies*, entro *quattro* mesi dalla *data di* presentazione *del proprio accordo di partenariato* da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni formulate dalla Commissione siano state adeguatamente recepite. *L'accordo* di partenariato non entra in vigore prima del 1° gennaio 2014.
- 2 bis. *La Commissione redige una relazione sui risultati dei negoziati relativi agli accordi e ai programmi di partenariato, compreso un quadro di sintesi delle questioni chiave, per*

ciascuno Stato membro, entro il 31 dicembre 2015. Tale relazione è notificata contestualmente al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

3. Qualora uno Stato membro proponga una modifica *degli elementi dell'accordo* di partenariato *contemplati dalla decisione della Commissione di cui al paragrafo 2*, la Commissione effettua una valutazione a norma del paragrafo 1 e, se del caso, adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, con la quale approva la modifica *entro tre mesi dalla data di presentazione della modifica da parte dello Stato membro.*
- 3 bis. *Qualora uno Stato membro modifichi elementi dell'accordo di partenariato non contemplati dalla decisione della Commissione di cui al paragrafo 2, ne dà notifica alla Commissione entro un mese dalla data della decisione di operare la modifica.*

Articolo 15 bis

Adozione dell'accordo di partenariato riveduto in caso di differimento dell'entrata in vigore di un regolamento specifico di un fondo

1. *Ove si applichi l'articolo 13, paragrafo 4 bis, ogni Stato membro presenta alla Commissione un accordo di partenariato riveduto che include gli elementi mancanti del fondo SIE in questione entro due mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento specifico del fondo che era stato oggetto del differimento.*
2. *La Commissione valuta la compatibilità dell'accordo di partenariato riveduto con il presente regolamento a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, e adotta una decisione, mediante un atto di esecuzione, intesa ad approvare l'accordo di partenariato riveduto a norma dell'articolo 15, paragrafo 2.*

CAPO III

Concentrazione tematica, condizionalità *ex ante* e verifica dei risultati

Articolo 16

Concentrazione tematica

Conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo, gli Stati membri concentrano il sostegno sugli interventi che apportano il maggiore valore aggiunto in relazione alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva *tenendo conto delle principali sfide territoriali*

per i diversi tipi di territori in linea con il QSC e delle sfide individuate nei programmi nazionali di riforma dello Stato membro, se del caso, nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per ciascun paese di cui all'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e nelle pertinenti raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE. Le disposizioni in materia di concentrazione tematica previste dalle norme specifiche di ciascun fondo non si applicano all'assistenza tecnica.

Articolo 17

Condizionalità *ex ante*

2. Gli Stati membri accertano, *conformemente ai rispettivi quadri istituzionali e giuridici e nell'elaborare i programmi e, se del caso, nell'accordo di partenariato*, che le condizionalità *ex ante* *previste nelle rispettive norme specifiche di ciascun fondo e le condizionalità ex-ante generali di cui alla sezione 2 dell'allegato V siano applicabili agli obiettivi specifici perseguiti nell'ambito delle priorità dei rispettivi programmi* e che le condizionalità *ex ante* applicabili siano soddisfatte.

Le condizionalità ex ante si applicano soltanto a condizione che siano conformi alla definizione di cui all'articolo 2, punto 26 quater) in ordine agli obiettivi specifici perseguiti nell'ambito delle priorità del programma. La valutazione dell'applicabilità tiene conto del principio di proporzionalità, fatta salva la definizione di cui all'articolo 2 e conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, con riguardo al livello del sostegno assegnato, se appropriato. La valutazione dell'adempimento si limita ai criteri previsti dalle norme specifiche di ciascun fondo e ai criteri di cui alla sezione 2 dell'allegato V.

3. *L'accordo di partenariato stabilisce una sintesi della valutazione dell'ottemperanza delle condizionalità ex ante applicabili a livello nazionale e ove alla data di trasmissione dell'accordo di partenariato condizionalità ex ante applicabili non siano soddisfatte, indica le azioni da attuare, gli organismi responsabili, le azioni da intraprendere e il calendario di attuazione di tali azioni. ■ Ciascun programma individua quali delle condizionalità ex ante contemplate nelle norme specifiche di ciascun fondo e delle condizionalità ex ante di cui alla sezione 2 dell'allegato V sono applicabili allo stesso e quali di esse, secondo la valutazione di cui al paragrafo 2, sono soddisfatte alla data di trasmissione dell'accordo di partenariato e dei programmi. Ove condizionalità ex ante applicabili non siano soddisfatte, nel programma figura la descrizione delle azioni da attuare, gli organismi responsabili e il calendario di attuazione. Gli Stati membri*

adempono a tali condizionalità ex ante entro il 31 dicembre 2016 e riferiscono in merito al loro adempimento al più tardi nella relazione annuale di attuazione, nel 2017, o nella relazione sullo stato di attuazione, nel 2017, conformemente all'articolo 44, paragrafo 5.

5. La Commissione valuta *la coerenza e l'adeguatezza delle* informazioni fornite *dallo Stato membro sull'applicabilità* delle condizionalità *ex ante e sull'adempimento di dette condizionalità nell'ambito della sua* valutazione dei programmi e, se del caso, *dell'accordo* di partenariato.

Tale valutazione dell'applicabilità da parte della Commissione tiene conto, conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del principio di proporzionalità con riguardo al livello del sostegno assegnato, se del caso. La valutazione dell'adempimento da parte della Commissione è limitata ai criteri stabiliti nelle norme specifiche di ciascun fondo e di cui alla sezione 2 dell'allegato V e rispetta le competenze nazionali e regionali per quanto riguarda la decisione di misure politiche specifiche e adeguate, incluso il contenuto delle strategie.

- 5 bis. *In caso di disaccordo tra la Commissione e uno Stato membro sull'applicabilità di una condizionalità ex ante all'obiettivo specifico delle priorità di un programma o sul suo adempimento, la Commissione è tenuta a dimostrare sia l'applicabilità ai sensi della definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 26 quater), sia l'inadempimento.*
- 5 ter. Quando adotta un programma, la Commissione può decidere di sospendere del tutto o in parte i pagamenti intermedi *a favore della pertinente priorità del* programma in attesa che siano completate in maniera soddisfacente le azioni *di cui al paragrafo 3, se del caso, per evitare di compromettere gravemente l'efficacia e l'efficienza del raggiungimento degli obiettivi specifici della priorità interessata.* Il mancato completamento delle azioni volte a soddisfare una condizionalità *ex ante applicabile che non è stata soddisfatta alla data di presentazione dell'accordo di partenariato e dei relativi programmi,* entro il termine fissato *al paragrafo 3,* costituisce un motivo per la sospensione dei pagamenti *intermedi* da parte della Commissione *a favore delle priorità interessate del programma. In entrambi i casi, l'ambito di applicazione della sospensione è proporzionato e tiene conto delle azioni da intraprendere e dei fondi a rischio.*

5 quater. *Il paragrafo 5 bis non si applica in caso di accordo tra la Commissione e lo Stato membro sulla non applicabilità di una condizionalità ex ante o sul fatto che una condizionalità ex ante applicabile è stata soddisfatta, come indicato mediante l'approvazione del programma e dell'accordo di partenariato, ovvero in mancanza di osservazioni della Commissione entro 60 giorni dalla presentazione della relazione di cui al paragrafo 3.*

5 quinquies. *La Commissione pone fine senza indugio alla sospensione dei pagamenti intermedi a favore di una priorità qualora uno Stato membro abbia completato le azioni relative all'adempimento delle condizionalità ex ante applicabili al programma e non soddisfatte al momento della decisione della Commissione sulla sospensione. Essa pone fine senza indugio alla sospensione anche qualora, in seguito alla modifica del programma relativo alla priorità interessata, la condizionalità ex ante in questione non sia più applicabile.*

6. I paragrafi da 1 a **5 quinquies** non si applicano ai programmi nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea".

Articolo 18

Riserva di efficacia ed efficienza

Il 6% delle risorse assegnate a FESR, FSE e FC nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti per la crescita e l'occupazione di cui all'articolo 81, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento, così come per il FEASR e il FEAMP, con l'eccezione degli importi gestiti ai sensi dei titoli VI e VII di un futuro atto giuridico dell'Unione che stabilisca le condizioni per il sostegno finanziario per la politica marittima e della pesca per il periodo 2014-2020, costituiscono una riserva di efficacia ed efficienza. La riserva di efficacia ed efficienza è stabilita nell'accordo di partenariato e nei programmi conformemente al quadro di cui all'allegato II del presente regolamento e assegnato alle priorità specifiche a norma dell'articolo 20 del presente regolamento. Le seguenti risorse sono escluse ai fini del calcolo della riserva di efficacia ed efficienza:

a) le risorse destinate all'IOG come definite nel programma operativo a norma dell'articolo 15, punto iii), del regolamento per il FSE;

- b) le risorse assegnate per l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione;
- c) le risorse trasferite dal 1° pilastro della politica agricola comune per il FEASR ai sensi degli articoli 7, paragrafo 2, e 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. .../2013 (regolamento sui pagamenti diretti);
- d) dei trasferimenti al FEASR in applicazione degli articoli 10ter, 136 e 136ter del regolamento (CE) n 73/2009 del Consiglio¹ per gli anni civili 2013 e 2014 rispettivamente;
- e) le risorse trasferite al CEF dal FC ai sensi dell'articolo 84, paragrafo 4, del presente regolamento;
- f) le risorse trasferite al Fondo europeo per gli aiuti agli indigenti, a norma dell'articolo 84, paragrafo 5, del presente regolamento;
- g) le risorse assegnate per le azioni innovative per lo sviluppo urbano sostenibile ai sensi dell'articolo 84, paragrafo 7, del presente regolamento.

Articolo 19

Verifica dei risultati

1. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, effettua una verifica dei risultati dei programmi in ciascuno Stato membro ■ nel 2019 (la "verifica dei risultati"), alla luce del quadro di riferimento dei risultati stabilito ■ nei *rispettivi* programmi. Il metodo per definire il quadro di riferimento dei risultati è descritto nell'allegato II.
2. La verifica dei risultati esamina il conseguimento delle tappe fondamentali dei programmi a livello delle priorità, sulla base delle informazioni e delle valutazioni fornite nella relazione annuale di attuazione presentata dagli Stati membri nell'anno 2019.

Articolo 20

Applicazione del quadro di riferimento dei risultati

1. La riserva di efficacia ed efficienza costituisce tra il [5 e 7] 6% dell'assegnazione a ciascuna priorità nell'ambito di un programma, con l'eccezione di priorità dedicate

¹ Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).

all'assistenza tecnica. L'importo totale della riserva di efficacia ed efficienza assegnata dal fondo SIE e per categoria di regioni è fissato al [6]%. Gli importi corrispondenti alla riserva di efficacia ed efficienza sono stabiliti nei programmi suddivisi per priorità e, se del caso, dal fondo SIE e per categoria di regioni. ■

2. Sulla base della verifica dei risultati, entro due mesi dal ricevimento delle rispettive relazioni annuali di attuazione per l'anno 2019 la Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, con la quale stabilisce per ciascun fondo **SIE** e ciascuno Stato membro i programmi e le priorità per i quali sono state raggiunte le loro tappe fondamentali, definendo queste informazioni per fondo SIE e per categoria di regioni, ove una priorità riguardi più di un fondo SIE o categoria di regioni. ■
- 2 bis. La riserva di efficacia ed efficienza è assegnata solo ai programmi e alle priorità che hanno raggiunto le loro tappe fondamentali. Ove le priorità abbiano raggiunto le loro tappe fondamentali, l'importo della riserva di efficacia ed efficienza stabilito per la priorità è considerato definitivamente assegnato sulla base della decisione della Commissione di cui al paragrafo 2.
- 2 ter. Ove le priorità non abbiano raggiunto le loro tappe fondamentali, lo Stato membro propone la riassegnazione del corrispondente importo della riserva di efficacia ed efficienza per le priorità fissate nella decisione della Commissione di cui al paragrafo 2 e le altre modifiche del programma che risultano dalla riassegnazione della riserva di efficacia ed efficienza, al più tardi tre mesi dopo l'adozione della decisione di cui al paragrafo 2.

La Commissione approva, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 3, la modifica dei programmi in questione. Qualora uno Stato membro non fornisca le informazioni a norma dell'articolo 44, paragrafi 4 e 5, la riserva di efficacia ed efficienza per i programmi o le priorità interessate non è assegnata ai programmi o alle priorità in questione.

- 2 quater. La proposta dello Stato membro di riassegnare la riserva di efficacia ed efficienza deve essere coerente con i requisiti di concentrazione tematica e le assegnazioni minime di cui al presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo. A titolo di deroga, ove una o più delle priorità collegate ai requisiti di concentrazione tematica o alle assegnazioni minime non abbiano raggiunto le loro tappe fondamentali, lo Stato membro può proporre

una riassegnazione della riserva, che non sia conforme ai requisiti summenzionati e alle assegnazioni minime.

3. Qualora la verifica dei risultati dimostri che ***vi è stata una grave inadempienza relativamente a una priorità nel conseguire le tappe fondamentali esclusivamente in riferimento agli indicatori finanziari e di realizzazione e alle fasi di attuazione cruciali stabiliti nel quadro di riferimento dei risultati e che tale inadempienza è imputabile a carenze di attuazione chiaramente individuate che la Commissione aveva previamente comunicato ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 7, in seguito a strette consultazioni con lo Stato membro interessato, e quest'ultimo non sia riuscito ad adottare le misure correttive necessarie ad affrontare tali carenze***, la Commissione può, ***non prima di cinque mesi da tale comunicazione***, sospendere del tutto o in parte un pagamento intermedio relativo a una priorità di un programma secondo la procedura di cui alle norme specifiche di ciascun fondo.

La Commissione pone fine senza indugio alla sospensione dei pagamenti intermedi qualora uno Stato membro abbia adottato le necessarie misure correttive. Qualora l'azione correttiva riguardi lo storno di dotazioni finanziarie verso altri programmi o priorità che hanno raggiunto le relative tappe fondamentali, la Commissione approva, mediante un atto di esecuzione, la necessaria modifica dei programmi in questione ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2. In deroga all'articolo 26, paragrafo 2, in tal caso la Commissione decide in merito alla modifica entro due mesi dalla data di presentazione della richiesta di modifica dello Stato membro.

La Commissione adotta le decisioni, mediante atti di esecuzione, che stabiliscono le modalità per garantire un approccio coerente per determinare le tappe fondamentali e gli obiettivi nel quadro di riferimento dei risultati per ciascuna priorità e per la valutazione del raggiungimento delle tappe fondamentali e degli obiettivi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3.

4. Se la Commissione constata, sulla base dell'esame della relazione di attuazione finale del programma, una grave inadempienza in relazione al conseguimento degli obiettivi ***esclusivamente in riferimento a indicatori finanziari, indicatori di realizzazione e fasi di attuazione cruciali*** stabiliti nel quadro di riferimento dei risultati ***a causa di carenze di attuazione chiaramente individuate che la Commissione aveva previamente comunicato ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 7, in seguito a strette consultazioni con lo Stato***

membro interessato, e quest'ultimo non sia riuscito ad adottare le misure correttive necessarie ad affrontare tali carenze, la Commissione può, fermo restando l'articolo 77, applicare rettifiche finanziarie relative alle priorità interessate conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo. ■

Nell'apportare le rettifiche finanziarie, la Commissione tiene conto, con il dovuto rispetto per il principio di proporzionalità, del livello di assorbimento e dei fattori esterni che hanno contribuito all'inadempienza.

Le rettifiche finanziarie non sono applicate se il mancato conseguimento degli obiettivi è imputabile all'impatto di fattori socio-economici o ambientali, a cambiamenti significativi intervenuti nelle condizioni economiche o ambientali dello Stato membro interessato, o a cause di forza maggiore che influiscono gravemente sull'attuazione delle priorità in questione.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 142 allo scopo di definire norme dettagliate circa i criteri per la determinazione del livello di rettifica finanziaria da applicare.

5. I paragrafi 2, 2 bis, 2 ter e 2 quater non si applicano ai programmi nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea".

CAPO IV

Condizionalità macroeconomiche

Articolo 22

Aumento dei pagamenti a favore degli Stati membri con temporanee difficoltà di bilancio

1. Su richiesta di uno Stato membro, i pagamenti intermedi possono essere aumentati di 10 punti percentuali rispetto al tasso di cofinanziamento applicabile a ciascuna priorità per il FESR, il FSE e il FC o a ciascuna misura per il FEASR e il FEAMP. *Se uno Stato membro soddisfa una delle condizioni seguenti dopo ...*, il tasso maggiorato, che non può superare il 100%, si applica alle richieste di **pagamento di tale Stato membro fino al 30 giugno 2016:***

- a) se lo Stato membro interessato **■** riceve **un prestito** dall'Unione a norma del regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio¹;
- b) se **■** è stato a esso concesso un sostegno finanziario a medio termine ai sensi del regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio² **subordinato all'attuazione di un programma di aggiustamento macroeconomico**;
- c) **se** è stato a esso concesso un sostegno finanziario **subordinato all'attuazione di un programma di aggiustamento macroeconomico di cui al regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio**³.

Il primo comma non si applica ai programmi nell'ambito del regolamento CTE.

- 2. Fermo restando il paragrafo 1, il sostegno dell'Unione mediante i pagamenti intermedi e il pagamento del saldo finale non è superiore alla spesa pubblica e all'importo massimo della partecipazione dei fondi **SIE** per ciascuna priorità in relazione al FESR, al FSE e al CF o per ciascuna misura in relazione al FEASR e al FEAMP, secondo quanto stabilito nella decisione della Commissione che approva il programma.

* GU. inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.

¹ Regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell' 11 maggio 2010 , che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1).

² Regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1).

³ **Regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria (GU L 140, del 27.5.2013, pag. 1.**

TITOLO III
PROGRAMMAZIONE

CAPO I

Disposizioni generali sui fondi **SIE**

Articolo 23

Preparazione dei programmi

1. I fondi **SIE** sono attuati mediante programmi conformemente **all'accordo** di partenariato. Ciascun programma copre il periodo compreso fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020.
2. I programmi sono elaborati dagli Stati membri o da un'autorità da essi designata, in cooperazione con i partner **di cui all'articolo 5. Gli Stati membri elaborano i programmi sulla base di procedure che sono trasparenti nei confronti del pubblico e conformemente ai rispettivi quadri istituzionali e giuridici.**
- 2 bis. Gli Stati membri e la Commissione cooperano per garantire un efficace coordinamento nella preparazione e nell'attuazione dei programmi relativi ai fondi SIE, compresi, se del caso, i programmi multi-fondo relativi ai fondi, tenendo conto del principio di proporzionalità.**
3. I programmi sono presentati dagli Stati membri **alla Commissione entro tre mesi dalla presentazione dell'accordo** di partenariato. **I programmi** di cooperazione territoriale europea **sono presentati entro ...*.** Tutti i programmi sono corredati della valutazione *ex ante* di cui all'articolo 48.
- 3 bis. Qualora uno o più regolamenti relativi a un fondo specifico dei fondi SIE entrino in vigore entro un periodo fra ...** e ...***, il programma o i programmi sostenuti dal fondo SIE oggetto del differimento dell'entrata in vigore del regolamento relativo a un fondo specifico sono presentati entro tre mesi dalla presentazione dell'accordo di partenariato riveduto di cui all'articolo 15 bis, paragrafo 1.**
- 3 ter. Qualora uno o più regolamenti relativi a un fondo specifico dei fondi SIE entrino in vigore oltre il ...***, il programma o i programmi sostenuti dal fondo SIE oggetto del differimento dell'entrata in vigore del regolamento relativo a un fondo specifico sono**

presentati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento relativo a un fondo specifico oggetto del differimento.

* *GU: inserire la data corrispondente a nove mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.*

** *GU: inserire la data corrispondente a due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.*

*** *GU: inserire la data corrispondente a sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.*

Articolo 24

Contenuto dei programmi

1. Ciascun programma definisce una strategia relativa al contributo del programma stesso alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in linea con *il presente regolamento, con le norme specifiche di ciascun fondo e con i contenuti dell'accordo* di partenariato.

Ciascun programma comprende le modalità per garantire l'attuazione efficace, efficiente e coordinata dei fondi SIE e le azioni volte a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari.

2. Ciascun programma definisce le priorità, stabilendo gli obiettivi specifici, le dotazioni finanziarie del sostegno dei fondi *SIE* e il corrispondente cofinanziamento nazionale, *che può essere pubblico o privato secondo quanto previsto dalle norme specifiche di ciascun fondo.*

2 bis. Qualora Stati membri e regioni partecipino a strategie macroregionali e strategie relative ai bacini marittimi, il programma pertinente, conformemente alle esigenze dell'area interessata dal programma individuate dallo Stato membro, definisce il contributo degli interventi previsti a tali strategie.

3. Per ciascuna priorità sono stabiliti indicatori *e obiettivi corrispondenti espressi in termini qualitativi o quantitativi, conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo*, al fine di valutare i progressi nell'esecuzione del programma volti al conseguimento degli

obiettivi, quale base per la sorveglianza, la valutazione e la verifica dei risultati. Tali indicatori comprendono:

- a) indicatori finanziari relativi alla spesa assegnata;
- b) indicatori di realizzazione relativi agli interventi finanziati;
- c) indicatori di risultato relativi alla priorità interessata.

Per ciascun fondo **SIE**, le norme specifiche di ciascun fondo stabiliscono gli indicatori comuni e possono **definire disposizioni relative a** indicatori specifici per ciascun programma.

4. Ogni programma, tranne quelli che riguardano esclusivamente l'assistenza tecnica, contiene una descrizione delle azioni **di cui alle norme specifiche di ciascun fondo** volte a tenere conto dei principi di cui agli articoli 5, 7 e 8.
5. Ogni programma, tranne quelli in cui l'assistenza tecnica è intrapresa nell'ambito di un programma specifico, stabilisce l'importo indicativo del sostegno da destinare agli obiettivi relativi al cambiamento climatico, **sulla base della metodologia di cui all'articolo 8**.
6. Gli Stati membri elaborano il programma conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

Articolo 25

Procedura di adozione dei programmi

1. La Commissione valuta la coerenza dei programmi con il presente regolamento **e con** le norme specifiche di ciascun fondo, il contributo effettivo dei programmi alla realizzazione degli obiettivi tematici **selezionati** e **alle** priorità dell'Unione per ciascun fondo **SIE**, **nonché la coerenza con l'accordo** di partenariato, **tenendo conto delle pertinenti** raccomandazioni specifiche **per ciascun paese adottate** a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e **delle pertinenti** raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE, **nonché** della valutazione *ex ante*. La valutazione esamina, in particolare, l'adeguatezza della strategia del programma, gli obiettivi generali corrispondenti, gli indicatori, gli obiettivi specifici e l'assegnazione delle risorse di bilancio.

- 1 bis. In deroga al paragrafo 1, la Commissione non è tenuta a valutare la coerenza dei programmi operativi dedicati all'IOG di cui all'articolo 15, punto iii), secondo comma, lettera a), del regolamento per il FSE con l'accordo di partenariato se lo Stato membro ha omissso di presentare il proprio accordo di partenariato alla data di presentazione del suo programma operativo dedicato.***
2. La Commissione formula osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione del programma. Lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie e, se del caso, rivede il programma proposto.
3. Conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo, la Commissione approva ciascun programma entro sei mesi dalla presentazione ufficiale da parte dello Stato membro interessato, a condizione che le eventuali osservazioni da essa formulate siano state adeguatamente recepite, ma non prima del 1° gennaio 2014 o prima che abbia adottato una decisione di approvazione ***dell'accordo*** di partenariato.

In deroga al requisito di cui al primo comma, la Commissione ha facoltà di approvare programmi nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea prima dell'adozione della decisione che approva l'accordo di partenariato e i programmi operativi dedicati all'IOG di cui all'articolo 15, punto iii), secondo comma, lettera a), del regolamento per il FSE possono essere approvati dalla Commissione prima della presentazione dell'accordo di partenariato.

Articolo 26

Modifica dei programmi

1. Le richieste di modifica dei programmi presentate da uno Stato membro sono debitamente motivate e, in particolare, descrivono l'impatto atteso delle modifiche del programma sulla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e sul conseguimento degli obiettivi specifici definiti nel programma, tenendo conto del ***presente regolamento e delle norme specifiche di ciascun fondo, dei principi orizzontali di cui agli articoli 5, 7 e 8 nonché dell'accordo*** di partenariato. Sono corredate del programma riveduto ■ .
2. La Commissione valuta le informazioni fornite a norma del paragrafo 1, tenendo conto della motivazione fornita dallo Stato membro. La Commissione può formulare

osservazioni ***entro un mese dalla presentazione ufficiale del programma riveduto*** e lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie. Conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo, la Commissione approva la richiesta di modifica di un programma ***il prima possibile e comunque*** entro ***tre*** mesi dalla presentazione ufficiale da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni da essa formulate siano state adeguatamente recepite. ■

Quando la modifica di un programma si ripercuote sulle informazioni fornite nell'accordo di partenariato ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), punti iii), iv) e vi), l'approvazione della modifica del programma da parte della Commissione rappresenta allo stesso tempo l'approvazione della conseguente revisione delle informazioni contenute nell'accordo di partenariato.

Articolo 27

Partecipazione della BEI

1. Su richiesta degli Stati membri, la BEI può partecipare alla preparazione ***dell'accordo*** di partenariato, nonché ad attività connesse alla preparazione degli interventi, in particolare progetti di grandi dimensioni, strumenti finanziari e PPP.
2. La Commissione può consultare la BEI prima dell'adozione ***dell'accordo*** di partenariato o dei programmi.
3. La Commissione può chiedere alla BEI di esaminare la qualità tecnica, ***la sostenibilità*** economica e finanziaria, nonché la fattibilità dei progetti di grandi dimensioni e di assisterla per quanto riguarda gli strumenti finanziari da attuare o sviluppare.
4. Nell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, la Commissione può concedere sovvenzioni alla BEI o concludere con essa contratti di servizio per iniziative attuate su base pluriennale. L'impegno dei contributi del bilancio dell'Unione per tali sovvenzioni o contratti di servizi è effettuato annualmente.

CAPO II

Sviluppo locale di tipo partecipativo

Articolo 28

Sviluppo locale di tipo partecipativo

1. Lo sviluppo locale di tipo partecipativo è **sostenuto dal FEASR**, denominato sviluppo locale LEADER, **e può essere inoltre sostenuto dal FESR, dal FSE o dal FEAMP. Ai fini del presente capo, tali fondi sono di seguito denominati "fondi SIE interessati"**.
- 1 bis. Lo sviluppo locale di tipo partecipativo è:**
 - a) **concentrato su territori subregionali specifici;**
 - b) **gestito da gruppi d'azione locali composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati, nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto;**
 - c) **attuato attraverso strategie territoriali di sviluppo locale integrate e multisettoriali;**
 - d) **concepito tenendo conto dei bisogni e delle potenzialità locali, e comprende elementi innovativi nel contesto locale, attività di creazione di reti e, se del caso, di cooperazione.**
2. Il sostegno dei fondi **SIE interessati** allo sviluppo locale **di tipo partecipativo** è coerente e coordinato tra i fondi **SIE interessati**. Tale coerenza e coordinamento sono assicurati in particolare tramite procedure coordinate di rafforzamento delle capacità, selezione, approvazione e finanziamento delle strategie di sviluppo locale **di tipo partecipativo** e dei gruppi impegnati nell'attività locale.
3. Se il comitato di selezione delle strategie di sviluppo locale **di tipo partecipativo** istituito ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 3, ritiene che l'attuazione della strategia di sviluppo locale **di tipo partecipativo** selezionata richieda la partecipazione di più di un fondo, **può designare, conformemente alle norme e secondo le procedure nazionali, un fondo capofila per sostenere tutti i costi di gestione e di animazione ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, lettere d) e d bis), per la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.**

5. Lo sviluppo locale **di tipo partecipativo** sostenuto dai fondi **SIE interessati** è realizzato nell'ambito di una o più priorità del programma **o dei programmi pertinenti conformemente alle norme specifiche del fondo SIE dei fondi SIE interessati**.

Articolo 29

Strategie di sviluppo **di tipo partecipativo**

1. Una strategia di sviluppo locale **di tipo partecipativo** contiene almeno i seguenti elementi:
 - a) la definizione del territorio e della popolazione interessati dalla strategia;
 - b) un'analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità del territorio, compresa un'analisi dei punti di forza, delle carenze, delle opportunità e dei rischi;
 - c) una descrizione della strategia e dei suoi obiettivi, un'illustrazione delle caratteristiche integrate e innovative della strategia e una gerarchia di obiettivi, con indicazione di obiettivi misurabili per le realizzazioni e i risultati. **In relazione ai risultati, gli obiettivi possono essere espressi in termini qualitativi o quantitativi.** La strategia è coerente con i programmi pertinenti di tutti i fondi **SIE** interessati;
 - d) una descrizione del processo di associazione all'elaborazione della strategia;
 - e) un piano d'azione che traduca gli obiettivi in azioni concrete;
 - f) una descrizione delle modalità di gestione e sorveglianza della strategia, che dimostri la capacità del gruppo di azione locale di attuarla, e una descrizione delle modalità specifiche di valutazione;
 - g) il piano di finanziamento per la strategia, compresa la dotazione prevista da ciascun fondo **SIE interessato**.
2. Gli Stati membri definiscono i criteri per la selezione delle strategie di sviluppo locale **di tipo partecipativo**. ■
3. Le strategie di sviluppo locale **di tipo partecipativo** sono selezionate da un comitato istituito a tale scopo **dalla autorità o dalle autorità di gestione responsabili e sono approvate dalla autorità o dalle autorità di gestione responsabili**.

4. ***Il primo ciclo di selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo è completato entro due anni dalla data di approvazione dell'accordo di partenariato. Gli Stati membri possono selezionare strategie aggiuntive di sviluppo locale di tipo partecipativo successivamente a tale data, ma non oltre il 31 dicembre 2017.***
5. La decisione ■ che approva una strategia di sviluppo locale ***di tipo partecipativo*** stabilisce la dotazione di ciascun fondo ***SIE interessato***. ***La decisione definisce inoltre le responsabilità per i compiti di gestione e di controllo nell'ambito del programma o dei programmi in relazione alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.***
6. ***La popolazione del territorio di cui al paragrafo 1, lettera a), non è inferiore a 10 000 abitanti né superiore a 150 000 abitanti. Tuttavia, in casi debitamente giustificati e in base a una proposta di uno Stato membro, la Commissione può adottare o modificare tali limiti di popolazione nella sua decisione a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, o 3 rispettivamente di approvazione o modifica dell'accordo di partenariato nel caso di detto Stato membro, al fine di tener conto di aree scarsamente o densamente popolate o di garantire la coerenza territoriale delle aree rientranti nelle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo.***

Articolo 30

Gruppi di azione locale

1. I gruppi di azione locale elaborano e attuano le strategie di sviluppo locale ***di tipo partecipativo***.

Gli Stati membri stabiliscono il ruolo del gruppo d'azione locale e delle autorità responsabili dell'esecuzione dei programmi in questione concernenti tutti i compiti attuativi connessi alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.
2. L'autorità ***o le autorità*** di gestione ***responsabili provvedono*** affinché i gruppi di azione locale scelgano al loro interno un partner capofila per le questioni amministrative e finanziarie, oppure si riuniscano in una struttura comune legalmente costituita.
3. I gruppi di azione locale hanno i seguenti compiti:
 - a) rafforzare la capacità dei soggetti locali di elaborare e attuare interventi, ***anche stimolandone le capacità di gestione dei progetti***;

- b) elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e criteri **oggettivi** di selezione degli interventi che evitino conflitti di interessi, che garantiscano che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner **che sono autorità non pubbliche** e che **consentano** la selezione mediante procedura scritta;
- c) garantire la coerenza con la strategia di sviluppo locale **di tipo partecipativo** nella selezione degli interventi, stabilendo l'ordine di priorità di tali interventi in funzione del loro contributo al conseguimento degli obiettivi generali e specifici di tale strategia;
- d) preparare e pubblicare gli inviti a presentare proposte o un bando permanente per la presentazione di progetti, compresa la definizione dei criteri di selezione;
- e) ricevere e valutare le domande di sostegno;
- f) selezionare gli interventi e fissare l'importo del sostegno e, se pertinente, presentare le proposte all'organismo responsabile della verifica finale dell'ammissibilità prima dell'approvazione;
- g) verificare l'attuazione della strategia di sviluppo locale **di tipo partecipativo** e degli interventi finanziati e condurre attività di valutazione specifiche legate a tale strategia.

3 bis. *Fatto salvo il paragrafo 3, lettera b), i gruppi di azione locale possono essere beneficiari e attuare interventi conformemente alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.*

3 ter. *Nel caso delle attività di cooperazione dei gruppi di azione locale di cui all'articolo 31, paragrafo 1, lettera c), i compiti di cui al paragrafo 3, lettera f), del presente articolo possono essere svolti dall'autorità di gestione responsabile.*

Articolo 31

Sostegno dei fondi **SIE** allo sviluppo locale **di tipo partecipativo**

1. Il sostegno dei fondi SIE allo sviluppo locale **di tipo partecipativo** comprende:

- a) i costi del supporto preparatorio *consistente in sviluppo delle capacità, formazione e creazione di reti, nell'ottica di elaborare e attuare una strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.*

Tali costi possono includere uno o più dei seguenti elementi:

- i) iniziative di formazione rivolte alle parti interessate locali;*
- ii) studi dell'area interessata;*
- iii) spese relative alla progettazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo, incluse consulenza e azioni legate alla consultazione delle parti interessate ai fini della preparazione della strategia;*
- iv) spese amministrative (costi operativi e per il personale) di un'organizzazione che si candida al supporto preparatorio nel corso della fase di preparazione;*
- v) sostegno a piccoli progetti pilota.*

Tale supporto preparatorio è ammissibile a prescindere dall'eventualità che il comitato di selezione istituito a norma dell'articolo 29, paragrafo 3, scelga o meno di finanziare la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo progettata dal gruppo d'azione locale che beneficia del sostegno;

- b) l'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale *di tipo partecipativo*;
- c) la preparazione e la realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale;
- d) i costi di *esercizio connessi alla gestione dell'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo consistenti in costi operativi, costi per il personale, costi di formazione, costi relativi alle pubbliche relazioni, costi finanziari nonché costi connessi alla sorveglianza e alla valutazione di detta strategia di cui all'articolo 30, paragrafo 3, lettera g*);

d bis) l'animazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo per agevolare gli scambi tra le parti interessate intesi a fornire informazioni e promuovere la

strategia e per aiutare i potenziali beneficiari a sviluppare gli interventi e a preparare le domande.

1 bis. Il sostegno per i costi di esercizio e animazione di cui al paragrafo 2, lettere d) e d bis) non supera il 25% della spesa pubblica complessiva sostenuta nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

TITOLO IV STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 32

Strumenti finanziari

1. I fondi **SIE** possono intervenire per sostenere strumenti finanziari nell'ambito di uno o più programmi, anche quando sono organizzati attraverso fondi di fondi, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi specifici stabiliti nell'ambito di una priorità ■ .

Gli strumenti finanziari sono attuati per sostenere investimenti che si prevede siano finanziariamente sostenibili e non diano luogo a un finanziamento sufficiente da fonti di mercato. Nell'applicare il presente titolo, l'autorità di gestione, il fondo di fondi e gli organismi che attuano lo strumento finanziario si conformano al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, in particolare quello in materia di aiuti di Stato e appalti pubblici.

■

1 bis. Il sostegno di strumenti finanziari è basato su una valutazione ex ante che abbia dimostrato carenze di mercato o condizioni di investimento non ottimali, nonché sul livello e sulla portata stimati della necessità di investimenti pubblici, compresi i tipi di strumenti finanziari da sostenere. Tale valutazione ex ante comprende:

a) un'analisi delle carenze del mercato, delle condizioni di investimento subottimali e delle esigenze di investimento per settori strategici e obiettivi tematici o delle priorità di investimento da affrontare al fine di contribuire al raggiungimento di obiettivi specifici definiti nell'ambito di una priorità e da sostenere mediante strumenti finanziari. Tale analisi si basa sulla metodologia delle migliori prassi disponibili;

- b) una valutazione del valore aggiunto degli strumenti finanziari che si ritiene saranno sostenuti dai fondi SIE, della coerenza con altre forme di intervento pubblico che si rivolgono allo stesso mercato, delle eventuali implicazioni in materia di aiuti di Stato, della proporzionalità dell'intervento previsto e delle misure intese a contenere al minimo la distorsione del mercato;*
- c) una stima delle risorse pubbliche e private aggiuntive che lo strumento finanziario ha la possibilità di raccogliere, fino al livello del destinatario finale (effetto moltiplicatore previsto), compresa, se del caso, una valutazione della necessità di remunerazione preferenziale, e del relativo livello, intesa ad attrarre risorse della controparte da investitori privati e/o una descrizione del meccanismo che sarà impiegato per stabilire la necessità e l'entità di tale remunerazione preferenziale, quale una procedura di valutazione competitiva o adeguatamente indipendente;*
- d) una valutazione delle lezioni tratte dall'impiego di strumenti analoghi e dalle valutazioni ex ante effettuate in passato dagli Stati membri, compreso il modo in cui tali lezioni saranno applicate in futuro;*
- e) la strategia di investimento proposta, compreso un esame delle opzioni per quanto riguarda le modalità di attuazione ai sensi dell'articolo 33, i prodotti finanziari da offrire, i destinatari finali e, se del caso, la combinazione prevista con il sostegno sotto forma di sovvenzioni;*
- f) un'indicazione dei risultati attesi e del modo in cui si prevede che lo strumento finanziario considerato contribuisca al conseguimento degli obiettivi specifici della pertinente priorità, compresi gli indicatori per tale contributo;*
- g) disposizioni che consentano di procedere, ove necessario, al riesame e all'aggiornamento della valutazione ex ante durante l'attuazione di qualsiasi strumento finanziario attuato in base a tale valutazione, se durante la fase di attuazione l'autorità di gestione ritiene che la valutazione ex ante non possa più rappresentare con precisione le condizioni di mercato esistenti al momento dell'attuazione.*

1 ter. La valutazione ex ante di cui al paragrafo 1 bis può essere eseguita in fasi. In ogni caso, è completata prima che l'autorità di gestione decida di erogare contributi del programma a uno strumento finanziario.

La sintesi dei risultati e delle conclusioni delle valutazioni ex ante in relazione agli strumenti finanziari è pubblicata entro tre mesi dalla data del loro completamento.

La valutazione ex ante è presentata al comitato di sorveglianza a scopo informativo, conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

3 bis. Qualora gli strumenti finanziari sostengano il finanziamento delle imprese, incluse le PMI, tale sostegno è finalizzato alla creazione di nuove imprese, alla messa a disposizione di capitale nella fase iniziale, vale a dire capitale di costituzione e capitale di avviamento, di capitale di espansione, di capitale per il rafforzamento delle attività generali di un'impresa o per la realizzazione di nuovi progetti, alla penetrazione di nuovi mercati o a nuovi sviluppi di imprese esistenti, fatte salve le norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato e conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo. Tale sostegno può assumere la forma di investimenti materiali e immateriali nonché di capitale di esercizio nei limiti delle norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato e al fine di incentivare il settore privato a fornire finanziamenti alle imprese. Può anche includere i costi del trasferimento di diritti di proprietà in imprese, a condizione che tale trasferimento avvenga tra investitori indipendenti.

3 ter. *Gli investimenti che devono essere sostenuti tramite gli strumenti finanziari non sono materialmente completati o realizzati completamente alla data della decisione di investimento.*

Se gli strumenti finanziari forniscono sostegno a destinatari finali per quanto riguarda gli investimenti in infrastrutture destinate a sostenere lo sviluppo urbano o il risanamento urbano o investimenti analoghi in infrastrutture allo scopo di diversificare attività non agricole in zone rurali, il sostegno può comprendere l'importo necessario a riorganizzare il portafoglio di debiti relativo a infrastrutture che rientrano nel nuovo investimento, fino a un massimo del 20% dell'importo totale del sostegno di programma dallo strumento finanziario all'investimento.

3 quater. *Gli strumenti finanziari possono essere associati a sovvenzioni, abbuoni di interesse e abbuoni di commissioni di garanzia. Se il sostegno dei fondi SIE è fornito mediante strumenti finanziari combinati in un singolo intervento con altre forme di sostegno direttamente collegate a strumenti finanziari che si rivolgono agli stessi destinatari finali, inclusi supporto tecnico, abbuoni di interesse e abbuoni di commissioni di garanzia, le disposizioni applicabili agli strumenti finanziari si applicano a tutte le forme di sostegno nell'ambito di tale intervento. In questi casi sono rispettate le norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato e si mantengono registrazioni separate per ciascuna forma di sostegno.*

3 quinquies. *I beneficiari finali di un sostegno fornito mediante uno strumento finanziario dei fondi SIE possono anche ricevere assistenza a titolo di un'altra priorità o un altro programma o da un altro strumento finanziato dal bilancio dell'Unione conformemente alle norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato. In tal caso si mantengono registrazioni separate per ciascuna fonte di assistenza e lo strumento di sostegno finanziario dei fondi SIE è parte di un intervento in cui le spese ammissibili sono distinte dalle altre fonti di assistenza.*

3 sexies. *La combinazione del sostegno fornito attraverso sovvenzioni e strumenti finanziari di cui ai paragrafi 3 ter e 3 quater può, fatte salve le norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato, riguardare la stessa voce di spesa purché la somma di tutte le forme di sostegno combinate non superi l'importo totale della voce di spesa*

considerata. Le sovvenzioni non sono usate per rimborsare sostegni ricevuti da strumenti finanziari. Gli strumenti finanziari non sono usati per prefinanziare sovvenzioni.

- 3 septies. I contributi in natura non costituiscono spese ammissibili nell'ambito degli strumenti finanziari, fatta eccezione per i terreni o gli immobili che rientrano in investimenti finalizzati a sostenere lo sviluppo rurale, lo sviluppo urbano o la rivitalizzazione urbana, nel caso in cui il terreno o l'immobile faccia parte dell'investimento. Tali contributi di terreni o immobili sono ammissibili purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 59, paragrafo 1.*
- 3 octies. L'IVA non costituisce una spesa ammissibile di un'operazione, salvo in caso di irre recuperabilità a norma della legislazione nazionale sull'IVA. Il trattamento dell'IVA a livello degli investimenti realizzati dai destinatari finali non è preso in considerazione ai fini della determinazione dell'ammissibilità della spesa nell'ambito dello strumento finanziario. Tuttavia, qualora gli strumenti finanziari siano combinati con sovvenzioni a norma dei paragrafi 5 e 6, alla sovvenzione si applica l'articolo 59, paragrafo 3.*
- 3 nonies. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, le norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato sono quelle in vigore al momento in cui l'autorità di gestione del fondo o dei fondi assegna, come stabilito dal contratto, contributi a titolo del programma a uno strumento finanziario, o quando lo strumento finanziario assegna, come stabilito dal contratto, contributi a titolo del programma ai destinatari finali, se del caso.*
- 3 decies. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 142 riguardo a norme specifiche supplementari in materia di acquisto di terreni e di combinazione del supporto tecnico con strumenti finanziari.*

Articolo 33

Attuazione degli strumenti finanziari

1. In applicazione dell'articolo 32, le autorità di gestione possono fornire un contributo finanziario a favore dei seguenti strumenti finanziari:

- a) gli strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione, gestiti direttamente o indirettamente dalla Commissione;
- b) gli strumenti finanziari istituiti a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero, gestiti dall'autorità di gestione o sotto la sua responsabilità.

2. **I contributi dei fondi *SIE* destinati a detti strumenti finanziari di cui al paragrafo 1, lettera a), sono depositati su conti distinti e utilizzati, conformemente agli obiettivi dei rispettivi fondi *SIE*, per sostenere iniziative e destinatari finali in linea con il programma o i programmi nell'ambito dei quali sono forniti tali contributi. *I contributi a tali strumenti finanziari sono soggetti alle disposizioni di cui al presente regolamento, salvo che siano espressamente formulate eccezioni.***

Il primo comma non pregiudica le norme che disciplinano la creazione e il funzionamento degli strumenti finanziari ai sensi del regolamento finanziario, a meno che tali norme non siano in conflitto con le norme del presente regolamento, nel qual caso prevalgono queste ultime.

3. Per gli strumenti finanziari di cui al paragrafo 1, lettera b), le autorità di gestione possono fornire un contributo finanziario a favore dei seguenti strumenti finanziari:
- a) strumenti finanziari che soddisfano i termini e le condizioni uniformi stabiliti dalla Commissione ai sensi del secondo comma del presente paragrafo;
 - b) strumenti finanziari già esistenti o nuovi specificamente concepiti per conseguire **gli obiettivi specifici definiti nell'ambito delle pertinenti priorità.**

La Commissione adotta atti di esecuzione relativi ai termini e alle condizioni che gli strumenti finanziari devono soddisfare conformemente al primo comma della lettera a). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3.

4. Quando sostiene gli strumenti finanziari di cui al paragrafo 1, lettera b), l'autorità di gestione può:
- a) investire nel capitale di entità giuridiche nuove o già esistenti, comprese quelle finanziate da altri fondi SIE, incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari coerenti con gli obiettivi dei rispettivi fondi SIE, che svolgeranno compiti di

esecuzione; il sostegno a tali *entità* si limita agli importi necessari per attuare nuovi *investimenti a norma dell'articolo 32* e coerenti con gli obiettivi del presente regolamento;

- b) affidare compiti di esecuzione:
- i) alla BEI;
 - ii) a istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione o a istituzioni finanziarie stabilite in uno Stato membro che perseguono obiettivi di interesse pubblico sotto il controllo di un'autorità pubblica ■ ;
 - iii) a un organismo di diritto pubblico o privato ■ ; o
- c) assumere direttamente compiti di esecuzione, in caso di strumenti finanziari costituiti esclusivamente da prestiti o garanzie. *In tal caso l'autorità di gestione è considerata il beneficiario quale definito all'articolo 2.*

Nello sviluppare lo strumento finanziario, gli organismi di cui al primo comma, lettere a), b) e c), garantiscono la conformità al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, comprese le norme relative ai fondi SIE, agli aiuti di Stato, agli appalti pubblici e norme pertinenti, nonché alla legislazione applicabile in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro, lotta al terrorismo e contrasto della frode fiscale. Tali organismi non sono stabiliti né intrattengono rapporti commerciali con entità costituite in territori le cui giurisdizioni non collaborano con l'Unione relativamente all'applicazione di norme fiscali convenute a livello internazionale e recepiscono tali obblighi nei loro contratti con gli intermediari finanziari selezionati.

*Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 142 riguardo a norme specifiche aggiuntive sul ruolo, le competenze e le responsabilità degli organismi di attuazione degli strumenti finanziari e sui relativi criteri di selezione e prodotti che possono essere offerti mediante strumenti finanziari conformemente all'articolo 32. La Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio entro ...*¹.*

¹* GU: inserire la data corrispondente a quattro mesi dall'adozione del presente regolamento.

4 bis. *Qualora uno strumento finanziario sia attuato a norma del paragrafo 4, primo comma, lettere a) e b), in funzione di come è strutturata l'attuazione dello strumento finanziario, i termini e le condizioni per i contributi dei programmi agli strumenti finanziari sono definiti in accordi di finanziamento conformemente all'allegato X ai livelli seguenti:*

a) *ove applicabile, tra i rappresentanti debitamente autorizzati dell'autorità di gestione e l'organismo che attua il fondo di fondi; e*

b) *tra i rappresentanti debitamente autorizzati dell'autorità di gestione o, ove applicabile, l'organismo che attua il fondo di fondi e l'organismo che attua lo strumento finanziario.*

4 ter. *Per gli strumenti finanziari attuati a norma del paragrafo 4, primo comma, lettera c), i termini e le condizioni per i contributi dei programmi agli strumenti finanziari sono definiti in un documento strategico a norma dell'allegato II bis che sarà esaminato dal comitato di sorveglianza.*

5. *Gli organismi di cui al paragrafo 4, primo comma, lettere a) e b), quando attuano i fondi di fondi, possono inoltre affidare parte dell'attuazione a intermediari finanziari, a condizione che tali entità si assumano la responsabilità di garantire che gli intermediari finanziari soddisfano i criteri di cui all'articolo 140, paragrafi 1, 2, e 4, del regolamento finanziario. Gli intermediari finanziari sono selezionati mediante procedure aperte, trasparenti, proporzionate e non discriminatorie, tali da evitare conflitti di interessi.*

6. *Gli istituti finanziari di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera b), ai quali sono affidati compiti di esecuzione possono aprire conti fiduciari a proprio nome e per conto dell'autorità di gestione o configurare lo strumento finanziario come capitale separato nell'ambito dell'istituto finanziario. Nel caso del capitale separato, viene prodotta una contabilità distinta tra le risorse del programma investite nello strumento finanziario e le altre risorse disponibili nell'istituto finanziario. Le attività detenute sui conti fiduciari e su tali capitali separati sono gestite secondo il principio della sana gestione finanziaria, applicando opportune norme prudenziali e dispongono di adeguata liquidità.*

6 bis. *I contributi nazionali pubblici e privati, compresi, se del caso, i contributi in natura di cui all'articolo 32, paragrafo 3 septies, possono essere forniti a livello di fondo dei*

fondi, di strumento finanziario o di destinatari finali, conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

7. *La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono condizioni uniformi per quanto riguarda le modalità del trasferimento e della gestione dei contributi dei programmi, gestiti dagli organismi di cui all'articolo 33, paragrafo 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3.*

Articolo 34

Gestione e controllo degli strumenti finanziari

1. Gli organismi *designati* conformemente all'*articolo 113 bis* del presente regolamento *per il FESR, il FC, il FSE e il FEAMP e all'articolo 72 del regolamento per il FEASR* non effettuano verifiche in loco degli interventi che comprendono strumenti finanziari attuati ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, lettera a). Tali organismi designati ricevono relazioni di controllo periodiche dagli organismi incaricati dell'attuazione di detti strumenti finanziari.
 2. Gli organismi responsabili dell'audit dei programmi non effettuano controlli sugli interventi che comprendono strumenti finanziari attuati ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, lettera a), e dei sistemi di gestione e di controllo relativi a tali strumenti finanziari. Tali organismi ricevono relazioni di controllo periodiche dai revisori dei conti designati negli accordi che istituiscono tali strumenti finanziari.
- 2 bis. Gli organismi responsabili degli audit dei programmi possono condurre audit al livello dei destinatari finali soltanto se si verificano una o più delle seguenti situazioni:*
- a) i documenti giustificativi che comprovano il sostegno dallo strumento finanziario ai destinatari finali e il suo utilizzo per gli scopi previsti conformemente al diritto dell'Unione e nazionale applicabile non sono disponibili al livello dell'autorità di gestione o al livello degli organismi che sviluppano gli strumenti finanziari;*
 - b) vi sono prove che i documenti disponibili al livello dell'autorità di gestione o al livello degli organismi che sviluppano gli strumenti finanziari non rappresentano una registrazione attendibile e completa del sostegno fornito.*

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 142 riguardo *alla gestione e al controllo degli strumenti finanziari di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera b), inclusi i controlli da eseguire da parte delle autorità di gestione e degli organismi di audit, i dispositivi per la tenuta dei documenti giustificativi, gli elementi da evidenziare nei documenti giustificativi e gli accordi in materia di gestione e controllo nonché di audit. La Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio entro ...*¹.*
- 3 bis. *Gli organismi che sviluppano gli strumenti finanziari hanno la responsabilità di provvedere a che i documenti giustificativi siano disponibili e non impongono ai destinatari finali obblighi di tenuta di documentazione che vadano oltre quanto sia necessario per adempiere alla propria responsabilità.*

Articolo 35

Richieste di pagamento comprendenti le spese per gli strumenti finanziari

1. Per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera a), e *gli strumenti finanziari di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera b), attuati a norma dell'articolo 33 paragrafo 4, lettere a) e b), le applicazioni graduali per i pagamenti intermedi sono effettuate per contributi del programma erogati allo strumento finanziario durante il periodo di ammissibilità di cui all'articolo 55, paragrafo 2 (il "periodo di ammissibilità") in ottemperanza alle seguenti condizioni:*
- a) *l'importo del contributo del programma erogato allo strumento finanziario contenuto in ciascuna richiesta di pagamento intermedio presentata durante il periodo di ammissibilità, non supera il 25% dell'importo complessivo dei contributi del programma impegnati per lo strumento finanziario ai sensi del pertinente accordo di finanziamento, corrispondente alla spesa ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere a), b) e d), e di cui è previsto il pagamento durante il periodo di ammissibilità. Le domande di pagamento intermedio presentate dopo il periodo di ammissibilità riguardano l'importo complessivo della spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 36;*
- b) *ogni domanda di pagamento intermedio di cui alla lettera a) può includere fino al 25% dell'importo complessivo del co-finanziamento nazionale di cui all'articolo*

*¹ GU: inserire la data corrispondente a quattro mesi dall'adozione del presente regolamento.

33, paragrafo 8, che si prevede di erogare allo strumento finanziario, o a livello dei destinatari finali per la spesa ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere a), b) e d), entro il periodo di ammissibilità;

- c) successive domande di pagamento intermedio presentate durante il periodo di ammissibilità sono presentate solo:
 - i) per la seconda domanda di pagamento intermedio, qualora almeno il 60% dell'importo indicato nella prima domanda di pagamento intermedio sia stato speso a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere a), b) e d);*
 - ii) per la terza domanda di pagamento intermedio e le domande successive, qualora almeno l'85% degli importi indicati nelle precedenti domande di pagamento intermedio sia stato speso a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere a), b) e d);**
- d) ogni domanda di pagamento intermedio riguardante spese connesse a strumenti finanziari indica separatamente l'importo complessivo dei contributi del programma erogato allo strumento finanziario e gli importi erogati a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere a), b) e d).*

Alla chiusura di un programma, la domanda di pagamento del saldo finale comprende l'importo complessivo della spesa ammissibile di cui all'articolo 36.

- 2. Per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera b), attuati ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 4, *lettera c)*, *le domande di pagamenti intermedi e di pagamento del saldo finale comprendono l'importo complessivo dei pagamenti effettuati dall'autorità di gestione per gli investimenti nei destinatari finali di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e b).*
- 5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 142, █ riguardo █ alla revoca dei pagamenti a favore degli strumenti finanziari e *agli* eventuali *adeguamenti* per quanto riguarda le *domande* di pagamento.
- 5 bis. *Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione stabilendo i modelli da utilizzare per la*

presentazione di informazioni supplementari riguardanti gli strumenti finanziari congiuntamente alle domande di pagamento alla Commissione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3.

Articolo 36

Spesa ammissibile alla chiusura

1. Alla chiusura di un programma, la spesa ammissibile dello strumento finanziario corrisponde all'importo complessivo ***dei contributi del programma*** effettivamente pagato o, nel caso di ***garanzie***, impegnato dallo strumento finanziario entro il periodo di ammissibilità, comprendente:
 - a) i pagamenti ai destinatari finali ***e, nei casi di cui all'articolo 32, paragrafo 5, i pagamenti a vantaggio dei destinatari finali;***
 - b) le risorse impegnate per contratti di garanzia, in essere o già giunti a scadenza, al fine di onorare eventuali richieste di garanzia per perdite, calcolate in base a una prudente valutazione *ex ante* dei rischi a copertura di un ammontare multiplo di nuovi prestiti sottostanti o altri strumenti di rischio per nuovi investimenti nei destinatari finali;
 - c) gli abbuoni di interesse o gli abbuoni di commissioni di garanzia capitalizzati, da pagare per un periodo non superiore ai dieci anni successivi al periodo di ammissibilità, utilizzati in combinazione con strumenti finanziari, depositati in un conto di garanzia aperto specificamente a tale scopo, per l'esborso effettivo dopo il periodo di ammissibilità, ma riguardo a prestiti o altri strumenti di rischio erogati per investimenti nei destinatari finali entro il periodo di ammissibilità;
 - d) il rimborso dei costi di gestione sostenuti o il pagamento delle spese di gestione dello strumento finanziario.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 142 ***riguardo a norme specifiche relative*** all'istituzione di un sistema di capitalizzazione delle rate annuali per gli abbuoni di interesse e gli abbuoni delle commissioni di garanzia. ***di cui al paragrafo 1, lettera c).***

2. In caso di strumenti azionari e di microcredito, i costi o le spese di gestione capitalizzati da pagare per un periodo non superiore ai *sei* anni successivi al periodo di ammissibilità, per quanto riguarda gli investimenti nei destinatari finali effettuati entro tale periodo di ammissibilità e ai quali non si applicano gli articoli **38 o 39**, possono essere considerati spese ammissibili se sono versati in un conto di garanzia aperto specificamente a tale scopo.

2 bis. *In caso di strumenti azionari mirati alle imprese di cui all'articolo 32, paragrafo 3, per i quali l'accordo di finanziamento di cui all'articolo 33, paragrafo 5, lettera b), è stato firmato prima del 31 dicembre 2017, che al termine del periodo di ammissibilità, hanno investito almeno il 55% delle risorse del programma impegnate nel pertinente accordo di finanziamento, un importo limitato di pagamenti per investimenti nei destinatari finali effettuati per un periodo non superiore a quattro anni dopo la fine del periodo di ammissibilità, possono essere considerati spese ammissibili se sono versati in un conto di garanzia aperto specificamente a tale scopo, purché nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato e adempiendo tutte le condizioni in appresso.*

I fondi versati nel conto di garanzia:

- i) sono utilizzati unicamente per investimenti ulteriori nei destinatari finali che hanno ricevuto investimenti azionari iniziali dallo strumento finanziario nel corso del periodo di ammissibilità, ancora in sospeso interamente o parzialmente;***
- ii) sono utilizzati unicamente per investimenti ulteriori da effettuare conformemente alle norme di mercato e agli accordi contrattuali conformi alle norme di mercato e sono limitati al minimo necessario per stimolare i coinvestimenti del settore privato, assicurando nel contempo la continuità del finanziamento per le imprese destinatarie di modo che gli investitori pubblici e privati possano trarre beneficio dagli investimenti;***
- iii) non superano il 20% della spesa ammissibile dello strumento su base azionaria di cui al paragrafo 1, primo comma, massimale da cui sono detratte le plusvalenze e le risorse in conto capitale restituite a detto strumento azionario durante il periodo di ammissibilità.***

Eventuali importi versati nel conto di garanzia non utilizzati per investimenti in destinatari finali erogati nel periodo di cui al primo comma sono utilizzati a norma dell'articolo 39.

3. La spesa ammissibile *indicata* conformemente ai paragrafi 1 e 2 non supera l'ammontare:
- a) dell'importo complessivo del sostegno dei fondi *SIE* erogato *ai fini dei paragrafi 1 e 2*; e
 - b) del corrispondente cofinanziamento nazionale.

4 bis. I costi e le commissioni di gestione di cui al paragrafo 1, lettera d), e al paragrafo 2 possono essere riscossi dall'organismo che attua il fondo di fondi o dagli organismi che attuano gli strumenti finanziari a norma dell'articolo 33, paragrafo 4, lettere a) e b), e non superano i massimali definiti nell'atto delegato di cui al paragrafo 4 ter del presente articolo. Mentre i costi di gestione comprendono componenti del prezzo di costo diretti o indiretti rimborsati dietro prove di spesa, le spese di gestione si riferiscono a un prezzo concordato per i servizi resi definiti attraverso un processo di mercato competitivo, se del caso. I costi e le spese di gestione si fondano su una metodologia di calcolo basata sui risultati.

I costi e le spese di gestione possono comprendere commissioni di predisposizione. Se le commissioni di predisposizione, o una parte di esse, sono a carico dei destinatari finali, esse non sono dichiarate come spese ammissibili.

I costi e le spese di gestione, compresi quelli sostenuti per i lavori preparatori in relazione allo strumento finanziario prima della firma del pertinente accordo di finanziamento, sono ammissibili a partire dalla data della firma del pertinente accordo di finanziamento.

4 ter. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 142 che fissa le norme specifiche relative ai criteri di determinazione dei costi e delle commissioni di gestione in base alle prestazioni e ai massimali applicabili, nonché le norme per il rimborso dei costi di gestione capitalizzati e delle commissioni per strumenti azionari e di microcredito.

Articolo 37

Interessi e altre plusvalenze generate dal sostegno dei fondi SIE agli strumenti finanziari

1. Il sostegno dei fondi **SIE** erogato agli strumenti finanziari è depositato su conti presso le istituzioni finanziarie negli Stati membri **e investito** a titolo temporaneo **conformemente ai principi** della sana gestione finanziaria.
2. Gli interessi e le altre plusvalenze imputabili al sostegno dei fondi **SIE** erogato agli strumenti finanziari sono utilizzati per le stesse finalità, **compreso il rimborso dei costi di gestione sostenuti o il pagamento delle commissioni di gestione dello strumento finanziario a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), e le spese erogate a norma dell'articolo 36, paragrafo 2**, del sostegno iniziale fornito dai fondi **SIE** o nell'ambito dello stesso strumento finanziario, **o in seguito alla liquidazione dello strumento finanziario, in altri strumenti finanziari o forme di sostegno conformemente agli specifici obiettivi definiti nell'ambito di una priorità o di una misura, fino al termine del periodo di ammissibilità**.
3. L'autorità di gestione provvede affinché siano mantenute registrazioni adeguate della destinazione degli interessi e delle altre plusvalenze.

Articolo 38

Reimpiego delle risorse imputabili al sostegno fornito dai fondi **SIE** fino **al termine del periodo di ammissibilità**

1. Le risorse ■ rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti o dello sblocco delle risorse impegnate per i contratti di garanzia, **compresi le plusvalenze e i rimborsi in conto capitale e gli altri rendimenti, quali interessi, commissioni di garanzia, dividendi, redditi di capitale o altri introiti generati dagli investimenti**, che sono imputabili al sostegno fornito dai fondi **SIE**, sono reimpiegate per **le seguenti finalità, nei limiti degli importi necessari e nell'ordine concordato nei pertinenti accordi di finanziamento**:
 - a) **ulteriori investimenti attraverso lo stesso strumento finanziario o altri strumenti finanziari, conformemente agli specifici obiettivi definiti nell'ambito di una priorità;**
 - b) **se del caso, remunerazione preferenziale degli investitori privati, o degli investitori pubblici operanti secondo il principio dell'economia di mercato, che forniscono**

fondi di contropartita per il sostegno dei fondi **SIE** allo strumento finanziario o che coinvestono a livello dei destinatari finali;

- c) *se del caso, rimborso dei costi di gestione sostenuti e pagamento delle spese di gestione dello strumento finanziario.*

La necessità e il livello della remunerazione preferenziale a norma del primo comma, lettera b), sono stabiliti nella valutazione ex ante. La remunerazione preferenziale non supera quanto necessario per creare gli incentivi volti ad attrarre fondi di contropartita privati e non compensa in eccesso gli investitori privati o gli investitori pubblici operanti secondo il principio dell'economia di mercato. L'allineamento degli interessi è garantito mediante un'adeguata condivisione dei rischi e dei profitti ed è eseguito secondo i normali criteri commerciali ed è compatibile con le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.

3. L'autorità di gestione provvede affinché siano mantenute registrazioni adeguate dell'uso delle risorse e delle plusvalenze di cui al paragrafo 1.

Articolo 39

Uso delle risorse ■ dopo *la fine del periodo di ammissibilità*

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché ■ le risorse *restituite agli strumenti finanziari, comprese le plusvalenze e i rimborsi* in conto capitale e gli altri rendimenti *generati durante un periodo di almeno otto anni dalla fine del periodo di ammissibilità, che sono* imputabili al sostegno dai fondi **SIE** agli strumenti finanziari *a norma dell'articolo 32*, siano utilizzati conformemente alle finalità del programma *o dei programmi, nell'ambito del medesimo strumento finanziario, o, in seguito al disimpegno di tali risorse dallo strumento finanziario, in altri strumenti finanziari, purché in entrambi i casi una valutazione delle condizioni di mercato dimostri la necessità di mantenere tale investimento o altre forme di sostegno.*

Articolo 40

Relazione sull'attuazione degli strumenti finanziari

1. L'autorità di gestione trasmette alla Commissione una relazione specifica sugli interventi che comprendono strumenti finanziari, sotto forma di un allegato della relazione di attuazione annuale.

2. La relazione specifica di cui al paragrafo 1 contiene, per ciascuno strumento finanziario, le informazioni seguenti:

- a) l'identificazione del programma e della priorità ***o misura*** nell'ambito dei quali è fornito il sostegno dei fondi ***SIE***;
- b) una descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione;
- c) l'identificazione degli organismi ***di attuazione degli strumenti finanziari e degli organismi di attuazione dei fondi di fondi, se del caso, di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 33, paragrafo 4, lettere a), b) e c), e degli intermediari finanziari di cui all'articolo 33, paragrafo 5;***
- d) l'importo complessivo ***dei contributi del*** programma ***per*** priorità o misura ***versati*** allo strumento finanziario ■ ;
- e) l'importo complessivo del sostegno erogato ***ai destinatari finali o a beneficio di questi*** o impegnato in contratti di garanzia dallo strumento finanziario ***a favore di investimenti nei destinatari finali,*** nonché ***dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione versate,*** per programma e priorità o misura ■ ;
- f) ***i risultati*** dello strumento finanziario, ***compresi i progressi nella sua creazione e nella selezione degli organismi di attuazione*** dello stesso, ***compreso l'organismo di attuazione di un fondo di fondi;***
- f bis) gli interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e alle risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui agli articoli 37 e 38;***
- g) ***i progressi compiuti nel raggiungimento dell'atteso*** effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati dallo strumento finanziario e il valore degli investimenti e delle partecipazioni;
- g bis) il valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti;***
- h) il contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori ■ della priorità ***o misura*** interessata.

Le informazioni di cui alle lettere g) e h) possono essere incluse solo nell'allegato delle relazioni di attuazione annuali presentate nel 2017 e nel 2019 nonché nella relazione di attuazione finale. Gli obblighi di sorveglianza di cui alle lettere da a) a h) non si applicano al livello dei destinatari finali.

3. La Commissione adotta *atti* di esecuzione *che stabiliscono i modelli da utilizzare per le relazioni sugli strumenti finanziari alla Commissione. Tali* atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3.

3 bis. Ogni anno, a decorrere dal 2016, la Commissione fornisce, entro sei mesi dal termine di presentazione delle relazioni di attuazione annuali di cui all'articolo 101, paragrafo 1, per il FESR, il FSE e il FC, all'articolo 82 del regolamento FEASR per il FEASR, e alle disposizioni pertinenti delle norme specifiche dei fondi per il FEAMP, sintesi dei dati relativi ai progressi compiuti nel finanziamento e nell'attuazione degli strumenti finanziari inviati dalle autorità di gestione conformemente al presente articolo. Tali sintesi sono trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio e sono pubblicate.

TITOLO V

SORVEGLIANZA E VALUTAZIONE

CAPO I

Sorveglianza

SEZIONE I

SORVEGLIANZA DEI PROGRAMMI

Articolo 41

Comitato di sorveglianza

1. Entro tre mesi dalla data di notifica allo Stato membro della decisione di approvazione del programma, lo Stato membro istituisce un comitato di sorveglianza, *conformemente al suo quadro istituzionale, giuridico e finanziario*, d'intesa con l'autorità di gestione, per vigilare sull'attuazione del programma.

Uno Stato membro può istituire un unico comitato di sorveglianza *per coprire più di un programma cofinanziato* dai fondi **SIE**.

2. Ciascun comitato di sorveglianza stabilisce e adotta il proprio regolamento interno *conformemente al quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro interessato*.
- 2 bis. *Il comitato di sorveglianza di un programma nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea è istituito dagli Stati membri partecipanti al programma di cooperazione e da paesi terzi che abbiano accettato l'invito a partecipare al programma di cooperazione, d'intesa con l'autorità di gestione, entro tre mesi dalla data di notifica agli Stati membri della decisione che adotta il programma di cooperazione. Il comitato di sorveglianza elabora e adotta il proprio regolamento interno.*

Articolo 42

Composizione del comitato di sorveglianza

1. *La composizione del comitato di sorveglianza è decisa dallo Stato membro, purché sia composto da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri, nonché dagli organismi intermedi e da rappresentanti dei partner di cui all'articolo 5. I rappresentanti dei partner ricevono delega per far parte del comitato di sorveglianza dai rispettivi partner attraverso procedure trasparenti.* Ciascun membro del comitato di sorveglianza può avere diritto di voto.

Il comitato di sorveglianza dei programmi nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" comprende altresì rappresentanti di ogni eventuale paese terzo partecipante al programma. *Il comitato di sorveglianza può includere rappresentanti del GECT che svolgono attività legate al programma nell'area interessata dal programma.*

La composizione del comitato di sorveglianza di un programma nell'ambito di un obiettivo territoriale europeo è concordata dagli Stati membri partecipanti al programma e da paesi terzi che abbiano accettato l'invito a partecipare al programma di cooperazione. Il comitato di sorveglianza comprende rappresentanti pertinenti di detti Stati membri e paesi terzi.

- 1 bis. *L'elenco dei membri del comitato di sorveglianza è reso pubblico.*

2. La Commissione partecipa ai lavori del comitato di sorveglianza a titolo consultivo.
3. Ove fornisca un contributo a un programma, la BEI può partecipare ai lavori del comitato di sorveglianza a titolo consultivo.
4. Il comitato di sorveglianza è presieduto da un rappresentante dello Stato membro o dell'autorità di gestione.

Articolo 43

Funzioni del comitato di sorveglianza

1. Il comitato di sorveglianza si riunisce almeno una volta all'anno per valutare l'attuazione del programma e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi. A tale proposito, tiene conto dei dati finanziari e degli indicatori comuni e specifici del programma, ivi compresi i cambiamenti *nel valore degli* indicatori di risultato e i progressi verso valori obiettivo quantificati, nonché delle tappe fondamentali definite nel quadro di riferimento dei risultati *di cui all'articolo 19, paragrafo 1, e, se del caso, dei risultati delle analisi qualitative*.
2. Il comitato di sorveglianza esamina **■** tutti gli aspetti che incidono sui risultati del programma, *comprese le conclusioni delle verifiche dei risultati*.
3. Il comitato di sorveglianza è consultato *e, qualora lo ritenga opportuno*, esprime un parere sulle eventuali modifiche del programma proposte dall'autorità di gestione.
4. Il comitato di sorveglianza può *formulare osservazioni* all'autorità di gestione in merito all'attuazione e alla valutazione del programma, *comprese azioni relative alla riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari*. Il comitato di sorveglianza controlla le azioni intraprese a seguito delle stesse.

Articolo 44

Relazioni di attuazione

1. A partire dal 2016 fino al **2023** compreso, ogni Stato membro trasmette alla Commissione una relazione di attuazione annuale del programma nel precedente esercizio finanziario.

Ogni Stato membro presenta alla Commissione una relazione di attuazione finale del programma **■** per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione e una relazione di attuazione

annuale per il FEASR e il FEAMP ***entro il termine stabilito nel regolamento specifico del fondo.***

2. Le relazioni di attuazione annuali contengono informazioni ***chiave*** sull'attuazione del programma e sulle sue priorità con riferimento ai dati finanziari, agli indicatori comuni e specifici per programma e ai valori obiettivo quantificati, compresi i cambiamenti ***nei valori degli*** indicatori di risultato ***se del caso***, nonché, ***a partire dal relazione di attuazione annuale da presentare nel 2017***, alle tappe fondamentali definite nel quadro di riferimento dei risultati. I dati trasmessi si riferiscono ai valori di indicatori relativi a interventi eseguiti completamente e anche, ***ove possibile, tenuto conto della fase di attuazione***, a interventi selezionati. Indicano altresì ***una sintesi delle conclusioni di tutte le valutazioni del programma resi disponibili durante il precedente anno finanziario***, gli aspetti che incidono sui risultati del programma, nonché le misure **■** adottate. ***La relazione di attuazione annuale da presentare nel 2016 può altresì definire, se pertinente, le azioni adottate allo scopo di ottemperare alle condizionalità ex ante.***
- 2 bis. In deroga al paragrafo 2, norme specifiche sui dati da trasmettere per il FES possono essere definite nel regolamento per il FES.***
3. La relazione di attuazione annuale ***da presentare*** nel 2017 riporta e valuta le informazioni di cui al paragrafo 2 unitamente ai progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi del programma, compreso il contributo dei fondi ***SIE*** a eventuali cambiamenti ***nel valore degli*** indicatori di risultato, laddove emergano dalle valutazioni di un programma. ***Tale relazione di attuazione annuale definisce le azioni adottate allo scopo di ottemperare alle condizionalità ex ante non ottemperate al momento dell'adozione dei programmi.*** Valuta altresì l'attuazione di azioni per tenere conto dei principi di cui agli articoli **■** 7 e 8 ***e il ruolo dei partner di cui all'articolo 5 nell'attuazione del programma*** e riferisce in merito al sostegno utilizzato per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico.
4. La relazione di attuazione annuale da presentare nel 2019 e la relazione di attuazione finale per i fondi ***SIE***, oltre alle informazioni e alle valutazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, comprendono informazioni e valutazioni sui progressi nel conseguimento degli obiettivi del programma e sul suo contributo alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

5. Per essere considerate ricevibili, le relazioni di attuazione annuali di cui ai paragrafi da 1 a 4 devono contenere tutte le informazioni indicate negli stessi paragrafi e nelle norme specifiche di ciascun fondo. Ove la Commissione non comunichi allo Stato membro che la relazione di attuazione annuale non è ricevibile entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, tale relazione si considera ricevibile.
6. La Commissione esamina la relazione di attuazione annuale *e finale* e informa lo Stato membro in merito alle sue osservazioni entro due mesi dalla data di ricezione della stessa e in merito alla relazione di attuazione finale entro cinque mesi dalla data di ricezione della stessa. Ove la Commissione non esprima osservazioni entro i termini stabiliti, le relazioni s'intendono accettate.
7. La Commissione può *formulare osservazioni all'autorità di gestione in merito ai* problemi che incidono *in modo significativo* sull'attuazione del programma. In tal caso, l'autorità di gestione *fornisce tutte le informazioni necessarie circa tali osservazioni e, se opportuno*, informa la Commissione entro tre mesi in merito alle misure ■ adottate.
8. Sono rese pubbliche le relazioni di attuazione annuali e finali, *nonché una sintesi dei relativi contenuti*.

Articolo 45

Riunione annuale di riesame

1. Ogni anno a partire dal 2016 e fino al 2022 compreso, è organizzata una riunione annuale di riesame tra la Commissione e ciascuno Stato membro, al fine di esaminare i risultati di ciascun programma, tenendo conto della relazione di attuazione annuale e delle osservazioni e delle raccomandazioni della Commissione, se del caso.
2. La riunione annuale di riesame può riguardare più di un programma. Quest'ultima, nel 2017 e nel 2019, copre tutti i programmi in atto nello Stato membro, tenendo conto inoltre delle relazioni sullo stato di attuazione presentate in tali anni dallo Stato membro conformemente all'articolo 46.
3. Lo Stato membro e la Commissione possono convenire di non organizzare la riunione annuale di riesame relativa a un programma in anni diversi dal 2017 e 2019.

4. La riunione annuale di riesame è presieduta dalla Commissione *o, qualora lo Stato membro ne faccia richiesta, è presieduta congiuntamente dallo Stato membro e dalla Commissione.*
5. Lo Stato membro assicura che sia dato un seguito appropriato alle osservazioni della Commissione in seguito alla riunione annuale di riesame *in merito ai problemi che influenzano in modo significativo l'attuazione del programma e, se del caso, informano la Commissione, entro tre mesi, relativamente alle misure adottate.*

SEZIONE II

PROGRESSO STRATEGICO

Articolo 46

Relazione sullo stato dei lavori *e relazione strategica*

1. Entro il **31 agosto** 2017 e il **31 agosto** 2019, lo Stato membro presenta alla Commissione una relazione sullo stato dei lavori concernente l'esecuzione *dell'accordo* di partenariato rispettivamente al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2018.
2. La relazione sullo stato dei lavori contiene informazioni e valutazioni in merito a quanto segue:
 - a) cambiamenti nelle esigenze di sviluppo nello Stato membro dall'adozione *dell'accordo* di partenariato;
 - b) progressi compiuti nella realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva *e nelle missioni specifiche di ciascun fondo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, mediante il contributo dei fondi SIE agli obiettivi tematici selezionati*, in particolare rispetto alle tappe fondamentali stabilite nel quadro di riferimento dei risultati *per ciascun programma* e al sostegno utilizzato per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico;
 - c) effettiva attuazione, secondo il calendario stabilito, delle azioni per adempiere condizionalità *ex ante applicabili definite nell'accordo di partenariato* e non soddisfatte alla data di adozione *dell'accordo* di partenariato. *Tale punto si applica esclusivamente alla relazione sullo stato dei lavori da presentare nel il 2017;*

- d) attuazione di meccanismi per garantire il coordinamento tra i fondi **SIE** e altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali e con la BEI;
- e) **attuazione dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale, o una sintesi dell'attuazione degli approcci integrati basati sui programmi, compresi i progressi** nella realizzazione degli ambiti prioritari stabiliti per la cooperazione;
- f) **se del caso**, azioni intraprese per rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e **■** dei beneficiari di amministrare e utilizzare i fondi **SIE**;
- g) azioni **adottate e risultati conseguiti nell'ottica della riduzione degli** oneri amministrativi a carico dei beneficiari;
- h) ruolo dei partner di cui all'articolo 5 nell'esecuzione **dell'accordo** di partenariato;

h bis) una sintesi delle azioni adottate in relazione all'applicazione dei principi orizzontali e degli obiettivi politici per l'attuazione dei fondi SIE.

3. Qualora, entro **due** mesi dalla data di presentazione della relazione sullo stato dei lavori, la Commissione stabilisca che le informazioni presentate sono incomplete o poco chiare, **tanto da incidere in maniera significativa sulla qualità e l'affidabilità della valutazione in questione**, può richiedere ulteriori informazioni agli Stati membri, **a condizione che tale richiesta non determini ritardi immotivati e fornendo motivazioni dell'asserita mancanza di qualità e affidabilità**. Lo Stato membro fornisce le informazioni richieste alla Commissione entro tre mesi e, se del caso, rivede di conseguenza la relazione sullo stato dei lavori.

■

- 5 bis.** ***Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione stabilendo il modello da utilizzare per la presentazione della relazione sullo stato dei lavori.*** Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 143, paragrafo 2.

Articolo 46 bis

Relazione della Commissione e discussione sui fondi SIE

- 1. A partire dal 2016 la Commissione trasmette ogni anno al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione di sintesi inerente ai programmi dei fondi SIE basata sulle relazioni di attuazione annuali degli Stati membri presentate ai sensi dell'articolo 44, nonché una sintesi dei risultati delle valutazioni disponibili dei programmi. Nel 2017 e 2019 la relazione di sintesi forma parte integrante della relazione strategica di cui al paragrafo 2.*
- 2. Nel 2017 e nel 2019 la Commissione redige una relazione strategica che sintetizza le relazioni sullo stato dei lavori degli Stati membri, relazione che presenta rispettivamente entro il 31 dicembre 2017 e il 31 dicembre 2019 al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni e tali istituzioni sono invitate a tenere un dibattito in merito.*
- 3. Il Consiglio discute la relazione strategica con particolare attenzione al contributo dei fondi SIE al conseguimento della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, ed è invitato ad apportare il suo contributo alla riunione di primavera del Consiglio europeo.*
- 4. Su base biennale, a partire dal 2018, la Commissione include nella sua relazione annuale sullo stato dei lavori, presentata alla riunione di primavera del Consiglio europeo, una sezione che riassume le relazioni più recenti di cui ai paragrafi 1 e 2, ponendo l'accento sul contributo dei fondi SIE ai progressi compiuti per la realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.*

CAPO II
Valutazione

Articolo 47

Disposizioni generali

1. Le valutazioni sono effettuate per migliorare la qualità della progettazione e dell'esecuzione dei programmi e per valutarne l'efficacia, l'efficienza e l'impatto. L'impatto dei programmi viene valutato, alla luce della missione dei rispettivi fondi **SIE**, in relazione agli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, **e tenendo conto delle dimensioni del programma** in relazione al PIL e al tasso di disoccupazione **della zona del programma interessata**, ove appropriato.
2. Gli Stati membri forniscono le risorse necessarie allo svolgimento delle valutazioni e garantiscono l'esistenza di procedure per la produzione e la raccolta dei dati necessari, compresi i dati relativi agli indicatori comuni e, ove appropriato, agli indicatori specifici per programma.
3. Le valutazioni sono effettuate da esperti **interni o esterni** funzionalmente indipendenti dalle autorità responsabili dell'attuazione del programma. La Commissione fornisce orientamenti su come effettuare le valutazioni, **immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento**.
4. Tutte le valutazioni sono rese pubbliche■ .

Articolo 48

Valutazione *ex ante*

1. Gli Stati membri effettuano valutazioni *ex ante* per migliorare la qualità della progettazione di ciascun programma.
2. Le valutazioni *ex ante* sono effettuate sotto la responsabilità dell'autorità competente per la preparazione dei programmi e sono presentate alla Commissione contemporaneamente al programma, unitamente a una sintesi. Le norme specifiche di ciascun fondo possono stabilire soglie al di sotto delle quali la valutazione *ex ante* può essere combinata alla valutazione di un altro programma.

3. Le valutazioni *ex ante* prendono in esame quanto segue:
- a) il contributo alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in riferimento agli obiettivi tematici e alle priorità selezionati, tenendo conto delle esigenze nazionali e regionali, ***delle potenzialità di sviluppo, nonché dell'esperienza acquisita nell'ambito dei precedenti periodi di programmazione;***
 - b) la coerenza interna del programma o delle attività proposti e il rapporto con altri strumenti pertinenti;
 - c) la coerenza dell'assegnazione delle risorse di bilancio con gli obiettivi del programma;
 - d) la coerenza degli obiettivi tematici selezionati, delle priorità e dei corrispondenti obiettivi dei programmi con il QSC, ***l'accordo*** di partenariato e le ***pertinenti*** raccomandazioni specifiche per paese ***adottate a norma dell'***articolo 121, paragrafo 2, TFUE ***e, se si applica a livello nazionale, il programma nazionale di riforma;***
 - e) la pertinenza e la chiarezza degli indicatori del programma proposto;
 - f) in che modo i risultati attesi contribuiranno al conseguimento degli obiettivi;
 - g) se i valori obiettivo quantificati relativi agli indicatori sono realistici, tenendo conto del sostegno previsto dei fondi ***SIE***;
 - h) la motivazione della forma di sostegno proposta;
 - i) l'adeguatezza delle risorse umane e della capacità amministrativa per la gestione del programma;
 - j) l'idoneità delle procedure per la sorveglianza del programma e per la raccolta dei dati necessari per l'effettuazione delle valutazioni;
 - k) l'idoneità delle tappe fondamentali selezionate per il quadro di riferimento dei risultati;
 - l) l'adeguatezza delle misure pianificate per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne e impedire ***qualunque*** discriminazione ***per quanto concerne, in particolare, l'accessibilità per le persone con disabilità;***

m) l'adeguatezza delle misure pianificate per promuovere lo sviluppo sostenibile;

m bis) le misure intese a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari.

4. ***Le valutazioni ex ante comprendono***, ove appropriato, i requisiti per la valutazione ambientale strategica stabiliti nella direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹, ***tenendo conto delle esigenze in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici.***

Articolo 49

Valutazione durante il periodo di programmazione

1. L'autorità di gestione ***o lo Stato membro redigono*** un piano di valutazione ***che può comprendere più di un*** programma. ***Esso*** viene presentato conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.
2. Gli Stati membri assicurano la disponibilità di un'appropriata capacità di valutazione.
3. Nel corso del periodo di programmazione, ***l'autorità di gestione garantisce che siano effettuate*** valutazioni di ciascun programma, anche intese a valutarne l'efficacia, l'efficienza e l'impatto, sulla base del piano di valutazione, ***e che ogni valutazione sia soggetta ad appropriato follow-up conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.*** Almeno una volta nel corso del periodo di programmazione si valuta in che modo il sostegno dei fondi ***SIE*** abbia contribuito al conseguimento degli obiettivi di ciascuna priorità. Tutte le valutazioni sono soggette all'esame del comitato di sorveglianza e trasmesse alla Commissione.
4. La Commissione può effettuare di sua iniziativa valutazioni dei programmi. ***Essa ne informa l'autorità di gestione e i risultati sono trasmessi all'autorità di gestione e messi a disposizione del comitato di sorveglianza interessato.***

¹ Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).

Articolo 50

Valutazione *ex post*

Le valutazioni *ex post* sono effettuate dalla Commissione o dagli Stati membri in stretta cooperazione **con la Commissione**. Le valutazioni *ex post* prendono in esame l'efficacia e l'efficienza dei fondi **SIE** e il loro contributo alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, **tenendo conto degli obiettivi definiti nell'ambito della strategia dell'Unione e** conformemente ai requisiti specifici stabiliti nelle norme specifiche di ciascun fondo. Le valutazioni *ex post* sono completate entro il 31 dicembre **2024**.

Per ciascuno dei fondi SIE la Commissione redige, entro il 31 dicembre 2025, una relazione di sintesi che delinea le principali conclusioni delle valutazioni ex post.

TITOLO VI

ASSISTENZA TECNICA

Articolo 51

Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

1. Su iniziativa **■** della Commissione, i fondi **SIE** possono sostenere le misure di preparazione, sorveglianza, assistenza tecnica e amministrativa, valutazione, audit e controllo necessarie all'attuazione del presente regolamento.

Le misure di cui al primo comma possono essere attuate direttamente dalla Commissione o indirettamente da entità e persone diverse dagli Stati membri conformemente all'articolo 60 del regolamento finanziario.

Le misure di cui al primo comma possono comprendere ***in particolare***:

- a) assistenza per la preparazione e la valutazione di progetti, anche con la BEI;
- b) sostegno al rafforzamento istituzionale e allo sviluppo di capacità amministrative per la gestione efficace dei fondi **SIE**;
- c) studi legati alle relazioni della Commissione sui fondi **SIE** e alla relazione sulla coesione;

- d) misure connesse all'analisi, alla gestione, alla sorveglianza, allo scambio di informazioni e all'esecuzione dei fondi **SIE**, nonché misure relative all'attuazione dei sistemi di controllo e all'assistenza tecnica e amministrativa;
- e) valutazioni, relazioni di esperti, statistiche e studi, compresi quelli di natura generale, sul funzionamento attuale e futuro dei fondi **SIE**, che possono essere effettuati se del caso dalla BEI;
- f) azioni di divulgazione delle informazioni, creazione di reti di sostegno, interventi di comunicazione, azioni di sensibilizzazione e azione destinate a promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze, anche con paesi terzi;
- g) installazione, funzionamento e interconnessione di sistemi informatizzati per la gestione, la sorveglianza, l'audit, il controllo e la valutazione;
- h) azioni intese a migliorare i metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle prassi di valutazione;
- i) azioni relative all'audit;
- j) rafforzamento della capacità nazionale e regionale in termini di pianificazione degli investimenti, valutazione delle necessità, preparazione, progettazione e attuazione di strumenti finanziari, piani d'azione comuni e grandi progetti, comprese iniziative comuni con la BEI;

j bis) divulgazione delle buone pratiche al fine di assistere gli Stati membri a rafforzare la capacità dei partner pertinenti di cui all'articolo 5 e le loro organizzazioni ombrello;

j ter) misure per individuare, stabilire le priorità e attuare riforme strutturali e amministrative come reazione alle sfide economiche e sociali in atto negli Stati membri che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 1.

Per ottenere una maggiore efficienza nella comunicazione al pubblico di grandi e più forti sinergie tra le attività di comunicazione svolte su iniziativa della Commissione, le risorse destinate alle azioni di comunicazione ai sensi del presente regolamento contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui sono connesse agli obiettivi del presente regolamento.

2. Ogni anno la Commissione definisce i suoi piani relativi ai tipi di azioni connesse alle misure di cui al paragrafo 1, quando è previsto un contributo dai fondi SIE, mediante atti di esecuzione.

Articolo 52

Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri

1. Su iniziativa di uno Stato membro, i fondi **SIE** possono sostenere attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, creazione di rete, risoluzione dei reclami, controllo e audit. Lo Stato membro può utilizzare i fondi **SIE** per sostenere azioni intese a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, compresi sistemi elettronici per lo scambio di dati, *e* azioni mirate a rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari di amministrare e utilizzare **tali** fondi. I fondi **SIE** possono anche essere utilizzati per sostenere **azioni tese a rafforzare la capacità dei partner interessati a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera e), e per sostenere lo scambio delle migliori prassi tra tali partner**. Le azioni di cui al presente paragrafo possono interessare periodi di programmazione precedenti e successivi.
2. Le norme specifiche di ciascun fondo possono aggiungere o escludere azioni che possono essere finanziate dall'assistenza tecnica di ciascun fondo **SIE**.

TITOLO VII

SOSTEGNO FINANZIARIO FORNITO DAI FONDI **SIE**

CAPO I

Sostegno fornito dai fondi SIE

Articolo 53

Determinazione dei tassi di cofinanziamento

1. La decisione della Commissione che adotta un programma fissa il tasso o i tassi di cofinanziamento e l'importo massimo del sostegno fornito dai fondi **SIE** conformemente alle norme specifiche relative a ciascun fondo.
2. Le azioni di assistenza tecnica attuate su iniziativa o per conto della Commissione possono essere finanziate a un tasso del 100%.

CAPO I BIS

Norme speciali sul sostegno dei fondi SIE ai PPP

Articolo 54

Interventi generatori di entrate *nette dopo il loro completamento*

1. *Il presente articolo si applica agli interventi che generano entrate nette dopo il loro completamento. Ai fini del presente articolo, per "entrate nette" si intendono i flussi finanziari in entrata pagati direttamente dagli utenti per beni o servizi forniti dall'intervento, quali le tariffe direttamente a carico degli utenti per l'utilizzo dell'infrastruttura, la vendita o la locazione di terreni o immobili o i pagamenti per i servizi detratti gli eventuali costi operativi e costi di sostituzione di attrezzature con ciclo di vita breve sostenuti durante il periodo corrispondente. I risparmi sui costi operativi generati dall'intervento sono inclusi nelle entrate nette a meno che non siano compensati da una pari riduzione delle sovvenzioni per il funzionamento.*

Qualora il costo d'investimento non sia integralmente ammissibile al cofinanziamento, le entrate nette sono imputate con calcolo pro rata alla parte ammissibile e a quella non ammissibile del costo d'investimento.

2. *La spesa ammissibile dell'intervento cofinanziata dai fondi è ridotta anticipatamente tenendo conto della capacità potenziale dell'intervento di generare entrate nette in uno specifico periodo di riferimento che copre sia l'esecuzione dell'intervento sia il periodo successivo al suo completamento.*

- 2 bis. *Le entrate nette potenziali dell'intervento sono determinate in anticipo tramite uno dei seguenti metodi, scelto dall'autorità di gestione per un settore, sottosettore o tipo di intervento:*

- (a) *applicazione di una percentuale forfettaria di entrate nette per il settore o sottosettore applicabile all'intervento secondo la definizione di cui all'allegato II ter o in uno degli atti delegati di cui al secondo, terzo e quarto comma;*
- (b) *calcolo delle entrate nette attualizzate del funzionamento, tenendo conto del periodo di riferimento adeguato per il settore o sottosettore applicabile all'operazione, della redditività normalmente attesa per la categoria di*

investimento in questione, l'applicazione del principio "chi inquina paga" e, se del caso, di considerazioni di equità collegate alla prosperità relativa dello Stato membro o regione interessata.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 142 riguardo ai casi debitamente giustificati per modificare l'allegato II ter adeguando i tassi forfettari in esso stabiliti, tenendo conto dei dati storici, del potenziale di recupero dei costi e del principio "chi inquina paga", se del caso.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 142 riguardo ai tassi forfettari per settori o sottosettori nel campo delle TIC, della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione nonché dell'efficienza energetica. La Commissione notifica tali atti delegati al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 30 giugno 2015.

Alla Commissione è altresì conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 142 in casi debitamente giustificati per quanto riguarda l'aggiunta all'allegato II ter di settori o sottosettori, compresi i sottosettori dei settori che rientrano tra gli obiettivi tematici definiti nell'articolo 9 e sostenuti dai fondi SIE.

Qualora si applichi il metodo di cui al primo comma, lettera a), si presume che tutte le entrate nette generate durante l'esecuzione e dopo il completamento dell'intervento siano prese in considerazione nell'applicazione del tasso forfettario e pertanto esse non sono successivamente dedotte dalle spese ammissibili dell'intervento.

Se un tasso forfettario per un nuovo settore o sottosettore è stato fissato mediante l'adozione di un atto delegato di cui al secondo comma, un'autorità di gestione può decidere di applicare il metodo di cui al primo comma, lettera a), per nuovi interventi in relazione al settore o sottosettore interessato.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 142 riguardo al metodo di cui al primo comma, lettera b). Qualora si applichi tale metodo, le entrate nette generate durante l'esecuzione dell'intervento, derivanti da fonti di entrate non prese in considerazione nel determinare le entrate

nette potenziali dell'intervento, sono dedotte dalle spese ammissibili dell'intervento non più tardi che nella richiesta di pagamento finale presentata dal beneficiario.

3. *Il metodo attraverso il quale è effettuata la detrazione delle entrate nette dalle spese dell'intervento incluse nella richiesta di pagamento presentata alla Commissione è determinato conformemente alle norme nazionali.*
- 4 bis. *In alternativa all'applicazione dei metodi di cui al paragrafo 2 bis, il tasso massimo di cofinanziamento di cui all'articolo 53, paragrafo 1, può, su richiesta di uno Stato membro, essere ridotto al momento dell'adozione di un programma per una priorità o misura nell'ambito del quale tutti gli interventi che ricevono un sostegno in virtù di tale priorità o misura potrebbero applicare un tasso forfettario uniforme conformemente al paragrafo 2 bis, lettera a). Tale riduzione non è inferiore all'importo calcolato moltiplicando il tasso massimo di cofinanziamento dell'Unione applicabile in virtù delle norme specifiche di ciascun fondo per il pertinente tasso forfettario di cui al paragrafo 2 bis, lettera a).*

Qualora si applichi il metodo di cui al primo comma, si presume che tutte le entrate nette generate durante l'esecuzione e dopo il completamento dell'intervento siano prese in considerazione nell'applicazione del tasso di cofinanziamento ridotto e pertanto esse non sono successivamente dedotte dalle spese ammissibili degli interventi.

- 4 ter. *Qualora sia obiettivamente impossibile valutare le entrate in anticipo sulla base di uno dei metodi indicati ai paragrafi 2 bis o 4 bis, le entrate nette generate entro i tre anni successivi al completamento di un intervento o entro il 30 settembre 2023, se precedente, sono detratte dalla spesa dichiarata alla Commissione.*

4 quater. *I paragrafi da 1 a 4 ter non si applicano:*

- a) *agli interventi o parti di interventi sostenuti esclusivamente dal FSE;*
- b) *agli interventi il cui costo ammissibile totale prima dell'applicazione dei paragrafi da 1 a 4 ter non supera 1 000 000 EUR,*
- c) *all'assistenza rimborsabile soggetta all'obbligo di rimborso completo e ai premi;*
- d) *all'assistenza tecnica;*

- e) al sostegno da o a strumenti finanziari;*
- f) agli interventi per i quali il sostegno pubblico assume la forma di somme forfettarie o tabelle standard di costi unitari;*
- g) agli interventi eseguiti nell'ambito di un piano d'azione comune;*
- h) agli interventi per i quali gli importi o i tassi del sostegno sono definiti nell'allegato I del regolamento FEASR.*

In deroga al primo comma, lettera b), qualora applichi il paragrafo 4 bis, uno Stato membro può includere tra le priorità o misure pertinenti gli interventi il cui costo ammissibile totale prima dell'applicazione dei paragrafi da 1 a 4 ter non supera 1 000 000 EUR.

4 quinquies. Inoltre, i paragrafi da 1 a 4 ter non si applicano agli interventi per i quali il sostegno nell'ambito di un programma costituisce:

- a) aiuti "de minimis";*
- b) aiuto di Stato compatibile alle PMI, con applicazione di un limite all'intensità o all'importo dell'aiuto commisurato all'aiuto di Stato;*
- c) aiuto di Stato compatibile a condizione che sia stata effettuata una verifica individuale del fabbisogno di finanziamento conformemente alle norme applicabili in materia di aiuti di Stato.*

Fatto salvo il primo comma, l'autorità di gestione può applicare i paragrafi da 1 a 4 ter alle operazioni rientranti nelle lettere da a) a c) del primo comma purché ciò sia previsto dalla normativa nazionale.

Articolo 54 bis

Partenariati pubblico privato (PPP)

I fondi SIE possono essere utilizzati per sostenere interventi attuati, o che si intende attuare, nell'ambito di una struttura PPP ("intervento PPP"). Tali interventi PPP sono conformi al diritto dell'Unione e nazionale applicabili, in particolare in materia di aiuti di Stato e appalti pubblici.

Articolo 54 ter

Beneficiario nell'ambito di interventi PPP

- 1. In relazione a interventi PPP e in deroga all'articolo 2, punto 10, un beneficiario può essere:
 - a) l'organismo di diritto pubblico che ha avviato l'intervento, o*
 - b) un organismo di diritto privato di uno Stato membro (il "partner privato") che è o deve essere selezionato per l'esecuzione dell'intervento.**
- 2. L'organismo di diritto pubblico che ha avviato l'intervento PPP può proporre che il partner privato da selezionare, previa approvazione dell'intervento, sia il beneficiario ai fini del sostegno dei fondi SIE. In tal caso, la decisione di approvazione è subordinata all'accertamento, da parte dell'autorità di gestione, che il partner privato selezionato soddisfi e si assuma tutti i corrispondenti obblighi di un beneficiario ai sensi del presente regolamento.*
- 3. Il partner privato selezionato per attuare l'intervento può essere sostituito come beneficiario durante l'attuazione ove ciò sia richiesto ai sensi dei termini e delle condizioni del PPP, ovvero dell'accordo di finanziamento tra il partner privato e l'istituzione finanziaria che cofinanzia l'intervento. In tal caso il partner privato o l'organismo di diritto pubblico subentrante diviene il beneficiario, previo accertamento, da parte dell'autorità di gestione, che il partner subentrante soddisfi e si assuma tutte i corrispondenti obblighi di un beneficiario, ai sensi del presente regolamento.*

4. *Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 142 riguardo alle norme aggiuntive in materia di sostituzione di un beneficiario e di un cambiamento delle relative responsabilità.*
5. *La sostituzione di un beneficiario non è da considerarsi un cambio di proprietà ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera b), se tale sostituzione rispetta le condizioni applicabili definite al paragrafo 3 e in un atto delegato adottato ai sensi del paragrafo 4.*

Articolo 54 quater

Sostegno agli interventi PPP

1. *Nel caso di un intervento PPP in cui il beneficiario sia un organismo di diritto pubblico, le spese nell'ambito di un intervento PPP sostenute e pagate dal partner privato possono, in deroga all'articolo 55, paragrafo 2, essere considerate sostenute e pagate da un beneficiario e incluse in una richiesta di pagamento alla Commissione, a condizione che siano ottemperate le seguenti condizioni:*
 - a) *il beneficiario ha sottoscritto un accordo PPP con un partner privato;*
 - b) *l'autorità di gestione ha verificato che le spese dichiarate dal beneficiario siano state pagate dal partner privato e che l'intervento sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, nonché al programma e alle condizioni per il sostegno dell'intervento.*
2. *I pagamenti ai beneficiari eseguiti riguardo alle spese incluse in una richiesta di pagamento a norma del paragrafo 1 sono corrisposti in un conto di garanzia aperto a tale scopo a nome del beneficiario.*
3. *I fondi versati nel conto di garanzia di cui al paragrafo 2 sono utilizzati per pagamenti conformemente all'accordo PPP, compreso ogni eventuale pagamento da effettuarsi in caso di cessazione dell'accordo PPP.*
4. *Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 142 riguardo ai requisiti minimi da includere negli accordi PPP, necessari per l'applicazione della deroga indicata nel paragrafo 1, comprese le disposizioni legate alla risoluzione dell'accordo PPP e allo scopo di garantire una pista di controllo adeguata.*

CAPO II

Ammissibilità delle spese e stabilità

Articolo 55

Ammissibilità

1. L'ammissibilità delle spese è determinata in base a norme nazionali, fatte salve norme specifiche previste nel presente regolamento o nelle norme specifiche di ciascun fondo, o sulla base degli stessi.
2. Le spese sono ammissibili a una partecipazione dei fondi **SIE** se sono state sostenute ■ da un beneficiario **e pagate** tra la data di presentazione del programma alla Commissione o il 1° gennaio 2014, se anteriore, e il 31 dicembre **2023**. Inoltre le spese sono ammissibili per una partecipazione del FEASR ■ solo se l'aiuto in questione è di fatto pagato dall'organismo pagatore tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2022.
- 2 bis. In deroga al paragrafo 2, le spese per l'IOG sono ammissibili dal 1° settembre 2013.**
3. Nel caso di costi rimborsati a norma dell'articolo 57, paragrafo 1, lettere b) e c), le azioni che costituiscono la base per il rimborso si svolgono tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre **2023**.
- 3 bis. In deroga al paragrafo 3, la data di inizio in relazione alle spese rimborsate a norma dell'articolo 57, paragrafo 1, lettera b) e c), per azioni a titolo dell'IOG è fissata al 1° settembre 2013.**
4. Non sono selezionati per il sostegno dei fondi **SIE** gli interventi portati materialmente a termine o completamente attuati prima che la domanda di finanziamento nell'ambito del programma sia presentata dal beneficiario all'autorità di gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario.
5. Il presente articolo lascia impregiudicate le norme sull'ammissibilità dell'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione di cui all'articolo 51.
6. **Il presente articolo si applica agli interventi che generano entrate nette** nel corso della loro attuazione e **ai quali** non si applica **l'articolo 54, paragrafi da 1 a 4 ter ■** .

Le spese ammissibili dell'intervento da cofinanziare attraverso i fondi SIE sono ridotte delle entrate nette non considerate al momento dell'approvazione dell'intervento e generate direttamente solo durante la sua attuazione, non oltre la domanda del pagamento del saldo presentata dal beneficiario. Qualora non tutti i costi siano ammissibili al cofinanziamento, le entrate nette sono imputate con calcolo pro rata alla parte dei costi ammissibili e a quella dei costi non ammissibili.

Il presente paragrafo non si applica:

- a) all'assistenza tecnica;*
- b) agli strumenti finanziari;*
- c) all'assistenza rimborsabile soggetta a obbligo di rimborso integrale;*
- d) ai premi;*
- e) agli interventi soggetti alle norme in materia di aiuti di Stato;*
- f) agli interventi per i quali il sostegno pubblico assume la forma di somme forfettarie o standard di costi unitari, purché si sia tenuto conto ex ante delle entrate nette;*
- g) agli interventi attuati nell'ambito di un piano di azione congiunto, purché si sia tenuto conto ex ante delle entrate nette;*
- h) agli interventi per i quali gli importi o i tassi di sostegno sono definiti nell'allegato I del regolamento FEASR; o*
- i) agli interventi per i quali i costi totali ammissibili non superino i 50 000 EUR.*

Ai fini del presente articolo e dell'articolo 54, qualsiasi pagamento ricevuto dal beneficiario derivante da una penalità contrattuale a seguito di una violazione del contratto tra il beneficiario e terzi o verificatosi in conseguenza del ritiro di un'offerta da parte di un terzo scelto in base alla normativa in materia di appalti pubblici (deposito) non è considerato come entrata e non è dedotto dalle spese ammissibili dell'intervento.

7. La spesa che diventa ammissibile a seguito di una modifica apportata a un programma è ammissibile solo a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di modifica alla Commissione ***oppure, in caso di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 5 septies, a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione che modifica il programma.***

Le norme specifiche del FEAMP possono derogare al primo comma.

8. Un intervento può ricevere sostegno da uno o più fondi ***SIE oppure da uno o più programmi*** e da altri strumenti dell'Unione, purché la voce di spesa indicata in una richiesta di pagamento per il rimborso da parte di uno dei fondi ***SIE*** non riceva il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione, o dallo stesso fondo nell'ambito di un altro programma.

Articolo 56

Forme di sostegno

I fondi SIE sono utilizzati per fornire sostegno sotto forma di sovvenzioni, premi, assistenza rimborsabile e strumenti finanziari o una combinazione degli stessi.

Nel caso dell'assistenza rimborsabile, il sostegno rimborsato all'organismo che l'ha fornito o a un'altra autorità competente dello Stato membro è registrato in un conto separato ***oppure con codici contabili distinti*** e reimpiegato allo stesso scopo o in linea con gli obiettivi del programma.

Articolo 57

Forme di sovvenzioni ***e assistenza rimborsabile***

1. Le sovvenzioni ***e l'assistenza rimborsabile*** possono assumere una delle seguenti forme:
- a) rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti;
 - b) tabelle standard di costi unitari;
 - c) somme forfettarie non superiori a 100 000 EUR di contributo pubblico;
 - d) finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite.

2. Le opzioni di cui al paragrafo 1 si possono combinare unicamente se ciascuna opzione copre diverse categorie di costi, o se sono utilizzate per progetti diversi facenti parte di un intervento o per fasi successive di un intervento.
3. Laddove un intervento o un progetto facente parte di un intervento sia attuato esclusivamente tramite appalti di opere, beni o servizi, si applica solo il paragrafo 1, lettera a). Laddove l'appalto nell'ambito di un intervento o di un progetto facente parte di un intervento sia limitato a determinate categorie di costi, sono applicabili tutte le opzioni di cui al paragrafo 1.
4. Gli importi di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), sono stabiliti ***in uno dei seguenti modi***:
 - a) un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato:
 - i) su dati statistici o altre informazioni oggettive;
 - ii) su dati storici verificati dei singoli beneficiari; o

ii bis) sull'applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari;
 - b) ***conformemente alle norme di applicazione delle*** corrispondenti tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di interventi e beneficiari;
 - c) ***conformemente alle norme di applicazione delle*** corrispondenti tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicati nell'ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di intervento e beneficiario;
 - d) tassi previsti dal presente regolamento o dalle norme specifiche di ciascun fondo.

d bis) metodi specifici per determinare gli importi stabiliti conformemente alle norme specifiche di un fondo.
5. Il documento che specifica le condizioni per il sostegno a ciascun intervento indica il metodo da applicare per stabilire i costi dell'intervento e le condizioni per il pagamento della sovvenzione.

Articolo 58

Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti *e dei costi per il personale* in materia di sovvenzioni *e all'assistenza rimborsabile*

- I.** Laddove l'esecuzione di un intervento dia origine a costi indiretti, questi ultimi si possono calcolare forfettariamente in uno dei seguenti modi:
- a) un tasso forfettario fino al **25%** dei costi diretti ammissibili, **a condizione che sia** calcolato sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile o di un metodo applicato nell'ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di intervento e beneficiario;
 - b) tasso forfettario fino al 15% dei costi diretti ammissibili per il personale **senza che vi sia un obbligo per lo Stato membro di eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile;**
 - c) un tasso forfettario applicato ai costi diretti ammissibili basato su metodi esistenti e percentuali corrispondenti applicabili nelle politiche dell'Unione per una tipologia analoga di intervento e beneficiario.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 142 riguardo alla definizione del tasso forfettario e dei relativi metodi di cui al primo comma, la lettera c).

1 bis. *Ai fini della determinazione dei costi per il personale connessi all'attuazione di un intervento, la tariffa oraria applicabile può essere calcolata dividendo per 1 720 ore i più recenti costi annui lordi per l'impiego documentati.*

Articolo 59

Norme specifiche in materia di ammissibilità per le sovvenzioni *e per l'assistenza rimborsabile*

1. I contributi in natura sotto forma di forniture di opere, beni, servizi, terreni e immobili in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento in contanti giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente, sono considerati ammissibili a condizione che lo prevedano le norme in materia di ammissibilità dei fondi **SIE** e del programma e siano soddisfatti tutti i seguenti criteri:

- a) il sostegno pubblico a favore dell'intervento che comprende contributi in natura non supera il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine dell'intervento;
- b) il valore attribuito ai contributi in natura non supera i costi generalmente accettati sul mercato in questione;
- c) il valore e la fornitura dei contributi possono essere valutati e verificati in modo indipendente;
- d) nel caso di terreni o immobili, ***può essere eseguito un pagamento in denaro ai fini di un contratto di locazione per un importo nominale annuo non superiore a una singola unità della valuta dello Stato membro;***
- e) nel caso di contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro non retribuita, il valore della prestazione è stabilito tenendo conto del tempo di lavoro trascorso e verificato il tasso di remunerazione per una prestazione di lavoro equivalente.

Il valore dei terreni o immobili di cui alla lettera d) è certificato da un esperto qualificato e indipendente o un organismo debitamente autorizzato e non supera il limite di cui al paragrafo 3, lettera b).

2. Le spese di ammortamento si possono considerare spese ammissibili alle seguenti condizioni:

- a) ciò è consentito dalle norme del programma in materia di ammissibilità;
- b) l'importo della spesa è debitamente giustificato da documenti con un valore probatorio equivalente alle fatture per costi ammissibili quando rimborsato nella forma di cui all'articolo 57, paragrafo 1, lettera a);
- c) i costi si riferiscono esclusivamente al periodo di sostegno all'intervento;
- d) all'acquisto dei beni ammortizzati non hanno contribuito sovvenzioni pubbliche.

3. Non sono ammissibili a un contributo dei fondi ***SIE né all'importo di sostegno trasferito dal Fondo di coesione al CEF di cui all'articolo 84, paragrafo 4***, i seguenti costi:

- a) interessi passivi, *a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia*;
- b) l'acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati per un importo superiore al 10% della spesa totale ammissibile dell'intervento considerato. *Per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15 %*. In casi eccezionali e debitamente giustificati, il limite può essere elevato al di sopra delle rispettive percentuali di cui sopra per interventi a tutela dell'ambiente;
- c) imposta sul valore aggiunto *salvo nei casi in cui non sia* recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

Articolo 60

Ammissibilità degli interventi a seconda dell'ubicazione

1. Gli interventi sostenuti dai fondi **SIE**, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi 2 e 3 e alle norme specifiche di ciascun fondo, sono ubicati nell'area coperta dal programma nell'ambito del quale sono sostenuti (l'"area del programma").
2. L'autorità di gestione può accettare che un intervento si svolga al di fuori dell'area del programma ma sempre all'interno dell'Unione, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a) l'intervento è a vantaggio dell'area del programma;
 - b) l'importo complessivo destinato dal programma a interventi ubicati fuori dall'area del programma non supera il **15%** del sostegno del FESR, del Fondo di coesione o del FEAMP a livello di priorità o il **5%** del sostegno del FEASR a livello del programma;
 - c) il comitato di sorveglianza ha dato il suo consenso all'intervento o al tipo di interventi interessati;
 - d) le autorità responsabili del programma nell'ambito del quale viene finanziato l'intervento soddisfano gli obblighi posti a carico di tali autorità per quanto concerne la gestione, il controllo e l'audit o stipulano accordi con autorità nell'area in cui si svolge l'intervento.

3. Per gli interventi concernenti attività di assistenza *tecnica o* promozionali, è possibile sostenere spese al di fuori dell'Unione, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, lettera a) e rispettati gli obblighi di gestione, controllo e audit riguardanti l'intervento.
4. I paragrafi da 1 a 3 non si applicano ai programmi nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" e i paragrafi 2 e 3 non si applicano agli interventi sostenuti dal FSE.

Articolo 61

Stabilità degli interventi

1. Nel caso di un intervento che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo fornito dai fondi **SIE** è rimborsato laddove, entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifichi quanto segue:
 - a) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva *al di fuori dell'area del programma*;
 - b) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
 - c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'intervento, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Gli importi indebitamente versati in relazione all'intervento sono recuperati dallo Stato membro *in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti*.

Gli Stati membri possono ridurre il limite temporale definito al primo comma a tre anni, nei casi relativi al mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle PMI.

- 1 bis. Nel caso di un intervento che preveda un investimento in infrastrutture ovvero un investimento produttivo, il contributo fornito dai fondi SIE è rimborsato laddove, entro dieci anni dal pagamento finale al beneficiario, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori dell'Unione, salvo nel caso in cui il beneficiario sia una PMI. Qualora il contributo fornito dai fondi SIE assuma la forma di aiuto di Stato, il*

periodo di dieci anni è sostituito dalla scadenza applicabile conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato.

2. Nel caso di interventi sostenuti dal FSE e di interventi sostenuti da altri fondi **SIE** che non comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo del Fondo è rimborsato solo quando gli interventi sono soggetti a un obbligo di mantenimento dell'investimento ai sensi delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato e quando si verifichi la cessazione o la rilocalizzazione di un'attività produttiva entro il periodo stabilito da dette norme.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai contributi forniti a o da strumenti finanziari, o a interventi per i quali si verifichi la cessazione di un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento.
4. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle persone fisiche beneficiarie di un sostegno agli investimenti che, dopo il completamento dell'intervento di investimento, diventano ammissibili al sostegno e lo ricevono nell'ambito del regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio¹, ove l'investimento in questione sia direttamente connesso al tipo di attività individuata come ammissibile al sostegno del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

TITOLO VIII

GESTIONE E CONTROLLO

CAPO I

Sistemi di gestione e controllo

Articolo 62

Principi generali dei sistemi di gestione e controllo

I sistemi di gestione e controllo prevedono, ***a norma dell'articolo 4, paragrafo 8:***

- a) una descrizione delle funzioni degli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo e la ripartizione delle funzioni all'interno di ciascun organismo;

¹ Regolamento (CE) n.1927/2006 del Parlamento e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (GU L 406 del 30.12.2006, pag.1).

- b) l'osservanza del principio della separazione delle funzioni fra tali organismi e all'interno degli stessi;
- c) procedure atte a garantire la correttezza e la regolarità delle spese dichiarate;
- d) sistemi informatizzati per la contabilità, per la memorizzazione e la trasmissione dei dati finanziari e dei dati sugli indicatori, per la sorveglianza e la rendicontazione;
- e) sistemi di rendicontazione e sorveglianza nei casi in cui l'organismo responsabile affida l'esecuzione dei compiti a un altro organismo;
- f) disposizioni per l'audit del funzionamento dei sistemi di gestione e controllo;
- g) sistemi e procedure per garantire una pista di controllo adeguata;
- h) la prevenzione, il rilevamento e la correzione di irregolarità, comprese le frodi, e il recupero di importi indebitamente versati, compresi, se del caso, gli interessi *su ritardati pagamenti*.

Articolo 62 bis

Responsabilità in caso di gestione concorrente

Conformemente al principio di gestione concorrente, gli Stati membri e la Commissione sono responsabili della gestione e del controllo dei programmi secondo le rispettive responsabilità definite dal presente regolamento e dalle norme specifiche di ciascun fondo.

Articolo 63

Responsabilità degli Stati membri

1. Gli Stati membri adempiono agli obblighi di gestione, controllo e audit e assumono le responsabilità che ne derivano indicate nelle norme sulla gestione concorrente di cui al regolamento finanziario e alle norme specifiche di ciascun fondo. ■
2. Gli Stati membri garantiscono che i sistemi di gestione e controllo dei programmi siano istituiti conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo e funzionino in modo efficace.
3. Gli Stati membri *garantiscono l'introduzione di efficaci modalità di esame* dei reclami concernenti i fondi *SIE*. *La definizione della portata, delle norme e delle procedure*

relative a tali modalità compete agli Stati membri conformemente ai relativi quadri istituzionali e giuridici. Gli Stati membri, su richiesta della Commissione, esaminano i reclami presentati alla Commissione che ricadono nell'ambito delle suddette modalità. Su richiesta, gli Stati membri *informano la* Commissione *dei* risultati di tali esami.

4. Tutti gli scambi ufficiali di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione avvengono utilizzando un sistema di scambio elettronico di dati istituito conformemente alle modalità e alle condizioni stabilite dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3.

CAPO III

Poteri e responsabilità della Commissione

Articolo 65

Poteri e responsabilità della Commissione

1. La Commissione accerta, sulla base delle informazioni disponibili, ***comprese le informazioni in merito alla designazione degli organismi responsabili della gestione e del controllo, i documenti forniti ogni anno dagli organismi designati ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 5, del regolamento finanziario***, le relazioni di controllo, ***le relazioni di attuazione annuali*** e gli audit effettuati da organismi nazionali e dell'Unione, che gli Stati membri abbiano predisposto sistemi di gestione e di controllo conformi al presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo e che tali sistemi funzionino in modo efficace durante l'attuazione dei programmi.
2. ***I funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati possono svolgere controlli di audit o verifiche in loco alla condizione che si dia all'autorità competente nazionale un preavviso di almeno dodici giorni lavorativi, salvo in casi urgenti. La Commissione rispetta il principio di proporzionalità tenendo conto della necessità di evitare inutili duplicazioni dei controlli di audit o delle verifiche svolti dagli Stati membri, del livello di rischio per il bilancio dell'Unione e della necessità di ridurre al minimo gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.*** L'ambito di tali controlli di audit o verifiche può comprendere, in particolare, una verifica dell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo di un programma o di parte dello stesso, negli interventi e la valutazione della sana gestione finanziaria degli interventi o dei programmi. A detti

controlli di audit *o verifiche* possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati degli Stati membri.

Funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati, debitamente legittimati a effettuare controlli *o verifiche* in loco, hanno accesso a tutti i *necessari* registri, documenti e metadati, a prescindere dal mezzo su cui sono conservati, relativi a interventi finanziati dai fondi *SIE* o ai sistemi di gestione e controllo. Su richiesta, gli Stati membri forniscono alla Commissione copie di tali registri, documenti e metadati.

I poteri descritti nel presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni nazionali che riservano taluni atti a funzionari specificamente designati dalla normativa nazionale. I funzionari e i rappresentanti autorizzati della Commissione non partecipano, in particolare, alle visite domiciliari o agli interrogatori formali di persone nell'ambito della normativa nazionale. Tuttavia, tali funzionari e rappresentanti hanno accesso alle informazioni così raccolte, *fatte salve le competenze dei tribunali nazionali e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali dei soggetti giuridici interessati*.

3. La Commissione può chiedere a uno Stato membro di adottare i provvedimenti necessari per garantire l'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo o la regolarità delle spese conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

TITOLO IX

GESTIONE FINANZIARIA, *ESAME E ACCETTAZIONE* DEI CONTI E RETTIFICHE FINANZIARIE, DISIMPEGNO

CAPO I

Gestione finanziaria

Articolo 66

Impegni di bilancio

Gli impegni di bilancio dell'Unione per ciascun programma sono effettuati in rate annuali per ciascun fondo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020.

La decisione della Commissione di adottare un programma costituisce la decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 84, paragrafo 2, del regolamento finanziario e, una volta notificata allo Stato membro interessato, un impegno giuridico ai sensi di tale regolamento.

Per ciascun programma l'impegno di bilancio relativo alla prima rata segue l'adozione del programma da parte della Commissione.

Gli impegni di bilancio relativi alle rate successive sono effettuati dalla Commissione entro il 1° maggio di ogni anno, sulla base della decisione di cui al secondo comma, salvo nel caso in cui si applichi l'articolo 13 del regolamento finanziario.

Per quanto riguarda la riserva di efficacia ed efficienza, gli impegni di bilancio seguono la decisione della Commissione che approva la modifica del programma.

Articolo 67

Norme comuni per i pagamenti

1. I pagamenti, da parte della Commissione, dei contributi dei fondi **SIE** a ciascun programma sono effettuati conformemente agli stanziamenti di bilancio e sono subordinati ai fondi disponibili. Ogni pagamento è imputato all'impegno di bilancio aperto del fondo in questione meno recente.
2. I pagamenti avvengono sotto forma di prefinanziamento, di pagamenti intermedi e pagamento del saldo finale■ .
3. Per le forme di sostegno di cui all'articolo 57, paragrafo 1, lettere b), c) e d), **e agli articoli 58 e 59, i costi calcolati sulla base applicabile** sono considerati spese ammissibili.

Articolo 68

Norme comuni per il calcolo dei pagamenti intermedi■ e del pagamento del saldo finale

Le norme specifiche di ciascun fondo disciplinano il calcolo dell'importo rimborsato come pagamenti intermedi■ e pagamento del saldo finale. Tale importo è in funzione dello specifico tasso di cofinanziamento applicabile alle spese ammissibili.

Articolo 69

Richieste di pagamento

1. La procedura specifica e le informazioni da presentare per le richieste di pagamento in relazione al fondo SIE sono stabilite nelle norme specifiche di ciascun fondo.
2. La richiesta di pagamento da presentare alla Commissione fornisce tutte le informazioni necessarie perché la Commissione possa presentare i conti a norma **dell'articolo 68, paragrafo 3**, del regolamento finanziario.

Articolo 71

Uso dell'euro

Gli importi che figurano nei programmi presentati dagli Stati membri, le previsioni di spesa, le dichiarazioni di spesa, le richieste di pagamento, i bilanci ■ e le spese indicate nelle relazioni di attuazione annuali e finali sono espressi in euro.

Articolo 72

Pagamento del prefinanziamento iniziale

1. A seguito della decisione che approva il programma, la Commissione versa un importo iniziale a titolo di prefinanziamento per l'intero periodo di programmazione. Il prefinanziamento iniziale è corrisposto in rate secondo le esigenze di bilancio. L'importo delle rate è definito nelle norme specifiche di ciascun fondo.
2. Il prefinanziamento **iniziale** è utilizzato esclusivamente per ■ pagamenti ai beneficiari nell'attuazione del programma ed è a tale scopo messo immediatamente a disposizione dell'organismo responsabile.

Articolo 73

Liquidazione del prefinanziamento iniziale

La liquidazione contabile dell'importo versato a titolo di prefinanziamento iniziale è effettuata integralmente dalla Commissione al più tardi al momento della chiusura del programma.

Articolo 74

Interruzione dei termini di pagamento

1. I termini di pagamento di una richiesta di pagamento intermedio possono essere interrotti dall'ordinatore delegato ai sensi del regolamento finanziario per un periodo massimo di *sei mesi* qualora:
 - a) a seguito di informazioni fornite da un organismo di audit nazionale o dell'Unione, vi siano prove *chiare* che facciano presumere carenze significative nel funzionamento del sistema di gestione e controllo;
 - b) l'ordinatore delegato debba effettuare verifiche supplementari, essendo venuto a conoscenza della possibilità che le spese contenute in una richiesta di pagamento siano connesse a un'irregolarità con gravi conseguenze finanziarie;
 - c) non sia stato presentato uno dei documenti richiesti ai sensi dell'*articolo 59, paragrafo 5, del regolamento finanziario*.

Gli Stati membri possono concedere un'estensione del periodo di interruzione di ulteriori tre mesi.

Le norme specifiche di ciascun fondo per il FEAMP possono stabilire basi specifiche per l'interruzione dei pagamenti legati al mancato rispetto delle norme applicabili nell'ambito della politica comune della pesca, che devono essere proporzionate, vista la natura, la gravità, la durata e la ricorrenza della mancata conformità.

2. L'ordinatore delegato *limita* l'interruzione dei termini di pagamento a quella parte delle spese oggetto della richiesta di pagamento in cui si rinvengano gli elementi di cui al paragrafo 1, *primo comma, salvo qualora non sia possibile identificare la parte delle spese interessate*. L'ordinatore delegato informa immediatamente *per iscritto* lo Stato membro e l'autorità di gestione in merito ai motivi dell'interruzione, chiedendo a essi di porre rimedio alla situazione. L'ordinatore delegato pone fine all'interruzione non appena siano state adottate le misure necessarie.

CAPO II

Esame e accettazione dei conti



Articolo 76

Termini per l'esame e l'accettazione dei conti da parte della Commissione

■ Entro il **31 maggio** dell'anno successivo alla chiusura del periodo contabile, la Commissione, **a norma dell'articolo 59, paragrafo 6, del regolamento finanziario, effettua procedure per l'esame e l'accettazione dei conti e comunica allo Stato membro se ritiene che i conti siano completi, accurati e veritieri conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.**

CAPO II bis

Rettifiche finanziarie

Articolo 77

Rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione

1. La Commissione può procedere a rettifiche finanziarie sopprimendo in tutto o in parte il contributo dell'Unione a un programma e procedendo al recupero presso lo Stato membro al fine di escludere le spese che violano il diritto applicabile dal finanziamento dell'Unione. ■
2. Una violazione del diritto applicabile ■ determina una rettifica finanziaria solo **se riguarda una spesa che è stata notificata alla Commissione e** ove ricorra una delle seguenti condizioni:
 - a) la violazione ha ■ influenzato la selezione di un intervento da parte dell'organismo responsabile del sostegno dei fondi **SIE o in casi in cui, date le caratteristiche della violazione, non risulti possibile accertarne l'incidenza ma sussista un rischio sostanziale che la violazione in questione abbia avuto tale effetto;**
 - b) ■ la violazione ha ■ influenzato l'importo delle spese dichiarate per il rimborso a carico del bilancio dell'Unione **o in casi in cui, date le caratteristiche della violazione, non risulti possibile quantificarne l'incidenza finanziaria ma sussista il rischio sostanziale che la violazione in questione abbia avuto tale effetto.**
3. Nel decidere ■ una rettifica finanziaria ai sensi del paragrafo 1, la Commissione **rispetta il principio di proporzionalità tenendo** conto della natura e della gravità della violazione del diritto applicabile ■ e delle relative implicazioni finanziarie per il bilancio dell'Unione. **La**

Commissione tiene aggiornato il Parlamento europeo sulle decisioni adottate per l'applicazione delle rettifiche finanziarie.

4. I criteri e le procedure per l'applicazione delle rettifiche finanziarie sono stabiliti nelle norme specifiche di ciascun fondo.

CAPO III

Disimpegno

Articolo 78

Principi

1. Tutti i programmi sono sottoposti a una procedura di disimpegno fondata sul principio che gli importi connessi a un impegno cui non si accompagna un prefinanziamento o una richiesta di pagamento entro un determinato periodo di tempo sono disimpegnati, ***tra cui eventuali richieste di pagamento interamente o parzialmente soggette a interruzione della scadenza di pagamento o a sospensione dei pagamenti.***
2. L'impegno relativo all'ultimo anno del periodo è disimpegnato conformemente alle norme da seguire per la chiusura dei programmi.
3. Le norme specifiche di ciascun fondo specificano l'applicazione precisa della regola del disimpegno per ciascun fondo ***SIE***.
4. Qualsiasi parte di impegni ancora aperti è disimpegnata qualora non sia stato presentato alla Commissione uno dei documenti richiesti per la chiusura entro i termini stabiliti nelle norme specifiche di ciascun fondo.

Articolo 79

Eccezioni al disimpegno

1. L'importo interessato dal disimpegno si intende ridotto ***degli*** importi equivalenti alla parte dell'impegno di bilancio per la quale ■ :
 - a) ***gli*** interventi ***sono*** sospesi in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo; o

- b) *non è stato possibile eseguire una richiesta di pagamento per* cause di forza maggiore che compromettono gravemente l'attuazione del programma, in tutto o in parte.

Le autorità nazionali che invocano la forza maggiore di cui al primo comma, lettera b), ne dimostrano le conseguenze dirette sulla realizzazione di tutto o parte del programma.

Ai fini delle lettere a) e b) del primo comma, la riduzione può essere richiesta una volta se la sospensione o la situazione di forza maggiore sono durate non più di un anno, o più di una volta se la sospensione o la situazione di forza maggiore corrispondono alla durata della situazione di forza maggiore o al numero di anni compresi tra la data della decisione giudiziaria o amministrativa che sospende l'esecuzione dell'intervento e la data della decisione finale.

2. Entro il 31 gennaio lo Stato membro invia alla Commissione informazioni in merito alle eccezioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), per l'importo da dichiarare entro la chiusura dell'esercizio precedente.

Articolo 80

Procedura

1. La Commissione informa in tempo utile lo Stato membro e l'autorità di gestione ogniqualvolta esista un rischio di disimpegno ai sensi dell'articolo 78.
2. Sulla base delle informazioni ricevute al 31 gennaio, la Commissione informa lo Stato membro e l'autorità di gestione circa l'importo del disimpegno risultante da dette informazioni.
3. Lo Stato membro dispone di due mesi per accettare l'importo oggetto del disimpegno o per trasmettere osservazioni.
4. Entro il 30 giugno lo Stato membro presenta alla Commissione un piano finanziario modificato che riflette, per l'esercizio finanziario interessato, la riduzione del contributo relativo a una o più priorità del programma *tenendo conto, se del caso, della ripartizione per fondo e per categoria di regione*. In caso di mancata presentazione, la Commissione modifica il piano finanziario riducendo il contributo dei fondi *SIE* per l'esercizio finanziario interessato. Tale riduzione è ripartita proporzionalmente tra le singole priorità.

5. La Commissione modifica la decisione che adotta il programma, mediante atti di esecuzione, entro il 30 settembre.

PARTE III

DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI AL FESR, AL FSE E AL FC

TITOLO I

OBIETTIVI E QUADRO FINANZIARIO

CAPO I

Missione, obiettivi e copertura geografica del sostegno

Articolo 81

Missione e obiettivi

1. I fondi contribuiscono a sviluppare e portare avanti le azioni dell'Unione intese a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale al suo interno, conformemente all'articolo 174 TFUE.

Le azioni sostenute dai fondi contribuiscono *inoltre alla realizzazione della* strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

2. Al fine di contribuire alla missione di cui al primo comma, si perseguono i seguenti obiettivi:
 - (a) "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" negli Stati membri e nelle regioni, con il sostegno di tutti fondi; e
 - (b) "Cooperazione territoriale europea", con il sostegno del FESR.

Articolo 82

Obiettivo degli investimenti in favore della crescita e dell'occupazione

1. I fondi strutturali sostengono l'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" in tutte le regioni corrispondenti al livello 2 della classificazione comune

delle unità territoriali per la statistica ("livello NUTS 2"), istituita dal regolamento (CE) n. 1059/2003¹, **modificato dal regolamento (CE) n. 105/2007 della Commissione**².

2. Le risorse per l'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" sono ripartite fra le seguenti tre categorie di regioni di livello NUTS 2:
 - a) regioni meno sviluppate, il cui PIL pro capite è superiore al 75% della media del PIL dell'UE-27;
 - b) regioni in transizione, il cui PIL pro capite è compreso tra il 75% e il 90% della media del PIL dell'UE-27;
 - c) regioni più sviluppate, il cui PIL pro capite è superiore al 90% della media del PIL dell'UE-27.

La classificazione di una regione in una delle tre categorie di regioni **è determinata** in base al rapporto tra il PIL pro capite **di ciascuna regione**, misurato in parità di potere di acquisto e calcolato sulla base dei dati dell'Unione per il periodo **2007-2009**, e il PIL medio dell'UE-27 per lo stesso periodo di riferimento.

3. Il Fondo di coesione sostiene gli Stati membri il cui RNL pro capite, misurato in parità di potere di acquisto e calcolato sulla base dei dati dell'Unione per il periodo **2008-2010**, è inferiore al 90% dell'RNL medio pro capite dell'UE-27 per lo stesso periodo di riferimento.

Gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione nel 2013, ma il cui RNL nominale pro capite è superiore al 90% dell'RNL medio pro capite dell'UE-27, calcolato ai sensi del primo comma, ricevono sostegno dal Fondo di coesione a titolo transitorio e specifico.

4. Immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione adotta una decisione, mediante un atto di esecuzione, che definisce l'elenco delle regioni che

¹ Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

² **Regolamento CE) n. 105/2007 della Commissione, del 1° febbraio 2007, recante modifica degli allegati del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 39 del 10.2.2007, pag. 1).**

soddisfano i criteri delle tre categorie di regioni di cui al paragrafo 2 e degli Stati membri che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 3. Tale elenco è valido dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.

5. Nel **2016** la Commissione riesamina l'ammissibilità degli Stati membri al Fondo di coesione sulla scorta dei dati dell'Unione relativi all'RNL dell'UE-27 per il periodo **2012-2014**. Gli Stati membri il cui RNL nominale pro capite è superiore al 90% dell'RNL medio pro capite dell'UE-27, ricevono sostegno dal Fondo di coesione a titolo transitorio e specifico.

CAPO II

Quadro finanziario

Articolo 83

Risorse per la coesione economica, sociale e territoriale

1. Le risorse per la coesione economica, sociale e territoriale disponibili per gli impegni di bilancio per il periodo compreso fra il 2014 e il 2020 sono fissati a **325 145 694 739** EUR ai prezzi del 2011, conformemente alla ripartizione annuale che figura nell'allegato III, di cui **322 145 694 739** EUR rappresentano le risorse globali assegnate al FESR, al FSE e al FC e **3 000 000 000** di EUR costituiscono una dotazione specifica per l'IOG. Ai fini della programmazione e successiva imputazione al bilancio dell'Unione, l'importo delle risorse per la coesione economica, sociale e territoriale è indicizzato in ragione del 2% annuo.
2. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, una decisione che fissa la ripartizione annuale delle risorse globali per Stato membro ***nell'ambito degli obiettivi di investimento per la crescita e l'occupazione e la ripartizione annuale delle risorse della dotazione specifica per l'IOG per lo Stato membro insieme all'elenco delle regioni ammissibili***, conformemente ai criteri e alla metodologia di cui all'allegato III bis e III ter rispettivamente, fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo e l'articolo 84, paragrafo 7.
3. Lo 0,35% delle risorse globali ***previa deduzione del sostegno al CEF di cui all'articolo 84, paragrafo 4, e dell'aiuto per le persone più indigenti di cui all'articolo 84, paragrafo 5***, è destinato all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.

Articolo 84

Risorse per gli obiettivi "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" e "Cooperazione territoriale europea"

1. Le risorse destinate all'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" ammontano al **96,32 %** delle risorse globali (vale a dire, in totale, EUR **313 197 435 409**) e sono così ripartite:

- a) **52,45%** (vale a dire, in totale, EUR **164 279 015 916**) è destinato alle regioni meno sviluppate;
- b) **10,24%** (vale a dire, in totale, EUR **32 084 931 311**) è destinato alle regioni in transizione;
- c) **15,67%** (vale a dire, in totale, EUR **49 084 308 755**) è destinato alle regioni più sviluppate;
- d) **21,19%** (vale a dire, in totale, EUR **66 362 384 703**) è destinato agli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione;
- e) **0,44%** (vale a dire, in totale, EUR **1 387 794 724**) è destinato ai finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato e le regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 del trattato di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

1 bis. Oltre agli importi di cui all'articolo 83 e al paragrafo 1 del presente articolo, negli anni 2014 e 2015 sono resi disponibili ulteriori importi pari a 94 200 000 EUR e 92 400 000 EUR nei termini previsti negli adeguamenti addizionali di cui all'allegato III bis. Detti importi sono precisati nella decisione della Commissione di cui all'articolo 83, paragrafo 2.

2 bis. Nel 2016 la Commissione, nel suo adeguamento tecnico per il 2017 a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, riesamina gli stanziamenti complessivi a titolo dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" di ciascuno Stato membro per il periodo 2017-2020, applicando il metodo di assegnazione di cui ai paragrafi da 1 a 16 dell'allegato III bis sulla base dei dati statistici più recenti disponibili nonché della

comparazione, per gli Stati membri soggetti a livellamento, tra il PIL nazionale cumulato osservato per gli anni 2014-2015 e il PIL nazionale cumulato stimato nel 2012 a norma del paragrafo 10 dell'allegato III bis. Qualora vi sia una divergenza cumulativa di oltre +/-5% tra le dotazioni rettificate e le dotazioni totali, le dotazioni totali sono adeguate di conseguenza. A norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. ... del Consiglio⁺, gli adeguamenti sono ripartiti in percentuali uguali sugli anni 2017-2020 e i corrispondenti massimali del quadro finanziario sono modificati di conseguenza. L'effetto netto totale degli adeguamenti, sia positivo, sia negativo, non può superare EUR 4 000 000. A seguito dell'adeguamento tecnico la Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, volta a definire una ripartizione annua delle risorse globali per ogni singolo Stato membro.

3. *Al fine di garantire che siano destinati investimenti sufficienti a favore dell'occupazione giovanile, della mobilità dei lavoratori, della conoscenza, dell'inclusione sociale e della lotta contro la povertà, la quota di risorse dei fondi strutturali disponibile per la programmazione dei programmi operativi nel quadro dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" assegnata al FSE in ciascuno Stato membro non è inferiore alla corrispondente quota di FSE per tale Stato membro come stabilito nei programmi operativi per gli obiettivi "Convergenza" e "Competitività regionale e occupazione" per il periodo 2007-2013. A tale quota è aggiunto un importo supplementare per ogni Stato membro, fissato secondo il metodo definito nell'allegato III quater, al fine di garantire che la quota del FSE in percentuale rispetto al totale delle risorse combinate per i Fondi strutturali e il Fondo di coesione a livello dell'Unione, esclusi il sostegno del Fondo di coesione destinato alle infrastrutture di trasporto nell'ambito del CEF di cui al paragrafo 4, e il sostegno dei fondi strutturali per gli aiuti alle persone indigenti di cui al paragrafo 5, negli Stati membri non sia inferiore al 23,1%. Ai fini del presente articolo, gli investimenti forniti dal FSE all'IOG sono considerati parte della quota di fondi strutturali assegnata al FSE.*

3 bis. Le risorse destinate all'IOG ammontano a **3 000 000 000** EUR della dotazione specifica per l'IOG e ad almeno **3 000 000 000** EUR degli investimenti mirati dell'FSE.

4. L'importo del sostegno del Fondo di coesione destinato al CEF ammonta a **10 000 000** EUR. *Esso è erogato per progetti relativi a infrastrutture di trasporto conformi al*

⁺ GU: inserire il titolo completo e il numero di riferimento del QFP.

regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁺ esclusivamente in Stati membri ammissibili ai finanziamenti dal Fondo di coesione.

La Commissione, mediante un atto di esecuzione, adotta una decisione stabilendo l'importo da trasferire dalla dotazione del Fondo di coesione di ciascuno Stato membro al CEF e ***da determinare su base pro rata per l'intero periodo. Il Fondo di coesione assegnato a ciascuno Stato membro è ridotto di conseguenza.***

Gli stanziamenti annuali corrispondenti al sostegno del Fondo di coesione di cui al primo comma sono iscritti nelle pertinenti linee di bilancio del CEF a partire dall'esercizio finanziario 2014.

L'importo trasferito dal Fondo di coesione al CEF di cui al primo comma da erogare esclusivamente in Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione sarà eseguito tramite l'invio di inviti specifici per progetti di attuazione delle reti principali o per progetti e attività orizzontali indicati nella parte I dell'allegato I del regolamento (UE) n. .../2013⁺.

Agli inviti specifici di cui al quarto comma si applicano norme per il settore dei trasporti a norma del regolamento (UE) n. .../2013⁺. Fino al 31 dicembre 2016, la selezione dei progetti ammissibili al finanziamento rispetta le dotazioni nazionali nell'ambito del Fondo di coesione. Dal 1° gennaio 2017 le risorse trasferite al CEF che non siano state stanziare per un progetto riguardante infrastrutture di trasporto sono messe a disposizione di tutti gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione per finanziare progetti riguardanti infrastrutture di trasporto ai sensi del regolamento (UE) n. .../2013⁺.

Al fine di sostenere gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione con difficoltà nella concezione di progetti che presentino una maturità o una qualità, o entrambi, nonché un valore aggiunto per l'Unione sufficienti, è riservata particolare attenzione alle azioni di sostegno al programma intese a rafforzare la capacità istituzionale e l'efficienza delle amministrazioni e dei servizi pubblici in relazione allo sviluppo e all'attuazione dei progetti elencati nella parte I dell'allegato del regolamento

⁺ GU: inserire il numero del regolamento di cui al documento PE-CONS 76/13.

⁺ GU: inserire il numero del regolamento di cui al documento PE-CONS 76/13.

(UE) n. .../2013⁺. Al fine di garantire il massimo assorbimento possibile delle risorse trasferite in tutti gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione, la Commissione può organizzare ulteriori inviti.

5. Il sostegno dei Fondi strutturali per gli aiuti agli indigenti nel quadro degli **obiettivi concernenti gli** investimenti a favore della crescita e dell'occupazione è di **almeno 2 500 000 000 EUR e può essere incrementato fino a 1 000 000 000 EUR di sostegno supplementare deciso su basi volontarie dagli Stati membri.**

La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione che stabilisce l'importo da trasferire dalla dotazione dei Fondi strutturali di ciascuno Stato membro per l'intero periodo all'aiuto per gli indigenti. La dotazione dei Fondi strutturali di ciascuno Stato membro è ridotta di conseguenza, **sulla base di una riduzione pro rata per categoria di regione.**

Gli stanziamenti annuali corrispondenti al sostegno dei Fondi strutturali di cui al primo comma sono iscritti nelle pertinenti linee di bilancio **degli aiuti agli indigenti** dall'esercizio finanziario 2014.

6. Il 6 % delle risorse per gli "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" costituisce la riserva di efficacia ed efficienza da assegnare a norma dell'articolo 20.
7. **330 000 000 EUR delle risorse dei fondi strutturali** destinate all'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" **sono destinati** alle azioni innovative gestite direttamente o indirettamente dalla Commissione nel settore dello sviluppo urbano sostenibile.
8. Le risorse per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" ammontano al **2,75%** delle risorse globali disponibili per gli impegni di bilancio a titolo dei fondi per il periodo 2014-2020 (vale a dire, in totale, **8 948 259 330 EUR**).
- 8 bis.** *Ai fini del presente articolo, gli articoli 16, 83, 85, 86, 89, 110, l'allegato I e l'allegato IV, ai fini dell'articolo 4 del regolamento del FESR, dell'articolo 4 del regolamento del FSE, dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento del CTE, e degli articoli da 15, punto i), a 15, punto viii), del regolamento del FSE, le aree più esterne di Mayotte sono considerate regioni di livello NUTS 2, rientrando nella categoria delle regioni meno*

⁺ GU: inserire il numero del regolamento di cui al documento PE-CONS 76/13.

sviluppate. Ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1 e 2, del regolamento del CTE, Mayotte e Saint Martin sono da considerarsi una regione di livello NUTS 3.

Articolo 85

Non trasferibilità delle risorse tra categorie di regioni

1. Gli stanziamenti complessivi assegnati a ciascuno Stato membro per le regioni meno sviluppate, le regioni in transizione e le regioni più sviluppate non sono trasferibili tra tali categorie di regioni.
2. In deroga al paragrafo 1, la Commissione può accogliere, in circostanze debitamente giustificate legate alla realizzazione di uno o più obiettivi tematici, una proposta formulata da uno Stato membro nell'ambito della prima presentazione *dell'accordo* di partenariato, *o, in circostanze debitamente motivate, al momento dell'assegnazione della riserva ovvero nel contesto di una revisione globale dell'accordo di partenariato*, di trasferire fino al 3% dello stanziamento complessivo destinato a una categoria di regioni ad altre categorie di regioni.

Articolo 85 bis

Non trasferibilità delle risorse tra obiettivi

1. *Gli stanziamenti complessivi assegnati a ciascuno Stato membro per l'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" e per l'obiettivo della cooperazione territoriale europea non sono trasferibili tra detti obiettivi.*
2. *In deroga al paragrafo 1, al fine di preservare il contributo effettivo del Fondo ai compiti di cui all'articolo 81, paragrafo 1, in circostanze debitamente giustificate e subordinate alla condizione di cui al paragrafo 3, mediante un atto di esecuzione, la Commissione può accogliere la proposta di uno Stato membro nella sua prima presentazione dell'accordo di partenariato di trasferire una quota dei suoi stanziamenti all'obiettivo della cooperazione territoriale europea all'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione".*
3. *La quota dell'obiettivo della cooperazione territoriale europea nello Stato membro che formula la proposta di cui al paragrafo 2 non è inferiore al 35% del totale assegnato a detto Stato membro per l'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e*

dell'occupazione" e l'obiettivo della cooperazione territoriale europea, e dopo il trasferimento non deve essere inferiore al 25% del totale.

Articolo 86

Addizionalità

1. Ai fini del presente articolo e dell'allegato IV, si applicano le seguenti definizioni:
 - 1) "spese strutturali pubbliche o assimilabili": gli investimenti fissi lordi delle amministrazioni pubbliche;
 - 2) "investimenti fissi lordi"¹: tutte le acquisizioni, al netto delle cessioni, di capitale fisso effettuate dai produttori residenti durante un periodo di tempo determinato, più taluni incrementi di valore dei beni non prodotti realizzati mediante l'attività produttiva delle unità di produzione o istituzionali;
 - 3) "capitale fisso": tutti i beni materiali o immateriali che rappresentano il prodotto di processi di produzione, i quali sono utilizzati più volte o continuamente nei processi di produzione per più di un anno;
 - 4) "amministrazioni pubbliche": tutte le unità istituzionali che, oltre ad adempiere le loro responsabilità politiche e il loro ruolo di regolamentazione economica, producono principalmente servizi (ed eventualmente prodotti) non destinabili alla vendita per il consumo individuale o collettivo e ridistribuiscono il reddito e la ricchezza.
2. Il sostegno dei fondi destinato all'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" non sostituisce le spese strutturali pubbliche o assimilabili di uno Stato membro.
3. Gli Stati membri mantengono, nel periodo 2014-2020, un livello di spese strutturali, pubbliche o assimilabili, ***mediamente*** almeno pari, ***su base annua***, al livello di riferimento stabilito ***nell'accordo*** di partenariato.

Nello stabilire il livello di riferimento di cui al primo comma, la Commissione e gli Stati membri tengono conto delle condizioni macroeconomiche generali e di circostanze

¹ Come definiti nel Sistema europeo dei conti (SEC) e trasmessi da tutti i 27 Stati membri nei rispettivi programmi di stabilità e di convergenza.

specifiche o eccezionali, quali le privatizzazioni o un livello eccezionale di spese strutturali pubbliche o assimilabili, da parte dello Stato membro nel corso del periodo 2007-2013, *e dell'evoluzione di altri indicatori di investimento pubblico*. Essi tengono conto anche delle variazioni nelle dotazioni nazionali a titolo dei fondi ■ rispetto al periodo 2007-2013.

4. La verifica relativa all'effettivo mantenimento del livello di spese strutturali pubbliche o assimilabili, nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", nel periodo in questione è effettuata soltanto negli Stati membri nei quali le regioni meno sviluppate e in transizione coprono almeno il 15% della popolazione complessiva.

Negli Stati membri in cui le regioni meno sviluppate e in transizione coprono almeno il 65% della popolazione, la verifica è effettuata a livello nazionale.

Negli Stati membri in cui le regioni meno sviluppate e in transizione coprono più del 15% e meno del 65% della popolazione totale, la verifica è effettuata a livello nazionale e regionale. A tal fine, detti Stati membri forniscono alla Commissione informazioni in merito alla spesa nelle regioni meno sviluppate e in transizione in ogni fase del processo di verifica.

5. La verifica relativa all'effettivo mantenimento del livello di spese strutturali pubbliche o assimilabili, nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", è effettuata al momento della presentazione dell'accordo di partenariato (la "verifica *ex ante*"), nel 2018 (la "verifica intermedia") e nel 2022 (la "verifica *ex post*").

Le norme dettagliate relative alla verifica dell'addizionalità sono definite nell'allegato IV, punto 2.

6. Qualora, nell'ambito della verifica *ex post*, la Commissione accerti che uno Stato membro non ha mantenuto il livello di riferimento delle spese strutturali pubbliche o assimilabili, nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", stabilito *nell'accordo* di partenariato conformemente all'allegato IV, *per quanto riguarda il livelli di non conformità, in relazione al grado di inadempimento*, la Commissione può introdurre una rettifica finanziaria *con l'adozione di una decisione mediante un atto di*

esecuzione. Per determinare se effettuare o meno una rettifica finanziaria, la Commissione verifica se la situazione economica dello Stato membro sia cambiata in misura significativa successivamente alla verifica intermedia ■ . Le norme dettagliate relative ai tassi di rettifica finanziaria sono definite nell'allegato IV, punto 3.

7. I paragrafi da 1 a 6 non si applicano ai programmi ■ nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea".

TITOLO II PROGRAMMAZIONE

CAPO I Disposizioni generali sui fondi

Articolo 87

Contenuto, adozione e modifica dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"

1. Un programma operativo è costituito da assi prioritari. Un asse prioritario riguarda un solo fondo per una *sola* categoria di regioni ***tranne nel caso del Fondo di coesione*** e corrisponde, fatto salvo l'articolo 52, a un obiettivo tematico e comprende una o più priorità di investimento di tale obiettivo tematico conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo. ***Se del caso, e allo scopo di incrementarne l'impatto e l'efficacia attraverso un approccio integrato tematicamente coerente, un asse prioritario può:***
- a) ***interessare più di una categoria di regioni;***
 - b) ***combinare una o più priorità di investimento complementari fornite dal FESR, dal FC o dal FSE nell'ambito di un unico obiettivo tematico;***
 - c) ***in casi debitamente giustificati, combinare una o più priorità di investimento complementari di diversi obiettivi tematici, allo scopo di ottenere per quest'ultimi il massimo contributo di tali priorità;***
 - d) per il FSE, ■ associare le priorità di investimento di diversi obiettivi tematici di cui all'articolo 9, primo comma, punti 8, 9, 10 e 11, al fine di promuoverne il contributo ad altri assi prioritari ***e di attuare l'innovazione sociale e la cooperazione transnazionale.***

Gli Stati membri possono combinare due o più delle opzioni di cui alle lettere da a) a d).

2. Un programma *operativo contribuisce alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e al raggiungimento della coesione economica, sociale e territoriale e stabilisce:*

a) *una motivazione per la scelta degli obiettivi tematici, le corrispondenti priorità d'investimento e le dotazioni finanziarie con riguardo all'accordo di partenariato, sulla base dell'identificazione delle esigenze regionali e, se del caso, nazionali, comprese le esigenze relative alle sfide identificate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per ciascun paese adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e delle pertinenti raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE, tenendo conto della valutazione ex ante conformemente all'articolo 48;*

■

b) per ciascun asse prioritario *diverso dall'assistenza tecnica:*

- i) le priorità di investimento e gli obiettivi specifici corrispondenti;
- ii) *al fine di rafforzare l'orientamento del programma ai risultati, i risultati previsti per gli obiettivi specifici e i corrispondenti indicatori di realizzazione, con ■ un valore di riferimento e un valore obiettivo, se del caso quantificato conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo;*
- iii) una descrizione *della tipologia e degli esempi* delle azioni da sostenere *nell'ambito di ciascuna priorità di investimento e il loro contributo atteso agli obiettivi specifici di cui al punto i)* compresi *i principi guida per la selezione degli interventi e, se del caso, l'individuazione dei principali* gruppi di destinatari, dei territori specifici interessati, dei tipi di beneficiari, il previsto impiego di strumenti finanziari *e di grandi progetti;*
- iv) *gli indicatori di realizzazione, compreso il valore obiettivo quantificato, che si prevede contribuiscano al conseguimento dei risultati, conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo, per ciascuna priorità di investimento;*

iv bis) identificazione delle fasi di attuazione e degli indicatori finanziari e di realizzazione che fungono da tappe fondamentali e obiettivi per il quadro di riferimento dei risultati a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, e dell'allegato II;

iv ter) le categorie d'intervento corrispondenti basate su una nomenclatura adottata dalla Commissione e una ripartizione indicativa delle risorse programmate;

iv quater) se del caso, una sintesi dell'uso previsto dell'assistenza tecnica comprese, se necessario, azioni volte a rafforzare la capacità amministrativa delle autorità coinvolte nella gestione e nel controllo dei programmi e dei beneficiari;

b bis) per ciascun asse prioritario relativo all'assistenza tecnica:

i) gli obiettivi specifici;

ii) i risultati attesi per ciascun obiettivo specifico e, ove oggettivamente giustificato sulla base del contenuto delle azioni, i corrispondenti indicatori di risultato, con un valore di riferimento e un valore obiettivo, conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo;

iii) una descrizione delle azioni da sostenere e del loro contributo atteso agli obiettivi specifici di cui al punto i);

iv) gli indicatori di realizzazione che si prevede contribuiscano al conseguimento del risultato;

v) le categorie d'intervento corrispondenti basate su una nomenclatura adottata dalla Commissione e una ripartizione indicativa delle risorse programmate.

Il punto ii) non si applica se il contributo dell'Unione all'asse prioritario o agli assi prioritari relativi all'assistenza tecnica in un programma operativo non supera 15 000 000 EUR.

La Commissione adotta atti di esecuzione relativi alla nomenclatura di cui al punto iv ter) della lettera b) e la nomenclatura di cui al primo comma, lettera b bis, punto v). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo ;.

- g) un piano di finanziamento contenente due tabelle:
- i) una tabella che specifica, per ciascun anno, conformemente agli articoli 53, 110 e 111, l'importo della dotazione finanziaria complessiva prevista a titolo di ciascun fondo;
 - ii) una tabella che specifica, per l'intero periodo di programmazione, per il programma operativo e per ciascun asse prioritario, l'importo della dotazione finanziaria complessiva a titolo *di ciascun fondo* e l'importo del cofinanziamento nazionale. *Per gli assi prioritari che riguardano varie categorie di regione, la tabella specifica l'importo della dotazione finanziaria complessiva a titolo dei fondi e l'importo del cofinanziamento nazionale per ciascuna categoria di regione.*

Per gli assi prioritari che combinano priorità di investimento di diversi obiettivi tematici, la tabella specifica l'importo della dotazione finanziaria complessiva a titolo di ciascun fondo e l'importo del cofinanziamento nazionale per ciascuno dei corrispondenti obiettivi tematici.

Qualora il cofinanziamento nazionale sia costituito da cofinanziamento pubblico e privato, la tabella fornisce una ripartizione indicativa fra componente pubblica e componente privata. Essa indica inoltre, a titolo informativo, la partecipazione prevista della BEI;

h bis) un elenco dei grandi progetti la cui attuazione è prevista durante il periodo di programmazione.

3. *Un programma operativo descrive, considerati il suo contenuto e i suoi obiettivi, l'approccio integrato allo sviluppo territoriale, tenuto conto dell'accordo di partenariato, e indica il modo in cui l'accordo contribuisce alla realizzazione degli obiettivi del programma operativo e dei risultati previsti specificando, se del caso, quanto segue:*

- a) *l'approccio all'uso di strumenti per lo sviluppo locale guidato di tipo partecipativo e i principi per l'individuazione delle zone in cui sarà attuato;*
 - b) *l'importo indicativo del sostegno del FESR alle azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile, da realizzare conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento del FESR e la dotazione indicativa del sostegno del FSE alle azioni integrate;*
 - c) *l'approccio all'uso dello strumento integrato territoriale d'investimento nei casi che non rientrano tra quelli contemplati alla lettera b) e la dotazione finanziaria indicativa di ciascun asse prioritario;*
 - d) *le modalità delle azioni interregionali e transnazionali, nell'ambito dei programmi operativi, con beneficiari situati in almeno un altro Stato membro;*
 - e) *qualora gli Stati membri e le regioni partecipino a strategie macroregionali e strategie relative ai bacini marittimi, subordinate alle esigenze delle aree interessate dal programma come identificate dallo Stato membro, il contributo degli interventi previsti nell'ambito del programma di tali strategie.*
4. *In aggiunta, il programma operativo specifica quanto segue:*
- a) *se del caso, l'identificazione delle modalità con le quali sono affrontate le esigenze specifiche delle zone geografiche particolarmente colpite dalla povertà o dei gruppi bersaglio a più alto rischio di discriminazione o esclusione sociale, con particolare riguardo per le comunità emarginate e per le persone con disabilità e, qualora sia rilevante, il contributo all'approccio integrato definito nell'accordo di partenariato;*
 - b) *se del caso, l'identificazione delle modalità con le quali sono affrontate le sfide demografiche delle regioni ovvero le esigenze specifiche delle aree affette da svantaggi demografici o naturali gravi e permanenti di cui all'articolo 174 TFUE e il contributo all'approccio integrato definito nell'accordo di partenariato a tale scopo.*
5. *Il programma operativo individua:*
- a) *l'autorità di gestione, l'autorità di certificazione e, se del caso, l'autorità di audit;*

- b) l'organismo al quale la Commissione effettua i pagamenti;*
- c) le azioni adottate per coinvolgere i partner pertinenti di cui all'articolo 5 nella preparazione del programma operativo e il loro ruolo nelle attività di esecuzione, sorveglianza e valutazione del programma operativo.*

5 bis. Il programma operativo stabilisce inoltre quanto segue, tenuto conto del contenuto dell'accordo di partenariato e del quadro istituzionale degli Stati membri:

- a) meccanismi volti a garantire il coordinamento tra i fondi, il FEASR, il FEAMP e altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali e con la BEI, tenendo conto delle pertinenti disposizioni di cui al CSF;*
- b) per ogni condizionalità ex ante stabilita a norma dell'articolo 17 e dell'allegato V, applicabile al programma operativo, una valutazione dell'ottemperanza delle condizionalità ex ante alla data della presentazione dell'accordo di partenariato e del programma operativo e, qualora le condizionalità ex ante non siano ottemperate, una descrizione delle azioni per l'adempimento della condizionalità in questione, gli organismi responsabili e un calendario per tali azioni conformemente alla sintesi presentata nell'accordo di partenariato;*
- c) una sintesi della valutazione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari e, se necessario, le azioni pianificate, corredate di un'indicazione temporale, per la riduzione degli oneri amministrativi.*

5 ter. Ciascun programma operativo, tranne quelli in cui l'assistenza tecnica è fornita nell'ambito di un programma operativo specifico, comprende, dietro valutazione debitamente motivata da parte dello Stato membro della loro rilevanza ai fini del contenuto e degli obiettivi dei programmi, una descrizione di:

- a) le azioni specifiche per tenere in considerazione le esigenze di protezione ambientale, l'uso efficiente delle risorse, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, la resilienza alle catastrofi, la prevenzione e la gestione dei rischi nella scelta degli interventi;*
- b) le azioni specifiche per promuovere le pari opportunità e prevenire le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le*

convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale durante la preparazione, la definizione e l'esecuzione del programma operativo, in particolare per quanto riguarda l'accesso ai finanziamenti, tenendo conto delle esigenze dei vari gruppi bersaglio a rischio di tale discriminazione, e in particolare l'obbligo di garantire l'accessibilità per le persone disabili;

- c) il contributo del programma operativo alla promozione della parità tra uomini e donne e, se del caso, le modalità per garantire l'integrazione della prospettiva di genere a livello di programma operativo e a livello di intervento.*

Gli Stati membri possono presentare un parere degli organismi nazionali per la parità sulle misure di cui al primo comma, lettere b) e c) con la proposta di un programma operativo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione".

5 quater. Quando uno Stato membro prepara al massimo un programma operativo per ciascun fondo, gli elementi del programma operativo contemplati dal paragrafo 2, lettera a), dal paragrafo 3, lettere a), c) e d), e dal paragrafo 3, dal paragrafo 4 e e dal paragrafo 5 bis del presente articolo possono essere integrati unicamente nel quadro delle pertinenti disposizioni dell'accordo di partenariato.

5 quinquies. Il programma operativo è preparato secondo il modello adottato dalla Commissione, mediante un atto di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 143, paragrafo 2.

5 sexies. La Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, che approva tutti gli elementi, compreso qualunque suo futuro emendamento, del programma operativo disciplinati dal presente articolo, a eccezione di quelli che ricadono nell'ambito di applicazione del paragrafo 2, lettera b), punto vi), del paragrafo 2, lettera c), punto v), del paragrafo 2, lettera e), dei paragrafi 4 e 5, del paragrafo 5 bis, lettera c), e del paragrafo 5 ter, che rimangono di competenza degli Stati membri.

5 septies. L'autorità di gestione informa la Commissione di qualsiasi decisione che modifica gli elementi del programma di cooperazione non contemplati dalla decisione della Commissione di cui al paragrafo 5 sexies entro un mese dalla data di adozione dell'ultima decisione. La

decisione indica la data della sua entrata in vigore, che non può essere anteriore alla data della sua adozione.

Articolo 87 bis

Disposizioni specifiche per la programmazione del sostegno a strumenti comuni riguardanti garanzie generiche e cartolarizzazione nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"

A norma dell'articolo 24 bis, i programmi operativi di cui all'articolo 33 bis, paragrafo 4, lettera b), comprendono unicamente gli elementi di cui all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), punti i), ii) e iv), all'articolo 87, paragrafo 2, lettera d), all'articolo 87, paragrafo 5, e all'articolo 87, paragrafo 5 bis, lettera b).

Articolo 88

Intervento congiunto dei fondi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"

1. I fondi possono intervenire congiuntamente a sostegno dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione".
2. Il FESR e il FSE possono finanziare, in modo complementare e entro un limite del 10% di finanziamento dell'Unione per ciascun asse prioritario di un programma operativo, parte di un intervento i cui costi sono ammissibili al sostegno dell'altro fondo sulla base delle norme in materia di ammissibilità applicate a tale fondo, a condizione che siano necessari per la buona esecuzione dell'intervento e siano direttamente associati a essa.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai programmi nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea".

Articolo 89

Ambito geografico dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"

Salvo quanto diversamente concordato tra la Commissione e lo Stato membro, i programmi operativi per il FESR e il FSE sono definiti al livello geografico adeguato e almeno al livello NUTS 2, conformemente al quadro istituzionale e giuridico dello Stato membro.

I programmi operativi che beneficiano del sostegno del Fondo di coesione sono definiti a livello nazionale.

CAPO II

GRANDI PROGETTI

Articolo 90

Contenuto

Nell'ambito di uno o più programmi operativi, **che hanno formato oggetto di una decisione della Commissione ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 5 sexies**, il FESR e il **FC** possono sostenere un intervento comprendente una serie di opere, attività o servizi in sé inteso a realizzare un'azione indivisibile di precisa natura economica o tecnica, che ha finalità chiaramente identificate e **per la quale il costo ammissibile complessivo supera i 50 000 000 EUR e, nel caso di interventi che contribuiscono all'obiettivo tematico ai sensi dell'articolo 9, primo comma, punto 7, qualora il costo ammissibile complessivo superi i 75 000 000 EUR** (il "grande progetto"). Gli strumenti finanziari non sono considerati grandi progetti.

Articolo 91

Informazioni **necessarie per l'approvazione di un grande progetto**

Prima dell'approvazione di un grande progetto, l'autorità di gestione **garantisce che siano disponibili** le informazioni seguenti:

- a) **■** i dettagli riguardanti l'organismo responsabile dell'attuazione del grande progetto e **le** sue funzioni;
- b) **una descrizione dell'**investimento e **la** sua ubicazione;
- c) il costo complessivo e il costo ammissibile complessivo, tenendo conto dei requisiti di cui all'articolo 54;
- d) **■** studi di fattibilità effettuati, compresa l'analisi delle opzioni **e** i risultati **■** ;
- e) un'analisi dei costi-benefici, compresa un'analisi economica e finanziaria, e una valutazione dei rischi;

- f) un'analisi dell'impatto ambientale, tenendo conto delle esigenze di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi e della resilienza alle catastrofi;
- g) i dettagli sul modo in cui il grande progetto è coerente con gli assi prioritari pertinenti del programma *operativo* o dei programmi operativi e il contributo atteso al conseguimento degli obiettivi specifici di tali assi prioritari, ***nonché il contributo atteso allo sviluppo socioeconomico***;
- h) il piano di finanziamento con l'indicazione delle risorse finanziarie complessive previste e del sostegno previsto dei fondi, della BEI e di tutte le altre fonti di finanziamento, insieme con indicatori fisici e finanziari per verificare i progressi tenendo conto dei rischi individuati;
- i) il calendario di attuazione del grande progetto e, qualora il periodo di attuazione sia prevedibilmente più lungo del periodo di programmazione, le fasi per le quali è richiesto il sostegno dei fondi durante il periodo di programmazione 2014-2020.

La Commissione ***adotta atti di esecuzione che definiscono la*** metodologia da seguire ***sulla base delle migliori prassi riconosciute***, per effettuare l'analisi dei costi-benefici di cui alla lettera e). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 143, paragrafo 2.

Su iniziativa di uno Stato membro, le informazioni di cui al primo comma, lettere da a) a i), possono essere valutate da esperti indipendenti supportati dall'assistenza tecnica della Commissione o, d'intesa con la Commissione, da altri esperti indipendenti ("analisi della qualità"). In altri casi, gli Stati membri presentano alla Commissione le informazioni di cui al primo comma, lettere da a) a i), non appena sono disponibili.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 142 riguardo alla metodologia da impiegare per l'esecuzione dell'analisi della qualità di un grande progetto.

La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono il formato per la presentazione delle informazioni ***di cui al primo comma, lettere da a) a i).*** Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 143, paragrafo 2.

Articolo 92

Decisione relativa a un grande progetto

1. ***Qualora un grande progetto sia stato valutato positivamente nell'ambito dell'analisi della qualità eseguita da esperti indipendenti, sulla base della loro valutazione delle informazioni di cui all'articolo 91, primo comma, l'autorità di gestione può procedere alla selezione del grande progetto conformemente all'articolo 114, paragrafo 3. L'autorità di gestione informa la Commissione in merito al grande progetto selezionato. Tali informazioni comprendono i seguenti elementi:***

- a) i documenti di cui all'articolo 114, paragrafo 3, lettera c), indicanti:***
- i) l'organismo responsabile dell'attuazione del grande progetto;***
 - ii) una descrizione dell'investimento, la sua ubicazione, il calendario e il contributo atteso del grande progetto al conseguimento degli obiettivi specifici dell'asse o degli assi prioritari interessati;***
 - iii) il costo complessivo e il costo ammissibile complessivo, tenendo conto dei requisiti stabiliti all'articolo 54;***
 - iv) il piano finanziario, insieme agli indicatori fisici e finanziari per la verifica dei progressi, tenendo conto dei rischi individuati;***
- b) l'analisi della qualità effettuata dagli esperti indipendenti, contenente indicazioni chiare in merito alla fattibilità dell'investimento e alla redditività economica del grande progetto.***

Si ritiene che il contributo finanziario al grande progetto selezionato dallo Stato membro sia approvato dalla Commissione in assenza di una decisione, mediante un atto di esecuzione, che respinga il contributo finanziario entro tre mesi dalla data della notifica di cui al primo comma. La Commissione respinge il contributo finanziario soltanto qualora abbia accertato una debolezza significativa nell'ambito dell'analisi indipendente della qualità.

La Commissione adotta atti di esecuzione stabilendo il formato della notifica di cui al primo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3.

2. *In altri casi la Commissione valuta il grande progetto sulla base delle informazioni di cui all'articolo 91, al fine di stabilire se il contributo finanziario richiesto per il grande progetto selezionato dall'autorità di gestione a norma dell'articolo 143, paragrafo 3, sia giustificato. Entro tre mesi dalla data di presentazione delle informazioni di cui all'articolo 91, la Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione relativa all'approvazione del contributo finanziario al grande progetto selezionato. ■*

L'approvazione da parte della Commissione ai sensi del paragrafo 1, secondo comma, e del paragrafo 2 è subordinata alla conclusione del primo contratto d'opera o, nel caso di interventi realizzati nel quadro di strutture PPP, alla firma dell'accordo di PPP tra l'organismo pubblico e quello privato entro tre anni dalla data dell'approvazione. Su richiesta debitamente motivata dello Stato membro, in particolare in caso di ritardi dovuti a procedimenti amministrativi e giudiziari connessi all'attuazione di grandi progetti, e presentata entro tre anni, la Commissione può adottare, mediante un atto di esecuzione, una decisione sulla proroga del periodo non superiore a due anni.

3. *Se non approva il contributo finanziario al grande progetto selezionato, la Commissione fornisce nella sua decisione le ragioni di tale rifiuto.*
- 3 bis. *I grandi progetti comunicati alla Commissione ai sensi del paragrafo 1 o presentati per l'approvazione ai sensi del paragrafo 2 figurano nell'elenco di grandi progetti di un programma operativo.*
4. *La spesa relativa a un grande progetto può essere inclusa in una richiesta di pagamento successivamente alla notifica di cui al paragrafo 1 o alla presentazione per l'approvazione di cui al paragrafo 2. Qualora la Commissione non approvi il grande progetto selezionato dall'autorità di gestione, la dichiarazione di spesa successiva all'adozione della decisione della Commissione è modificata di conseguenza.*

Articolo 92 bis

Decisione relativa a un grande progetto soggetto a un'esecuzione scaglionata

1. *In deroga all'articolo 91, paragrafo 1, terzo comma, e all'articolo 92, paragrafi 1 e 2, le procedure di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 si applicano a un intervento che soddisfa le seguenti condizioni:*
- a) *l'intervento consiste nella seconda fase o in una fase successiva di un grande*

progetto nell'ambito del precedente periodo di programmazione, la cui fase o le cui fasi precedenti sono approvate dalla Commissione non più tardi del 31 dicembre 2015 a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006; oppure, nel caso degli Stati membri che hanno aderito all'Unione dopo il 1° gennaio 2013, non più tardi del 31 dicembre 2016;

- b) la somma dei costi complessivi ammissibili di tutte le fasi del grande progetto supera i rispettivi livelli stabiliti nell'articolo 90;*
 - c) la domanda di progetto principale e la valutazione della Commissione nell'ambito del precedente periodo di programmazione coprivano tutte le fasi pianificate;*
 - d) non vi sono modifiche sostanziali nelle informazioni di cui all'articolo 91, primo comma, in relazione al grande progetto rispetto alle informazioni fornite nella domanda di grande progetto presentata a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006, in particolare per quanto riguarda le spese complessive ammissibili;*
 - e) la fase del grande progetto da attuare nell'ambito del precedente periodo di programmazione è o sarà pronta per l'utilizzo previsto indicato nella decisione della Commissione entro il termine per la presentazione dei documenti di chiusura per il programma operativo o i programmi operativi pertinenti.*
- 2. L'autorità di gestione può procedere alla selezione del grande progetto conformemente all'articolo 114, paragrafo 3, e presentare la notifica contenente tutti gli elementi di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera a), insieme alla conferma che la condizione di cui al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo è soddisfatta. Non è richiesto alcun riesame della qualità delle informazioni da parte di esperti indipendenti.*
- 3. Si ritiene che il contributo finanziario al grande progetto selezionato dall'autorità di gestione sia approvato dalla Commissione in assenza di una decisione, mediante un atto di esecuzione, che respinga il contributo finanziario al grande progetto entro tre mesi dalla data della notifica di cui al paragrafo 2. La Commissione respinge il contributo finanziario soltanto a causa di modifiche sostanziali avvenute nelle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera d), o dell'incoerenza del grande progetto con il pertinente asse prioritario del programma operativo o dei programmi operativi interessati.*

4. ***L'articolo 92, paragrafi da 3 a 6 si applicano alle decisioni sul grande progetto soggetto a una graduale esecuzione.***

CAPO III

Piano d'azione comune

Articolo 93

Ambito di applicazione

1. Un piano d'azione comune è un intervento ***il cui ambito è*** definito e ***che è*** gestito in relazione alle realizzazioni e ai risultati che deve conseguire. Comprende ***un progetto o*** un gruppo di progetti, che non prevedono la fornitura di infrastrutture, realizzati sotto la responsabilità del beneficiario, nell'ambito di uno o più programmi operativi. Le realizzazioni e i risultati di un piano d'azione comune sono convenuti fra uno Stato membro e la Commissione, contribuiscono al conseguimento degli obiettivi specifici dei programmi operativi e costituiscono la base per il sostegno a titolo dei fondi. I risultati si riferiscono agli effetti diretti del piano d'azione comune. Il beneficiario in un piano di azione comune è un organismo di diritto pubblico. I piani d'azione comuni non sono considerati grandi progetti.
2. ***La spesa pubblica destinata*** a un piano d'azione comune è pari ad almeno 10 000 000 EUR o al 20% del sostegno pubblico al programma operativo o ai programmi operativi, se inferiore. ***Al fine di avviare un progetto pilota, la spesa pubblica minima in dotazione a un piano di azione comune per ciascun programma operativo può essere ridotta a 5 000 000 EUR.***

Il primo comma non si applica all'IOG.

Articolo 94

Preparazione dei piani d'azione comuni

1. Lo Stato membro, l'autorità di gestione o qualsiasi organismo di diritto pubblico designato può presentare una proposta di piano d'azione comune al momento della presentazione dei programmi operativi interessati o successivamente. Tale proposta contiene tutte le informazioni di cui all'articolo 95.

2. Un piano d'azione comune copre parte del periodo compreso fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2022. Le realizzazioni e i risultati di un piano d'azione comune danno luogo a rimborso soltanto se conseguiti dopo la data della decisione di approvazione del piano d'azione comune e prima della fine del periodo di attuazione stabilito.

Articolo 95

Contenuto dei piani d'azione comuni

Un piano d'azione comune contiene:

- 1) un'analisi delle esigenze e degli obiettivi di sviluppo che lo giustificano, tenendo conto degli obiettivi dei programmi operativi e, se applicabile, delle *pertinenti* raccomandazioni specifiche per paese, degli orientamenti di massima delle politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e delle *pertinenti* raccomandazioni del Consiglio di cui gli Stati membri devono tener conto nelle politiche per l'occupazione a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE;
- 2) il quadro di riferimento che descrive il nesso fra gli obiettivi generali e specifici del piano d'azione comune, le tappe fondamentali e gli obiettivi in termini di realizzazioni e risultati, nonché i progetti o i tipi di progetti previsti;
- 3) gli indicatori comuni e specifici usati per la verifica delle realizzazioni e dei risultati, se pertinente, per asse prioritario;
- 4) informazioni sulla sua copertura geografica e sui gruppi bersaglio;
- 5) il suo periodo di esecuzione;
- 6) un'analisi dei suoi effetti sulla promozione della parità tra uomini e donne e sulla prevenzione delle discriminazioni;
- 7) un'analisi dei suoi effetti sulla promozione dello sviluppo sostenibile, se del caso;
- 8) le sue disposizioni di esecuzione, comprendenti:
 - a) la designazione del beneficiario responsabile dell'esecuzione del piano d'azione comune, con garanzie in merito alla sua competenza nel settore interessato, nonché sulla sua capacità di gestione amministrativa e finanziaria;

- b) le modalità di conduzione del piano d'azione comune conformemente all'articolo 97;
 - c) le sue modalità di sorveglianza e valutazione, comprese le disposizioni volte a garantire la qualità, la raccolta e la conservazione dei dati sul conseguimento delle tappe fondamentali, delle realizzazioni e dei risultati;
 - d) le disposizioni per garantire la diffusione dell' informazione e la comunicazione relative a esso e ai fondi;
- 9) le sue disposizioni finanziarie, tra cui:
- a) i costi da sostenere per conseguire le tappe fondamentali e gli obiettivi in termini di realizzazioni e risultati di cui al punto 2, in base ai metodi di cui all'articolo 57, paragrafo 4, **del presente regolamento** e all'articolo 14 del regolamento del FSE;
 - b) un calendario indicativo dei pagamenti al beneficiario collegati alle tappe fondamentali e agli obiettivi;
 - c) il piano di finanziamento per ciascun programma operativo e asse prioritario, compreso l'importo complessivo ammissibile e l'ammontare della **spesa pubblica**.

Il formato del piano d'azione comune è definito secondo il modello adottato dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 143, paragrafo 2.

Articolo 96

Decisione relativa al piano d'azione comune

1. La Commissione valuta il piano d'azione comune sulla base delle informazioni di cui all'articolo 95, al fine di stabilire se il sostegno a titolo dei fondi sia giustificato.

Se, entro **due** mesi dalla presentazione di una proposta di piano d'azione comune, ritiene che non soddisfatti i criteri di valutazione, la Commissione trasmette osservazioni allo Stato membro. Lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari richieste e, se del caso, rivede il piano d'azione comune di conseguenza.

2. A condizione che le eventuali osservazioni siano **propriamente** recepite, la Commissione adotta, **mediante un atto di esecuzione**, una decisione di approvazione del piano d'azione

comune entro **quattro** mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro, ma non prima dell'adozione dei programmi operativi interessati.

3. La decisione di cui al paragrafo 2 indica il beneficiario e gli obiettivi specifici del piano d'azione comune, le tappe fondamentali e gli obiettivi in termini di realizzazioni e risultati, i costi per conseguire tali tappe fondamentali e gli obiettivi in termini di realizzazioni e risultati e il piano di finanziamento per ciascun programma operativo e asse prioritario, compreso l'importo complessivo ammissibile e l'ammontare del contributo pubblico, il periodo di esecuzione del piano d'azione comune e, se pertinente, la copertura geografica e i gruppi di destinatari del piano d'azione comune.
4. Qualora la Commissione, mediante un atto di esecuzione, rifiuti di autorizzare il sostegno dei fondi da assegnare a un piano d'azione comune, ne comunica i motivi allo Stato membro entro il termine di cui al paragrafo 2.

Articolo 97

Comitato direttivo e modifica del piano d'azione comune

1. Lo Stato membro o l'autorità di gestione istituisce un comitato direttivo del piano d'azione comune, diverso dal comitato di sorveglianza dei **pertinenti** programmi operativi. Il comitato direttivo si riunisce almeno due volte l'anno **e riferisce all'autorità di gestione. L'autorità di gestione informa il comitato di sorveglianza competente dei risultati del lavoro svolto dal comitato direttivo e dello stato di avanzamento dei lavori del piano d'azione comune, a norma dell'articolo 100, paragrafo 1, lettera e), e dell'articolo 114, paragrafo 2, lettera a).**

La composizione del comitato direttivo è stabilita dallo Stato membro in accordo con l'autorità di gestione **pertinente**, nel rispetto del principio di partenariato.

La Commissione può partecipare ai lavori del comitato direttivo a titolo consultivo.

2. Il comitato direttivo svolge le seguenti attività:
 - a) verifica i progressi verso il conseguimento delle tappe fondamentali, delle realizzazioni e dei risultati del piano d'azione comune;

- b) esamina e, se del caso, approva eventuali proposte di modifica del piano d'azione comune al fine di tenere conto degli aspetti che incidono sulla sua esecuzione efficace.
3. Le richieste di modifica dei piani d'azione comuni presentate da uno Stato membro alla Commissione sono debitamente motivate. La Commissione valuta se la richiesta di modifica sia giustificata, tenendo conto delle informazioni fornite dallo Stato membro. La Commissione può formulare osservazioni e lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie. La Commissione adotta una decisione, ***mediante un atto di esecuzione***, su una richiesta di modifica entro tre mesi dalla sua presentazione ufficiale da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni da essa formulate siano state adeguatamente recepite. Ove approvata, la modifica entra in vigore alla data di adozione della decisione.

Articolo 98

Gestione finanziaria e controllo del piano d'azione comune

1. I pagamenti al beneficiario di un piano d'azione comune si basano su importi forfettari o tabelle standard di costi unitari. Non si applica il massimale per gli importi forfettari di cui all'articolo 57, paragrafo 1, lettera c).
2. La gestione finanziaria, il controllo e l'audit del piano d'azione comune sono mirati esclusivamente a verificare il rispetto delle condizioni di pagamento definite nella decisione di approvazione del piano d'azione comune.
3. Il beneficiario di un piano di azione comune e gli organismi che agiscono sotto la sua responsabilità possono applicare le rispettive pratiche contabili ai costi degli interventi di esecuzione. Tali pratiche contabili e i costi realmente sostenuti dal beneficiario non sono soggetti all'audit dell'autorità di audit o della Commissione.

CAPO IV

Sviluppo territoriale

Articolo 99

Investimenti territoriali integrati

1. Qualora una strategia di sviluppo urbano o un'altra strategia o patto territoriale **di cui** all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento [del FSE](#) richieda un approccio integrato che comporti investimenti **del FSE, FESR o Fondo di coesione** nell'ambito di più assi prioritari di uno o più programmi operativi, l'azione interessata **può essere eseguita** sotto forma di investimento territoriale integrato ("ITI").

Le azioni eseguite nell'ambito di un ITI possono essere integrate da un sostegno finanziario dal FEASR o dal FEAMP.

2. ***Se un ITI è sostenuto da un FSE, FESR o Fondo di coesione, il programma o i programmi operativi interessati descrivono l'approccio per l'uso dello strumento ITI e la dotazione finanziaria indicativa di ciascun asse prioritario conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.***

Qualora un ITI sia integrato dal sostegno finanziario fornito dal FEASR o dal FEAMP, la dotazione finanziaria indicativa e le misure coperte sono definite nel programma o nei programmi pertinenti conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

3. Lo Stato membro o l'autorità di gestione può designare uno o più organismi intermedi, compresi enti locali, organismi di sviluppo regionale o organizzazioni non governative, cui delegare la gestione e l'attuazione di un ITI **conformemente delle norme specifiche di ciascun fondo.**
4. Lo Stato membro o le autorità di gestione competenti provvedono affinché il sistema di sorveglianza del programma **o dei programmi** preveda l'individuazione degli interventi e delle realizzazioni di un asse prioritario **o di una priorità dell'Unione** che contribuiscono a un ITI.

TITOLO III
SORVEGLIANZA, VALUTAZIONE, INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

CAPO I
Sorveglianza e valutazione

Articolo 100
Funzioni del comitato di sorveglianza

1. Il comitato di sorveglianza esamina in particolare:
 - a) gli aspetti che incidono sui risultati del programma operativo;
 - b) i progressi realizzati nell'attuazione del piano di valutazione e il seguito dato ai risultati delle valutazioni;
 - c) l'attuazione della strategia di comunicazione;
 - d) l'esecuzione dei grandi progetti;
 - e) l'attuazione dei piani d'azione comuni;
 - f) le azioni intese a promuovere la parità tra uomini e donne, le pari opportunità, la non discriminazione, compresa l'accessibilità per i disabili;
 - g) le azioni intese a promuovere lo sviluppo sostenibile;
 - h) *se del caso, le condizionalità ex ante non sono soddisfatte alla data di presentazione dell'accordo di partenariato e del programma operativo, lo stato di avanzamento delle azioni volte a soddisfare le condizionalità ex ante applicabili;*
 - i) gli strumenti finanziari.

2. ***In deroga all'articolo 43, paragrafo 3***, il comitato di sorveglianza esamina e approva:
 - a) la metodologia e i criteri usati per la selezione degli interventi;
 - b) le relazioni di attuazione annuali e finali;

- c) il piano di valutazione del programma operativo ed eventuali modifiche dello stesso, ***anche quando uno dei due è parte del piano di valutazione comune a norma dell'articolo 104, paragrafo 1;***
- d) la strategia di comunicazione per il programma operativo ed eventuali modifiche della stessa;
- e) eventuali proposte di modifiche al programma operativo presentate dall'autorità di gestione.

Articolo 101

Relazioni di attuazione per l'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"

1. Entro il **31 maggio** 2016 ed entro **la stessa data** di ogni anno successivo fino al **2023** compreso, lo Stato membro trasmette alla Commissione una relazione di attuazione annuale conformemente all'articolo 44, paragrafo 1. La relazione presentata nel 2016 copre gli esercizi finanziari 2014 e 2015, nonché il periodo tra la data iniziale di ammissibilità della spesa e il 31 dicembre 2013.

1 bis. Per le relazioni presentate nel 2017 e nel 2019, la scadenza di cui al paragrafo 1 è il 30 giugno.
2. Le relazioni di attuazione annuali contengono informazioni su quanto segue:
 - a) esecuzione del programma operativo conformemente all'articolo 44, paragrafo 2;
 - b) progressi nella preparazione e nell'attuazione di grandi progetti e piani d'azione comuni.
3. Le relazioni di attuazione annuali presentate nel 2017 e nel 2019 contengono e valutano le informazioni previste a norma dell'articolo 44, rispettivamente paragrafi 3 e 4, le informazioni di cui al paragrafo 2, nonché ***le informazioni relative agli elementi di cui alle lettere d), g) e j) del presente paragrafo, e possono dipendere dai contenuti e dagli obiettivi dei programmi operativi e informazioni sugli elementi di cui ai rimanenti punti riportati di seguito:***
 - a) i progressi nell'attuazione dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale, compreso ***lo sviluppo delle regioni che affrontano sfide demografiche e svantaggi***

naturali o permanenti, lo sviluppo urbano sostenibile e lo sviluppo locale di tipo partecipativo nell'ambito del programma operativo;

- b) i progressi nell'attuazione delle azioni intese a rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari di amministrare e utilizzare i fondi;
- c) i progressi nell'attuazione di eventuali azioni interregionali e transnazionali;

c bis) se del caso, contributi alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi;

- d) i progressi nell'attuazione del piano di valutazione e il seguito dato alle risultanze delle valutazioni;
- e) le azioni specifiche intraprese per promuovere l'uguaglianza tra uomini e donne e prevenire la discriminazione, ***in particolare*** l'accessibilità per le persone disabili, e i dispositivi attuati per garantire l'integrazione della prospettiva di genere nei programmi operativi e negli interventi;
- f) le azioni intraprese per promuovere lo sviluppo sostenibile a norma dell'articolo 8;
- g) i risultati delle misure di informazione e pubblicità dei fondi promosse nell'ambito della strategia di comunicazione;
- h) i progressi nell'attuazione delle azioni in materia di innovazione sociale, se del caso;
- i) i progressi nell'esecuzione di misure intese a rispondere alle esigenze specifiche delle aree geografiche più colpite dalla povertà o gruppi bersaglio a maggior rischio di discriminazione o di esclusione sociale, con particolare riguardo per le comunità emarginate, ***le persone con disabilità, i disoccupati di lungo periodo e i giovani non occupati***, comprese, se del caso, le risorse finanziarie utilizzate;
- j) il coinvolgimento dei partner nelle fasi di attuazione, sorveglianza e valutazione del programma operativo.

In deroga a quanto sopra e allo scopo di garantire la coerenza tra l'accordo di partenariato e la relazione sullo stato dei lavori, gli Stati membri con non più di un programma operativo per fondo possono includere le informazioni relative alle condizionalità ex ante di cui all'articolo 44, paragrafo 3, le informazioni richieste ai

sensi dell'articolo 44, paragrafo 4, e le informazioni di cui alle lettere a), b), c) e i) del presente paragrafo nella relazione sullo stato dei lavori, in luogo della relazione di attuazione annuale presentate nel 2017 e nel 2019, e della relazione di attuazione finale, fatto salvo l'articolo 100, paragrafo 2, lettera b).

4. Le relazioni di attuazione annuali e finali sono redatte sulla base dei modelli adottati dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 143, paragrafo 2.

Articolo 102

Trasmissione di dati finanziari

1. Entro il 31 gennaio, **il** il 31 luglio e il 31 ottobre, *lo Stato membro* trasmette per via elettronica alla Commissione ai fini della sorveglianza, relativamente a ciascun programma operativo e per ciascun asse prioritario:
 - a) il costo totale e la spesa pubblica ammissibile degli interventi e il numero di interventi selezionati per il sostegno;
 - il**
 - c) la spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari all'autorità di gestione.
 2. Inoltre, la trasmissione *effettuata entro* il 31 gennaio contiene i dati di cui sopra ripartiti per categoria di intervento. Tale trasmissione è considerata adempimento dell'obbligo di presentazione dei dati finanziari di cui all'articolo 44, paragrafo 2.
 3. Le trasmissioni da effettuare entro il 31 gennaio e il 31 luglio sono accompagnate da una previsione dell'importo per il quale gli Stati membri prevedono di presentare domande di pagamento per l'esercizio finanziario in corso e quello successivo.
 4. La data limite per i dati presentati ai sensi del presente articolo è la fine del mese precedente quello della presentazione.
- 4 bis.** *Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente disposizione, la Commissione adotta atti di esecuzione stabilendo il modello da utilizzare per presentare i dati finanziari alla Commissione ai fini della sorveglianza. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3.*

Articolo 103
Relazione sulla coesione

La relazione della Commissione di cui all'articolo 175 TFUE comprende:

- a) un bilancio dei progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica, sociale e territoriale, compresi la situazione socioeconomica e lo sviluppo delle regioni, nonché l'integrazione delle priorità dell'Unione;
- b) un bilancio del ruolo dei fondi, il finanziamento della BEI e degli altri strumenti, nonché l'effetto delle altre politiche dell'Unione e nazionali sui progressi compiuti;
- b bis) se del caso, un'indicazione delle future misure dell'Unione e delle politiche necessarie per rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale nonché per realizzare le priorità dell'Unione.***

Articolo 104
Valutazione

1. L'autorità di gestione ***o lo Stato membro preparano*** un piano di valutazione ***per uno o più programmi operativi***. Il piano di valutazione viene presentato ■ al comitato di sorveglianza ***al più tardi entro un anno dall'adozione del programma.*** ■
2. Entro il 31 dicembre **2022** le autorità di gestione presentano alla Commissione, per ciascun programma, una relazione che sintetizza le conclusioni delle valutazioni effettuate durante il periodo di programmazione ■ e ***i*** risultati principali ottenuti dal programma, ***fornendo commenti in merito alle informazioni riferite.***
3. La Commissione effettua valutazioni *ex post* in stretta collaborazione con gli Stati membri e le autorità di gestione.

CAPO II
Informazione e comunicazione

Articolo 105
Informazione ***e comunicazione***

1. Gli Stati membri e le autorità di gestione sono responsabili di quanto segue:

-a) elaborare strategie di comunicazione;

- a) garantire la creazione di un sito web unico o di un portale web unico che fornisca informazioni su tutti i programmi operativi di uno Stato membro e sull'accesso agli stessi, **comprese informazioni sulle tempistiche di attuazione del programma e qualsiasi processo di consultazione pubblica collegato;**
- b) informare i potenziali beneficiari in merito alle opportunità di finanziamento nell'ambito dei programmi operativi;
- c) pubblicizzare presso i cittadini dell'Unione il ruolo e le realizzazioni della politica di coesione e dei fondi mediante azioni di informazione e comunicazione sui risultati e sull'impatto degli accordi di partenariato, dei programmi operativi e degli interventi.

2. Al fine di garantire la trasparenza del sostegno fornito dai fondi, gli Stati membri **o le autorità di gestione** mantengono un elenco degli interventi suddivisi per programma operativo e per fondo, **nella forma di un foglio elettronico che consente di selezionare, cercare, estrarre, comparare i dati e di pubblicarli agevolmente su Internet, a esempio** in formato CSV o XML. **L'elenco degli interventi** è accessibile tramite un sito web unico o un portale web unico, che fornisce un elenco e una sintesi di tutti i programmi operativi dello Stato membro interessato.

Al fine di incoraggiare l'utilizzo dell'elenco degli interventi successivi da parte del settore privato, della società civile e dell'amministrazione pubblica nazionale, il sito web può indicare chiaramente le norme applicabili in materia di licenza ai sensi delle quali i dati sono pubblicati.

L'elenco degli interventi è aggiornato almeno ogni **sei** mesi.

Le informazioni minime da indicare nell'elenco degli interventi sono specificate nell'allegato VI.

3. Norme dettagliate concernenti le misure di informazione e **comunicazione** destinate al pubblico e le misure di informazione rivolte a candidati e beneficiari sono contenute nell'allegato VI.

4. **Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente disposizione, la Commissione adotta atti di esecuzione concernenti le** caratteristiche tecniche delle

misure di informazione *e comunicazione* relative all'intervento, le istruzioni per creare l'emblema e una definizione dei colori standard. Tali atti di esecuzione sono adottati *secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3.*

Articolo 106

Strategia di comunicazione

1. *Lo Stato membro o le autorità di gestione elaborano* una strategia di comunicazione per ciascun programma operativo. È possibile definire una strategia di comunicazione comune per diversi programmi operativi. *La strategia di comunicazione tiene conto dell'entità del programma o dei programmi operativi pertinenti conformemente al principio di proporzionalità.*

La strategia di comunicazione comprende gli elementi indicati nell'allegato VI ■ .

2. La strategia di comunicazione è *presentata al* comitato di sorveglianza *per approvazione, a norma dell'articolo 100, paragrafo 2, lettera d), non più tardi di sei mesi dall'adozione del programma o dei programmi operativi interessati.*

■

Qualora sia definita una strategia di comunicazione comune per diversi programmi operativi, che riguardi vari comitati di sorveglianza, lo Stato membro può designare un comitato di sorveglianza responsabile, d'intesa con gli altri comitati di sorveglianza competenti, dell'approvazione della strategia comune di comunicazione nonché delle successive modifiche di tale strategia.

Se del caso, lo Stato membro o le autorità di gestione possono modificare la strategia di comunicazione durante il periodo di programmazione. La strategia di comunicazione modificata è trasmessa dall'autorità di gestione al comitato di sorveglianza per approvazione a norma dell'articolo 100, paragrafo 2, lettera d).

3. *In deroga al paragrafo 2, terzo comma, l'autorità di gestione, a norma dell'articolo 100, paragrafo 1, lettera c), informa il comitato o i comitati di sorveglianza responsabili almeno una volta all'anno in merito ai progressi nell'attuazione della strategia di comunicazione e alla sua analisi dei risultati, nonché circa le informazioni pianificate e le attività di comunicazione da svolgersi nel corso dell'anno successivo. Il comitato di*

sorveglianza, ove lo ritenga opportuno, esprime un parere in merito alle attività pianificate per l'anno successivo.

Articolo 107

Funzionari incaricati dell'informazione e della comunicazione e relative reti

1. Ogni Stato membro designa un funzionario incaricato dell'informazione e della comunicazione che coordina le azioni di informazione e di comunicazione in relazione a uno o più fondi, **compresi i programmi pertinenti nell'ambito dell'obiettivo CTE**, e ne informa la Commissione.
2. Il funzionario incaricato dell'informazione e della comunicazione è **responsabile del coordinamento** di una rete nazionale di comunicatori sui fondi, **ove tale rete esista, della creazione e del** mantenimento del sito o del portale web di cui all'allegato VI e **di** fornire una panoramica delle misure di comunicazione intraprese a livello **dello Stato membro**.
3. Ciascuna autorità di gestione nomina una persona responsabile dell'informazione e della comunicazione a livello del programma operativo e ne informa la Commissione. **Se del caso, è possibile designare una persona per diversi programmi operativi.**
4. La Commissione istituisce reti a livello dell'Unione che comprendono le persone designate dagli Stati membri **■**, al fine di garantire lo scambio sui risultati dell'attuazione delle strategie di comunicazione, lo scambio di esperienze nell'attuazione delle misure di informazione e di comunicazione e lo scambio di buone pratiche.

TITOLO IV

ASSISTENZA TECNICA

Articolo 108

Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

I fondi, **tenendo conto delle detrazioni di cui all'articolo 83, paragrafo 3**, possono sostenere l'assistenza tecnica fino a un massimo dello 0,35% della loro rispettiva dotazione annua.

Articolo 109

Assistenza tecnica degli Stati membri

1. **■** L'ammontare dei fondi destinato all'assistenza tecnica è limitato al 4% dell'importo complessivo dei fondi assegnato ai programmi operativi nell'ambito di ciascuna categoria di regione dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", ove applicabile.
1 bis. Ogni fondo può sostenere interventi di assistenza tecnica ammissibili ai sensi di uno degli altri fondi. Fatto salvo il paragrafo 1, la dotazione per l'assistenza tecnica destinata da un fondo non supera il 10% della dotazione complessiva destinata da tale fondo ai programmi operativi in uno Stato membro nell'ambito di ciascuna categoria di regione dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", ove applicabile.
1 ter. In deroga all'articolo 60, paragrafi 1 e 2, gli interventi di assistenza tecnica possono essere attuati al di fuori dell'area interessata dal programma, ma all'interno dell'Unione, a condizione che gli interventi siano a vantaggio del programma operativo o, nel caso di un programma operativo di assistenza tecnica, per gli altri programmi interessati.
1 quater. Nel caso dei fondi strutturali, qualora le dotazioni di cui al paragrafo 1 siano utilizzate a sostegno di interventi di assistenza tecnica relativi a più di una categoria di regione, le spese relative agli interventi possono essere eseguite nell'ambito di un asse prioritario che combina diverse categorie di regioni e assegnate su base proporzionale tenendo conto della dotazione nell'ambito di ciascuna categoria di regione come percentuale della dotazione complessiva destinata allo Stato membro.
1 quinquies. In deroga al paragrafo 1, qualora l'importo complessivo dei fondi destinati a uno Stato membro nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" non supera 1 miliardo di EUR, l'importo stanziato per l'assistenza tecnica può raggiungere il 6% dell'importo totale o 50 000 000 EUR, se questo è inferiore.
2. L'assistenza tecnica assume la forma di un asse prioritario monofondo all'interno di un programma operativo o di un programma operativo specifico, *o entrambi*.

TITOLO V
SOSTEGNO FINANZIARIO FORNITO DAI FONDI

Articolo 110

Determinazione dei tassi di cofinanziamento

1. La decisione della Commissione che adotta un programma operativo fissa il tasso di cofinanziamento e l'importo massimo del sostegno dei fondi per ciascun asse prioritario.
Se un asse prioritario riguarda più di una categoria di regioni o più di un fondo, ove opportuno, la decisione della Commissione fissa il tasso di cofinanziamento per categoria di regione e fondo.

2. Per ciascun asse prioritario, la decisione della Commissione indica se il relativo tasso di cofinanziamento deve applicarsi:
 - a) alla spesa totale ammissibile, comprese la spesa pubblica e privata; o
 - b) alla spesa pubblica ammissibile.

3. Il tasso di cofinanziamento a livello di ciascun asse prioritario dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" non può superare:
 - a) l'85% per il Fondo di coesione;
 - b) l'85% per le regioni meno sviluppate degli Stati membri il cui PIL medio pro capite nel periodo dal 2007 al 2009 era inferiore all'85% della media UE-27 nello stesso periodo e per le regioni ultraperiferiche, compresa la dotazione supplementare per le regioni ultraperiferiche a norma dell'articolo 84, paragrafo 1, lettera e), e dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento per il CTE;
 - d) l'80% per le regioni meno sviluppate degli Stati membri diversi da quelli di cui alla lettera b) **■**, e per tutte le regioni il cui PIL pro capite nel periodo dal 2007 al 2013 è stato inferiore al 75% della media della UE-25 nello stesso periodo, ma il cui PIL pro capite è superiore al 75% della media del PIL dell'UE-27, nonché per le regioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006 che beneficiano del sostegno transitorio per il periodo dal 2007 al 2013;

- e) il 60% per le regioni in transizione diverse da quelle di cui alla lettera d);
- f) il 50% per le regioni più sviluppate diverse da quelle di cui alla **lettera c)**.

Il tasso di cofinanziamento a livello di ciascun asse prioritario dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea non deve essere superiore al 85%.

Il tasso **massimo** di cofinanziamento **di cui al primo comma, lettere b), d), e) e f)**, è **aumentato per ogni asse prioritario riguardante l'attuazione dell'IOG. Tale incremento è determinato secondo le norme specifiche del Fondo.**

- 4. Il tasso di cofinanziamento della dotazione supplementare a norma dell'articolo 84, paragrafo 1, lettera e), **per le regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 del trattato di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia non supera il 50%.**
- 6. La partecipazione dei fondi per ciascun asse prioritario non è inferiore al 20% della spesa pubblica ammissibile.
- 7. Nell'ambito di un programma operativo può essere stabilito un asse prioritario separato con un tasso di cofinanziamento fino al 100% per sostenere gli interventi realizzati attraverso strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione e gestiti direttamente o indirettamente dalla Commissione. Quando è **stabilito** a tal fine **un asse prioritario separato**, il sostegno previsto nell'ambito di tale asse non può essere attuato con altri mezzi.

Articolo 111

Modulazione dei tassi di cofinanziamento

Il tasso di cofinanziamento dei fondi a favore di un asse prioritario può essere adeguato per tenere conto di quanto segue:

- 1) importanza dell'asse prioritario ai fini della realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tenendo conto delle carenze specifiche da affrontare;

- 2) tutela e miglioramento dell'ambiente, in particolare tramite l'applicazione del principio di precauzione, del principio di azione preventiva e del principio "chi inquina paga";
- 3) tasso di mobilitazione di risorse private;
- 3 bis) l'inclusione delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE;
- 4) copertura di zone caratterizzate da svantaggi naturali o demografici gravi e permanenti, definite come segue:
 - a) Stati membri insulari ammissibili al Fondo di coesione e altre isole, a eccezione di quelle in cui è situata la capitale di uno Stato membro o che dispongono di un collegamento permanente con la terraferma;
 - b) zone di montagna, quali definite dalla legislazione nazionale dello Stato membro;
 - c) zone a bassa (a esempio meno di 50 abitanti per km²) e bassissima (meno di 8 abitanti per km²) densità demografica.

PARTE IV
DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI AI FONDI E AL FEAMP

TITOLO VI
GESTIONE E CONTROLLO

CAPO I
Sistemi di gestione e controllo

Articolo 112
Responsabilità degli Stati membri

1. Gli Stati membri garantiscono che i sistemi di gestione e controllo dei programmi operativi siano istituiti conformemente agli articoli 62 e 63.
2. Gli Stati membri prevencono, individuano e correggono le irregolarità e recuperano gli importi indebitamente versati compresi, se del caso, gli interessi di mora. Essi ■ informano la Commissione *delle irregolarità che superano i 10 000 EUR di contributo dei fondi* e la informano sui progressi *significativi* dei relativi procedimenti amministrativi e giudiziari.

Gli Stati membri non informano la Commissione delle irregolarità in relazione a quanto segue:

- a) casi in cui l'irregolarità consiste unicamente nella mancata esecuzione, in tutto o in parte, di un intervento rientrante nel programma operativo cofinanziato in seguito al fallimento del beneficiario;*
- b) casi segnalati spontaneamente dal beneficiario all'autorità di gestione o all'autorità di certificazione prima del rilevamento da parte di una della due autorità, sia prima che dopo il versamento del contributo pubblico;*
- c) casi rilevati e corretti dall'autorità di gestione o dall'autorità di certificazione prima dell'inclusione delle spese in questione in una dichiarazione di spesa presentata alla Commissione.*

In tutti gli altri casi, in particolare in caso di irregolarità precedenti un fallimento o nei casi di sospetta frode, le irregolarità rilevate e le relative misure preventive e correttive sono notificate alla Commissione.

Quando un importo indebitamente versato a un beneficiario non può essere recuperato a causa di colpa o negligenza di uno Stato membro, spetta a quest'ultimo rimborsare l'importo in questione al bilancio dell'Unione. ***Gli Stati membri possono decidere di non recuperare un importo versato indebitamente se l'importo che deve essere recuperato dal beneficiario non supera, al netto degli interessi, 250 EUR di contributo del fondo.***

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 142 riguardo alle norme dettagliate ***supplementari relative ai criteri per la definizione dei casi di irregolarità da segnalare, ai dati da fornire e alle condizioni e procedure da applicare onde determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri.***

La Commissione adotta atti di esecuzione per fissare la frequenza della comunicazione e il formato da utilizzare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 143, paragrafo 2.

3. Gli Stati membri garantiscono che entro il 31 dicembre **2015** tutti gli scambi di informazioni tra beneficiari e **un'**autorità di gestione, **un'**autorità di certificazione, **un'**autorità di audit e organismi intermedi possano essere effettuati **■** mediante sistemi di scambio elettronico di dati.

I sistemi di cui al primo comma agevolano l'interoperabilità con i quadri nazionali e dell'Unione e consentono ai beneficiari di presentare tutte le informazioni in una trasmissione.

La Commissione adotta atti di esecuzione stabilendo norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni di cui al presente paragrafo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3.

- 3 bis. *Il paragrafo 3 non si applica al FEAMP.***

CAPO II

Autorità di gestione e controllo

Articolo 113

Designazione delle autorità

1. Per ciascun programma operativo ogni Stato membro designa un'autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, regionale o locale **o un organismo** privato quale autorità di gestione. La stessa autorità di **gestione** può essere designata per più di un programma operativo.
2. Per ciascun programma operativo lo Stato membro designa un'autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, regionale o locale quale autorità di certificazione, fermo restando il paragrafo 3. La stessa autorità di certificazione può essere designata per più di un programma operativo.
3. Lo Stato membro può designare per un programma operativo un'autorità di gestione che **sia un'autorità o un organismo pubblico, affinché** svolga anche le funzioni di autorità di certificazione.
4. Per ciascun programma operativo lo Stato membro designa un'autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, regionale o locale quale autorità di audit, funzionalmente indipendente dall'autorità di gestione e dall'autorità di certificazione. La stessa autorità di audit può essere designata per più di un programma operativo.
5. Nel caso dei fondi relativi all'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" e nel caso del FEAMP, purché sia rispettato il principio della separazione delle funzioni, l'autorità di gestione, l'autorità di certificazione, se del caso, e l'autorità di audit possono fare parte della stessa autorità pubblica o dello stesso organismo pubblico.

Qualora l'importo complessivo del sostegno dei fondi a un programma operativo superi 250 000 000 EUR o il sostegno del FEAMP superi 100 000 000 EUR, l'autorità di audit ■ può appartenere alla stessa autorità pubblica o allo stesso organismo pubblico dell'autorità di gestione **a condizione che, ai sensi delle disposizioni applicabili per i precedenti periodi di programmazione, la Commissione abbia informato lo Stato membro delle sue conclusioni, in virtù delle quali può fare affidamento principalmente sul suo parere di audit, oppure a condizione che la Commissione abbia accertato, sulla base dell'esperienza del precedente**

periodo di programmazione, che l'organizzazione istituzionale e la responsabilità dell'autorità di audit forniscono adeguate garanzie circa la sua indipendenza operativa e affidabilità.

6. Lo Stato membro può designare uno o più organismi intermedi per lo svolgimento di determinati compiti dell'autorità di gestione o di certificazione sotto la responsabilità di detta autorità. I relativi accordi tra l'autorità di gestione o di certificazione e gli organismi intermedi sono registrati formalmente per iscritto.
7. Lo Stato membro o l'autorità di gestione può affidare la gestione di parte di un programma operativo a un organismo intermedio mediante un accordo scritto tra l'organismo intermedio e lo Stato membro o l'autorità di gestione (una "sovvenzione globale"). L'organismo intermedio garantisce la propria solvibilità e competenza nel settore interessato, nonché la propria capacità di gestione amministrativa e finanziaria.
- 7 bis. *Lo Stato membro può, di propria iniziativa, designare un organismo di coordinamento incaricato di mantenere i contatti con la Commissione e fornirle informazioni, coordinare le attività degli altri organismi designati competenti e promuovere l'applicazione armonizzata delle norme dell'Unione.***
8. Lo Stato membro definisce per iscritto le norme che disciplinano le sue relazioni con le autorità di gestione, di certificazione e di audit, le relazioni tra dette autorità e le relazioni tra queste ultime e la Commissione.

Articolo 113 bis

Procedura per la designazione dell'autorità di gestione e dell'autorità di certificazione

- 1. *Lo Stato membro notifica alla Commissione la data e la forma delle designazioni, che sono state eseguite al livello appropriato, dell'autorità di gestione e, se del caso, dell'autorità di certificazione, prima della presentazione della prima richiesta di pagamento intermedio alla Commissione.***
- 2. *Le designazioni di cui al paragrafo 1 si basano su una relazione e un parere di un organismo di audit indipendente che valuta la conformità delle autorità ai criteri relativi all'ambiente di controllo interno, alla gestione del rischio, alle attività di gestione e di controllo e alla sorveglianza definiti all'allegato VI bis. L'organismo di audit indipendente è l'autorità di audit ovvero un altro organismo di diritto pubblico o privato***

con la necessaria capacità di audit, indipendente dall'autorità di gestione e, se del caso, dall'autorità di certificazione, e che svolge il proprio lavoro tenendo conto degli standard in materia di audit accettati a livello internazionale. L'organismo di audit indipendente, qualora concluda che la parte del sistema di gestione e controllo relativa all'autorità di gestione o all'autorità di certificazione è sostanzialmente identica a quella istituita per il precedente periodo di programmazione e che esistono prove, alla luce delle operazioni di audit effettuate a norma delle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1083/2006 e del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio¹, dell'efficacia del suo funzionamento durante tale periodo, può concludere che i pertinenti criteri sono soddisfatti senza svolgere ulteriori attività di audit.

3. *Qualora l'importo complessivo del sostegno fornito dai fondi a un programma operativo superi 250 000 000 EUR, la Commissione può chiedere, entro un mese dalla notifica delle designazioni di cui al paragrafo 1, la relazione e il parere dell'organismo di audit indipendente di cui al paragrafo 2 e la descrizione delle funzioni e delle procedure in essere per l'autorità di gestione o, se del caso, l'autorità di certificazione. La Commissione decide se richiedere tali documenti sulla base di una valutazione dei rischi, tenendo conto di informazioni su variazioni sostanziali nelle funzioni e procedure dell'autorità di gestione o, se del caso, dell'autorità di certificazione rispetto a quelle istituite per il precedente periodo di programmazione e opportune prove dell'efficacia del loro funzionamento.*

La Commissione può formulare osservazioni entro due mesi dal ricevimento dei documenti di cui al primo comma.

Fatto salvo l'articolo 74, l'esame dei documenti di cui al primo comma non interrompe il trattamento delle domande per i pagamenti intermedi.

4. *Qualora l'importo totale del sostegno fornito dai fondi a un programma operativo o dal FEAMP superi rispettivamente 250 000 000 EUR e 100 000 000 EUR e vi siano significativi cambiamenti nelle funzioni e nelle procedure dell'autorità di gestione o, se del caso, dell'autorità di certificazione rispetto a quelle in essere per il precedente periodo di programmazione, lo Stato membro può, su propria iniziativa, presentare alla Commissione, entro due mesi dalla notifica della designazione di cui al paragrafo 1, i*

¹ Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).

documenti di cui al paragrafo 3. La Commissione formula osservazioni su tali documenti entro tre mesi dal loro ricevimento.

5. *Qualora i risultati degli audit e dei controlli esistenti mostrino che l'autorità designata non ottempera più ai criteri di cui al paragrafo 2, lo Stato membro stabilisce, a un livello appropriato e tenuto conto della gravità del problema, un periodo di prova, durante il quale sono attuate le necessarie azioni correttive.*

Qualora l'autorità designata non attui le necessarie azioni correttive entro il periodo di prova stabilito dallo Stato membro, lo Stato membro, al livello appropriato, pone termine a tale designazione.

Lo Stato membro notifica senza indugio alla Commissione se un'autorità designata è sottoposta a un periodo di prova, fornendo informazioni sul rispettivo periodo di prova, se si è concluso il periodo di prova dopo l'attuazione delle azioni correttive, nonché se è posto fine alla designazione di un'autorità. La notifica, da parte di uno Stato membro, che un organismo designato è stato sottoposto a un periodo di prova, fatta salva l'applicazione dell'articolo 74, non interrompe il trattamento delle domande di pagamenti intermedi.

6. *Qualora sia posto fine alla designazione di un'autorità di gestione o di certificazione, gli Stati membri designano, secondo la procedura di cui al paragrafo 2, un nuovo organismo ad assumerne le funzioni e ne informano la Commissione.*
7. *Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente disposizione, la Commissione adotta atti di esecuzione riguardo al modello per la relazione e al parere dell'organismo di audit indipendente, nonché alla descrizione delle funzioni e delle procedure in essere per l'autorità di gestione e, se del caso, dell'autorità di certificazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3.*

Articolo 114

Funzioni dell'autorità di gestione

1. L'autorità di gestione è responsabile della gestione del programma operativo conformemente al principio della sana gestione finanziaria.

2. Per quanto concerne la gestione del programma operativo, l'autorità di gestione:
- a) assiste il comitato di sorveglianza **di cui all'articolo 41** e fornisce a esso le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti, in particolare dati relativi ai progressi del programma operativo nel raggiungimento degli obiettivi, dati finanziari e dati relativi a indicatori e tappe fondamentali;
 - b) elabora e presenta alla Commissione, previa approvazione del comitato di sorveglianza, le relazioni di attuazione annuali e finali **di cui all'articolo 44**;
 - c) rende disponibili agli organismi intermedi e ai beneficiari informazioni pertinenti rispettivamente per l'esecuzione dei loro compiti e l'attuazione degli interventi;
 - d) istituisce un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascun intervento, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi i dati su singoli partecipanti agli interventi, se del caso;
 - e) garantisce che i dati di cui alla lettera d) siano raccolti, inseriti e memorizzati nel sistema di cui alla lettera d) e che i dati sugli indicatori siano suddivisi per sesso, ove richiesto dall'allegato I del regolamento per il FSE.
3. Per quanto concerne la selezione degli interventi, l'autorità di gestione:
- a) elabora e, previa approvazione, applica procedure e criteri di selezione adeguati che:
 - i) **garantiscono il contributo degli interventi al conseguimento degli obiettivi e dei risultati specifici della pertinente priorità**;
 - i) siano non discriminatori e trasparenti;
 - ii) tengano conto dei principi generali di cui agli articoli 7 e 8;
 - b) garantisce che l'intervento selezionato rientri nell'ambito di applicazione del fondo o dei fondi interessati e **possa essere attribuito a** una categoria di intervento o, nel caso del FEAMP, **una misura individuata nella o nelle priorità del programma operativo**;
 - c) **provvede affinché sia fornito** al beneficiario un documento contenente le condizioni per il sostegno relative a ciascun intervento, compresi i requisiti specifici concernenti i

prodotti o servizi da fornire nell'ambito dell'intervento, il piano finanziario e il termine per l'esecuzione;

- d) si accerta che il beneficiario abbia la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni di cui alla lettera c) prima dell'approvazione dell'intervento;
- e) si accerta che, ove l'intervento sia cominciato prima della presentazione di una domanda di finanziamento all'autorità di gestione, sia stato osservato il diritto **applicabile** pertinente per l'intervento;
- f) garantisce che **gli interventi selezionati per** il sostegno dei fondi **non includano attività che facevano parte di un intervento che è stato o dovrebbe essere stato** oggetto di una procedura di recupero a norma dell'articolo 61, a seguito della rilocalizzazione di un'attività produttiva **al di fuori dell'area interessata dal programma**;
- g) stabilisce **le categorie** di intervento o, nel caso del FEAMP, le misure cui è attribuita la spesa relativa a uno specifico intervento.

4. Per quanto concerne la gestione finanziaria e il controllo del programma operativo, l'autorità di gestione:

- a) verifica che i prodotti e servizi cofinanziati siano stati forniti, che i beneficiari abbiano pagato le spese dichiarate e che queste ultime siano conformi alle norme nazionali e dell'Unione, al programma operativo e soddisfino le condizioni per il sostegno dell'intervento;
- b) garantisce che i beneficiari coinvolti nell'attuazione di interventi rimborsati sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un intervento;
- c) istituisce misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati;

- d) stabilisce procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto all'articolo 62, lettera g);
- e) prepara la dichiarazione di affidabilità di gestione *e la sintesi annuale di cui all'articolo 59, paragrafo 5, lettere a) e b), del regolamento finanziario.*

In deroga alla lettera a), il regolamento CTE può stabilire norme specifiche di verifica dei programmi di cooperazione.

- 5. Le verifiche ai sensi del paragrafo 4, lettera a), comprendono le seguenti procedure:
 - a) verifiche amministrative rispetto a ciascuna domanda di rimborso presentata dai beneficiari;
 - b) verifiche in loco degli interventi.

La frequenza e la portata delle verifiche in loco sono proporzionali all'ammontare del sostegno pubblico a un intervento e al livello di rischio individuato da tali verifiche e dagli audit effettuati dall'autorità di audit per il sistema di gestione e controllo nel suo complesso.

- 6. Le verifiche in loco di singoli interventi ai sensi del paragrafo 5, lettera b), possono essere svolte a campione.
- 7. Qualora l'autorità di gestione sia anche un beneficiario nell'ambito del programma operativo, le disposizioni relative alle verifiche di cui al paragrafo 4, lettera a), garantiscono un'adeguata separazione delle funzioni.
- 8. ***Alla Commissione è conferito il potere di adottare*** atti delegati conformemente all'articolo 142 ***riguardo alle norme indicanti le informazioni relative ai dati da registrare e conservare in formato elettronico nell'ambito di un sistema di sorveglianza istituito a norma del paragrafo 2, lettera d).***

La Commissione adotta atti delegati che definiscono le specifiche tecniche del sistema istituito a norma del paragrafo 2, lettera d). Tali atti delegati sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3.

9. *Alla Commissione è conferito il potere di adottare* atti delegati conformemente all'articolo 142, che stabiliscono *in dettaglio i requisiti minimi* per la pista di controllo di cui al paragrafo 4, lettera d), *con riguardo ai documenti contabili da mantenere e alla documentazione di supporto da conservare al livello dell'autorità di certificazione, dell'autorità di gestione, degli organismi intermedi e dei beneficiari.*
10. *Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente disposizione,* ■ la Commissione adotta atti di esecuzione *riguardo* al modello per la dichiarazione di gestione di cui al paragrafo 4, lettera e). ■ Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3.

Articolo 115

Funzioni dell'autorità di certificazione

L'autorità di certificazione di un programma operativo è incaricata in particolare dei compiti seguenti:

- a) elaborare e trasmettere alla Commissione le domande di pagamento e certificare che provengono da sistemi di contabilità affidabili, sono basate su documenti giustificativi verificabili e sono state oggetto di verifiche da parte dell'autorità di gestione;
- b) preparare i bilanci *di cui all'articolo 59, paragrafo 5, lettera a), del regolamento finanziario*;
- c) certificare la completezza, esattezza e veridicità dei bilanci ■ e che le spese in esse iscritte sono conformi alle norme applicabili dell'Unione e nazionali e sono state sostenute in rapporto ad interventi selezionati per il finanziamento conformemente ai criteri applicabili al programma operativo e nel rispetto delle norme dell'Unione e nazionali;
- d) garantire l'esistenza di un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati contabili per ciascun intervento, che gestisce tutti i dati necessari per la preparazione delle domande di pagamento e dei bilanci ■ , compresi i dati degli importi recuperabili, recuperati e ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a favore di un intervento o di un programma operativo;

- e) garantire, ai fini della preparazione e della presentazione delle domande di pagamento, di aver ricevuto informazioni adeguate dall'autorità di gestione in merito alle procedure seguite e alle verifiche effettuate in relazione alle spese;
- f) tenere conto, nel preparare e presentare le domande di pagamento, dei risultati di tutte le attività di audit svolte dall'autorità di audit o sotto la sua responsabilità;
- g) mantenere una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione e del corrispondente contributo pubblico versato ai beneficiari;
- h) tenere una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a un intervento. Gli importi recuperati sono restituiti al bilancio dell'Unione prima della chiusura del programma operativo detraendoli dalla dichiarazione di spesa successiva.

Articolo 116

Funzioni dell'autorità di audit

1. L'autorità di audit garantisce lo svolgimento di attività di audit ***sul corretto funzionamento del sistema*** di gestione e controllo ***del programma operativo e*** su un campione adeguato di interventi ***sulla base delle spese dichiarate. I controlli di audit cui sono sottoposte le spese dichiarate si basano su un campione rappresentativo e, come regola generale, su un metodo di campionamento statistico.***

Un metodo di campionamento non statistico può essere impiegato previo giudizio professionale dell'autorità di audit in casi debitamente giustificati conformemente alle norme internazionali in materia di audit e, in ogni caso, se il numero di interventi in un periodo contabile è insufficiente a consentire il ricorso a un metodo statistico.

In tali casi, la dimensione del campione è sufficiente a consentire all'autorità di audit di redigere un parere di audit valido, a norma dell'articolo 59, paragrafo 5, lettera b), del regolamento finanziario.

Il metodo di campionamento non statistico copre almeno il 5% degli interventi per i quali sono state dichiarate spese alla Commissione durante un periodo contabile e il 10% delle spese dichiarate alla Commissione durante un periodo contabile.

2. Qualora le attività di audit siano svolte da un organismo diverso dall'autorità di audit, quest'ultima si accerta che tale organismo disponga della necessaria indipendenza funzionale.
3. L'autorità di audit si assicura che il lavoro di audit tenga conto degli standard riconosciuti a livello internazionale in materia.
4. Entro **otto** mesi dall'adozione del programma operativo, l'autorità di audit prepara una strategia di audit per lo svolgimento dell'attività di audit. La strategia di audit definisce la metodologia di audit, il metodo di campionamento per le attività di audit sugli interventi e la pianificazione delle attività di audit in relazione al periodo contabile corrente e ai due successivi. La strategia di audit è aggiornata annualmente a partire dal 2016 e fino al 2022 compreso. Nel caso in cui si applichi un sistema comune di gestione e controllo a più programmi operativi, è possibile preparare un'unica strategia di audit per i programmi operativi interessati. L'autorità di audit presenta alla Commissione la strategia di audit su richiesta.
5. L'autorità di audit prepara:
 - i) un parere di audit ***a norma dell'articolo 59, paragrafo 5, lettera b), del regolamento finanziario;***
 - ii) una relazione ■ di controllo che evidenzi le ***principali*** risultanze delle attività di audit svolte ***a norma del paragrafo 1, comprese le carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo e le azioni correttive proposte e attuate.***

Nel caso in cui si applichi un sistema comune di gestione e controllo a più programmi operativi, le informazioni di cui al primo comma, punto ii), possono essere raggruppate in una relazione unica.

6. La Commissione adotta atti di esecuzione stabilendo i modelli per la strategia di audit, il parere di audit e la relazione ■ di controllo ■ . Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 143, paragrafo 2.

6 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 142 riguardo all'ambito e ai contenuti degli audit relativi agli interventi e ai conti, nonché la metodologia per la selezione del campione di interventi di cui al paragrafo 1.

7. *Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 142 riguardo alle norme dettagliate sull'uso* dei dati raccolti durante gli audit effettuati da funzionari della Commissione o da rappresentanti autorizzati della Commissione █ .

CAPO III

Cooperazione con le autorità di audit



Articolo 118

Cooperazione con le autorità di audit

1. La Commissione collabora con le autorità di audit per coordinarne i piani e metodi di audit e scambia immediatamente *con tali autorità* i risultati dei controlli effettuati sui sistemi di gestione e di controllo.
2. Al fine di facilitare tale cooperazione, laddove designi varie autorità di audit, lo Stato membro può designare un organismo di coordinamento.
3. La Commissione, le autorità di audit e l'eventuale organismo di coordinamento si riuniscono periodicamente e, *in linea di massima*, almeno una volta all'anno, salvo diverso accordo, per esaminare la relazione di controllo annuale, il parere *di audit* e la strategia di audit e per uno scambio di opinioni su questioni relative al miglioramento dei sistemi di gestione e controllo.

TITOLO II

GESTIONE FINANZIARIA, PREPARAZIONE, *ESAME? ACCETTAZIONE* E CHIUSURA *DEI CONTI* E RETTIFICHE FINANZIARIE

CAPO I

Gestione finanziaria

Articolo 119

Norme comuni per i pagamenti

Lo Stato membro assicura che, entro la chiusura del programma operativo, l'importo *della spesa pubblica* erogato ai beneficiari sia almeno pari al contributo dei fondi versato dalla Commissione allo Stato membro.

Articolo 120

Norme comuni per il calcolo dei pagamenti intermedi e del saldo ■ finale

1. La Commissione rimborsa a titolo di pagamento intermedio il 90% dell'importo risultante dall'applicazione del tasso di cofinanziamento, previsto per ciascuna priorità nella decisione che adotta il programma operativo, alle spese ammissibili per la priorità che figurano nella domanda di pagamento. ***La Commissione determina gli importi residui da rimborsare a titolo di pagamento intermedio o da recuperare a norma dell'articolo 130.***
2. Il contributo dei fondi o del FEAMP a una priorità mediante i pagamenti intermedi e il pagamento del saldo ■ finale non è superiore:
 - a) ***alla spesa pubblica ammissibile indicata*** nella domanda di pagamento per la priorità; e
 - b) al contributo dei fondi o del FEAMP per la priorità indicata nella decisione della Commissione che approva il programma operativo.

Articolo 121

Domande di pagamento

1. Le domande di pagamento comprendono, per ciascuna priorità:
 - a) l'importo totale delle spese ammissibili ***sostenute*** dal beneficiario ***e pagate*** nell'attuazione degli interventi, come contabilizzato ***nel sistema contabile dell'***autorità di certificazione;
 - b) l'importo totale ***della spesa pubblica relativa*** all'attuazione degli interventi, come contabilizzato ***nel sistema contabile dell'***autorità di certificazione;
2. Le spese ***ammissibili*** contenute in una domanda di pagamento sono giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, salvo per le forme di sostegno di cui all'articolo 57, paragrafo 1, lettere b), c) e d), all'articolo 58, all'articolo 59, paragrafo 1, e all'articolo 98 del presente regolamento e all'articolo 14 del regolamento **FES**. Per tali forme di sostegno, gli importi indicati nella domanda di pagamento sono i costi ***calcolati sulla base applicabile.***

- 2 bis. Nel caso dei regimi di aiuto a norma dell'articolo 107 TFUE, si considera che il contributo pubblico corrispondente alle spese contenute in una domanda di pagamento sia stato versato ai beneficiari dall'organismo che concede l'aiuto.*
- 2 ter. In deroga al paragrafo 1, nel caso degli aiuti di Stato, la domanda di pagamento può includere gli anticipi versati al beneficiario dall'organismo che concede l'aiuto qualora siano soddisfatte le tre seguenti condizioni cumulative:*
- a) sono soggetti a una garanzia fornita da una banca o da qualunque altro istituto finanziario stabilito in uno Stato membro o sono coperti da uno strumento fornito a garanzia da un ente pubblico o dallo Stato membro;*
 - b) non sono superiori al 40% dell'importo totale dell'aiuto da concedere a un beneficiario per un determinato intervento;*
 - c) sono coperti dalle spese sostenute dai beneficiari nell'attuazione dell'intervento e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente presentati entro tre anni dall'anno in cui è stato versato l'anticipo o il 31 dicembre 2023, se anteriore; in caso contrario la successiva domanda di pagamento è rettificata di conseguenza.*
- 2 quater. Ciascuna domanda di pagamento contenente gli anticipi del tipo di cui al paragrafo 2 ter indica separatamente l'importo complessivo versato come anticipo dal programma operativo, l'importo coperto dalle spese pagate dai beneficiari entro tre anni dal pagamento dell'anticipo conformemente al paragrafo 2 ter, lettera c), e l'importo che non è stato coperto dalle spese pagate dai beneficiari e per il quale il periodo di tre anni non è ancora trascorso.*
3. Al fine di garantire *condizioni uniformi di esecuzione della presente disposizione, la Commissione adotta atti di esecuzione stabilendo* il modello per le domande di pagamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura *di esame* di cui all'articolo 143, *paragrafo 3*.

Articolo 122

Pagamento ai beneficiari

1. In funzione della *disponibilità dei finanziamenti a titolo di prefinanziamento iniziale e annuale e dei pagamenti intermedi* l'autorità di gestione *provvede a* che *un beneficiario riceva* l'importo totale *della spesa pubblica ammissibile dovuta entro 90 giorni dalla data di presentazione della* domanda di pagamento *da parte del beneficiario*.

Non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione degli importi della spesa pubblica ammissibile dovuta per i beneficiari.

1 bis. Il pagamento di cui al paragrafo 1 può essere interrotto dall'autorità di gestione in casi debitamente motivati quando:

- a) l'importo della domanda di pagamento non è dovuto o non sono stati prodotti i documenti giustificativi appropriati, tra cui la documentazione necessaria per le verifiche della gestione a norma dell'articolo 114, paragrafo 4, lettera a);*
- b) è stata avviata un'indagine in merito a un'eventuale irregolarità che incide sulla spesa in questione.*

Il beneficiario interessato è informato per iscritto dell'interruzione e dei motivi della stessa.

Articolo 123

Uso dell'euro

1. Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro come valuta nazionale alla data della domanda di pagamento convertono in euro gli importi delle spese sostenute in valuta nazionale. L'importo è convertito in euro al tasso di cambio contabile mensile della Commissione in vigore nel mese durante il quale la spesa è stata contabilizzata dall'autorità di *certificazione* del programma operativo interessato. Il tasso applicabile è pubblicato in formato elettronico ogni mese dalla Commissione.

1 bis. In deroga al paragrafo 1, il regolamento per il CTE può stabilire norme specifiche sul calendario per la conversione in euro.

2. Quando l'euro diventa la valuta di uno Stato membro, la procedura di conversione di cui al paragrafo 1 continua ad applicarsi a tutte le spese contabilizzate dall'autorità di *certificazione* prima della data di entrata in vigore del tasso di conversione fisso tra la valuta nazionale e l'euro.

Articolo 124

Pagamento del prefinanziamento

1. Il prefinanziamento iniziale è corrisposto in rate come segue:
 - a) nel 2014: **1%** dell'ammontare del contributo dei fondi e del FEAMP al programma operativo per l'intero periodo di programmazione e 1,5% ammontare del contributo dei fondi per l'intero periodo di programmazione al programma operativo, quando uno Stato membro ha ricevuto assistenza finanziaria dal 2010, a norma degli articoli 122 e 143 TFUE, o dal FESF, o sta ricevendo assistenza finanziaria al 31 dicembre 2013, conformemente agli articoli 136 e 143 TFUE;
 - b) nel 2015: **1%** dell'ammontare del contributo dei fondi e del FEAMP al programma operativo per l'intero periodo di programmazione e 1,5% dell'ammontare del contributo dei fondi per l'intero periodo di programmazione al programma operativo, quando uno Stato membro ha ricevuto assistenza finanziaria dal 2010, a norma degli articoli 122 e 143 TFUE, o dal FESF, o sta ricevendo assistenza finanziaria al 31 dicembre 2013, conformemente agli articoli 136 e 143 TFUE;
 - c) nel 2016: **1%** dell'ammontare del contributo dei fondi e del FEAMP al programma operativo per l'intero periodo di programmazione.

Nel caso di un programma operativo adottato nel 2015 o successivamente, le rate precedenti sono versate nell'anno di adozione.

2. Negli anni dal 2016 al **2023**, un importo di prefinanziamento annuale viene pagato entro il 1° luglio. Nel 2016 esso è pari al 2% dell'ammontare del contributo dei fondi e del FEAMP al programma operativo per l'intero periodo di programmazione. Negli anni dal 2017 al **2023**, esso è pari al 3% dell'ammontare del contributo dei fondi e del FEAMP al programma operativo per l'intero periodo di programmazione.

2 bis. Nel calcolare l'importo di prefinanziamento iniziale di cui al paragrafo 1, l'ammontare del contributo per l'intero periodo di programmazione esclude gli importi della riserva di efficacia e di efficienza che sono collegati al programma.

Nel calcolare l'importo di prefinanziamento annuale di cui al paragrafo 2 fino al 2019, l'ammontare del contributo per l'intero periodo di programmazione esclude gli importi della riserva di efficacia e di efficienza che sono collegati al programma.

Articolo 126

Termini per la presentazione di domande di pagamenti intermedi e per il relativo pagamento

1. L'autorità di certificazione trasmette regolarmente, **a norma dell'articolo 121, paragrafo 1**, una domanda di pagamento intermedio concernente gli importi contabilizzati **nel periodo contabile nel sistema contabile di tale autorità. L'autorità di certificazione può tuttavia includere, ove lo ritenga necessario, tali importi nelle domande di pagamento presentate nei successivi periodi contabili.**
2. L'autorità di certificazione trasmette la domanda finale di un pagamento intermedio entro il 31 luglio successivo alla chiusura del precedente periodo contabile e in ogni caso prima della prima domanda di pagamento intermedio per il successivo periodo contabile.
3. La prima domanda di pagamento intermedio non può essere presentata prima **della notifica alla Commissione della designazione** dell'autorità di gestione **e dell'autorità di certificazione a norma dell'articolo 113 bis.**
4. Non sono effettuati pagamenti intermedi per un programma operativo salvo se la relazione di attuazione annuale è stata inviata alla Commissione conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.
5. Compatibilmente con la disponibilità di fondi, la Commissione effettua il pagamento intermedio entro 60 giorni dalla data di registrazione presso la Commissione della domanda di pagamento.

Articolo 127

Disimpegno

1. La Commissione procede al disimpegno della parte dell'importo calcolato in un programma operativo che non sia stata utilizzata per il pagamento del prefinanziamento

iniziale e annuale e per i pagamenti intermedi ■ entro il 31 dicembre del *terzo* esercizio finanziario successivo a quello dell'impegno di bilancio nell'ambito del programma operativo, o per la quale non sia stata presentata, a norma dell'articolo 126, una domanda di pagamento redatta a norma dell'articolo 121.

4. La parte di impegni ancora aperti al 31 dicembre **2023** è disimpegnata qualora la Commissione non abbia ricevuto i documenti prescritti ai sensi dell'articolo **133**, paragrafo 1, entro il *termine stabilito all'articolo 133, paragrafo 1*.

CAPO II

Preparazione, esame, accettazione e chiusura dei conti e sospensione dei pagamenti

SEZIONE I

PREPARAZIONE, ESAME E ACCETTAZIONE DEI CONTI

Articolo 128

Preparazione dei conti

1. I conti ■ *di cui all'articolo 59, paragrafo 5, lettera a), del regolamento finanziario sono presentati alla Commissione* per ciascun programma operativo. *I conti* coprono il periodo contabile e indicano, a livello di *ciascuna priorità e, se del caso, per ogni fondo e categoria di regioni*:
 - a) l'importo totale di spese ammissibili *registrato* dall'autorità di certificazione *nei propri sistemi contabili, che è stato inserito in domande di pagamento presentate alla Commissione a norma dell'articolo 121 e dell'articolo 126, paragrafo 2, entro il 31 luglio successivo alla fine del periodo contabile, l'importo totale della spesa pubblica corrispondente sostenuta per l'esecuzione degli interventi e l'importo totale dei pagamenti corrispondenti effettuati ai beneficiari a norma dell'articolo 122, paragrafo 1*;
 - b) gli importi ritirati e recuperati nel corso del periodo contabile, gli importi da recuperare al termine del periodo contabile, i recuperi effettuati a norma dell'articolo 61 e gli importi non recuperabili;

b bis) gli importi di prefinanziamento erogati agli strumenti finanziari a norma dell'articolo 35, paragrafo 1, e gli anticipi dell'aiuto di Stato di cui all'articolo 121, paragrafo 2 ter;

d) per ciascuna priorità, un raffronto tra le spese dichiarate ai sensi della lettera a) e le spese dichiarate rispetto al medesimo periodo contabile nelle domande di pagamento, accompagnato da una spiegazione delle eventuali differenze.

2. ***Qualora le spese previamente incluse in una domanda di pagamento intermedio per il periodo contabile siano escluse da uno Stato membro a causa di una valutazione in corso della legittimità e della regolarità di tali spese, parte o tutte le spese in seguito ritenute legittime e regolari possono essere incluse in una domanda di pagamento intermedio relativa a un successivo periodo contabile.***

2 bis. ***Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente disposizione, la Commissione adotta atti di esecuzione stabilendo il modello dei conti di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3.***

Articolo 129

Presentazione di informazioni

Per ogni esercizio, a partire dal 2016 e fino al 2025 compreso, gli Stati membri trasmettono ***entro il termine stabilito all'articolo 59, paragrafo 5, del regolamento finanziario, i documenti di cui a detto articolo, vale a dire:***

a) ***i conti di cui all'articolo 128, paragrafo 1, per il precedente periodo contabile;***

b) ***la dichiarazione di gestione e la relazione annuale di sintesi di cui all'articolo 114, paragrafo 4, lettera e);***

c) ***il parere di audit e la relazione di controllo di cui all'articolo 116, paragrafo 5, punti i) e ii).***

Articolo 130

Esame e accettazione dei conti

- 1. *La Commissione procede a un esame dei documenti presentati dagli Stati membri a norma dell'articolo 129. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce tutte le informazioni supplementari necessarie per consentire alla Commissione di accertare la completezza, l'accuratezza e la veridicità dei conti entro il termine fissato all'articolo 76, paragrafo 1.*
- 1 bis. *La Commissione accetta i conti ove sia in grado di accertarne la completezza, l'accuratezza e la veridicità. La Commissione raggiunge tale conclusione ove l'autorità di audit abbia fornito un parere di audit non qualificato riguardante la completezza, l'accuratezza e la veridicità dei conti, a meno che la Commissione non disponga di prove specifiche che dimostrino l'inaffidabilità del parere di audit sui conti.*
- 1 ter. *La Commissione comunica allo Stato membro se può accettare i conti entro il termine stabilito all'articolo 76, paragrafo 1.*
- 1 quater. *Se per motivi addebitabili allo Stato membro non è in grado di accettare i conti entro il termine di cui all'articolo 76, paragrafo 1, la Commissione comunica agli Stati membri le ragioni specifiche di cui al paragrafo -1 bis del presente articolo e le azioni che devono essere avviate e i termini per il loro completamento. Al termine del periodo previsto per il completamento di dette azioni, la Commissione comunica allo Stato membro se è in grado di accettare i conti.*
- 1 quinquies. *Ai fini dell'accettazione dei conti da parte della Commissione non si tiene conto di questioni connesse alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti riguardanti le spese contabilizzate. La procedura di esame e accettazione dei conti non interrompe il trattamento delle domande di pagamento intermedio e non determina la sospensione dei pagamenti, fatti salvi gli articoli 74 e 134.*
- 1. *Sulla base dei conti accettati, la Commissione calcola l'importo imputabile ai fondi e al FEAMP per il periodo contabile e gli adeguamenti conseguenti in relazione ai pagamenti allo Stato membro. La Commissione tiene conto di quanto segue:*
 - a) *gli importi contabilizzati di cui all'articolo 128, paragrafo 1, lettera a), ai quali deve applicarsi il tasso di cofinanziamento per ciascuna priorità;*

- b) l'ammontare totale dei pagamenti effettuati dalla Commissione durante il periodo contabile costituiti da:
- i) l'importo dei pagamenti intermedi effettuati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 120, paragrafo 1, e dell'articolo 22; e
 - ii) l'importo del prefinanziamento annuale versato ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 2.

1 bis. *A seguito della procedura di cui al paragrafo 1, la Commissione effettua la liquidazione del rispettivo prefinanziamento annuale e versa l'eventuale importo aggiuntivo dovuto entro 30 giorni dall'accettazione dei conti. Qualora esista un importo recuperabile dallo Stato membro, tale importo è soggetto a un ordine di recupero emesso dalla Commissione, che viene eseguito, ove possibile, mediante compensazione degli importi dovuti allo Stato membro nell'ambito di pagamenti successivi al medesimo programma operativo. Tale recupero non costituisce una rettifica finanziaria e non comporta una riduzione del contributo dei fondi al programma operativo. L'importo recuperato costituisce un'entrata con destinazione specifica conformemente all'articolo 177, paragrafo 3, del regolamento finanziario.*

1 ter. *Qualora, a seguito della procedura di cui al paragrafo -1c, non sia in grado di accettare i conti, la Commissione stabilisce, sulla base delle informazioni disponibili e a norma del paragrafo 1, l'importo imputabile ai fondi per il periodo contabile e ne informa lo Stato membro. Se lo Stato membro notifica il suo accordo alla Commissione entro due mesi dalla trasmissione dell'informazione da parte della Commissione, si applica il paragrafo 1 bis. In assenza di tale accordo, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, una decisione che stabilisce l'importo imputabile ai fondi per l'esercizio contabile. Tale decisione non costituisce una rettifica finanziaria e non comporta una riduzione del contributo dei fondi al programma operativo. Sulla base di tale decisione, la Commissione applica gli adeguamenti dei pagamenti allo Stato membro conformemente al paragrafo 1 bis.*

1 quater. *L'accettazione dei conti da parte della Commissione o una decisione da parte della Commissione a norma del paragrafo 1 ter del presente articolo, lascia impregiudicata l'applicazione delle rettifiche a norma degli articoli 136 e 137.*

1 quinquies. Gli Stati membri possono sostituire gli importi irregolari individuati dopo la presentazione dei conti effettuando gli adeguamenti corrispondenti nei conti relativi al periodo contabile in cui è individuata l'irregolarità, fatti salvi gli articoli 136 e 137.



Articolo 132

Disponibilità dei documenti

1. Fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato, l'autorità di gestione assicura che tutti i documenti giustificativi relativi ***alle spese sostenute dai fondi per interventi per i quali la spesa totale ammissibile è inferiore a 1 000 000 EUR*** siano resi disponibili su richiesta alla Commissione e alla Corte dei conti europea per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre ***successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'intervento. Per tutti gli altri interventi, tutti i documenti giustificativi sono resi disponibili per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'intervento completato. Un'autorità di gestione può decidere di applicare agli interventi con spese ammissibili per un totale inferiore e 1 000 000 EUR la norma applicabile a tutti gli altri interventi***

Il periodo di *tempo* di cui al primo comma è interrotto in caso di procedimento giudiziario o amministrativo o su richiesta debitamente motivata della Commissione.

1 bis. *L'autorità di gestione informa i beneficiari della data di inizio del periodo di cui al paragrafo 1.*

2. I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.
3. I documenti sono conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati.

■

5. La procedura per la certificazione della conformità dei documenti conservati su supporti comunemente accettati al documento originale è stabilita dalle autorità nazionali e garantisce che le versioni conservate rispettino i requisiti giuridici nazionali e siano affidabili ai fini dell'attività di audit.

6. Laddove i documenti siano disponibili esclusivamente in formato elettronico, i sistemi informatici utilizzati soddisfano gli standard di sicurezza accettati, che garantiscono che i documenti conservati rispettino i requisiti giuridici nazionali e siano affidabili ai fini dell'attività di audit.

SEZIONE II

CHIUSURA DI PROGRAMMI OPERATIVI

Articolo 133

Presentazione dei documenti di chiusura e pagamento del saldo finale

1. ***Oltre ai documenti di cui all'articolo 129, per il periodo contabile dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024*** gli Stati membri presentano ■ la relazione di attuazione finale del programma operativo ■ o l'ultima relazione di attuazione annuale del programma operativo sostenuto dal FEAMP.

2. Il pagamento del saldo finale avviene entro tre mesi dalla data di **accettazione** dei conti del periodo contabile finale o entro un mese dalla data di accettazione della relazione di attuazione finale, se successiva.

SEZIONE III

SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

Articolo 134

Sospensione dei pagamenti

1. La Commissione può sospendere la totalità o una parte dei pagamenti intermedi a livello di priorità o di programmi operativi ***qualora si verificano una o più delle seguenti condizioni:***
 - a) il sistema di gestione e controllo del programma operativo presenti gravi carenze ***che hanno messo a rischio il contributo dell'Unione al programma operativo e*** per le quali non sono state adottate misure correttive;
 - b) le spese figuranti in una dichiarazione di spesa siano connesse a un'irregolarità con gravi conseguenze finanziarie che non è stata rettificata;
 - c) lo Stato membro non abbia adottato le azioni necessarie per porre rimedio alla situazione che ha dato origine a un'interruzione ai sensi dell'articolo 74;
 - d) sussistano gravi carenze nella qualità e nell'affidabilità del sistema di sorveglianza o dei dati su indicatori comuni e specifici;
 - e) ***non siano portate a termine azioni volte a soddisfare una condizionalità ex ante secondo le condizioni fissate all'articolo 17;***
 - f) da una verifica dei risultati emerga che una ***priorità*** non ha conseguito le tappe fondamentali ***relative agli indicatori finanziari e di realizzazione e alle fasi di attuazione cruciali*** stabilite nel quadro di riferimento dei risultati ***secondo le condizioni fissate all'articolo 20.***

Le norme specifiche di ciascun fondo per il FEAMP possono stabilire basi specifiche per la sospensione dei pagamenti legati al mancato rispetto delle norme applicabili nell'ambito

della politica comune della pesca, che devono essere proporzionate, vista la natura, la gravità, la durata e la ricorrenza della mancata conformità.

2. La Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, di sospendere la totalità o una parte dei pagamenti intermedi dopo aver dato allo Stato membro la possibilità di presentare osservazioni.
3. La Commissione pone fine alla sospensione della totalità o di una parte dei pagamenti intermedi se lo Stato membro ha adottato le misure necessarie per consentirne la revoca.

CAPO III

Rettifiche finanziarie

SEZIONE I

RETTIFICHE FINANZIARIE EFFETTUATE DAGLI STATI MEMBRI

Articolo 135

Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri

1. Spetta in primo luogo agli Stati membri fare accertamenti sulle irregolarità, effettuare le rettifiche finanziarie necessarie e procedere ai recuperi. Nel caso di un'irregolarità sistemica, lo Stato membro estende le proprie indagini a tutti gli interventi che potrebbero essere interessati.
2. Gli Stati membri procedono alle rettifiche finanziarie necessarie in relazione alle irregolarità isolate o sistemiche individuate nell'ambito di interventi o programmi operativi. Le rettifiche finanziarie consistono in una soppressione totale o parziale del contributo pubblico a un intervento o al programma operativo. Gli Stati membri tengono conto della natura e della gravità delle irregolarità e della perdita finanziaria che ne risulta per i fondi o per il FEAMP e apporta una rettifica proporzionale. L'autorità di gestione inserisce le rettifiche nei bilanci ■ del periodo contabile nel quale è decisa la soppressione.
3. Il contributo dei fondi o del FEAMP soppresso a norma del paragrafo 2 può essere reimpiegato dallo Stato membro nell'ambito del programma operativo in questione, fatto salvo il paragrafo 4.

4. Il contributo soppresso a norma del paragrafo 2 non può essere reimpiegato per interventi oggetto di rettifica o, laddove la rettifica finanziaria riguardi una irregolarità sistemica, per interventi interessati da tale irregolarità sistemica.
5. Le norme specifiche di ciascun fondo per il FEAMP possono stabilire basi specifiche per la sospensione dei pagamenti legati al mancato rispetto delle norme applicabili nell'ambito della politica comune della pesca, che devono essere proporzionate, vista la natura, la gravità, la durata e la ricorrenza della mancata conformità.

SEZIONE II

RETTIFICHE FINANZIARIE EFFETTUATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 136

Criteri per le rettifiche finanziarie

1. La Commissione procede a rettifiche finanziarie mediante atti di esecuzione, sopprimendo in tutto o in parte il contributo dell'Unione a un programma operativo a norma dell'articolo 77, qualora, effettuate le necessarie verifiche, essa concluda che:
 - a) vi è una grave carenza nell'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo del programma operativo, tale da compromettere il contributo dell'Unione già versato al programma operativo;
 - b) lo Stato membro non si è conformato agli obblighi che gli incombono a norma dell'articolo 135 anteriormente all'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo;
 - c) le spese figuranti in una domanda di pagamento sono irregolari e non sono state rettificate dallo Stato membro anteriormente all'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo.

La Commissione basa le proprie rettifiche finanziarie su singoli casi di irregolarità individuate, valutando se si tratta di un'irregolarità sistemica. Se non è possibile quantificare con precisione l'importo di spesa irregolare addebitato ai fondi o al FEAMP, la Commissione applica una rettifica finanziaria su base forfettaria o per estrapolazione.

2. Nel decidere ■ una rettifica ai sensi del paragrafo 1, la Commissione *si attiene al principio di proporzionalità e* tiene conto della natura e della gravità dell'irregolarità, nonché della

portata e delle implicazioni finanziarie delle carenze dei sistemi di gestione e controllo riscontrate nel programma operativo.

3. Ove si basi su relazioni di revisori non appartenenti ai propri servizi, la Commissione trae le proprie conclusioni circa le conseguenze finanziarie dopo aver esaminato le misure adottate dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 135, paragrafo 2, le notifiche inviate a norma dell'articolo 112, paragrafo 3, e le eventuali risposte dello Stato membro.
 4. Qualora la Commissione, sulla base dell'esame della relazione di attuazione finale del programma operativo per i fondi o dell'ultima relazione di attuazione annuale per il FEAMP, riscontri una grave inadempienza nel conseguimento degli obiettivi stabiliti nel quadro di riferimento dei risultati, può applicare rettifiche finanziarie rispetto alle priorità interessate, mediante atti di esecuzione.
- 4 bis.** Le norme specifiche di ciascun fondo per il FEAMP possono stabilire basi specifiche per la sospensione dei pagamenti legati al mancato rispetto delle norme applicabili nell'ambito della politica comune della pesca, che devono essere proporzionate, vista la natura, la gravità, la durata e la ricorrenza della mancata conformità
5. Quando uno Stato membro non rispetta gli obblighi a norma dell'articolo 86, la Commissione può, in relazione al grado di inadempimento di tali obblighi, procedere a una rettifica finanziaria sopprimendo la totalità o una parte del contributo a titolo dei fondi strutturali a favore dello Stato membro interessato.
 6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 142 ***riguardo alle norme dettagliate relative ai criteri per determinare le carenze gravi nell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo, tra cui le principali fattispecie di tali carenze, i criteri per stabilire il livello di rettifica finanziaria da applicare e i criteri per applicare i tassi forfettari o le rettifiche finanziarie estrapolate.***

Articolo 137

Procedura

1. Prima di decidere in merito a una rettifica finanziaria, la Commissione avvia la procedura comunicando allo Stato membro le conclusioni provvisorie del suo esame e invitandolo a trasmettere osservazioni entro un termine di due mesi.

2. Se la Commissione propone una rettifica finanziaria calcolata per estrapolazione o su base forfettaria, è data la possibilità allo Stato membro di dimostrare, attraverso un esame della documentazione pertinente, che la portata reale delle irregolarità è inferiore alla valutazione della Commissione. D'intesa con la Commissione, lo Stato membro può limitare l'ambito dell'esame a una parte o a un campione adeguati della documentazione di cui trattasi. Tranne in casi debitamente giustificati, il termine concesso per l'esecuzione dell'esame è limitato a un periodo ulteriore di due mesi successivi al periodo di due mesi di cui al paragrafo 1.
3. La Commissione tiene conto di ogni prova eventualmente fornita dallo Stato membro entro i termini di cui ai paragrafi 1 e 2.
4. Se non accetta le conclusioni provvisorie della Commissione, lo Stato membro è da questa convocato per un'audizione, in modo che tutte le informazioni e osservazioni pertinenti siano a disposizione della Commissione ai fini delle conclusioni in merito all'applicazione della rettifica finanziaria.
- 4 bis. *In caso di accordo e fatto salvo il paragrafo 6 del presente articolo, lo Stato membro può riutilizzare i fondi interessati conformemente all'articolo 135, paragrafo 3.***
5. Per applicare le rettifiche finanziarie la Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, entro un termine di sei mesi dalla data dell'audizione, o dalla data di ricevimento di informazioni aggiuntive, ove lo Stato membro convenga di presentarle successivamente all'audizione. La Commissione tiene conto di tutte le informazioni fornite e delle osservazioni formulate durante la procedura. Se l'audizione non ha luogo, il termine di sei mesi decorre da due mesi dopo la data della lettera di convocazione per l'audizione trasmessa dalla Commissione.
6. Se ***nell'espletamento delle sue prerogative di cui all'articolo 65*** la Commissione o la Corte dei conti europea rilevano irregolarità che ***dimostrino una carenza grave nell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo***, le conseguenti rettifiche finanziarie riducono il sostegno dei fondi al programma operativo.

Il primo comma non si applica in caso di carenze gravi nell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo che, prima della data di accertamento da parte della Commissione o della Corte dei conti europea:

- a) *siano state individuate nella dichiarazione di gestione, nella relazione annuale di controllo o nel parere di audit presentati alla Commissione a norma dell'articolo 59, paragrafo 5, del regolamento finanziario o in altre relazioni di audit dell'autorità di audit presentate alla Commissione e siano state oggetto di interventi appropriati, oppure*
- b) *siano state oggetto di misure correttive appropriate dello Stato membro.*

La valutazione delle gravi carenze nell'efficace funzionamento di sistemi di gestione e controllo è basata sul diritto applicabile al momento della presentazione delle dichiarazioni di gestione, delle relazioni annuali di controllo e dei pareri di audit pertinenti.

Nel contesto della decisione su una rettifica finanziaria la Commissione:

- a) *rispetta il principio di proporzionalità tenendo conto della natura e della gravità della carenza grave nell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo e delle relative implicazioni finanziarie per il bilancio dell'Unione;*
- b) *ai fini dell'applicazione di una rettifica su base forfettaria o per estrapolazione, esclude le spese irregolari precedentemente rilevate dallo Stato membro che sono state oggetto di adeguamento dei conti conformemente all'articolo 130, paragrafo 1 quinquies, e le spese oggetto di valutazione in corso della loro legittimità e regolarità a norma dell'articolo 128, paragrafo 2;*
- c) *tiene conto delle rettifiche su base forfettaria o per estrapolazione applicate alle spese dallo Stato membro per altre carenze gravi rilevate dallo Stato membro al momento di determinare il rischio residuo per il bilancio dell'Unione.*

6 bis. *Le norme specifiche di ciascun fondo per il FEAMP possono fissare norme supplementari di procedura per le rettifiche finanziarie di cui all'articolo 136 o., in caso di mancato rispetto delle norme applicabili nell'ambito della politica comune della pesca.*

Articolo 138

Obblighi degli Stati membri

Una rettifica finanziaria da parte della Commissione lascia impregiudicato l'obbligo dello Stato membro di procedere ai recuperi di cui all'articolo 135, paragrafo 2, del presente regolamento e di

recuperare gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE e a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio¹.

Articolo 139

Rimborso

1. Qualsiasi importo dovuto al bilancio dell'Unione è rimborsato entro il termine indicato nell'ordine di riscossione emesso a norma dell'articolo 73 del regolamento finanziario. Detto termine corrisponde all'ultimo giorno del secondo mese successivo all'emissione dell'ordine.
2. Ogni ritardo nel provvedere al rimborso dà luogo all'applicazione di interessi di mora, a decorrere dalla data di scadenza del termine e fino alla data del pagamento effettivo. Il tasso di tale interesse è superiore di un punto e mezzo rispetto al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento il primo giorno lavorativo del mese in cui scade il termine.

TITOLO III

Proporzionalità in materia di controllo dei programmi operativi

Articolo 140

Proporzionalità in materia di controllo dei programmi operativi

1. Gli interventi per i quali la spesa totale ammissibile non supera **200 000 EUR per il FESR e il FC, 150 000 EUR per il FSE** o 100 000 EUR per il FEAMP non sono soggetti a più di un audit da parte dell'autorità di audit o della Commissione prima della **presentazione dei conti per il periodo contabile nel quale l'intervento è stato completato**. Altri interventi non sono soggetti a più di un audit per periodo contabile da parte dell'autorità di audit o della Commissione prima **della presentazione dei conti per il periodo contabile nel quale l'intervento è stato completato**. **Gli interventi non sono soggetti a un audit da parte della Commissione o dell'autorità di audit nel corso di un esercizio durante il quale è già stato effettuato un audit da parte della Corte dei conti europea, posto che i risultati dell'attività di audit della Corte dei conti europea per tali interventi possano essere utilizzati dall'autorità di audit o dalla Commissione al fine di ottemperare ai loro rispettivi compiti.**

¹ Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1).

2. Riguardo ai programmi operativi per i quali il parere di audit più recente non segnala l'esistenza di carenze significative, la Commissione può concordare con l'autorità di audit nel successivo incontro di cui all'articolo 118, paragrafo 3, che il livello di audit richiesto può essere ridotto in misura proporzionale al rischio individuato. In tal caso, la Commissione svolge audit in loco per proprio conto solo qualora vi siano prove che facciano presumere carenze nel sistema di gestione e controllo che incidono sulle spese dichiarate alla Commissione in un periodo contabile i cui bilanci sono stati oggetto di una decisione di ***accettazione da parte della Commissione***.
3. Riguardo ai programmi operativi per i quali la Commissione conclude che il parere dell'autorità di audit è affidabile, può concordare con la stessa di limitare gli audit in loco ***della Commissione*** alla verifica dell'operato dell'autorità di audit, a meno che vi siano prove che facciano presumere carenze nell'operato dell'autorità di audit per un periodo contabile i cui bilanci sono stati ***accettati dalla Commissione***.
4. In deroga al paragrafo 1, l'autorità di audit e la Commissione possono effettuare audit relativi agli interventi qualora da una valutazione del rischio ***o da un audit effettuato dalla Corte dei conti europea*** emerga un rischio specifico di irregolarità o di frode, qualora vi siano prove che facciano presumere gravi carenze nell'efficace funzionamento del sistema di gestione e controllo del programma operativo interessato e durante ***il periodo di cui all'articolo 132, paragrafo 1***. La Commissione può, ***al fine di valutare il lavoro di un'autorità di audit, esaminare la pista di controllo dell'autorità di audit o partecipare ai controlli sul posto dell'autorità di audit e può, ove necessario, conformemente agli standard internazionalmente riconosciuti, allo scopo di ottenere garanzie in merito all'efficace funzionamento dell'autorità di audit, effettuare audit relativi agli interventi***.

PARTE V

DELEGA DI POTERE, DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE, TRANSITORIE E FINALI

CAPO I

Delega di potere e disposizioni di attuazione

Articolo 142

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 12, terzo comma, **all'articolo 20**, paragrafo 4, quarto comma, all'articolo **32, paragrafo 3 nonies, all'articolo 33**, paragrafo 4, **terzo comma, agli articoli 34, paragrafi 3 e 5**, 36, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 36, paragrafo 4 ter, all'articolo 54, paragrafo 2 bis, secondo, terzo, quarto e settimo comma, agli articoli 54 ter, paragrafo 4, 54 quater, paragrafo 4, all'articolo 58, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 91, paragrafo 1, quarto comma, all'articolo 112, paragrafo 2, quinto comma, all'articolo 114, paragrafo 8, primo comma, all'articolo 114, paragrafo 9, all'articolo 116, paragrafi 6 bis e 7, e all'articolo **136**, paragrafo 6, è conferito **alla Commissione a decorrere da...¹ fino al 31 dicembre 2020**.
3. La delega di potere di cui **136** all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 12, terzo comma, all'articolo 20, paragrafo 4, quarto comma, all'articolo 32, paragrafo 3 nonies, all'articolo 33, paragrafo 4, terzo comma, agli articoli 34, paragrafi 3 e 5, 36, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 36, paragrafo 4 ter, all'articolo 54, paragrafo 2 bis, secondo, terzo, quarto e settimo comma, agli articoli 54 ter, paragrafo 4, 54 quater, paragrafo 4, all'articolo 58, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 91, paragrafo 1, quarto comma, all'articolo 112, paragrafo 2, quinto comma, all'articolo 114, paragrafo 8, primo comma, all'articolo 114, paragrafo 9, all'articolo 116, paragrafi 6bis e 7, e all'articolo 136, paragrafo 6, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella

¹ GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. ***Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, dell'articolo 12, terzo comma, dell'articolo 20, paragrafo 4, quarto comma, dell'articolo 32, paragrafo 3 nonies, dell'articolo 33, paragrafo 4, terzo comma, degli articoli 34, paragrafi 3 e 5, 36, paragrafo 1, secondo comma, dell'articolo 36, paragrafo 4 ter, dell'articolo 54, paragrafo 2 bis, secondo, terzo, quarto e settimo comma, degli articoli 54 ter, paragrafo 4, 54 quater, paragrafo 4, dell'articolo 58, paragrafo 1, secondo comma, dell'articolo 91, paragrafo 1, quarto comma, dell'articolo 112, paragrafo 2, quinto comma, dell'articolo 114, paragrafo 8, primo comma, dell'articolo 114, paragrafo 9, dell'articolo 116, paragrafi 6bis e 7, e dell'articolo 136, paragrafo 6, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.***

Articolo 143

Procedura di comitato

1. ***Nell'applicazione del presente regolamento, del regolamento [per il FESR](#), del regolamento per il CTE, del regolamento per il FSE e del regolamento per il FC, la Commissione è assistita da un comitato di coordinamento dei fondi SIE. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.***
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Nel caso in cui il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione per quanto riguarda le competenze di esecuzione di cui agli articoli 8, secondo comma, 20, paragrafo 4, 33, paragrafo 3, lettera a), [33 bis], 33, paragrafo 9, 40, paragrafo 3, 87, paragrafo 2, lettera b), punto vi), 105, paragrafo 4, e 114, paragrafo 8, e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) N. 182/2011.

CAPO II

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 144

Riesame

Il Parlamento europeo e il Consiglio procedono al riesame del presente regolamento entro il 31 dicembre **2020** a norma dell'articolo 177 TFUE.

Articolo 145

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, compresa la soppressione totale o parziale, **degli** interventi approvati dalla Commissione sulla base del regolamento (CE) n. 1083/2006 o di qualsiasi altra normativa applicabile a tali interventi al 31 dicembre 2013. Detto regolamento o tale altra normativa applicabile ***continuano ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2013 a tali interventi o operazioni fino alla loro chiusura. Ai fini del presente paragrafo, l'assistenza comprende i programmi operativi e i grandi progetti.***
2. Le domande ***di assistenza*** presentate ***o approvate*** ai sensi del regolamento (CE) n. 1083/2006 restano valide.
- 2 bis.** ***Qualora uno Stato membro si avvalga dell'opzione di cui all'articolo 113, paragrafo 3, può presentare una richiesta alla Commissione affinché l'autorità di gestione svolga le funzioni dell'autorità di certificazione in deroga all'articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1083/2006 per i programmi operativi corrispondenti attuati a***

norma del regolamento (CE) n. 1083/2006. La richiesta è corredata di una valutazione effettuata dall'autorità di audit. Qualora la Commissione accerti, sulla base delle informazioni messe a disposizione dall'autorità di audit, nonché dei propri audit, che i sistemi di gestione e controllo di tali programmi operativi funzionano in modo efficiente e che il loro funzionamento non sarà pregiudicato dall'autorità di gestione che svolge le funzioni dell'autorità di certificazione, informa lo Stato membro del suo assenso entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta.

Articolo 146

Abrogazione

1. ***Fatte salve le disposizioni dell'articolo 145, il regolamento (CE) n. 1083/2006 è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2014.***
2. I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento ***e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VI ter.***

Articolo 147

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Gli articoli da 18 a 22, l'articolo 25, paragrafo 3, l'articolo 33, paragrafo 1, lettera a), gli articoli 51, 53, da 66 a 84, 108, 110, 111 e gli articoli da 119 a 139 del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente

ALLEGATO I

Quadro strategico comune

1. INTRODUZIONE

Al fine di *promuovere lo sviluppo armonioso, equo e sostenibile dell'Unione e di* massimizzare il contributo dei fondi SIE alla strategia dell'Unione per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, *nonché la missione specifica di ciascun fondo SIE, compresa la coesione economica, sociale e territoriale*, è necessario garantire che gli impegni politici assunti nel contesto della strategia Europa 2020 siano sostenuti da investimenti tramite i *fondi SIE* e da altri strumenti dell'Unione. *Pertanto, il quadro strategico comune (QSC), a norma dell'articolo 10 e in linea con le priorità e gli obiettivi definiti nei regolamenti specifici di ciascun fondo, fornisce orientamenti strategici al fine di conseguire un approccio di sviluppo integrato utilizzando i fondi SIE in coordinamento con altri strumenti e politiche dell'Unione, in linea con gli obiettivi strategici e con gli obiettivi principali della strategia Europa 2020 e, ove appropriato, con le iniziative faro, tenendo conto delle principali sfide a territoriali e degli specifici contesti nazionali, regionali e locali.*

2. *CONTRIBUTO DEI FONDI SIE ALLA STRATEGIA DELL'UNIONE PER UNA CRESCITA INTELLIGENTE, SOSTENIBILE E INCLUSIVA E COERENZA CON LA GOVERNANCE ECONOMICA DELL'UNIONE*

-1. Per sostenere un orientamento efficace verso una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva negli accordi di partenariato e nei programmi, il presente regolamento individua undici obiettivi tematici, definiti all'articolo 9, corrispondenti alle priorità della strategia Europa 2020, che riceveranno il sostegno dei fondi SIE.

1. *In linea con tali obiettivi tematici stabiliti all'articolo 9, gli Stati membri, al fine di assicurare la massa critica necessaria a generare crescita e occupazione, concentrano il sostegno conformemente all'articolo 16 del presente regolamento e alle norme specifiche per ciascun fondo sulla concentrazione tematica e garantiscono l'efficacia della spesa. Gli Stati membri prestano particolare attenzione ad attribuire priorità a una spesa favorevole alla crescita, compresa la spesa per l'istruzione, la ricerca, l'innovazione e l'efficienza energetica e la spesa per agevolare l'accesso delle PMI ai finanziamenti e per garantire la sostenibilità ambientale, la gestione delle risorse naturali e l'azione per il*

clima, *nonché per modernizzare la pubblica amministrazione*. Essi prevedono altresì di mantenere o rafforzare la copertura e l'efficacia dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del mercato del lavoro *al fine di contrastare la disoccupazione*, con un'attenzione particolare *a quella giovanile, affrontare le conseguenze sociali della crisi e promuovere l'inclusione sociale*.

2. *Al fine di assicurare la coerenza con le priorità stabilite nell'ambito del semestre europeo, nel predisporre gli accordi di partenariato, gli Stati membri pianificano l'uso dei fondi SIE tenendo conto dei programmi nazionali di riforma e, se del caso, delle raccomandazioni pertinenti più recenti specifiche per ciascun paese nonché delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, e dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE, secondo i rispettivi ruoli e obblighi. Gli Stati membri, se necessario, tengono inoltre conto delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio formulate sulla base del patto di stabilità e crescita e dei programmi di aggiustamento economico. ■*

2 bis. *Al fine di determinare il modo in cui i fondi SIE possono contribuire più efficacemente alla strategia Europa 2020, e per tenere conto degli obiettivi del trattato, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, gli Stati membri scelgono gli obiettivi tematici per l'uso pianificato dei fondi SIE nell'ambito degli appropriati contesti nazionali, regionali e locali.*

3. *APPROCCIO INTEGRATO E DISPOSIZIONI PER L'USO DEI FONDI SIE*

3.1 Introduzione

-1. *Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), l'accordo di partenariato indica un approccio integrato allo sviluppo territoriale. Gli Stati membri garantiscono che la selezione degli obiettivi tematici, degli investimenti e delle priorità dell'Unione tenga conto delle esigenze di sviluppo e delle sfide territoriali in modo integrato, in linea con l'analisi delineata nella sezione 7.1. Gli Stati membri cercano di sfruttare al massimo le possibilità di assicurare un'erogazione coordinata e integrata dei fondi SIE.*

1. *Gli Stati membri e, se del caso, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, le regioni garantiscono che gli interventi finanziati attraverso i fondi SIE siano complementari e attuati in un modo coordinato nell'ottica di creare sinergie, al fine di ridurre i costi e gli*

oneri amministrativi *a carico degli organismi di gestione e dei beneficiari conformemente agli articoli 4, 14 e 24.*

3.2 Coordinamento e complementarità

1. Gli Stati membri e le autorità di gestione responsabili dell'attuazione dei fondi SIE collaborano strettamente alla preparazione, all'attuazione, al monitoraggio e alla valutazione *dell'accordo* di partenariato e dei programmi. In particolare, assicurano che siano realizzate le seguenti azioni:

a) individuazione dei settori di intervento in cui i fondi SIE possono essere combinati in modo complementare per raggiungere gli obiettivi tematici di cui al presente regolamento;

a bis) garanzia, a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, dell'esistenza di disposizioni per l'efficace coordinamento dei fondi SIE, al fine di accrescere l'impatto e l'efficacia dei fondi anche, se del caso, attraverso l'uso di programmi multifondo per i fondi coperti dalla parte III;

b) promozione del coinvolgimento delle autorità di gestione responsabili di altri fondi SIE e dei ministeri competenti nello sviluppo dei regimi di sostegno, per assicurare il coordinamento ed evitare sovrapposizioni;

c) istituzione, se necessario, di comitati di controllo congiunti per i programmi di attuazione dei fondi SIE e sviluppo di altri sistemi di gestione e controllo comuni per facilitare il coordinamento tra le autorità responsabili dell'attuazione dei fondi SIE;

d) utilizzo delle soluzioni di e-governance comuni disponibili, *che possano assistere i* richiedenti e *i* beneficiari, e utilizzo più ampio possibile di "sportelli unici" di consulenza, *anche* sulle opportunità di sostegno disponibili attraverso ciascuno dei *fondi SIE*;

e) creazione di meccanismi di coordinamento delle attività di cooperazione finanziate dal FESR e dal FSE con gli investimenti finanziati dai programmi dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione";

e bis) promozione di approcci comuni tra i fondi SIE in merito agli orientamenti concernenti lo sviluppo degli interventi, gli inviti a presentare proposte e le procedure di selezione o altri meccanismi volti a facilitare l'accesso ai fondi per i progetti integrati;

e ter) promozione della cooperazione tra le autorità di gestione di diversi fondi SIE in materia di monitoraggio, valutazione, gestione e controllo, nonché audit.

3.3 Promozione di approcci integrati

1. Gli Stati membri, se del caso, combinano i fondi SIE in pacchetti integrati a livello locale, regionale o nazionale, pensati specificamente per *affrontare sfide territoriali* specifiche, al fine di sostenere il raggiungimento degli obiettivi *definiti nell'accordo di partenariato e nei programmi*. *A tal fine si possono utilizzare ITT, operazioni integrate, piani d'azione comuni e lo sviluppo locale di tipo partecipativo.*

1 bis. Ai sensi dell'articolo 99, per conseguire un uso integrato degli obiettivi tematici, possono essere combinati nell'ambito di un investimento territoriale integrato i finanziamenti di diversi assi prioritari o programmi operativi sostenuti dal FES, FESR o dal Fondo di coesione. Tali finanziamenti possono essere integrati con un sostegno finanziario del FEASR o del FEAMP dei rispettivi programmi.

1 ter. Conformemente ai pertinenti articoli delle norme specifiche di ciascun fondo, per aumentare l'impatto e l'efficacia di un approccio integrato coerente dal punto di vista tematico, un asse prioritario può riguardare più di una categoria di regioni, combinare una o più priorità di investimento complementari del FESR, FC e FSE in un unico obiettivo tematico e, in casi debitamente giustificati, combinare una o più priorità di investimento di diversi obiettivi tematici al fine di massimizzare il loro contributo all'asse prioritario.

2. Gli Stati membri promuovono, *conformemente al loro quadro istituzionale e giuridico e all'articolo 28*, lo sviluppo di approcci locali e subregionali ■ . Lo sviluppo locale di tipo partecipativo è attuato nel contesto di un approccio strategico per garantire che la definizione delle esigenze locali "dal basso" tenga conto delle priorità definite a un livello più alto. Gli Stati membri definiscono dunque l'approccio allo sviluppo locale di tipo partecipativo *mediante il FEASR e, se del caso, il FESR, il FSE o il FEAMP ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2* e indicare *negli accordi* di partenariato le principali sfide da

affrontare in questo modo, i principali obiettivi e le priorità dello sviluppo locale di tipo partecipativo, i tipi di territori da coprire, il ruolo specifico da attribuire ai gruppi di azione locale nell'attuazione delle strategie, il ruolo previsto *per il FEASR e, ove appropriato, per il FESR, il FSE o il FEAMP* nell'attuazione di strategie di sviluppo locale in diversi tipi di territori, come le zone rurali, urbane e costiere, e i relativi meccanismi di coordinamento.

4. COORDINAMENTO *E SINERGIE TRA I* FONDI SIE *E ALTRE* POLITICHE E ALTRI STRUMENTI DELL'UNIONE

Il coordinamento tra gli Stati membri quale previsto dalla presente sezione si applica nella misura in cui uno Stato membro intende avvalersi del sostegno dei fondi SIE e di altri strumenti dell'Unione nel settore strategico pertinente. I programmi dell'Unione citati nella presente sezione non costituiscono un elenco esaustivo.

4.1 Introduzione

1. Gli Stati membri *e la Commissione* tengono conto, *secondo le rispettive responsabilità*, dell'impatto delle politiche dell'Unione a livello nazionale e regionale e sulla coesione sociale, economica, e territoriale, al fine di favorire *le sinergie e* un coordinamento efficace e individuare e promuovere gli strumenti più idonei per utilizzare i fondi europei a sostegno degli investimenti locali, regionali e nazionali. *Gli Stati membri garantiscono inoltre la complementarità tra le politiche e gli strumenti dell'Unione e gli interventi nazionali, regionali e locali.*
2. Gli Stati membri *e la Commissione* garantiscono, *a norma dell'articolo 46 e secondo le rispettive responsabilità, il coordinamento tra i fondi SIE e gli altri strumenti pertinenti dell'Unione a livello europeo e nazionale. Essi adottano le misure opportune per garantire la coerenza nelle fasi di programmazione e attuazione tra gli interventi finanziati dai* fondi SIE e gli obiettivi di altre politiche dell'Unione. A tal fine essi cercano di tenere conto dei seguenti aspetti:
 - a) *rafforzare* le complementarità *e le sinergie* tra i diversi strumenti dell'Unione a livello unionale, nazionale e regionale, sia nella fase di pianificazione che durante l'attuazione;

- b) ottimizzare le strutture esistenti e, ove necessario, crearne di nuove che facilitino l'identificazione strategica delle priorità per i diversi strumenti e le diverse strutture di coordinamento a livello **unionale e nazionale**, evitino la duplicazione degli interventi e identifichino le aree in cui è necessario un supporto finanziario supplementare;
- c) sfruttare **■** le possibilità di combinare strumenti diversi per sostenere singoli interventi e lavorare in stretta collaborazione con i responsabili dell'attuazione **a livello unionale e nazionale**, al fine di offrire ai beneficiari opportunità coerenti e semplificate di finanziamento.

4.2 Coordinamento con la politica agricola comune e la politica comune della pesca

- 1. Il FEASR è parte integrante della politica agricola comune e integra le misure previste dal Fondo europeo agricolo di garanzia, che fornisce un sostegno diretto agli agricoltori e sostiene le misure di mercato. Gli Stati membri gestiscono quindi tali interventi insieme per massimizzare le sinergie e il valore aggiunto del sostegno dell'Unione.
- 2. Il FEAMP mira a raggiungere gli obiettivi della politica comune della pesca riformata e della politica marittima integrata. Gli Stati membri utilizzano quindi il FEAMP a sostegno degli sforzi volti a migliorare la raccolta dei dati e a rafforzare i controlli, e garantire la ricerca di sinergie anche a sostegno delle priorità della politica marittima integrata, come la ricerca marina, la pianificazione dello spazio marittimo, la gestione integrata delle zone costiere, la sorveglianza marittima integrata, la protezione dell'ambiente marino e della biodiversità e l'adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici sulle zone costiere.

4.3 L'iniziativa Orizzonte 2020¹ e altri programmi dell'Unione nei settori della ricerca e dell'innovazione gestiti a livello centrale

- 1. Gli Stati membri e la Commissione si impegnano a rafforzare il coordinamento, le sinergie e la complementarità tra i fondi SIE e Orizzonte 2020, il programma per la competitività delle imprese e le piccole e medie imprese (COSME) e gli altri pertinenti programmi di finanziamento dell'Unione gestiti a livello centrale, e al contempo delimitano chiaramente le aree di intervento.

¹ Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 (COM(2011)0809).

2. **Gli** Stati membri sviluppano strategie ■ nazionali e/o regionali per una "specializzazione intelligente", in linea con il programma di riforma nazionale, *se del caso. Tali strategie possono assumere la forma ovvero essere incluse in un quadro strategico di ricerca e innovazione (R&I) nazionale o regionale per una "specializzazione intelligente"*. Le strategie di "specializzazione intelligente" sono sviluppate coinvolgendo le autorità di gestione nazionali o regionali e le parti interessate, come le università e altri istituti di istruzione superiore, l'industria e le parti sociali, in un processo di scoperta imprenditoriale. Le autorità direttamente interessate da Orizzonte 2020 sono strettamente associate a questo processo. **Le** strategie di "specializzazione intelligente" **comprendono**:
- a) le "azioni a monte" per preparare gli attori regionali della R&I a partecipare a Orizzonte 2020 ("scala verso l'eccellenza") sono elaborate, se del caso, mediante lo sviluppo delle capacità. La comunicazione e la cooperazione tra i punti di contatto nazionali di Orizzonte 2020 e le autorità di gestione dei fondi SIE sono rafforzate;
 - b) le "azioni a valle" forniscono i mezzi per sfruttare e diffondere nel mercato i risultati della R&I, ottenuti nel quadro di Orizzonte 2020 e dei programmi precedenti, con particolare attenzione alla creazione di un ambiente imprenditoriale **e industriale** favorevole all'innovazione **anche** per le PMI e in linea con le priorità individuate per i territori nella pertinente strategia di specializzazione intelligente.
3. Gli Stati membri sfruttano appieno le disposizioni del presente regolamento che consentono di combinare i fondi SIE con **le risorse** di Orizzonte 2020 nei programmi pertinenti utilizzati per attuare parti delle strategie di cui al paragrafo 2. È necessario fornire un sostegno congiunto alle autorità nazionali e regionali per lo sviluppo e l'attuazione di tali strategie, per individuare le opportunità di finanziamento congiunto delle infrastrutture di R&I di interesse europeo, promuovere la collaborazione internazionale, fornire sostegno metodologico attraverso le verifiche inter pares, favorire lo scambio di buone prassi e la formazione nelle diverse regioni.
4. Allo scopo di liberare le loro potenzialità di eccellenza nel campo della ricerca e dell'innovazione, in modo complementare e sinergico con Orizzonte 2020, gli Stati membri **e, se del caso, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, le regioni** tengono in considerazione le seguenti ulteriori misure, in particolare attraverso finanziamenti congiunti:

- a) *creare collegamenti tra istituzioni di ricerca di eccellenza e Stati membri e regioni meno sviluppate in materia di ricerca, sviluppo e innovazione al fine di istituire centri di eccellenza nuovi o aggiornare quelli esistenti nelle regioni meno sviluppate nonché negli Stati membri e nelle regioni meno efficienti in materia di ricerca, sviluppo e innovazione;*
- b) *creare collegamenti con le regioni meno sviluppate nonché meno efficienti negli Stati membri e nelle regioni meno efficienti in materia di ricerca, sviluppo e innovazione tra i cluster innovativi di riconosciuta eccellenza;*
- c) *istituire "cattedre SER" per attirare accademici di alto livello, in particolare nelle regioni meno sviluppate nonché negli Stati membri e nelle regioni meno efficienti in materia di ricerca, sviluppo e innovazione;*
- d) *favorire l'accesso alle reti internazionali dei ricercatori e degli innovatori che non sono adeguatamente coinvolti nello Spazio europeo della ricerca (SER) o provenienti dalle regioni meno sviluppate o da Stati membri e regioni meno efficienti in materia di ricerca, sviluppo e innovazione;*
- e) *contribuire nel modo opportuno ai partenariati europei per l'innovazione;*
- f) *preparare le istituzioni nazionali e/o i cluster di eccellenza alla partecipazione alle comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI) dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT); e*
- g) *partecipare in qualità di paese ospitante a programmi internazionali di elevata qualità per la mobilità dei ricercatori con il cofinanziamento delle "azioni Marie Skłodowska-Curie".*

Gli Stati membri si impegnano, ove opportuno e a norma dell'articolo 60, a fare uso della flessibilità per sostenere interventi al di fuori dell'area interessata dal programma, con un livello di investimento sufficiente a conseguire una massa critica, al fine di attuare le misure di cui al primo comma nel modo più efficace possibile.

4.4 Finanziamento di progetti dimostrativi nel quadro della Riserva per i nuovi entranti (NER 300)¹

1. Gli Stati membri assicurano ■ che il finanziamento dai fondi SIE sia coordinato con il sostegno dal programma NER 300, che utilizza i proventi della vendita all'asta di 300 milioni di quote riservate, nel quadro della riserva per i nuovi entranti del sistema europeo di scambio delle quote di emissione ■ .

4.5 LIFE² e l'acquis in materia di ambiente

1. Gli Stati membri *e la Commissione, attraverso un accresciuto orientamento tematico nei programmi e l'applicazione del principio dello sviluppo sostenibile a norma dell'articolo 8*, cercano di sfruttare le sinergie con gli strumenti (finanziari e no) delle politiche dell'Unione di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, tutela ambientale ed efficienza delle risorse.

2. Gli Stati membri ■ *promuovono e, se del caso, a norma dell'articolo 4*, garantiscono la complementarità e il coordinamento con il programma LIFE, in particolare con i progetti integrati nei settori della natura, *della biodiversità*, dell'acqua, dei rifiuti, dell'aria, della mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'adattamento ai cambiamenti climatici. Tale coordinamento si realizza *attraverso misure quali la promozione del* finanziamento mediante i fondi SIE di attività che completino i progetti integrati nell'ambito del programma LIFE, nonché *la promozione dell'uso di soluzioni, metodi e approcci convalidati nell'ambito del programma LIFE, compresi, tra l'altro, investimenti in infrastrutture verdi, efficienza energetica, ecoinnovazione, soluzioni basate sull'ecosistema, e l'adozione delle relative tecnologie innovative.*

3. I piani, i programmi o le strategie settoriali pertinenti (compreso il quadro d'azione prioritaria, il piano di gestione del bacino idrografico, il piano di gestione dei rifiuti, la

¹ Decisione 2010/670/UE della Commissione, del 3 novembre 2010, che definisce i criteri e le misure per il finanziamento di progetti dimostrativi su scala commerciale mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico del CO₂ in modo ambientalmente sicuro, nonché di progetti dimostrativi relativi a tecnologie innovative per le energie rinnovabili nell'ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 290 del 6.11.2010, pag. 39).

² GU: inserire gli estremi di pubblicazione del documento COD(2011)0428.

strategia ■ di mitigazione o di adattamento) *possono* servire da quadro di coordinamento, *qualora sia previsto il sostegno nei settori interessati.*

4.6 ERASMUS+¹

1. Gli Stati membri cercano di utilizzare i fondi SIE per integrare gli strumenti e i metodi sviluppati e testati con successo nell'ambito del programma "Erasmus per tutti" *allo scopo di massimizzare l'impatto sociale ed economico dell'investimento sulle persone e, tra l'altro, dare impulso alle iniziative per i giovani e alle azioni dei cittadini.*
2. Gli Stati membri *promuovono e garantiscono, a norma dell'articolo 4*, un coordinamento efficace tra i fondi SIE e "Erasmus per tutti" a livello nazionale operando una chiara distinzione tra i tipi di investimenti e le categorie di destinatari. Gli Stati membri perseguono la complementarità per quanto riguarda il finanziamento di azioni di mobilità ■ .
3. Il coordinamento va realizzato mediante lo sviluppo di meccanismi di cooperazione opportuni tra le autorità di gestione e le agenzie nazionali istituite nell'ambito del programma "Erasmus per tutti", *favorendo in tal modo una comunicazione trasparente e accessibile nei confronti dei cittadini a livello dell'Unione, nazionale e regionale.*

4.7 *Programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale ("EaSI")*²

1. Gli Stati membri ■ *promuovono e garantiscono, a norma dell'articolo 4, paragrafo 6*, un coordinamento efficace tra il programma *dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale ("EaSI")* e il sostegno fornito dai fondi SIE nel quadro degli obiettivi tematici "Occupazione e inclusione sociale". *Tale coordinamento efficace comprende il coordinamento del sostegno nell'ambito dell'asse EURES del programma EaSI con azioni a favore della mobilità transnazionale dei lavoratori sostenute dal FSE, al fine di promuovere la mobilità geografica dei lavoratori e aumentare le possibilità di occupazione, nonché il coordinamento tra il sostegno dei fondi SIE per il lavoro autonomo, l'imprenditorialità, la creazione di imprese e le imprese sociali e il sostegno dell'asse "Microfinanza e imprenditorialità sociale" del programma EaSI.*

¹ GU: inserire il riferimento del documento in COD(2011)0371.

² GU: inserire il riferimento del documento in COD(2011)0270.

2. Gli Stati membri █ cercano di sviluppare gradualmente le misure di maggior successo adottate nel quadro dell'asse "Progress" del programma *EaSI*, in particolare in materia di innovazione sociale e sperimentazione di politiche sociali, con il sostegno del FSE.
- 4.8 Meccanismo per collegare l'Europa (CEF)¹
1. ***Per massimizzare il valore aggiunto europeo*** nel settore █ dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia, █ gli Stati membri e la Commissione garantiscono che gli interventi del FESR e del Fondo di coesione siano programmati in stretta cooperazione con il sostegno fornito dal CEF, in modo da ***assicurare la complementarità***, evitare duplicazioni degli sforzi e █ garantire collegamenti ottimali di diversi tipi di infrastrutture a livello locale, regionale, nazionale e unionale. Si garantisce il maggiore effetto leva possibile dei diversi strumenti di finanziamento per i progetti con una dimensione unionale e di mercato interno, che presentano il massimo valore aggiunto europeo e promuovono la coesione sociale, economica e territoriale, e in particolare per i progetti di realizzazione delle reti prioritarie di infrastrutture, di trasporto, energetiche e digitali, come indicato nei rispettivi quadri strategici delle reti transeuropee di trasporto, ***al fine di costruire nuove infrastrutture e di ammodernare in maniera sostanziale quelle esistenti***.
 2. Nel settore dei trasporti, ***la pianificazione degli investimenti si*** basa sulla domanda di trasporto reale e prevista e individuare i collegamenti mancanti e le strozzature, tenendo conto, ***in un approccio coerente***, dello sviluppo dei collegamenti transfrontalieri nell'Unione, e realizzando collegamenti tra le regioni all'interno di uno Stato membro. Gli investimenti nei collegamenti regionali alla rete transeuropea di trasporto (TEN-T) globale e ai suoi assi principali assicurano che le zone urbane e rurali beneficino delle opportunità offerte dalle reti principali.
 3. La definizione degli investimenti prioritari che hanno un impatto al di là di un determinato Stato membro, in particolare ***quelli che fanno parte dei*** principali corridoi della rete TEN-T, è coordinata con la pianificazione della rete TEN-T e con i piani di attuazione dei corridoi principali della rete, in modo che gli investimenti dal FESR e dal Fondo di coesione nelle infrastrutture di trasporto siano pienamente in linea con gli orientamenti TEN-T.

¹ GU: inserire il riferimento del documento in COD(2011)0302.

4. Gli Stati membri si **concentrano** sulle forme sostenibili di trasporto e sulla mobilità urbana sostenibile e sull'investimento in settori che offrono il maggiore valore aggiunto europeo, tenendo conto della necessità di migliorare la qualità, l'accessibilità e l'affidabilità dei servizi di trasporto per promuovere il trasporto pubblico. Una volta identificati, gli investimenti sono classificati in ordine di priorità in base al loro contributo alla mobilità, alla sostenibilità, alla riduzione delle emissioni di gas effetto serra e allo Spazio unico europeo dei trasporti, **conformemente alla visione delineata nel Libro bianco intitolato "Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti – Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile"**¹, nel quale si sottolinea la necessità di ridurre considerevolmente le emissioni di gas a effetto serra nel settore dei trasporti. **E' opportuno promuovere il contributo di progetti a una rete europea per il trasporto sostenibile delle merci attraverso lo sviluppo di vie d'acqua interne, sulla base di una preventiva valutazione del loro impatto ambientale.**
5. I fondi SIE finanziano la realizzazione delle infrastrutture locali e regionali e dei loro collegamenti alle reti prioritarie dell'Unione nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni.
6. Gli Stati membri e la Commissione istituiscono meccanismi adeguati di coordinamento e di supporto tecnico per garantire la complementarità e la pianificazione efficace delle misure nel settore delle TIC, al fine di sfruttare appieno i diversi strumenti dell'Unione (fondi SIE, fondi CEF, reti transeuropee, Orizzonte 2020) per il finanziamento delle reti a banda larga e delle infrastrutture per i servizi digitali. Per scegliere lo strumento finanziario più appropriato si considera il potenziale di generazione di reddito dell'intervento e il livello di rischio, al fine di usare i fondi pubblici nel modo più efficiente possibile. **Nell'ambito della valutazione delle domande di sostegno dei fondi SIE, gli Stati membri tengono conto delle valutazioni degli interventi connessi al proprio Stato membro specifico che sono stati presentati per il CEF ma non sono stati scelti, fatta salva la decisione di selezione finale da parte dell'autorità di gestione.**

¹ COM(2011)0144.

- 4.9 Strumento di assistenza preadesione, strumento europeo di vicinato e Fondo europeo di sviluppo
1. Gli Stati membri e la Commissione, in base alle rispettive responsabilità, cercano di migliorare il coordinamento tra strumenti esterni e fondi SIE al fine di aumentare l'efficacia nel conseguimento dei molteplici obiettivi strategici dell'Unione. Il coordinamento e la complementarità con il Fondo europeo di sviluppo, lo strumento di preadesione e lo strumento europeo di vicinato sono particolarmente importanti.
 2. Per sostenere una maggiore integrazione territoriale, gli Stati membri cercano di sfruttare al meglio le sinergie tra le attività di cooperazione territoriale nell'ambito della politica di coesione e gli strumenti della politica europea di vicinato, in particolare per quanto riguarda le attività di cooperazione transfrontaliera, ***tenendo conto del potenziale offerto dai GECT¹*** .
6. PRINCIPI ORIZZONTALI E OBIETTIVI STRATEGICI TRASVERSALI
- 6.1 Partenariato e governance a più livelli
1. Conformemente all'articolo 5, il principio di partenariato e governance a più livelli è rispettato dagli Stati membri al fine di facilitare la realizzazione della coesione sociale, economica e territoriale e delle priorità dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. A fine di rispettare tale principi è necessaria un'azione coordinata, ***in particolare tra i diversi livelli di governance***, realizzata conformemente ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, ***anche mediante la*** cooperazione operativa istituzionalizzata, in relazione alla ***preparazione*** e all'attuazione ***dell'accordo di partenariato e dei programmi***.
 - 1 bis. Gli Stati membri esaminano l'esigenza di rafforzare la capacità istituzionale dei partner al fine di sviluppare il loro potenziale contributo all'efficacia del partenariato.***
- 6.2 Sviluppo sostenibile
1. ***Gli Stati membri e le autorità di gestione, in tutte le fasi dell'attuazione, assicurano la piena integrazione dello sviluppo sostenibile dei fondi SIE, nel rispetto del principio di sviluppo sostenibile di cui all'articolo 3, paragrafo 3, TUE, nonché in conformità***

¹ GU: inserire il riferimento dei documenti COD(2011)0404 e COD(2011)0405.

dell'obbligo di integrare i requisiti di tutela ambientale a norma dell'articolo 11 TFUE e del principio "chi inquina paga" di cui all'articolo 191, **paragrafo 2**, TFUE ■ .

Le autorità di gestione intraprendono azioni durante tutta la durata dei programmi, per evitare o ridurre gli eventuali effetti dannosi per l'ambiente degli interventi e garantire risultati che apportino benefici sociali, ambientali e climatici netti. Le azioni da intraprendere possono comprendere quanto segue:

- a) orientare gli investimenti verso le opzioni più efficienti in termini di risorse e più sostenibili;
 - b) evitare gli investimenti che potrebbero avere un grave impatto negativo sull'ambiente o sul clima e sostenere azioni per attenuare gli eventuali impatti residui;
 - c) adottare una prospettiva di lungo termine quando si raffrontano i costi relativi al ciclo di vita delle diverse possibilità di investimento;
 - d) ricorrere maggiormente agli appalti pubblici "verdi".
2. Gli Stati membri ***tengono conto del potenziale di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento a essi degli*** investimenti effettuati con il sostegno dei fondi SIE, ***a norma dell'articolo 8, e garantiscono che*** siano in grado di fronteggiare l'impatto dei cambiamenti climatici e delle calamità naturali, come a esempio maggiori rischi di inondazioni, ***siccità***, le ondate di calore, ***gli incendi forestali*** e gli eventi meteorologici estremi.
4. Gli investimenti sono coerenti con la gerarchizzazione ***della gestione idrica in linea con la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹***, concentrandosi sulle opzioni di gestione della domanda. ***Le*** opzioni di fornitura alternative sono prese in considerazione unicamente dopo che siano state esaurite le potenzialità di risparmio e di efficienza idrica. L'intervento pubblico nel settore della gestione dei rifiuti integra gli sforzi compiuti nel settore privato, in particolare ***in relazione alla*** responsabilità dei produttori. ***Gli investimenti incoraggiano*** approcci innovativi in grado di promuovere

¹ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

elevati livelli di riciclaggio. Gli investimenti sono coerenti con la gerarchia dei rifiuti stabilita a norma della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹. Le spese legate alla biodiversità e alla tutela delle risorse naturali sono coerenti con la direttiva 92/43/CEE del Consiglio².

6.3 Promozione della parità fra uomini e donne e non discriminazione

1. A norma dell'articolo 7, gli Stati membri *e la Commissione* perseguono l'obiettivo della parità fra uomini e donne e adottano le misure opportune per prevenire qualsiasi discriminazione ■ durante l'elaborazione, l'attuazione, il controllo e la valutazione delle operazioni nel quadro dei programmi cofinanziati dai fondi SIE. Nel perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 7, gli Stati membri descrivono ■ le azioni da intraprendere, in particolare per quanto attiene alla selezione degli interventi, alla fissazione degli obiettivi per gli interventi e alle modalità di controllo e rendicontazione. Gli Stati membri effettuano anche analisi di genere, se del caso. ***In particolare, azioni specifiche mirate sono sostenute mediante il FSE.***
2. Gli Stati membri garantiscono, ***a norma degli articoli 5 e 7***, la partecipazione al partenariato degli organismi responsabili della promozione della parità di genere, della non discriminazione e strutture adeguate, in linea con le prassi nazionali, a fornire consulenza sulla parità di genere, sulla non discriminazione e sull'accessibilità, al fine di fornire il contributo di conoscenze necessario nella preparazione, nel controllo e nella valutazione dei fondi SIE. ■
3. Le autorità di gestione conducono ■ valutazioni ■ o esercizi di autovalutazione, in coordinamento con i comitati di sorveglianza, focalizzati sull'applicazione del principio dell'integrazione della dimensione di genere.
4. Gli Stati membri soddisfano, nel modo opportuno, le esigenze dei gruppi svantaggiati al fine di permettere loro di integrarsi meglio nel mercato del lavoro e ***facilitarne in tal modo la piena partecipazione alla società.***

¹ Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

² Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

6.4 Accessibilità

1. ***Gli Stati membri e la Commissione intraprendono le azioni appropriate per prevenire ogni discriminazione basata sulla disabilità, a norma dell'articolo 7.*** Le autorità di gestione garantiscono, ***agendo durante l'interno ciclo di vita del programma,*** che tutti i prodotti, i beni, i servizi e le infrastrutture aperti o forniti al pubblico e cofinanziati dai fondi SIE siano accessibili a tutti i cittadini, compresi i cittadini con disabilità ***conformemente al diritto unionale e nazionale applicabile, contribuendo in tal modo alla creazione di un ambiente privo di barriere per le persone con disabilità e gli anziani.*** In aggiunta, è garantita l'accessibilità all'ambiente fisico, ai trasporti, alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di ***favorire*** l'inclusione dei gruppi svantaggiati, incluse le persone con disabilità. ***Le azioni da intraprendere possono includere l'orientamento degli investimenti verso l'accessibilità negli edifici esistenti e nei servizi istituiti.***

6.5 Fronteggiare il cambiamento demografico

1. Si tiene conto a tutti i livelli delle sfide connesse al cambiamento demografico, ***comprese, in particolare, quelle connesse a una popolazione lavorativa in calo, a una quota crescente nella popolazione totale di persone in pensione e allo spopolamento.*** Gli Stati membri ***utilizzano i fondi SIE, in linea con le pertinenti strategie nazionali o regionali, ove tali strategie siano in essere,*** per affrontare i problemi demografici e creare crescita nel quadro di una società che invecchia.
2. Gli Stati membri utilizzano i fondi SIE, ***in linea con le pertinenti strategie nazionali o regionali,*** per agevolare l'inclusione di tutte le fasce di età, ***anche attraverso un migliore accesso alle strutture educative e di sostegno sociale, nell'ottica di aumentare le opportunità di lavoro per le persone anziane e i giovani e con un'attenzione particolare per le regioni con tassi elevati di disoccupazione giovanile rispetto alla media dell'Unione.*** Gli investimenti in infrastrutture sanitarie sono intesi a garantire una vita lavorativa lunga e in buona salute per tutti i cittadini dell'Unione.
3. ***Al fine di affrontare le sfide*** nelle regioni più colpite dal cambiamento demografico, gli Stati membri individuano, ***in particolare,*** misure intese a:

- a) sostenere il rinnovamento demografico attraverso condizioni migliori per le famiglie e un maggiore equilibrio tra vita lavorativa e vita familiare;
- b) stimolare l'occupazione, aumentare la produttività e i risultati economici investendo in istruzione, TIC e ricerca *e innovazione*;
- c) concentrarsi sull'adeguatezza e sulla qualità dell'istruzione, *della formazione* e delle strutture di sostegno sociale *nonché, se del caso, sull'efficienza dei sistemi di protezione sociale*;
- d) *promuovere* una prestazione delle cure sanitarie e delle cure a lungo termine efficiente sotto il profilo dei costi, includendo investimenti nella sanità elettronica, nella teleassistenza e in infrastrutture.

6.6 Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi

1. *A norma dell'articolo 8*, la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici e la prevenzione dei rischi sono integrati nella preparazione *e* nell'attuazione ■ *degli accordi di partenariato e dei programmi*.

7. MODALITÀ PER FRONTEGGIARE LE *PRINCIPALI* SFIDE TERRITORIALI

-7.1 *Gli Stati membri tengono conto delle caratteristiche geografiche o demografiche e adottare misure per affrontare le sfide territoriali specifiche di ciascuna regione al fine di sbloccare il loro potenziale di sviluppo, in tal modo aiutandole anche a ottenere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nel modo più efficace.*

-7.1 bis. *La scelta e la combinazione di obiettivi tematici, nonché la selezione degli investimenti e delle priorità dell'Unione corrispondenti e degli obiettivi specifici riflettono le esigenze e il potenziale di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva di ciascuno Stato membro e di ciascuna regione.*

-7.1 ter. *Pertanto, nell'elaborazione degli accordi di partenariato e dei programmi gli Stati membri tengono conto del fatto che le principali sfide della società cui si trova oggi a far fronte l'Unione – globalizzazione, cambiamenti demografici, degrado ambientale,*

migrazione, cambiamenti climatici, uso dell'energia, conseguenze economiche e sociali della crisi – possono avere impatti differenti nelle diverse regioni.

7.1. *Nell'ottica di un approccio territoriale integrato nell'affrontare le sfide territoriali, gli Stati membri assicurano che i programmi a titolo dei fondi SIE riflettono la diversità delle regioni europee, in termini di caratteristiche dell'occupazione e del mercato del lavoro, interdipendenze tra diversi settori, modelli di pendolarismo, invecchiamento e cambiamenti demografici, caratteristiche culturali, paesaggistiche e del patrimonio, vulnerabilità e impatti dei cambiamenti climatici, destinazione del territorio e disponibilità limitata delle risorse, potenziale per un uso più sostenibile delle risorse comprese le fonti rinnovabili, dispositivi istituzionali e di governance, connettività e accessibilità e collegamenti tra zone rurali e urbane. A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri e le regioni seguono pertanto il seguente iter al fine della redazione degli accordi di partenariato e dei programmi:*

- a) analizzare *le caratteristiche*, il potenziale di sviluppo e la capacità dello Stato membro o della regione, in particolare in relazione alle sfide principali individuate nella strategia Europa 2020, nei programmi nazionali di riforma e, *se del caso*, nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese *adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e delle pertinenti raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE*;
- b) valutare le principali sfide cui deve far fronte la regione o lo Stato membro e individuare le strozzature e i collegamenti mancanti e le lacune nel campo dell'innovazione, compresa la mancanza di capacità di programmazione e di attuazione che inibisce il potenziale di crescita e occupazione a lungo termine. Ciò costituisce la base per l'identificazione dei settori e delle attività possibili per la fissazione delle priorità politiche, l'intervento e la concentrazione;
- c) valutare le difficoltà di un coordinamento transettoriale, intergiurisdizionale o transfrontaliero, in particolare nel contesto di strategie macroregionali e per i bacini marittimi;
- d) individuare misure tese a conseguire un migliore coordinamento tra i diversi livelli territoriali, *tenendo conto della scala territoriale e del contesto adeguati per la progettazione delle politiche nonché del quadro istituzionale e giuridico degli Stati*

membri, e le diverse fonti di finanziamento per ottenere un approccio integrato che colleghi la strategia Europa 2020 ai soggetti regionali e locali.

7.2. Al fine di tener conto dell'obiettivo della coesione territoriale, gli Stati membri e le regioni garantiscono, *in particolare*, che l'approccio globale di promozione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva *nelle aree interessate*:

- a) rifletta il ruolo delle città, delle zone *urbane e* rurali e delle zone di pesca e costiere, *nonché delle zone* che *presentano svantaggi* geografici o demografici specifici;
- b) tenga conto delle sfide specifiche delle regioni ultraperiferiche, delle regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e delle regioni insulari, transfrontaliere e di montagna;
- c) si occupi dei collegamenti tra zone urbane e rurali, in termini di accesso a servizi e infrastrutture di *elevata* qualità e a prezzi abbordabili, e dei problemi delle regioni con una forte concentrazione di comunità socialmente emarginate.

7 bis. Attività di cooperazione

7 bis.1 Coordinamento e complementarità

- 1. Gli Stati membri perseguono la complementarità tra le attività di cooperazione e altre azioni sostenute dai fondi SIE.**
- 2. Gli Stati membri garantiscono che le attività di cooperazione diano un contributo effettivo agli obiettivi della strategia Europa 2020 e che la cooperazione sia organizzata a sostegno di obiettivi strategici di più ampio respiro. A tal fine, gli Stati membri e la Commissione, in base alle rispettive competenze, garantiscono la complementarità e il coordinamento con altri programmi o strumenti finanziati dall'Unione.**
- 3. Per aumentare l'efficacia della politica di coesione, gli Stati membri cercano di coordinare e integrare i programmi nell'ambito dell'obiettivo della cooperazione territoriale europea e dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e**

dell'occupazione", in particolare per garantire una pianificazione coerente e facilitare l'attuazione di investimenti su vasta scala.

- 4. Gli Stati membri, se del caso, assicurano che gli obiettivi delle strategie macroregionali e per i bacini marittimi rientrino nella pianificazione strategica globale, negli accordi di partenariato, conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, del presente regolamento, e nei programmi nelle regioni e negli Stati membri interessati, conformemente ai pertinenti articoli delle norme specifiche di ciascun fondo. Gli Stati membri cercano inoltre di garantire che laddove esistono strategie macroregionali e per i bacini marittimi, i fondi SIE ne sostengano l'attuazione conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, del presente regolamento e ai pertinenti articoli delle norme specifiche di ciascun fondo e in linea con le esigenze dell'area del programma individuate dagli Stati membri. Al fine di garantire un'attuazione efficiente è necessario anche un coordinamento con altri strumenti finanziati dall'Unione e con altri strumenti pertinenti.*
 - 5. Gli Stati membri, ove opportuno, sfruttano la possibilità di realizzare azioni interregionali e transnazionali i cui beneficiari siano situati in almeno un altro Stato membro, nel quadro dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", compresa l'attuazione delle pertinenti misure nel campo della ricerca e dell'innovazione derivanti dalle rispettive strategie di specializzazione intelligente.*
 - 6. Gli Stati membri e le regioni fanno il miglior uso possibile dei programmi di cooperazione territoriali per superare le barriere alla cooperazione oltre i confini amministrativi, contribuendo alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché al rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale. In tale contesto, occorre riservare particolare attenzione alle regioni di cui all'articolo 349 TFUE.*
- 7 bis.2 Cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale nell'ambito del FESR*
- 1. Gli Stati membri e le regioni cercano di far ricorso alla cooperazione per raggiungere una massa critica, tra l'altro nei settori delle TIC e della ricerca e innovazione, nonché per promuovere lo sviluppo di approcci comuni alla specializzazione intelligente e di partenariati tra istituti di istruzione. La cooperazione interregionale comprende, se del*

caso, la promozione della cooperazione tra cluster ad alta intensità di ricerca innovativa e degli scambi tra istituti di ricerca tenendo conto dell'esperienza delle "regioni della conoscenza" e del "potenziale di ricerca nelle regioni che rientrano nell'obiettivo convergenza e nelle regioni ultraperiferiche" nell'ambito del settimo programma quadro per la ricerca.

2. *Gli Stati membri e le regioni cercano, nelle zone interessate, di avvalersi della cooperazione transfrontaliera e transnazionale per:*

- a) assicurare che le zone che hanno in comune importanti elementi geografici (isole, laghi, fiumi, bacini marittimi o catene montuose) sostengano la gestione e promozione comuni delle loro risorse naturali;*
- b) sfruttare le economie di scala che possono essere realizzate, a esempio con riferimento ad investimenti relativi all'uso condiviso di servizi pubblici comuni;*
- c) promuovere la pianificazione e lo sviluppo coerenti di infrastrutture di rete transfrontaliere, in particolare dei collegamenti transfrontalieri mancanti, e di modalità di trasporto rispettose dell'ambiente e interoperabili nelle zone geografiche più estese;*
- d) raggiungere una massa critica, in particolare nei settori della ricerca e innovazione e delle TIC, dell'istruzione e in relazione alle misure volte a migliorare la competitività delle PMI;*
- e) rafforzare i servizi del mercato del lavoro transfrontaliero per favorire la mobilità dei lavori attraverso le frontiere;*
- f) migliorare la governance transfrontaliera.*

3. *Gli Stati membri e le regioni cercano di far ricorso alla cooperazione interregionale per rafforzare l'efficacia della politica di coesione incoraggiando lo scambio di esperienze tra regioni e città al fine di migliorare la progettazione e l'attuazione di programmi nel*

quadro dell'obiettivo "investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" e dell'obiettivo "cooperazione territoriale europea".

7 bis.3 Contributo dei programmi generali alle strategie macroregionali e per i bacini marittimi

- 1. *Conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), punto ii), e alle pertinenti disposizioni delle norme specifiche di ciascun fondo, gli Stati membri cercano di assicurare un'efficace mobilitazione dei finanziamenti dell'Unione destinati alle strategie macroregionali e per i bacini marittimi in linea con le esigenze dell'area del programma individuate dagli Stati membri. Assicurare un'efficace mobilitazione può essere raggiunto, tra l'altro, privilegiando gli interventi derivanti da strategie macroregionali e per i bacini marittimi attraverso l'organizzazione di inviti specifici per i medesimi o dando la priorità a tali interventi nel processo di selezione mediante l'individuazione di interventi che possono essere finanziati congiuntamente da vari programmi.***
- 2. *Gli Stati membri valutano l'opportunità di avvalersi dei pertinenti programmi transnazionali come quadri di sostegno per l'insieme delle politiche e dei fondi necessari all'attuazione delle strategie macroregionali e per i bacini marittimi.***
- 3. *Gli Stati membri promuovono, se del caso, il ricorso ai fondi SIE nel contesto delle strategie macroregionali per la creazione di corridoi di trasporto europei, compreso il sostegno alla modernizzazione delle dogane, la prevenzione, preparazione e risposta alle calamità naturali, la gestione dell'acqua a livello di bacino idrografico, le infrastrutture verdi, la cooperazione marittima integrata a livello transfrontaliero e intersettoriale, le reti di ricerca e innovazione e le reti TIC, la gestione delle risorse marine comuni nel bacino marittimo e la protezione della biodiversità marina.***

7 bis.4 Cooperazione transnazionale nell'ambito del FSE

- 1. *Gli Stati membri cercano di affrontare le aree strategiche identificate nelle pertinenti raccomandazioni del Consiglio al fine di massimizzare l'apprendimento reciproco.***
- 2. *Gli Stati membri selezionano, se del caso, i temi delle attività transnazionali e stabiliscono adeguati meccanismi di attuazione in funzione delle loro esigenze specifiche.***

ALLEGATO II

Metodo per definire il quadro di riferimento dei risultati

1. Il quadro di riferimento dei risultati è costituito da tappe fondamentali definite, *se del caso*, per ciascuna priorità per il 2018 e da obiettivi fissati per il **2023 e l'importo della riserva di efficacia e di efficienza, che sarà assegnato a ogni asse prioritario nel 2019, se vengono raggiunte le tappe fondamentali**. Tappe fondamentali e obiettivi sono presentati secondo il formato indicato nella tabella 1.

Tabella 1: Formato standard per il quadro di riferimento dei risultati

Priorità	Indicatore e unità di misurazione, se del caso	■	Tappa fondamentale per il 2018	Obiettivo per il 2023

2. Le tappe fondamentali sono obiettivi intermedi, *direttamente connessi al* conseguimento dell'obiettivo specifico di una priorità che indicano, *se del caso*, i progressi attesi verso il conseguimento degli obiettivi fissati per la fine del periodo. ■ Le tappe fondamentali stabilite per il 2018 includono indicatori finanziari, indicatori di realizzazione e, se del caso, indicatori di risultato, *che sono strettamente connessi con gli interventi politici promossi. Gli indicatori di risultato non sono presi in considerazione per le finalità di cui all'articolo 20, paragrafo 3, e paragrafo 4.* È possibile stabilire tappe fondamentali anche per fasi di attuazione cruciali.
3. Le tappe fondamentali *e gli obiettivi* sono:

- a) ***realistici, raggiungibili***, pertinenti, recanti informazioni essenziali sui progressi di una priorità;
- b) ***coerenti con la natura e il carattere degli obiettivi specifici della priorità***;
- c) trasparenti, con obiettivi verificabili oggettivamente e fonti di dati identificate e, ***ove possibile***, disponibili al pubblico;
- d) verificabili, senza imporre oneri amministrativi eccessivi;
- e) coerenti tra i vari programmi operativi, se del caso.

3 bis. Gli obiettivi per il 2023 per una determinata priorità sono stabiliti tenendo conto della quantità di riserva di efficacia e di efficienza relativa alla priorità.

3 ter. In casi debitamente giustificati, come un rilevante mutamento delle condizioni economiche, ambientali e del mercato del lavoro in uno Stato membro o regione, e in aggiunta a modifiche derivanti da variazioni nelle dotazioni destinate a una determinata priorità, gli Stati membri possono proporre il riesame delle tappe fondamentali e degli obiettivi a norma dell'articolo 26.

ALLEGATO II bis

Attuazione degli strumenti finanziari: accordi di finanziamento

1. *Qualora uno strumento finanziario sia attuato a norma dell'articolo 33, paragrafo 4, lettere a) e b), l'accordo di finanziamento comprende i termini e le condizioni per i contributi del programma allo strumento finanziario e comprende almeno gli elementi seguenti:*
 - a) *la strategia o la politica d'investimento compresi le modalità di attuazione, i prodotti finanziari da offrire, i destinatari finali mirati e, se del caso, la combinazione prevista con il sostegno sotto forma di sovvenzioni;*
 - b) *un piano aziendale o documenti equivalenti per lo strumento finanziario da attuare, compreso l'effetto leva previsto di cui all'articolo 32, paragrafo 2;*
 - c) *i risultati prefissati che lo strumento finanziario interessato dovrebbe raggiungere per contribuire agli obiettivi specifici e i risultati della priorità pertinente;*
 - d) *le disposizioni per il controllo dell'attuazione degli investimenti e dei flussi delle opportunità d'investimento, compresa la rendicontazione da parte dello strumento finanziario al fondo di fondi e/o all'autorità di gestione, onde garantire la conformità con l'articolo 40;*
 - e) *i requisiti in materia di audit, quali i requisiti minimi per la documentazione da conservare a livello dello strumento finanziario (e, se del caso, a livello del fondo di fondi), e i requisiti in relazione alla gestione delle registrazioni separate per le diverse forme di sostegno conformemente all'articolo 32, paragrafi 5 e 6, (ove applicabile), compresi le disposizioni e i requisiti riguardanti l'accesso ai documenti da parte delle autorità di audit nazionali, dei revisori della Commissione e della Corte dei conti europea, per garantire una pista di controllo chiara conformemente all'articolo 34;*
 - f) *i requisiti e le procedure per la gestione del contributo scaglionato previsto dal programma conformemente all'articolo 35 e per la previsione dei flussi delle*

opportunità di investimento, compresi i requisiti per la contabilità fiduciaria/separata a norma dell'articolo 33, paragrafo 8;

- g) i requisiti e le procedure per la gestione degli interessi e altre plusvalenze generate ai sensi dell'articolo 37, comprese le operazioni/ gli investimenti di tesoreria accettabili, e le responsabilità e gli obblighi delle parti interessate;*
- h) le disposizioni relative al calcolo e al pagamento dei costi di gestione sostenuti o delle spese di gestione dello strumento finanziario;*
- i) le disposizioni relative al riutilizzo delle risorse imputabili al sostegno dei fondi SIE fino alla fine del periodo di ammissibilità conformemente all'articolo 38;*
- j) le disposizioni relative all'utilizzo delle risorse imputabili al sostegno dei fondi SIE dopo la fine del periodo di ammissibilità conformemente all'articolo 39 e le modalità di disimpegno del contributo dei fondi SIE dallo strumento finanziario;*
- k) le condizioni di un eventuale ritiro o ritiro parziale dei contributi dei programmi erogati agli strumenti finanziari, compreso il fondo di fondi, se del caso;*
- l) le disposizioni volte a garantire che gli organismi di attuazione degli strumenti finanziari gestiscano detti strumenti in modo indipendente e conformemente alle norme professionali pertinenti, e agiscano nell'interesse esclusivo delle parti che forniscono i contributi allo strumento finanziario;*
- m) le disposizioni relative alla liquidazione dello strumento finanziario.*

Inoltre, qualora gli strumenti finanziari siano organizzati mediante un fondo di fondi, l'accordo di finanziamento tra l'autorità di gestione e l'organismo che attua il fondo di fondi prevede altresì la valutazione e la selezione degli organismi che attuano gli strumenti finanziari, compresi inviti a manifestare interesse o procedure di appalti pubblici.

- 2. I documenti di strategia di cui all'articolo 33, paragrafo 4, per gli strumenti finanziari attuati a norma dell'articolo 33, paragrafo 4, lettera c), comprendono almeno gli elementi seguenti:*

- a) *la strategia o la politica d'investimento dello strumento finanziario, i termini e le condizioni generali dei prodotti di debito previsti, i destinatari mirati e le azioni da sostenere;*
- b) *un piano aziendale o documenti equivalenti per lo strumento finanziario da attuare, compreso l'effetto leva previsto di cui all'articolo 32, paragrafo 2;*
- c) *l'uso e il riutilizzo di risorse imputabili al sostegno dei fondi SIE conformemente agli articoli 37, 38 e 39;*
- d) *la sorveglianza e la rendicontazione per quanto concerne l'attuazione dello strumento finanziario allo scopo di garantire la conformità con l'articolo 40.*

ALLEGATO II ter

Definizione dei tassi forfettari per progetti generatori di entrate nette

	<i>Settore</i>	<i>Tasso forfettario</i>
<i>1</i>	<i>STRADA</i>	<i>30%</i>
<i>2</i>	<i>FERROVIA</i>	<i>20%</i>
<i>3</i>	<i>TRASPORTO URBANO</i>	<i>20%</i>
<i>4</i>	<i>ACQUA</i>	<i>25%</i>
<i>5</i>	<i>RIFIUTI SOLIDI</i>	<i>20%</i>

ALLEGATO III

Ripartizione annuale degli stanziamenti d'impegno per il periodo 2014-2020

Profilo annuale rettificato (compreso reintegro per l'iniziativa per l'occupazione giovanile)

	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
<i>Prezzi in EUR, 2011</i>	<i>44.677.333.745</i>	<i>45.403.321.660</i>	<i>46.044.910.729</i>	<i>46.544.721.007</i>	<i>47.037.288.589</i>	<i>47.513.211.</i>

ALLEGATO III bis

Metodologia di assegnazione

Metodo di assegnazione per le regioni meno sviluppate ammissibili per l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" di cui all'articolo 82, paragrafo 2, lettera a)

1. La dotazione di ciascuno Stato membro è la somma delle dotazioni per le sue singole regioni ammissibili NUTS-2 calcolate secondo la seguente procedura:

- a) determinazione di un importo assoluto (in EUR) ottenuto moltiplicando la popolazione della regione interessata per la differenza tra il PIL pro capite di quella regione, misurato in parità di potere di acquisto (PPA), e il PIL medio pro capite dell'UE a -27;**
- b) applicazione di una percentuale dell'importo assoluto summenzionato al fine di determinare la dotazione finanziaria di tale regione; tale percentuale è calibrata in modo da riflettere la prosperità relativa, misurata in PPA rispetto alla media dell'UE a -27, dello Stato membro in cui è situata la regione ammissibile, ossia:
 - i) per le regioni situate in Stati membri il cui livello di RNL pro capite è inferiore all'82% della media dell'UE-27: 3,15%**
 - ii) per le regioni situate in Stati membri il cui livello di RNL pro capite è compreso tra l'82% e il 99% della media dell'UE-27: 2,07%**
 - iii) per le regioni situate in Stati membri il cui livello di RNL pro capite è inferiore al 99% della media dell'UE-27: 1,65 %;****
- c) all'importo ottenuto dalla fase b) si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 1 300 EUR per persona disoccupata e per anno, applicato al numero di lavoratori disoccupati nella regione in questione che eccede il numero di disoccupati che si avrebbe qualora si applicasse il tasso medio di disoccupazione di tutte le regioni meno sviluppate dell'UE.**

Metodo di assegnazione per le regioni in transizione ammissibili per l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" di cui all'articolo 82, paragrafo 2, lettera b)

2. La dotazione di ciascuno Stato membro è la somma delle dotazioni per le sue singole regioni ammissibili NUTS-2 calcolate secondo la seguente procedura:

- a) determinazione dell'intensità teorica minima e massima dell'aiuto per ogni regione in transizione ammissibile. Il livello di sostegno minimo è determinato dall'intensità media dell'aiuto pro capite per Stato membro prima dell'applicazione della rete di sicurezza regionale assegnata alle regioni più sviluppate di tale Stato membro. Se lo Stato membro non ha altre regioni più sviluppate, il livello minimo dell'aiuto corrisponde alla media iniziale pro capite dell'intensità dell'aiuto di tutte le regioni più sviluppate, ossia 19,80 EUR pro capite e all'anno. Il livello di sostegno massimo fa riferimento a una regione teorica avente un PIL pro capite del 75% della media dell'UE a 27 ed è calcolato applicando il metodo definito nel precedente paragrafo 1, lettere a) e b). Si tiene conto del 40% dell'importo ottenuto applicando questo metodo;**
- b) calcolo delle dotazioni regionali iniziali, tenendo conto del PIL regionale pro capite (PPA) mediante interpolazione lineare del PIL pro capite della regione raffrontata all'UE a 27;**
- c) all'importo ottenuto dalla fase b) si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 1.100 EUR per persona disoccupata e per anno, applicato al numero di lavoratori disoccupati nella regione in questione che eccede il numero di disoccupati che si avrebbe qualora si applicasse il tasso medio di disoccupazione di tutte le regioni meno sviluppate dell'UE.**

Il metodo di assegnazione per le regioni più sviluppate ammissibili per l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" di cui all'articolo 82, paragrafo 2, lettera c)

3. La dotazione finanziaria teorica iniziale totale è ottenuta moltiplicando l'intensità di aiuto pro capite e per anno di 19,80 EUR per la popolazione ammissibile.

4. La quota di ciascuno Stato membro interessato è la somma delle quote delle sue regioni ammissibili NUTS-2, calcolate secondo i seguenti criteri, ponderati come indicato:

- a) popolazione totale della regione (ponderazione 25%),**

- b) numero di persone disoccupate nelle regioni di livello NUTS 2 con un tasso di disoccupazione superiore alla media di tutte le regioni più sviluppate (ponderazione 20%),*
- c) numero di posti di lavoro da aggiungere per raggiungere l'obiettivo, stabilito dalla strategia Europa 2020, di un tasso di occupazione regionale (nella fascia d'età compresa tra i 20 e i 64 anni) del 75% (ponderazione 20%),*
- d) numero di persone di età compresa tra i 30 e i 34 anni con un livello di istruzione terziaria da aggiungere per raggiungere l'obiettivo, stabilito dalla strategia Europa 2020, del 40% (ponderazione 12,5%),*
- e) numero di persone (di età compresa tra i 18 e i 24 anni) che hanno abbandonato prematuramente l'istruzione o la formazione da sottrarre per raggiungere l'obiettivo, stabilito dalla strategia Europa 2020, del 10% (ponderazione 12,5%),*
- f) differenza tra il PIL regionale osservato (in PPA) e il PIL regionale teorico se la regione avesse lo stesso PIL pro capite della regione di livello NUTS 2 più prospera (ponderazione 7,5%),*
- g) popolazione delle regioni di livello NUTS 3 aventi una densità di popolazione inferiore a 12,5 abitanti/km² (ponderazione 2,5%).*

Metodo di assegnazione per gli Stati membri ammissibili al Fondo di coesione di cui all'articolo 82, paragrafo 3

5. La dotazione finanziaria teorica totale è ottenuta moltiplicando l'intensità media di aiuto pro capite e per anno di 48 EUR per la popolazione ammissibile. L'assegnazione a priori a ciascuno Stato membro ammissibile di tale dotazione finanziaria teorica corrisponde a una percentuale fondata sulla popolazione, la superficie e la prosperità nazionale di detto Stato, ottenuta secondo la seguente procedura:

- a) calcolo della media aritmetica tra, da un lato, le quote della popolazione e della superficie di tale Stato membro e, dall'altro, la popolazione e la superficie totali di tutti gli Stati membri ammissibili; se tuttavia una quota della popolazione totale di uno Stato membro supera la rispettiva quota di territorio totale per un fattore pari*

o superiore a 5, come conseguenza di una densità di popolazione estremamente elevata, solo la quota della popolazione totale sarà utilizzata in questa fase;

b) adeguamento dei valori percentuali così ottenuti mediante un coefficiente corrispondente a un terzo della percentuale di cui l'RNL pro capite di quello Stato membro (in PPA) per il periodo 2008-2010 che eccede o è al di sotto dell'RNL medio pro capite di tutti gli Stati membri ammissibili (media espressa come 100%).

- 6. Al fine di riflettere le esigenze significative, in termini di trasporto e ambiente, degli Stati membri che hanno aderito all'Unione il 1° maggio 2004 o successivamente, la loro quota del Fondo di coesione sarà fissata almeno a un terzo della dotazione finanziaria definitiva totale dopo il livellamento di cui ai paragrafi da 10 a 13 (fondi strutturali e Fondo di coesione) ricevuta in media sul periodo.*
- 7. L'assegnazione dal Fondo di coesione per Stati membri di cui all'articolo 82, paragrafo 3, comma due, è decrescente nell'arco di sette anni. Il sostegno transitorio è pari a 48 EUR pro capite nel 2014, applicato alla popolazione totale dello Stato membro. Negli anni successivi gli importi sono espressi come percentuale dell'importo definito per il 2014, con percentuali pari al 71% nel 2015, al 42% nel 2016, al 21% nel 2017, al 17% nel 2018, al 13% nel 2019 e all'8% nel 2020.*

Metodo di assegnazione per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" di cui all'articolo 4 del regolamento CTE.

- 8. L'assegnazione di risorse per Stato membro, a copertura della cooperazione transfrontaliera e transnazionale, compreso il contributo del FESR allo strumento europeo di vicinato e allo strumento di assistenza preadesione è determinato come somma ponderata della quota di popolazione delle regioni frontaliere e quota della popolazione totale di ogni Stato membro. La ponderazione è determinata dalle rispettive quote delle componenti transfrontaliera e transnazionale. Le quote delle componenti della cooperazione transfrontaliera e transnazionale sono pari al 77,9% e al 22,1%.*

Metodo di assegnazione del finanziamento supplementare per le regioni di cui all'articolo 84, paragrafo 1, lettera e).

9. Un'assegnazione speciale corrispondente a un'intensità di aiuto di 30 EUR per abitante all'anno è destinata alle regioni ultraperiferiche NUTS-2 e alle regioni settentrionali a bassa densità di popolazione NUTS-2. Essa è distribuita per regione e Stato membro in proporzione alla popolazione totale di tali regioni.

Livello massimo di trasferimenti dai titoli di sostegno alla coesione

10. Per contribuire all'obiettivo di concentrare adeguatamente il finanziamento a sostegno della coesione nelle regioni e negli Stati membri meno sviluppati e per ridurre le disparità dell'intensità media dell'aiuto pro capite dovute ai massimali, il livello massimo del trasferimento dai fondi a ogni singolo Stato membro ai sensi del presente regolamento è pari al 2,35% del PIL dello Stato membro. Il livellamento sarà applicato annualmente, fatti salvi gli aggiustamenti necessari per ospitare la consegna anticipata dell'IOG e, se del caso, ridurrà proporzionalmente tutti i trasferimenti (fatta eccezione per le regioni più sviluppate e la "Cooperazione territoriale europea") allo Stato membro interessato al fine di ottenere il livello massimo del trasferimento. Per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione anteriormente al 2013 e la cui crescita media del PIL reale nel periodo 2008-2010 è stata inferiore a -1 %, il livello massimo del trasferimento sarà del 2,59%.

11. I massimali di cui al paragrafo 10 comprendono i contributi del FESR al finanziamento alla componente transfrontaliera dello strumento europeo di vicinato e allo strumento di assistenza preadesione. Tali massimali non comprendono l'assegnazione specifica di 3 miliardi di EUR all'IOG.

12. La Commissione baserà i calcoli del PIL sui dati statistici disponibili nel maggio 2012. I singoli tassi di crescita nazionali del PIL per il 2014-2020, previsti dalla Commissione nel maggio 2012, saranno applicati separatamente a ciascuno Stato membro.

13. Le norme di cui al paragrafo 10 non possono portare ad assegnazioni per Stato membro superiori al 110% del rispettivo livello in termini reali per il periodo 2007-2013.

Disposizioni complementari

14. Per tutte le regioni il cui PIL pro capite (in PPA) utilizzato come criterio di ammissibilità per il periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75% della media dell'UE a 25, ma il cui PIL pro capite è superiore al 75% della media dell'UE a 27, il livello minimo del sostegno nel periodo 2014-2020 nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e

dell'occupazione" corrisponderà ogni anno al 60% della loro dotazione annuale media indicativa precedente a titolo della dotazione "convergenza", calcolata dalla Commissione nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2007-2013.

- 15. Le regioni in transizione, senza eccezione alcuna, non ricevono meno di quanto avrebbero ricevuto se fossero rientrate tra le regioni più sviluppate. Al fine di determinare il livello di questa dotazione minima, a tutte le regioni aventi un PIL pro capite almeno pari al 75% della media dell'UE a 27 sarà applicato il metodo di distribuzione delle dotazioni delle regioni più sviluppate.*
- 16. La dotazione complessiva minima (Fondo di coesione e fondi strutturali) per uno Stato membro corrisponde al 55% della sua dotazione complessiva individuale per il periodo 2007-2013. Gli adeguamenti necessari per l'adempimento di quest'obbligo sono applicati proporzionalmente alle dotazioni del Fondo di coesione e dei fondi strutturali, escludendo le dotazioni dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea".*
- 17. Per far fronte alle conseguenze che la crisi economica in Stati membri all'interno della zona euro ha sul loro livello di prosperità e al fine di stimolare la crescita e la creazione di posti di lavoro in detti Stati membri, i fondi strutturali forniscono le dotazioni supplementari seguenti:*
 - a) 1,375 miliardi di EUR per le regioni più sviluppate della Grecia;*
 - b) 1,0 miliardi di EUR per il Portogallo, suddivisi come segue: 450 milioni di EUR per le regioni più sviluppate, di cui 150 milioni di EUR per Madera, 75 milioni di EUR per la regione di transizione e 475 milioni di EUR per le regioni meno sviluppate;*
 - c) 100 milioni di EUR per le regioni Border, Midland e Western in Irlanda;*
 - d) 1,824 miliardi di EUR per la Spagna, di cui 500 milioni di EUR per l'Extremadura, 1,051 miliardi di EUR per le regioni in transizione e 273 milioni di EUR per le regioni più sviluppate ;*
 - e) 1,5 miliardi di EUR per le regioni meno sviluppate dell'Italia, di cui 500 milioni di EUR per le zone non urbane.*
- 18. Tenuto conto delle sfide rappresentate dalla situazione degli Stati membri insulari e dalla perifericità di talune zone dell'Unione europea, Malta e Cipro ricevono, a seguito*

dell'applicazione del paragrafo 16, una dotazione aggiuntiva rispettivamente di 200 milioni di EUR e di 150 milioni di EUR nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", ripartiti nel modo seguente: un terzo per il Fondo di coesione e due terzi per i fondi strutturali.

Alle regioni spagnole di Ceuta e Melilla è assegnata una dotazione supplementare di 50 milioni di EUR nell'ambito dei fondi strutturali.

Alla regione ultraperiferica di Mayotte è assegnata una dotazione totale di 200 milioni di EUR nell'ambito dei fondi strutturali.

19. Per agevolare l'adeguamento di determinate regioni ai mutamenti del loro stato di ammissibilità ovvero agli effetti di lunga durata di recenti sviluppi nella loro economia, sono assegnate le dotazioni supplementari seguenti:

- a) per il Belgio 133 milioni di EUR, di cui 66,5 milioni di EUR per la regione Limburg e 66,5 milioni di EUR per le regioni di transizione della Vallonia;*
- b) per la Germania 710 milioni di EUR, di cui 510 milioni di EUR per le precedenti regioni di convergenza nella categoria delle regioni di transizione e 200 milioni di EUR per la regione di Lipsia;*
- c) fatto salvo il paragrafo 10, dai fondi strutturali è assegnata una dotazione supplementare di 1,560 miliardi di EUR alle regioni meno sviluppate dell'Ungheria, una dotazione supplementare di 900 milioni di EUR alle regioni meno sviluppate della Repubblica ceca e una dotazione supplementare di 75 milioni di EUR alle regioni meno sviluppate della Slovenia.*

20. Un importo totale di 150 milioni di EUR è assegnato al programma PEACE, di cui 106,5 milioni di EUR per il Regno Unito e 43,5 milioni di EUR per l'Irlanda. Il programma è attuato come programma di cooperazione transfrontaliera con la partecipazione dell'Irlanda del Nord e dell'Irlanda.

Adeguamenti supplementari

21. Oltre agli importi di cui agli articoli 83 e 84, Cipro beneficia di una dotazione supplementare pari a 94,4 milioni di EUR nel 2014 e 92,4 milioni di EUR nel 2015, da aggiungere alla sua dotazione a titolo dei fondi strutturali.

ALLEGATO III ter

Metodologia applicata alla dotazione specifica per l'IOG di cui all'articolo 83

- I. La ripartizione annuale della dotazione specifica per l'IOG è determinata come segue:
 1. Il numero di giovani disoccupati di età *inferiore ai 30* anni è identificato nelle regioni di livello NUTS 2 che registrano tassi di disoccupazione giovanile superiori al **20%** nel 2012 (le "regioni ammissibili") **o nelle sottoregioni che registrano tassi di disoccupazione giovanile superiori al 22,5% nel 2012.**
 2. La dotazione corrispondente a ciascuna regione ammissibile è calcolata sulla base del rapporto tra il numero di giovani disoccupati nella regione ammissibile e il numero totale dei giovani disoccupati di cui al punto 1 in tutte le regioni ammissibili.
 3. La dotazione per ciascuno Stato membro è la somma delle dotazioni per ciascuna delle sue regioni ammissibili.
- II. La dotazione specifica per l'IOG non viene presa in considerazione ai fini dell'applicazione delle norme di livellamento stabilite nell'allegato III bis in materia di assegnazione delle risorse globali.

ALLEGATO III quater

Metodologia per determinare la quota minima dell'FSE

La quota percentuale supplementare da aggiungersi alla quota delle risorse dei Fondi strutturali di cui all'articolo 84, paragrafo 3, stanziata in uno Stato membro a favore del FSE, che corrisponde alla quota di detto Stato membro al periodo di programmazione 2007-2013, è stabilita sulla base dei tassi di disoccupazione (per le persone di età compresa tra i 20 e i 64 anni) dell'anno di riferimento 2012 secondo le seguenti modalità:

- se il tasso di disoccupazione è pari o inferiore al 65%, la quota è incrementata dell'1,7%;*
- se il tasso di disoccupazione è compreso tra il 65% e il 70%, la quota è incrementata dell'1,2%;*
- se il tasso di disoccupazione è superiore al 70% ma inferiore al 75%, la quota è incrementata dello 0,7%;*
- se il tasso di disoccupazione è superiore al 75% non è necessario alcun incremento.*

La quota percentuale totale di uno Stato membro risultante dall'incremento non può superare il 52% delle risorse dei Fondi strutturali di cui all'articolo 84, paragrafo 3.

Per la Croazia la quota delle risorse dei Fondi strutturali, esclusi gli obiettivi di cooperazione territoriale europea, stanziati per il FSE per il periodo di programmazione 2007-2013 sono pari alla quota media delle regioni dell'obiettivo "convergenza" degli Stati membri che hanno aderito all'Unione il 1° gennaio 2004 o successivamente.

ALLEGATO IV

Addizionalità

1. SPESE STRUTTURALI PUBBLICHE O ASSIMILABILI

Negli Stati membri in cui le regioni meno sviluppate coprono almeno il 65% della popolazione, la cifra relativa agli investimenti fissi lordi indicati nei programmi di stabilità e convergenza, redatti dagli Stati membri a norma del regolamento (CE) 1466/97 per presentare la loro strategia di bilancio a medio termine, sarà utilizzata per determinare le spese strutturali pubbliche o assimilabili. La cifra da utilizzare è quella riportata nel contesto del bilancio pubblico e del debito e legata alle prospettive di bilancio delle amministrazioni pubbliche e devono essere presentate come percentuale del PIL.

Negli Stati membri in cui le regioni meno sviluppate coprono più del 15% e meno del 65% della popolazione, la cifra totale di investimenti fissi lordi nelle regioni meno sviluppate, sarà utilizzata per determinare le spese strutturali pubbliche o assimilabili. Essa è riportata nello stesso formato di cui al primo comma.

2. VERIFICA

Le verifiche dell'addizionalità a norma dell'articolo 86, paragrafo 5, sono soggette alle seguenti disposizioni:

2.1 Verifica *ex-ante*

- a) Quando presenta un accordo di partenariato, uno Stato membro è tenuto a fornire informazioni sul profilo di spesa pianificato nel formato della tabella 1 che segue.

Tabella 1

Spese del	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
governo							
centrale							
come							
percentuale							

del PIL

P51	X	X	X	X	X	X	X
-----	---	---	---	---	---	---	---

a bis) Gli Stati membri, in cui le regioni meno sviluppate coprono più del 15% e meno del 65% della popolazione, devono anche fornire informazioni sul profilo programmato di spesa nelle regioni meno sviluppate nel formato della tabella 2 qui di seguito.

Tabella 1

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
--	------	------	------	------	------	------	------

Investimenti fissi lordi

del Governo generale	X	X	X	X	X	X	X
----------------------	---	---	---	---	---	---	---

nelle regioni meno sviluppate

come percentuale del PIL

- b) Lo Stato membro fornisce alla Commissione informazioni sui principali indicatori macroeconomici e sulle previsioni alla base del livello di spese strutturali pubbliche o assimilabili.
- b bis) Gli Stati membri, in cui le regioni meno sviluppate coprono più del 15% e meno del 65% della popolazione, devono anche fornire alla Commissione informazioni sul metodo utilizzato per stimare la formazione lorda di capitale fisso in queste regioni¹.
- c) Una volta raggiunto un accordo tra la Commissione e lo Stato membro, la tabella 1 *e, se del caso, la tabella 2* che *precedono saranno inserite nell'accordo* di partenariato dello Stato membro interessato come livello di riferimento delle spese strutturali pubbliche o assimilabili da mantenere nel periodo 2014-2020.

2.2 Verifica intermedia

¹ Per uno Stato membro interamente ammissibile all'obiettivo di convergenza nel periodo 2007-2013 e che ha per il periodo 2014-2020 cambiato in modo significativo la ripartizione regionale di cui al regolamento (CE) n. 1059/2003, il metodo utilizzato per valutare gli investimenti fissi lordi nelle regioni può essere basato su dati nazionali disaggregati per regione in modo proporzionale.

- a) Al momento della verifica intermedia, il livello di spese strutturali pubbliche o assimilabili s'intende mantenuto dallo Stato membro se la spesa media annua nel periodo 2014-2017 è pari o superiore al livello di spesa di riferimento indicato nell'accordo di partenariato.
- b) Dopo la verifica intermedia, la Commissione, in consultazione con lo Stato membro, può decidere di modificare il livello di riferimento delle spese strutturali pubbliche o assimilabili *nell'accordo* di partenariato se la situazione economica nello Stato membro interessato è cambiata in misura significativa *da quella stimata al momento dell'adozione dell'accordo*.

2.3 Verifica *ex post*

Al momento della verifica *ex post*, il livello di spese strutturali pubbliche o assimilabili s'intende mantenuto dallo Stato membro se la spesa media annua nel periodo 2014-2020 è pari o superiore al livello di spesa di riferimento indicato nell'accordo di partenariato.

3. RETTIFICHE FINANZIARIE SUCCESSIVE ALLA VERIFICA *EX POST*

Ove la Commissione decida di apportare una rettifica finanziaria a norma dell'articolo 86, paragrafo 6, la percentuale di rettifica finanziaria si ottiene sottraendo il 3% dalla differenza tra il livello di riferimento nell'accordo di partenariato e il livello conseguito, espresso come percentuale del livello di riferimento, e dividendo il risultato per 10. La rettifica finanziaria è determinata applicando la percentuale di rettifica finanziaria al contributo dei fondi a favore dello Stato membro interessato per le regioni meno sviluppate e in transizione per l'intero periodo di programmazione.

Ove la differenza tra il livello di riferimento indicato nell'accordo di partenariato e il livello conseguito, espresso come percentuale del livello di riferimento indicato nell'accordo di partenariato, sia pari o inferiore al 3%, non si apportano rettifiche finanziarie.

La rettifica finanziaria non supera il 5% della dotazione dei fondi a favore dello Stato membro interessato per le regioni meno sviluppate per l'intero periodo di programmazione.

ALLEGATO V
Condizionalità *ex ante*

PARTE 1

Condizionalità tematiche *ex ante*

Obiettivi tematici	<i>Priorità d'investimento</i>	Condizionalità <i>ex ante</i>	Criteri di adempimento
<p>1. Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione (obiettivo R&S) (articolo 9, punto 1)</p>	<p>FESR: – <i>tutte le priorità di investimento nel quadro dell'obiettivo tematico n. 1.</i></p>	<p>1.1. Ricerca e innovazione: esistenza di una strategia di ricerca e di innovazione nazionale o regionale per una specializzazione intelligente in linea con il programma di riforma nazionale, che esercita un effetto leva sulla spesa privata in ricerca e innovazione ed è conforme alle caratteristiche di sistemi efficaci di ricerca e di innovazione ai livelli nazionale e regionale.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Disponibilità di una strategia di specializzazione intelligente nazionale o regionale che: <ul style="list-style-type: none"> – si basi sull'analisi SWOT (punti di forza, debolezza, opportunità e minacce) o analisi analoghe per concentrare le risorse su una serie limitata di priorità di ricerca e innovazione; – definisca misure per stimolare gli investimenti privati in RST; – preveda un meccanismo di controllo. – Adozione di un quadro che definisce le risorse di bilancio disponibili per la ricerca e l'innovazione.

	<p>FESR:</p> <p>– <i>potenziare l'infrastruttura per la ricerca e l'innovazione (R&I) e le capacità di sviluppare l'eccellenza nella R&I e promuovere centri di competenza, in particolare quelli di interesse europeo.</i></p>	<p><i>Infrastruttura per la ricerca e l'innovazione. L'esistenza di un piano pluriennale di bilancio e la definizione delle priorità degli investimenti.</i></p>	<p>– <i>Adozione di un piano indicativo pluriennale per la programmazione di bilancio e la definizione delle priorità di investimento in rapporto alle priorità UE e, se del caso, al Forum strategico europeo sulle infrastrutture di ricerca - ESFRI.</i></p>
<p>2. Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle medesime (obiettivo banda larga) (articolo 9, punto 2)</p>	<p>FESR:</p> <p>– <i>sviluppare i prodotti e i servizi delle TIC, il commercio elettronico e la domanda di TIC.</i></p> <p>– <i>rafforzare le applicazioni delle TIC per l'e-government, l'e-learning, l'e-inclusione, l'e-cultura e l'e-health.</i></p>	<p>2.1. Crescita digitale: <i>un quadro politico strategico</i> dedicato alla crescita digitale, per stimolare</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ servizi privati e pubblici accessibili, di buona qualità e interoperabili consentiti dalle TIC e aumentarne la diffusione tra cittadini, compresi i gruppi vulnerabili, imprese e pubbliche amministrazioni, anche con iniziative transfrontaliere. 	<p>– La strategia di innovazione nazionale o regionale per la specializzazione intelligente prevede, <i>a esempio, un quadro politico strategico</i> dedicato alla crescita digitale, contenente quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> – programmazione di bilancio e definizione delle azioni prioritarie mediante l'analisi SWOT <i>o un'analisi simile coerente</i> con il quadro di valutazione dell'agenda digitale europea¹; – analisi del sostegno equilibrato a domanda e offerta di tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC); – <i>indicatori per misurare i progressi</i> degli interventi <i>in settori quali</i> alfabetizzazione digitale, ■ e-inclusione, e-accessibilità e sanità (e-health) <i>nei limiti previsti dall'articolo 168 TFUE</i>, conformi alle pertinenti strategie settoriali <i>dell'Unione</i>, nazionali o regionali esistenti; – valutazione della necessità di rafforzare lo sviluppo delle capacità nelle TIC.

	<p>FESR:</p> <p>– <i>estendere la diffusione della banda larga e delle reti ad alta velocità e sostenere l'adozione di tecnologie future ed emergenti e di reti in materia di economia digitale.</i></p>	<p>2.2. Infrastruttura di reti di accesso di nuova generazione (<i>NGN</i>):</p> <p>esistenza di piani nazionali <i>o regionali</i> per reti <i>NGN</i> che tengano conto delle azioni regionali al fine di raggiungere gli obiettivi dell'UE di accesso a Internet ad alta velocità¹, concentrandosi su aree in cui il mercato non fornisce un'infrastruttura aperta a un costo accessibile e di qualità conformemente alle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, e forniscano servizi accessibili a gruppi vulnerabili.</p>	<p>– Esistenza di un piano nazionale <i>o regionale per reti NGN</i> che contenga:</p> <ul style="list-style-type: none"> – un piano di investimenti in infrastrutture <i>basato su un'analisi economica che tenga conto delle infrastrutture private e pubbliche esistenti e degli investimenti programmati</i>; – modelli di investimento sostenibili che promuovono la concorrenza e offrono accesso a infrastrutture e servizi aperti, accessibili, di qualità e a prova di futuro; – misure per stimolare gli investimenti privati.
--	---	---	---

<p>3. Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese (articolo 9, punto 3)</p>	<p>FESR: – <i>sostenere la capacità delle PMI di impegnarsi nella crescita sui mercati regionali, nazionali e internazionali e nei processi di innovazione.</i></p>	<p>3.1. Realizzazione di azioni specifiche per <i>sostenere la promozione dell'imprenditorialità tenendo conto dello</i> Small Business Act (SBA). ■</p>	<p>– Le azioni specifiche <i>sono</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ – misure <i>attuato allo scopo di</i> ridurre i tempi <i>e i costi</i> di costituzione di un'impresa, <i>tenendo conto degli obiettivi dello SBA</i>; – misure <i>attuato allo scopo di</i> ridurre ■ il tempo necessario per ottenere licenze e permessi per avviare ed esercitare l'attività specifica di un'impresa, <i>tenendo conto degli obiettivi dello SBA</i>; – un meccanismo <i>attuato per verificare l'attuazione dello SBA e valutare l'impatto</i> della legislazione sulle PMI ■ .
		■	■

<p>4. Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori; (articolo 9, punto 4)</p>	<p>FESR+FC: – <i>sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel settore dell'edilizia abitativa.</i></p>	<p>4.1. <i>Realizzazione di azioni volte a promuovere il miglioramento efficace in termini di costi dell'efficienza negli usi finali dell'energia e investimenti efficaci in termini di costi nell'efficienza energetica in sede di costruzione o di ristrutturazione degli edifici.</i></p>	<p>– Le azioni sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> – <i>misure che garantiscono</i> requisiti minimi relativi alla prestazione energetica nell'edilizia conformi agli articoli 3, 4 e 5 della direttiva 2010/31/UE. Adozione delle misure necessarie per stabilire un sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici a norma dell'articolo 11 della direttiva 2010/31/UE; – ■ misure necessarie per istituire un sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici conforme all'articolo 11 della direttiva 2010/31/UE; - misure per garantire la pianificazione strategica in materia di efficienza energetica, in linea con l'articolo 3 della direttiva 2012/27/EU; <p>■</p> <ul style="list-style-type: none"> – <i>misure conformi all'articolo 13 della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici per garantire che gli utenti finali ricevano contatori individuali, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, finanziariamente ragionevole e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali.</i> <p>■</p>
--	--	--	--

<p>FESR+FC: – <i>promuovere l'uso della cogenerazione di calore ed energia ad alto rendimento sulla base della domanda di calore utile.</i></p>	<p>4.2. Realizzazione di azioni volte a promuovere la cogenerazione di calore ed energia ad alto rendimento.</p>	<p>– Le azioni sono:</p> <p>– il sostegno alla cogenerazione basato sulla domanda di calore utile e sui risparmi di energia primaria conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2004/8/CE; gli Stati membri o gli organi competenti hanno valutato il quadro legislativo e regolamentare esistente in rapporto alle procedure di autorizzazione o alle altre procedure allo scopo di:</p> <p>a) favorire la progettazione di unità di cogenerazione per soddisfare domande economicamente giustificabili di calore utile ed evitare la produzione di una quantità di calore superiore al calore utile; e</p> <p>b) ridurre gli ostacoli di ordine regolamentare e di altro tipo all'aumento della cogenerazione.</p>
<p>FESR+FC: – <i>promuovere la produzione e la distribuzione di energia da fonti rinnovabili.</i></p>	<p>4.3. Realizzazione di azioni volte a promuovere la produzione e la distribuzione di fonti di energia rinnovabili¹. ¹ GU L 140, 5.6.2009, p. 16.</p>	<p>– Esistenza di regimi di sostegno trasparenti, accesso prioritario alle reti a accesso garantito e priorità in materia di dispacciamento, nonché norme standard rese pubbliche in materia di assunzione e ripartizione dei costi degli adattamenti tecnici conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, e all'articolo 16, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2009/28/CE.</p> <p>– Adozione da parte dello Stato membro di un piano di azione nazionale per le energie rinnovabili conformemente all'articolo 4 della direttiva 2009/28/CE.</p>

<p>5. Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico e la prevenzione e la gestione dei rischi (obiettivo cambiamento climatico) (articolo 9, punto 5)</p>	<p>FESR+FC: – <i>promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione delle catastrofi.</i></p>	<p>5.1. Prevenzione e gestione dei rischi: esistenza di valutazioni nazionali o regionali dei rischi ai fini della gestione delle catastrofi, che tengono conto dell'adattamento al cambiamento climatico¹.</p>	<p>– Disponibilità di una valutazione dei rischi sul piano nazionale o regionale recante i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – la descrizione di processi, metodologie, metodi e dati non sensibili utilizzati nelle valutazioni dei rischi nonché dei criteri di definizione delle priorità di investimento basati sui rischi; – la descrizione di scenari monorischio e multirischio; – la considerazione, se del caso, di strategie nazionali di adattamento al cambiamento climatico.
---	--	--	--

<p>6. <i>Preservare</i> l'ambiente e promuovere l'uso sostenibile delle risorse (articolo 9, punto 6)</p>	<p>FESR+FC: – <i>investire nel settore delle risorse idriche per rispondere agli obblighi imposti dalla normativa dell'Unione in materia ambientale e soddisfare le esigenze, individuate dagli Stati membri, di investimenti che vadano oltre tali obblighi.</i></p>	<p>6.1. Settore delle risorse idriche: esistenza di a) una politica dei prezzi dell'acqua che preveda adeguati incentivi per gli utilizzatori a usare le risorse idriche in modo efficiente e b) un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua a un tasso stabilito nel piano approvato di gestione dei bacini idrografici per gli investimenti sostenuti dai programmi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – <i>Nei settori sostenuti dal FESR e dal FC, lo Stato membro ha garantito il contributo a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua al recupero dei costi dei servizi idrici conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 2000/60/CE tenendo conto, se del caso, delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione.</i> – L'adozione di un piano di gestione dei bacini idrografici per il distretto idrografico conforme all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE¹ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.
---	--	---	--

¹ GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

<p>FESR+FC:</p> <p><i>– investire nel settore dei rifiuti per rispondere agli obblighi imposti dalla normativa dell'Unione in materia ambientale e soddisfare le esigenze, individuate dagli Stati membri, di investimenti che vadano oltre tali obblighi.</i></p>	<p>6.2. Settore dei rifiuti: <i>promuovere investimenti economicamente ed ecologicamente sostenibili nel settore dei rifiuti, in particolare, attraverso la definizione di piani di gestione dei rifiuti conformi alla direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti</i> e alla gerarchia dei rifiuti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – <i>È stata presentata</i> alla Commissione <i>una relazione di attuazione, a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, della direttiva 2008/98/CE</i> in merito ai progressi verso <i>il raggiungimento degli</i> obiettivi di cui all'articolo 11 della direttiva 2008/98/CE ■ ; – <i>Esistenza di</i> uno o più piani di gestione dei rifiuti come previsto all'articolo 28 della direttiva 2008/98/CE; – <i>Esistenza di</i> programmi di prevenzione dei rifiuti, come disposto all'articolo 29 della direttiva 2008/98/CE; – <i>Sono state adottate</i> le misure <i>necessarie</i> per conseguire l'obiettivo del 2020 su riutilizzo e riciclaggio <i>conformemente</i> all'articolo 11, <i>paragrafo 2</i>, della direttiva 2008/98/CE.
---	---	--

<p>7. Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete; (articolo 9, punto 7)</p>	<p>FESR+FC: – favorire la creazione di uno spazio unico europeo dei trasporti multimodale mediante investimenti nella rete transeuropea dei trasporti (RTE-T). – sviluppare e risanare sistemi di trasporto ferroviario globali, di elevata qualità e interoperabili, e promuovere misure di riduzione del rumore.</p>	<p>7.1. Trasporti: esistenza di uno o più piani o quadri generali per gli investimenti in materia di trasporti conformemente all'assetto istituzionale degli Stati membri (compreso il trasporto pubblico a livello regionale e locale) che sostiene lo sviluppo dell'infrastruttura e migliora l'accessibilità alla rete globale e alla rete centrale RTE-T.</p>	<p>– Esistenza di uno o più piani o quadri generali per gli investimenti in materia di trasporti che soddisfi i requisiti giuridici per una valutazione ambientale strategica e definisca:</p> <p>■</p> <p>– il contributo ■ allo spazio unico europeo dei trasporti conforme all'articolo 10 del regolamento (UE) n. .../2013 [RTE-T] comprese le priorità per gli investimenti in materia di:</p> <ul style="list-style-type: none"> – assi principali della rete RTE-T e la rete globale in cui si prevedono investimenti del FESR e del FC; e – viabilità secondaria; – un piano realistico e maturo riguardante i progetti per i quali si prevede un sostegno da parte del FESR e del FC;
--	---	--	---

– sviluppare e migliorare i sistemi di trasporto ecologici (anche quelli a bassa rumorosità) e a bassa emissione di carbonio, tra cui il trasporto per vie navigabili interne e quello marittimo, i porti, i collegamenti multimodali e le infrastrutture aeroportuali, al fine di favorire la mobilità regionale e locale sostenibile;

FESR:

– migliorare la mobilità regionale, collegando i nodi secondari e terziari all'infrastruttura della RTE-T, compresi i nodi multimodali.

■

- misure intese *ad assicurare* la capacità degli organismi intermedi e dei beneficiari di realizzare il piano dei progetti.

<p>FESR+FC:</p> <ul style="list-style-type: none"> – <i>favorire la creazione di uno spazio unico europeo dei trasporti multimodale mediante investimenti nella rete transeuropea dei trasporti (RTE-T).</i> – <i>sviluppare e risanare sistemi di trasporto ferroviario globali, di elevata qualità e interoperabili, e promuovere misure di riduzione del rumore.</i> – <i>sviluppare e</i> 	<p>7.2. Ferrovie: l'esistenza <i>nell'ambito di uno o più piani o quadri generali</i> dei trasporti di <i>una sezione</i> espressamente <i>dedicata</i> allo sviluppo delle ferrovie <i>conformemente all'assetto istituzionale degli Stati membri (compreso il trasporto pubblico a livello regionale e locale) che sostiene lo sviluppo dell'infrastruttura e migliora l'accessibilità alla rete globale e alla rete centrale RTE-T.</i> Gli investimenti coprono asset mobili, interoperabilità e sviluppo delle capacità.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – <i>Esistenza di una sezione dedicata allo</i> sviluppo della rete ferroviaria <i>all'interno di uno o più piani o quadri di cui sopra che soddisfino i requisiti giuridici per una valutazione ambientale strategica e definiscano un piano di progetti realistici e maturi (con tabelle di marcia e quadro di bilancio);</i> – Misure intese <i>ad assicurare</i> la capacità degli organismi intermedi e dei beneficiari di realizzare il piano dei progetti.
---	---	--

migliorare i sistemi di trasporto ecologici (anche quelli a bassa rumorosità) e a bassa emissione di carbonio, tra cui il trasporto per vie navigabili interne e quello marittimo, i porti, i collegamenti multimodali e le infrastrutture aeroportuali, al fine di favorire la mobilità regionale e locale sostenibile.

FESR:

– migliorare la mobilità regionale, collegando i nodi secondari e terziari all'infrastruttura della RTE-T, compresi i nodi multimodali.

	<p>FESR+FC:</p> <ul style="list-style-type: none"> – favorire la creazione di uno spazio unico europeo dei trasporti multimodale mediante investimenti nella rete transeuropea dei trasporti (RTE-T). – sviluppare e risanare sistemi di trasporto ferroviario globali, di elevata qualità e interoperabili, e promuovere misure di riduzione del rumore. 	<p>7.3. Altre modalità di trasporto, tra cui il trasporto per vie navigabili interne e quello marittimo, i porti, i collegamenti multimodali e le infrastrutture aeroportuali:</p> <p><i>l'esistenza nell'ambito di uno o più piani o quadri generali per i trasporti di una sezione espressamente dedicata al trasporto per vie navigabili interne e a quello marittimo, ai porti, ai collegamenti multimodali e alle infrastrutture aeroportuali, che contribuiscono a migliorare l'accessibilità alla rete globale e alla rete centrale RTE-T e favoriscono la mobilità regionale e locale sostenibile.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> – <i>Esistenza di una sezione dedicata al trasporto per vie navigabili interne e a quello marittimo, ai porti, ai collegamenti multimodali e alle infrastrutture aeroportuali nell'ambito di uno o più piani o quadri per i trasporti che:</i> <ul style="list-style-type: none"> – <i>soddisfi i requisiti giuridici per una valutazione ambientale strategica;</i> – <i>definisca un piano di progetti realistici e maturi (con tabelle di marcia e quadro di bilancio);</i> – <i>Misure intese ad assicurare la capacità degli organismi intermedi e dei beneficiari di realizzare il piano dei progetti.</i>
--	--	---	--

– sviluppare e migliorare i sistemi di trasporto ecologici (anche quelli a bassa rumorosità) e a bassa emissione di carbonio, tra cui il trasporto per vie navigabili interne e quello marittimo, i porti, i collegamenti multimodali e le infrastrutture aeroportuali, al fine di favorire la mobilità regionale e locale sostenibile;

FESR:

– migliorare la mobilità regionale, collegando i nodi secondari e terziari all'infrastruttura della RTE-T, compresi i nodi multimodali.

	<p>FESR: – <i>promuovere l'efficienza energetica e la sicurezza dell'approvvigionamento attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di distribuzione, stoccaggio e trasmissione dell'energia e attraverso l'integrazione della generazione distribuita da fonti rinnovabili.</i></p>	<p>7.4 Sviluppo di sistemi intelligenti di distribuzione, stoccaggio e trasmissione dell'energia: <i>esistenza di piani generali per investimenti nell'ambito delle infrastrutture di sistemi intelligenti per l'energia e di misure normative, che contribuiscono a migliorare l'efficienza energetica e la sicurezza dell'approvvigionamento.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> – <i>Disponibilità di piani generali che descrivano le priorità per le infrastrutture energetiche nazionali:</i> <ul style="list-style-type: none"> – <i>a norma dell'articolo 22 delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE ove applicabile, e</i> – <i>conformemente ai piani di investimento regionali pertinenti a norma dell'articolo 12, e al piano decennale di sviluppo della rete a livello di Unione a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 714/2009, nonché ai sensi del regolamento (CE) n. 715/2009 e</i> – <i>conformemente all'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 347/2013 sugli orientamenti per l'infrastruttura energetica transeuropea.</i> – <i>Tali piani contengono:</i> <ul style="list-style-type: none"> – <i>un piano di progetti realistici e maturi riguardante i progetti per i quali si prevede un sostegno da parte del FESR;</i> – <i>misure per il conseguimento degli obiettivi di coesione sociale ed economica e di tutela dell'ambiente, in linea con l'articolo 3, paragrafo 10, della direttiva 2009/72/CE e con l'articolo 3, paragrafo 7, della direttiva 2009/73/CE;</i> – <i>misure per ottimizzare l'uso dell'energia e promuovere l'efficienza energetica, in linea con l'articolo 3, paragrafo 11, della direttiva 2009/72/CE e con l'articolo 3, paragrafo 8, della direttiva 2009/73/CE.</i>
--	---	---	--

<p>8. Promuovere un'occupazione <i>sostenibile e di qualità</i> e sostenere la mobilità dei lavoratori (obiettivo occupazione) (articolo 9, punto 8)</p>	<p>FSE: – <i>accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e chi si trova ai margini del mercato del lavoro, nonché con iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità dei lavoratori.</i></p>	<p>8.1. ■ Politiche attive per il mercato del lavoro <i>alla luce degli</i> orientamenti in materia di occupazione¹.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – I servizi dell'occupazione dispongono delle necessarie capacità per offrire ed effettivamente offrono quanto segue: <ul style="list-style-type: none"> – servizi personalizzati e misure del mercato del lavoro di tipo attivo preventivo in una fase precoce, aperti a tutte le persone in cerca di lavoro <i>che si concentrano sulle persone a più alto rischio di esclusione sociale, compresi gli appartenenti a comunità emarginate;</i> ■ – informazioni ■ complete e trasparenti su nuove offerte di lavoro e opportunità di lavoro <i>trasparenti, tenendo conto delle mutate esigenze del mercato del lavoro.</i> – I servizi dell'occupazione hanno creato <i>modalità di cooperazione formale o informale con le parti interessate.</i>
--	---	---	--

<p>FSE: – <i>lavoro autonomo, imprenditorialità e creazione di imprese, comprese le micro, piccole e medie imprese.</i></p> <p>FESR: – <i>sostenere lo sviluppo di incubatrici di imprese e il sostegno a investimenti per i lavoratori autonomi nonché la creazione di imprese e di microimprese.</i></p>	<p>8.2. Lavoro autonomo, imprenditorialità e creazione di imprese: esistenza di un quadro politico strategico per il sostegno alle nuove imprese ■ .</p>	<p>– Disponibilità di un quadro politico strategico per il sostegno alle nuove imprese, recante i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – misure attuato allo scopo di ridurre i tempi e i costi di costituzione di un'impresa, tenendo conto degli obiettivi dello SBA; – misure attuato allo scopo di ridurre ■ il tempo necessario per ottenere licenze e permessi per avviare ed esercitare l'attività specifica di un'impresa, tenendo conto degli obiettivi dello SBA; – azioni per collegare i servizi per lo sviluppo delle imprese e i servizi finanziari (accesso al capitale), compresa l'assistenza a gruppi e/o aree svantaggiati, ove necessario.
--	---	--

<p>FSE:</p> <p><i>– modernizzare le istituzioni del mercato del lavoro, come i servizi pubblici e privati di promozione dell'occupazione e migliorare il soddisfacimento delle esigenze del mercato del lavoro, comprese le azioni che favoriscono regimi di mobilità, nonché attraverso una migliore cooperazione tra le istituzioni e le parti interessate.</i></p> <p>FESR:</p> <p><i>– investire in infrastrutture per i servizi per l'impiego.</i></p>	<p>8.3. ■ Modernizzazione e rafforzamento delle istituzioni del mercato del lavoro alla luce degli orientamenti in materia di occupazione;</p> <p>riforme delle istituzioni del mercato del lavoro precedute da una chiara strategia e da una valutazione <i>ex ante</i> che comprenda la dimensione di genere.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Azioni per riformare i servizi di promozione dell'occupazione, mirate a dotarli della capacità di offrire quanto segue¹: <ul style="list-style-type: none"> – servizi personalizzate misure del mercato del lavoro di tipo attivo e preventivo in una fase precoce, aperti a tutte le persone in cerca di lavoro che si concentrano sulle persone a più alto rischio di esclusione sociale, compresi gli appartenenti a comunità emarginate; – informazioni complete e trasparenti ■ su nuove offerte di lavoro e opportunità di lavoro, tenendo conto delle mutate esigenze del mercato del lavoro. ■ – La riforma dei servizi dell'occupazione comprende la creazione di reti di cooperazione formale o informale con le parti interessate.
---	--	--

<p>FSE: – <i>invecchiamento attivo e in buona salute</i></p>	<p>8.4. Invecchiamento attivo e in buona salute: definizione e attuazione di politiche per l'invecchiamento attivo <i>alla luce degli</i> orientamenti in materia di occupazione¹.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – coinvolgimento dei soggetti interessati nella definizione e <i>nel follow-up</i> delle politiche a favore dell'invecchiamento attivo <i>al fine di mantenere i lavoratori anziani nel mercato del lavoro e promuoverne l'occupazione</i> – lo Stato membro prevede misure per promuovere l'invecchiamento attivo ■.
<p>FSE: – <i>adattamento di lavoratori, imprese e imprenditori al cambiamento.</i></p>	<p>8.5. Adattamento di lavoratori, imprese e imprenditori al cambiamento: esistenza di politiche mirate a favorire l'anticipazione e la gestione efficace del cambiamento e della ristrutturazione ■.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Disponibilità di strumenti ■ per sostenere le parti sociali e le autorità pubbliche nello sviluppo e nella sorveglianza di approcci proattivi al cambiamento e alla ristrutturazione, <i>tra cui</i>: <ul style="list-style-type: none"> – <i>misure per promuovere l'anticipazione del cambiamento, compreso il loro monitoraggio;</i> – <i>misure per promuovere la preparazione e gestione del processo di ristrutturazione.</i>

	<p>FSE:</p> <p><i>- L'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare i disoccupati e quelli che non frequentano corsi di istruzione o di formazione, compresi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani provenienti da comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione del sistema della garanzia per i giovani</i></p>	<p>8.6. L'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare i disoccupati e quelli che non frequentano corsi di istruzione o di formazione, compresi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani provenienti da comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione del sistema di garanzia per i giovani.</p> <p>L'esistenza di un quadro globale d'azione strategica per promuovere l'occupazione giovanile anche attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - - Un quadro globale d'azione strategica per promuovere l'occupazione giovanile è a posto che: - si basa su elementi di prova che misurano i risultati per i giovani disoccupati, che non frequentano corsi di istruzione o formazione e che rappresentano una base per sviluppare politiche mirate e controlla gli sviluppi: <ul style="list-style-type: none"> - identifica l'autorità pubblica incaricata di gestire le misure per l'occupazione giovanile e di coordinare le partnership a tutti i livelli e in tutti i settori; - coinvolge tutte le parti interessate competenti in materia di disoccupazione giovanile; - consente un intervento tempestivo e pronta attivazione; - comprende provvedimenti a favore dell'accesso al lavoro, rafforzando le competenze, la mobilità del lavoro e l'integrazione sostenibile dei giovani disoccupati e che non frequentano corsi di istruzione o di formazione nel mercato del lavoro.
--	---	---	---

<p>9. Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale finalizzate all'apprendimento permanente (obiettivo istruzione) (articolo 9, punto 10)</p>	<p>FSE: <i>– Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico e promuovere la parità di accesso a una buona qualità della prima infanzia, l'istruzione primaria e secondaria, tra cui percorsi formali, non formali e informali di apprendimento per il reinserimento di istruzione e formazione.</i></p> <p>FESR: <i>– investire nelle competenze, nell'istruzione e nell'apprendimento permanente, sviluppando l'infrastruttura scolastica e formativa.</i></p>	<p>9.1. Abbandono scolastico: esistenza di un quadro politico strategico inteso a ridurre l'abbandono scolastico (ESL) nei limiti previsti dall'articolo 165 TFUE.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Esistenza di un sistema per la raccolta e l'analisi di dati e informazioni sull'abbandono scolastico ai livelli pertinenti, che: <ul style="list-style-type: none"> – fornisca un supporto di dati di fatto sufficiente per elaborare politiche mirate e tenga sotto controllo gli sviluppi. – Esistenza di un quadro politico strategico sull'abbandono scolastico, che: <ul style="list-style-type: none"> – si basi su dati di fatto; – copra i settori pertinenti dell'istruzione, compreso lo sviluppo della prima infanzia, si occupi in particolare dei gruppi vulnerabili maggiormente a rischio di abbandono scolastico, compresi gli appartenenti a comunità emarginate, e tratti misure di prevenzione, intervento e compensazione; – coinvolga tutti i settori politici e le parti interessate che sono rilevanti per affrontare l'abbandono scolastico.
---	---	--	--

<p>FSE:</p> <p><i>– migliorare la qualità e l'efficacia di e l'apertura dell'istruzione terziaria e di livello equivalente al fine di aumentare i livelli di partecipazione e i tassi di riuscita, in particolare per i gruppi svantaggiati.</i></p> <p>FESR:</p> <p><i>– investire nelle competenze, nell'istruzione e nell'apprendimento permanente, sviluppando l'infrastruttura scolastica e formativa.</i></p>	<p>9.2. Istruzione superiore: esistenza di un quadro politico strategico nazionale o regionale per aumentare il numero di studenti che conseguono un diploma di istruzione terziaria e per innalzare la qualità e l'efficienza dell'istruzione terziaria nei limiti previsti dall'articolo 165 TFUE.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Esistenza di un quadro politico strategico nazionale o regionale per l'istruzione terziaria, recante i seguenti elementi: <ul style="list-style-type: none"> – ove necessario, misure per favorire la partecipazione e aumentare il numero di diplomati che: <ul style="list-style-type: none"> – aumentino la partecipazione all'istruzione superiore tra i gruppi a basso reddito e altri gruppi sottorappresentati con particolare riferimento ai gruppi più vulnerabili, compresi gli appartenenti a comunità emarginate; – promuovano la partecipazione di discenti adulti; – riducano i tassi di abbandono/migliorino i tassi di completamento degli studi; – misure per aumentare la qualità che: <ul style="list-style-type: none"> – incoraggino l'innovazione nei contenuti e nella definizione dei programmi; – misure per aumentare l'occupabilità e l'imprenditorialità che: <ul style="list-style-type: none"> – incoraggino lo sviluppo di "competenze trasversali", compresi l'imprenditorialità nei pertinenti programmi di istruzione superiore; – riducano le differenze di genere in termini di scelte accademiche e professionali riducano.
---	--	--

		<p style="text-align: center;">█</p>
<p>FSE: – <i>aumentare la parità di accesso all'apprendimento permanente per tutte le età in contesti formali, non formali e informali, di aggiornare le conoscenze, le abilità e le competenze della forza lavoro e la promozione di percorsi di apprendimento flessibili attraverso l'orientamento professionale e la convalida delle competenze acquisite,</i></p> <p>FESR: – <i>investire nelle competenze, nell'istruzione e nell'apprendimento permanente, sviluppando l'infrastruttura</i></p>	<p>9.3. Apprendimento permanente: esistenza di un quadro politico strategico nazionale e/o regionale per l'apprendimento permanente nei limiti previsti dall'articolo 165 TFUE.</p>	<p>– Esistenza di un quadro politico strategico nazionale o regionale per l'apprendimento permanente che preveda:</p> <ul style="list-style-type: none"> – misure a sostegno dello sviluppo e del collegamento di servizi per l'apprendimento permanente, compreso il miglioramento delle competenze (convalida, orientamento, istruzione e formazione) e che prevedano il coinvolgimento, anche tramite partenariati, delle parti interessate █ ; – misure per lo sviluppo delle competenze corrispondenti alle esigenze dei vari gruppi di destinatari qualora questi siano definiti prioritari nei quadri politici strategici nazionali o regionali (ad esempio, giovani che seguono una formazione professionale, adulti, genitori che rientrano nel mercato del lavoro, lavoratori scarsamente qualificati e anziani, persone con disabilità in particolare, migranti e altri gruppi svantaggiati in particolare le persone con disabilità); – misure volte ad ampliare l'accesso alla formazione permanente anche attraverso gli sforzi per attuare in modo efficace gli strumenti di trasparenza (a esempio il quadro europeo delle qualifiche, il quadro nazionale delle qualifiche, il sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale, la garanzia europea della qualità dell'istruzione e formazione professionale); <p>█</p> <ul style="list-style-type: none"> – misure per migliorare la pertinenza dell'istruzione e della formazione nel mercato del lavoro e per adeguarle alle esigenze di gruppi mirati di destinatari (per esempio i giovani in formazione professionale, adulti, genitori che rientrano nel mercato del lavoro,

	<p><i>scolastica e formativa.</i></p> <p>FSE:</p> <p>- Migliorare l'adeguatezza al mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e di formazione, facilitando il passaggio dalla scuola al lavoro e rafforzando i sistemi di formazione e di formazione professionale e la loro qualità, anche attraverso meccanismi di anticipazione delle competenze, l'adattamento dei curriculum e la creazione e lo sviluppo di sistemi di apprendimento in funzione del lavoro, compresi i sistemi di apprendimento doppio e di apprendistato</p>	<p>9.3 bis. Sistemi di istruzione e formazione professionale: l'esistenza di un quadro politico strategico nazionale o regionale per accrescere la qualità e l'efficacia dei sistemi di istruzione e formazione professionale entro i limiti di cui all'articolo 165 TFUE.</p>	<p>lavoratori meno qualificati e altri lavoratori, migranti e altri gruppi svantaggiati, in particolare le persone con disabilità)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Un quadro politico strategico nazionale o regionale è posto in essere per aumentare la qualità e l'efficacia dei sistemi di istruzione e formazione professionale entro i limiti di cui all'articolo 165 TFUE che comprende i seguenti elementi: - misure volte a migliorare l'adeguatezza al mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e formazione professionale, in stretta collaborazione con i soggetti interessati, anche attraverso meccanismi di anticipazione delle competenze, l'adattamento del curriculum e il rafforzamento del fondo di apprendimento basato sul lavoro nelle sue diverse forme; - misure volte ad aumentare la qualità e l'attrattiva dell'istruzione e formazione professionale anche attraverso la definizione di un approccio nazionale per l'assicurazione della qualità nell'istruzione e formazione professionale (per esempio, in linea con il quadro di riferimento per l'assicurazione della qualità dell'istruzione e formazione professionale) e l'attuazione degli strumenti di trasparenza e di riconoscimento, a esempio il sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET).
--	--	--	---

--	--	--	--

<p>10. Promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e qualunque discriminazione</p> <p>(obiettivo povertà)</p> <p>(articolo 9, punto 9)</p>	<p>FSE:</p> <p>– <i>inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità.</i></p> <p>FESR:</p> <p>– <i>investire nell'infrastruttura sanitaria e sociale in modo da contribuire allo sviluppo nazionale, regionale e locale, alla riduzione delle disparità nelle condizioni sanitarie, alla promozione dell'inclusione sociale attraverso un migliore accesso ai servizi sociali, culturali e ricreativi nonché al passaggio dai servizi istituzionali ai servizi locali.</i></p> <p>- Sostegno per la rigenerazione fisica,</p>	<p>10.1. Esistenza e attuazione di un quadro politico strategico nazionale per la riduzione della povertà ai fini dell'inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro¹ alla luce degli orientamenti in materia di occupazione.</p>	<p>– Disponibilità di un quadro politico strategico nazionale per la riduzione della povertà ai fini dell'inclusione attiva che:</p> <ul style="list-style-type: none"> – fornisca un supporto di dati di fatto sufficienti per elaborare politiche di riduzione della povertà e tenga sotto controllo gli sviluppi; – contenga misure a sostegno del conseguimento dell'obiettivo nazionale relativo a povertà ed esclusione sociale (come definito nel programma nazionale di riforma), che comprende la promozione di opportunità di occupazione sostenibili e di qualità per persone a più alto rischio di esclusione sociale, comprese le persone da comunità emarginate ; <p>■</p> <ul style="list-style-type: none"> – coinvolga le parti interessate nel combattere la povertà; – in funzione delle esigenze individuate, comprenda misure per passare dall'assistenza in istituto all'assistenza diffusa sul territorio; – su richiesta e in casi motivati, fornirà sostegno alle parti interessate per la presentazione di proposte di progetti e per l'attuazione e la gestione dei progetti selezionati.
---	---	---	--

	<p>economica e sociale delle comunità svantaggiate in aree urbane e rurali.</p>		
--	---	--	--

FES

– integrazione socioeconomica delle comunità emarginate, come i rom.

FESR:

– investire nell'infrastruttura sanitaria e sociale in modo da contribuire allo sviluppo nazionale, regionale e locale, alla riduzione delle disparità nelle condizioni sanitarie, alla promozione dell'inclusione sociale attraverso un migliore accesso ai servizi sociali, culturali e ricreativi nonché al passaggio dai servizi istituzionali ai servizi locali.

10.2. Esistenza di un quadro politico strategico nazionale per l'inclusione dei Rom ■ .

–

Esistenza di una strategia nazionale per l'inclusione dei Rom che:

– stabilisca obiettivi nazionali raggiungibili per l'integrazione dei Rom al fine di colmare il divario che li divide dal resto della popolazione. Tali obiettivi devono affrontare ■ i quattro obiettivi dell'UE per l'integrazione dei Rom, relativi all'accesso all'istruzione all'occupazione, all'assistenza sanitaria e all'alloggio;

■

– identifichi ove pertinente le microregioni svantaggiate o i quartieri ghetto in cui vivono le comunità più svantaggiate, utilizzando indicatori socioeconomici e territoriali già disponibili (es. livello di istruzione molto basso, disoccupazione di lungo periodo, ecc.);

■

– comprenda rigorosi metodi di controllo per valutare l'impatto delle azioni di integrazione dei Rom e un meccanismo di revisione per l'adattamento della strategia;

– sia progettata, attuata e monitorata in stretta cooperazione e in costante dialogo con la società civile dei Rom e con le autorità regionali e locali;

– *sostegno alla
rigenerazione fisica,
economica e sociale
delle comunità
sfavorite nelle zone
urbane e rurali.*

– *investire nelle
competenze,
nell'istruzione e
nell'apprendimento
permanente,
sviluppando
l'infrastruttura
scolastica e
formativa.*

■

– *Su richiesta e ove giustificato, assisterà le parti interessate nella* presentazione di proposte di progetti e *nell'*attuazione e *nella* gestione dei progetti selezionati.

	<p>FSE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Migliorare l'accesso ai servizi accessibili, sostenibili e di alta qualità, tra cui assistenza sanitaria e servizi sociali di interesse generale. <p>FESR:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Investire nella sanità e nelle infrastrutture sociali che contribuiscano allo sviluppo nazionale, regionale e locale, ridurre le disparità nelle condizioni sanitarie, promuovere l'inclusione sociale attraverso un migliore accesso ai servizi sociali, culturali e ricreativi nonché al passaggio dai servizi istituzionali ai servizi locali. 	<p>10.3. Sanità: esistenza di un quadro politico strategico nazionale o regionale per la sanità nei limiti previsti dall'articolo 168 TFUE che garantisca la sostenibilità economica ■ .</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Esistenza di un quadro politico strategico nazionale o regionale per la sanità che: <ul style="list-style-type: none"> - preveda misure coordinate per migliorare l'accesso a servizi sanitari di qualità; - preveda misure per stimolare l'efficienza nel settore sanitario ■ con l'introduzione di ■ modelli di erogazione dei servizi e infrastrutture ■ ; - preveda un sistema di controllo e riesame. - Lo Stato membro o la regione ha adottato un quadro che delinea le risorse di bilancio disponibili a titolo indicativo e una concentrazione di risorse efficiente in termini di costi su bisogni identificati come prioritari per l'assistenza sanitaria.
--	--	---	--

<p>11. Rafforzamento della capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e amministrazione pubblica efficiente (articolo 9, punto 11)</p>	<p>FSE: – <i>Investire nella capacità istituzionale e nell'efficienza delle amministrazioni pubbliche e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale nell'ottica delle riforme, di una migliore regolamentazione e di una buona governance.</i></p> <p>FESR: – <i>potenziare la capacità istituzionale e l'efficienza delle amministrazioni rafforzando la capacità istituzionale,</i></p>	<p><i>Efficienza amministrativa degli Stati membri:</i></p> <p>- esistenza di un quadro strategico inteso a rafforzare l'efficienza amministrativa dello Stato membro, compresa una riforma dell'amministrazione pubblica¹.</p>	<p>– Un quadro strategico inteso a rafforzare l'efficienza amministrativa delle autorità pubbliche dello Stato membro e le loro competenze. Tale strategia comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> – analisi e pianificazione strategica di azioni di riforma giuridica, organizzativa e/o procedurale; – sviluppo di sistemi di gestione della qualità; – azioni integrate per la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure amministrative; – sviluppo e attuazione di strategie e politiche in materia di risorse umane riguardanti le principali carenze individuate in questo settore; – sviluppo di competenze a tutti i livelli della gerarchia professionale all'interno delle autorità pubbliche; – sviluppo di procedure e strumenti per il controllo e la valutazione.
--	--	--	--

*e l'efficienza delle
pubbliche
amministrazioni e
dei servizi pubblici
interessati dagli
interventi del FESR,
affiancando le
azioni svolte a
questo fine con il
sostegno del FSE.*

FC:

*– potenziare la
capacità
istituzionale e
l'efficienza delle
pubbliche
amministrazioni
rafforzando la
capacità
istituzionale e
l'efficienza delle
pubbliche
amministrazioni e
dei servizi pubblici
interessati dagli
interventi del Fondo
di coesione.*

PARTE 2

Condizionalità tematiche *ex ante*

Area	Condizionalità <i>ex ante</i>	Criteri di adempimento
1. Antidiscriminazione	Esistenza di una capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione del diritto e della politica dell'Unione contro la discriminazione nel settore dei fondi SIE.	<p>– –</p> <p>– <i>Disposizioni conformi al quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri per il coinvolgimento degli organismi responsabili per la promozione della parità di trattamento di tutte le persone attraverso la preparazione e l'attuazione dei programmi, compresa la prestazione di consulenza in materia di parità nelle attività connesse a fondi SIE;</i></p> <p>- <i>Disposizioni per la formazione del personale delle autorità coinvolte nella gestione e nel controllo dei fondi SIE nei settori del diritto e della politica dell'Unione contro la discriminazione.</i></p>

<p>2. Parità di genere</p>	<p>Esistenza di una <i>capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione del diritto e della politica dell'Unione in materia di parità di genere nel settore dei fondi SIE.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - - Disposizioni conformi al quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri per la parità di genere mediante il coinvolgimento degli organismi responsabili per la preparazione e l'attuazione di programmi, compresa la prestazione di consulenza in materia di parità di genere nelle attività connesse a fondi SIE; - disposizioni per la formazione del personale delle autorità coinvolte nella gestione e nel controllo dei fondi SIE nei settori del diritto e della politica dell'Unione in materia di parità di genere, nonché di integrazione di genere.
----------------------------	---	--

3. Disabilità	Esistenza di una capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCNRPD) nel campo dei fondi SIE a norma della decisione 2010/48/CE del Consiglio ¹ .	<ul style="list-style-type: none"> - - Disposizioni conformi al quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri per la consultazione e il coinvolgimento di organismi incaricati della protezione dei diritti delle persone con disabilità o di organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità e delle altre parti interessate in tutta la preparazione e l'attuazione dei programmi; - disposizioni per la formazione del personale delle autorità coinvolte nella gestione e nel controllo dei fondi SIE in materia di diritto e politica dell'Unione e nazionale sulla disabilità, compresa l'accessibilità e l'applicazione pratica della UNCRPD, riflessa nella normativa dell'Unione e nazionale, come adeguata; - modalità per garantire il controllo dell'attuazione del █ l'articolo 9 della UNCRPD in relazione ai fondi SIE in tutta la preparazione e l'attuazione dei programmi.
---------------	---	--

¹ Decisione del Consiglio del 26 novembre 2009 relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone disabili (GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35)

<p>4. Appalti pubblici</p>	<p>Esistenza di dispositivi che garantiscono l'applicazione efficace della normativa UE in materia di appalti pubblici nel campo dei fondi SIE.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace delle norme UE in materia di appalti pubblici mediante opportuni meccanismi; – dispositivi a garanzia della trasparenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti ; – dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi; – dispositivi a garanzia della la capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme UE in materia di appalti pubblici.
<p>5. Aiuti di Stato</p>	<p>Esistenza di dispositivi che garantiscono l'applicazione efficace della normativa UE in materia di aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Dispositivi per l'applicazione efficace delle norme UE in materia di aiuti di Stato; – dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi; – dispositivi che garantiscano la capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione della normativa UE in materia di aiuti di Stato.

<p>6. Normativa ambientale connessa alla valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e alla valutazione ambientale strategica (VAS)</p>	<p>Esistenza di <i>dispositivi</i> che <i>garantiscono</i> l'applicazione <i>efficace</i> della normativa dell'Unione in materia ambientale connessa alla VIA e alla VAS .</p>	<ul style="list-style-type: none">– <i>dispositivi</i> per l'applicazione <i>efficace</i> delle direttive VIA e VAS;– <i>dispositivi</i> per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione delle direttive VIA e VAS;– <i>dispositivi</i> per garantire una sufficiente capacità amministrativa.
---	--	---

<p>7. Sistemi statistici e indicatori di risultato</p>	<p>Esistenza di <i>una base statistica necessaria</i> per effettuare valutazioni in merito all'efficacia e all'impatto dei programmi.</p> <p>Esistenza di un sistema di indicatori di risultato necessario <i>per selezionare le azioni che contribuiscono più efficacemente al conseguimento dei risultati auspicati</i>, per monitorare i progressi verso i risultati e per svolgere la valutazione d'impatto.</p>	<p>– <i>Esistenza di dispositivi</i> per la raccolta puntuale e l'aggregazione di dati <i>statistici che comprendono i seguenti elementi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – l'identificazione delle fonti e la presenza di meccanismi per garantire la convalida statistica; – dispositivi per la pubblicazione e la disponibilità al pubblico <i>di dati aggregati</i>; – un sistema efficace di indicatori di risultato che comprenda: <ul style="list-style-type: none"> – la selezione di indicatori di risultato per ciascun programma atti a fornire informazioni <i>sui motivi che giustificano la selezione delle</i> azioni delle politiche finanziate dal programma; – la fissazione di obiettivi per tali indicatori; – il rispetto per ciascun indicatore dei seguenti requisiti: solidità e validazione statistica, chiarezza dell'interpretazione normativa, sensibilità alle politiche, raccolta puntuale ■ dei dati; – esistenza di procedure ■ per garantire che tutti gli interventi finanziati dal programma adottino un sistema efficace di indicatori.
--	--	--

ALLEGATO VI

Informazioni e comunicazione sul sostegno fornito dai fondi

1. ELENCO DEGLI INTERVENTI

L'elenco degli interventi di cui all'articolo 105, paragrafo 2, contiene, in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro, i seguenti campi di dati:

- nome del beneficiario (solo per persone giuridiche; non sono nominate persone fisiche);
- denominazione dell'intervento;
- sintesi dell'intervento;
- data di inizio dell'intervento;
- data di fine dell'intervento (data prevista per il completamento materiale o la completa attuazione dell'intervento);
- spesa totale ammissibile assegnata all'intervento;
- tasso di cofinanziamento UE (per asse prioritario);
- codice postale dell'intervento; *o altro indicatore appropriato dell'ubicazione;*
- paese;
- denominazione della categoria di intervento *a norma dell'articolo 87, lettera b), punto vi);*
- data dell'ultimo aggiornamento dell'elenco degli interventi.

I titoli dei campi di dati ■ sono forniti anche in almeno un'altra lingua ufficiale dell'Unione.

2. MISURE DI INFORMAZIONE E **COMUNICAZIONE** PER IL PUBBLICO

Lo Stato membro, l'autorità di gestione e i beneficiari adottano le misure necessarie per informare e **comunicare al** pubblico sugli interventi sostenuti nel quadro di un programma operativo a norma del presente regolamento.

2.1. Responsabilità dello Stato membro e dell'autorità di gestione

1. Lo Stato membro e l'autorità di gestione assicurano che le misure di informazione e **comunicazione** siano realizzate conformemente alla strategia di comunicazione e che queste misure mirino alla massima copertura mediatica utilizzando diverse forme e metodi di comunicazione al livello appropriato.
2. Lo Stato membro o l'autorità di gestione è responsabile dell'organizzazione almeno delle seguenti misure di informazione e **comunicazione**:
 - a) un'attività informativa principale che pubblicizzi l'avvio del programma operativo **o dei programmi operativi, anche prima dell'approvazione delle pertinenti strategie di comunicazione**;
 - b) ■ un'attività informativa principale all'anno che promuova le opportunità di finanziamento e le strategie perseguite e presenti i risultati del programma operativo **o dei programmi operativi**, compresi, se del caso, grandi progetti, piani d'azione comuni e altri esempi di progetti;
 - c) esporre **l'emblema** dell'Unione ■ presso la sede di ogni autorità di gestione;
 - d) la pubblicazione elettronica dell'elenco degli interventi di cui al punto 1;
 - e) fornire esempi di interventi, suddivisi per programma operativo, sul sito web unico o sul sito web del programma operativo, accessibile mediante il portale web unico. Gli esempi sono in una lingua ufficiale dell'Unione di ampia diffusione diversa dalla lingua o dalle lingue ufficiali dello Stato membro interessato;
 - f) fornire informazioni aggiornate in merito all'attuazione del programma operativo, comprese, **se del caso**, le sue principali realizzazioni, sul sito web unico o sul sito web del programma operativo, accessibile mediante il portale web unico.
3. L'autorità di gestione coinvolge, **se del caso**, in azioni di informazione e **comunicazione**, conformemente al diritto e prassi nazionali, i seguenti organismi:
 - a) i partner di cui all'articolo 5;

- b) centri di informazione sull'Europa, così come gli uffici di rappresentanza, *e uffici di informazione del Parlamento europeo* negli Stati membri;
- c) istituti di istruzione e di ricerca.

Tali organismi provvedono a un'ampia diffusione delle informazioni di cui all'articolo 105, paragrafo 1 ■ .

2.2. Responsabilità dei beneficiari

1. Tutte le misure di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario riconoscono il sostegno dei fondi all'intervento riportando:
 - a) l'emblema dell'Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite nell'atto di attuazione adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 4, insieme a un riferimento all'Unione;
 - b) un riferimento al fondo o ai fondi che sostengono l'intervento.

Nel caso di un'informazione o pubblicità collegata a un intervento o a diversi interventi cofinanziati da più di un fondo, il riferimento di cui alla lettera b) può essere sostituito dal riferimento ai fondi SIE.

2. Durante l'attuazione di un intervento, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi:
 - a) fornendo, sul sito web del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione dell'intervento, *in proporzione al livello del sostegno*, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
 - b) collocando, *per gli interventi che non rientrano nell'ambito dei paragrafi 4 e 5*, almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio.
3. Per gli interventi sostenuti dal FSE, e in casi appropriati per gli interventi sostenuti dal FESR o dal Fondo di coesione, il beneficiario si assicura che i partecipanti siano stati informati in merito a tale finanziamento.

Qualsiasi documento, *relativo all'attuazione di un intervento usato per il pubblico oppure per i partecipanti*, compresi certificati di frequenza o altro, ■ contiene una dichiarazione da cui risulti che il programma operativo è stato finanziato dal fondo o dai fondi.

4. Durante l'esecuzione di un intervento sostenuto dal FESR o dal Fondo di coesione, il beneficiario espone, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti per ogni intervento che consista nel finanziamento di infrastrutture o di interventi di costruzione per i quali il sostegno pubblico complessivo superi 500 000 EUR.
5. Entro tre mesi dal completamento di un intervento, il beneficiario espone una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni intervento che soddisfi i seguenti criteri:
 - a) il sostegno pubblico complessivo per l'intervento supera 500 000 EUR;
 - b) l'intervento consiste nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di un'infrastruttura o di interventi di costruzione.

La targa o cartellone indica ■ il nome e *l'obiettivo principale* dell'intervento. *Esso* è preparato conformemente alle caratteristiche tecniche adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 4.

3. MISURE DI INFORMAZIONE PER I POTENZIALI BENEFICIARI E PER I BENEFICIARI EFFETTIVI
 - 3.1. Azioni di informazione rivolte ai potenziali beneficiari
 1. L'autorità di gestione assicura, conformemente alla strategia di comunicazione, che la strategia del programma operativo, gli obiettivi e le opportunità di finanziamento offerte dal sostegno congiunto dell'Unione e dello Stato membro, vengano ampiamente divulgati ai potenziali beneficiari e a tutte le parti interessate, con l'indicazione del sostegno finanziario fornito dai fondi in questione.
 2. L'autorità di gestione garantisce che i potenziali beneficiari *abbiano accesso alle informazioni pertinenti, comprese informazioni aggiornate, se necessario, e tenendo conto dell'accessibilità di servizi elettronici o altre tipologie di comunicazioni, per taluni potenziali beneficiari*, almeno sui seguenti punti:

-a) le opportunità di finanziamento e gli inviti a presentare domande;

- a) le condizioni di ammissibilità delle spese da soddisfare per poter beneficiare di un sostegno nell'ambito di un programma operativo;
- b) una descrizione delle procedure di esame delle domande di finanziamento e delle rispettive scadenze;
- c) i criteri di selezione degli interventi da sostenere;
- d) i contatti a livello nazionale, regionale o locale che sono in grado di fornire informazioni sui programmi operativi;
- e) **la responsabilità dei potenziali beneficiari che devono informare il pubblico circa lo scopo dell'intervento e il sostegno all'intervento da parte dei fondi, conformemente al precedente punto 2.2. L'autorità di gestione può richiedere ai potenziali beneficiari di proporre, nelle domande, attività di comunicazione indicative, proporzionali alla dimensione degli interventi.**

3.2. Azioni di informazione rivolte ai beneficiari

- 1. L'autorità di gestione informa i beneficiari che l'accettazione del finanziamento costituisce accettazione della loro inclusione nell'elenco degli interventi pubblicato ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 2.
- 2. L'autorità di gestione fornisce, **se del caso**, informazioni e **strumenti di comunicazione**, comprendenti modelli in formato elettronico, per aiutare i beneficiari a rispettare gli obblighi di cui al punto 2.2.

4. ELEMENTI DELLA STRATEGIA DI COMUNICAZIONE

La strategia di comunicazione redatta dall'autorità di gestione **e, se del caso, dallo Stato membro** contiene i seguenti elementi:

- a) una descrizione dell'approccio adottato, comprendente le principali misure di informazione e **comunicazione** che lo Stato membro o l'autorità di gestione deve adottare, destinato ai potenziali beneficiari, ai beneficiari, ai soggetti moltiplicatori e al grande pubblico, tenuto conto delle finalità di cui all'articolo 105;

- b) una descrizione dei materiali che saranno resi disponibili in formati accessibili alle persone con disabilità;
- c) una descrizione di come i beneficiari saranno sostenuti nelle loro attività di comunicazione;
- d) il bilancio indicativo per l'attuazione della strategia;
- e) una descrizione degli organismi amministrativi, tra cui le risorse umane, responsabili dell'attuazione delle misure di informazione e *comunicazione*;
- f) le modalità per le misure di informazione e *comunicazione* di cui al punto 2, compreso il sito web o portale web in cui tali dati possono essere reperiti;
- g) l'indicazione di come le misure di informazione e *comunicazione* debbano essere valutate in termini di visibilità della politica, dei programmi operativi, degli interventi e del ruolo svolto dai fondi e dall'Unione e in termini di sensibilizzazione nei loro confronti;
- h) ove pertinente, una descrizione dell'utilizzo dei principali risultati del precedente programma operativo;
- i) un aggiornamento annuale che riporti le attività di informazione e comunicazione da svolgere *nell'anno successivo*.

ALLEGATO VI bis

Criteria di designazione delle autorità di gestione e di certificazione

1. *Ambiente di controllo interno*

- i) *Esistenza di una struttura organizzativa che contempli le funzioni delle autorità di gestione e di certificazione e la ripartizione delle funzioni all'interno di ciascuna di esse, assicurando, se del caso, che sia rispettato il principio della separazione delle funzioni.***
- ii) *Quadro per assicurare, in caso di delega di compiti a organismi intermedi, la definizione delle loro responsabilità e dei loro obblighi rispettivi, la verifica della loro capacità di svolgere i compiti delegati e l'esistenza di procedure di rendicontazione.***
- iii) *Procedure di rendicontazione e sorveglianza per le irregolarità e il recupero degli importi indebitamente versati.***
- iv) *Piano per l'assegnazione di risorse umane adeguate con le necessarie competenze tecniche, a vari livelli e per varie funzioni nell'organizzazione.***

2. *Gestione del rischio*

Tenuto conto del principio di proporzionalità, un quadro per assicurare che si effettui un'appropriata gestione dei rischi, ove necessario, e, in particolare, in caso di modifiche significative delle attività.

3. *Attività di gestione e controllo*

A. *Autorità di gestione*

- i) *Procedure riguardanti domande di sovvenzione, valutazione delle domande, selezione ai fini del finanziamento, ivi compresi istruzioni e orientamenti che garantiscano il contributo degli interventi alla realizzazione degli obiettivi e dei risultati specifici dei pertinenti assi prioritari conformemente alle disposizioni dell'articolo 114, paragrafo 3, lettera a), punto i).***

- ii) *Procedure per le verifiche di gestione, comprese le verifiche amministrative rispetto a ciascuna domanda di rimborso presentata dai beneficiari e le verifiche in loco degli interventi.*
- iii) *Procedure per il trattamento delle domande di rimborso presentate dai beneficiari e l'autorizzazione dei pagamenti.*
- iv) *Procedure per un sistema di raccolta, registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascun intervento, compresi, ove opportuno, i dati su singoli partecipanti e, se necessario, ripartizione per sesso dei dati sugli indicatori e per garantire che la sicurezza dei sistemi sia in linea con gli standard riconosciuti a livello internazionale.*
- v) *Procedure stabilite dall'autorità di gestione per garantire che i beneficiari mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le operazioni relative a un intervento.*
- vi) *Procedure per istituire misure antifrode efficaci e proporzionate.*
- vii) *Procedure per garantire una pista di controllo e un sistema di archiviazione adeguati.*
- viii) *Procedure per preparare la dichiarazione di affidabilità di gestione, la relazione sui controlli effettuati e le carenze individuate e il riepilogo annuale degli audit e dei controlli finali.*
- ix) *Procedure per garantire che il beneficiario disponga di un documento contenente le condizioni per il sostegno relative a ciascun intervento.*

B. *Autorità di certificazione*

- i) *Procedure per certificare le domande di pagamento intermedio alla Commissione.*
- ii) *Procedure per preparare i bilanci e certificare che sono veritieri, esatti e completi e che le spese sono conformi al diritto applicabile tenendo conto dei risultati di tutte le attività di audit.*
- iii) *Procedure per garantire un'adeguata pista di controllo conservando i dati contabili ivi compresi gli importi recuperabili, recuperati e ritirati per ciascun intervento in forma elettronica.*

iv) Procedure, se del caso, per garantire di aver ricevuto dall'autorità di gestione informazioni adeguate in merito alle verifiche effettuate e ai risultati di tutte le attività di audit svolte dall'autorità di audit o sotto la sua responsabilità.

4. Monitoraggio

A. Autorità di gestione

i) Procedure per assistere il comitato di sorveglianza nei suoi lavori.

ii) Procedure per elaborare e presentare alla Commissione le relazioni di attuazione annuali e finali.

B. Autorità di certificazione

Procedure per l'adempimento delle sue responsabilità in materia di sorveglianza dei risultati delle verifiche di gestione e dei risultati di tutte le attività di audit svolte dall'autorità di audit o sotto la sua responsabilità prima di trasmettere alla Commissione le domande di pagamento.

Allegato VI ter

Tavola di concordanza

<i>Regolamento (CE) n. 1083/2006</i>	<i>Presente regolamento</i>
...	...